

218.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	12949	COVELLI	13014
Disegni di legge:		DELFINO	13003
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	13027	GAVA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	12997
<i>(Presentazione)</i>	12997	LENOCI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	12989
Proposte di legge (Annunzio)	12949, 13026	LUZZATTO	13019
Proposte di legge (Seguito della discussione):		MATTALIA	13013
FORTUNA ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio (1);		ORLANDI	13017
BASLINI ed altri: Disciplina dei casi di divorzio (467)	12949	REALE ORONZO	13016
PRESIDENTE	12949	RUMOR, <i>Presidente del Consiglio dei ministri</i>	13001
ANDREOTTI	13008, 13021	SCALFARO	12952, 13003
BALLARDINI	13010	SPAGNOLI	13006
BOZZI	13011	Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	13027
CASTELLI, <i>Relatore di minoranza</i>	12961	Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione)	13027
		Sostituzione di un commissario	13027
		Votazione segreta	13023
		Ordine del giorno della seduta di domani	13027

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

CARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Ariosto, Bemporad, Bonifazi, Ferri Mauro, Massari, Pavone, Stella e Vergani.

(I congedi sono concessi).

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

RICCIO: « Disciplina dell'orario di apertura e chiusura delle botteghe di barbiere e parrucchiere e del riposo festivo » (2050);

DURAND DE LA PENNE: « Modifiche all'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e successive modificazioni » (2051).

Saranno stampate e distribuite. Avendo gli onorevoli proponenti rinunciato allo svolgimento, le proposte di legge saranno trasmesse alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione delle proposte di legge Fortuna ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio (1); Baslini ed altri: Disciplina dei casi di divorzio (467).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Fortuna ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio; Baslini ed altri: Disciplina dei casi di divorzio.

Come la Camera ricorda, ieri è stata chiusa la discussione generale.

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato:

« La Camera,

preso atto del dibattito sul tema della dissolubilità o indissolubilità del vincolo matrimoniale;

constatato che, affermando il principio della dissolubilità, cioè l'istituto del divorzio, vengono superate le eccezioni di incostituzionalità più volte enunciate, nonché la mozione votata alla Camera il 5 novembre 1967, relativa alla revisione del Concordato, decisione accettata dalla controparte e che correttezza di rapporti internazionali e lealtà tra le parti stesse impongono di non mettere nel nulla decidendo unilateralmente un tema così grave come questo dell'indissolubilità del matrimonio;

constatata inoltre la irrazionalità di prendere in considerazione una parte così rilevante del diritto di famiglia fuori della riforma generale che è in discussione nella competente Commissione della Camera, anche per le gravi interferenze che una qualsiasi soluzione determina su tutto il delicato settore del diritto familiare nell'assenza di una seria e approfondita indagine sulla situazione attuale della famiglia in Italia, e sulle conseguenze del divorzio nei paesi dove già l'istituto è in vigore;

premessa l'indispensabilità di una " politica sociale " per la famiglia che la orienti a perseguire i fini che le sono propri, che tenga conto della vita dei singoli e della comunità familiare come tale, del ruolo che la famiglia ha nella società moderna, dei rapporti interdipendenti tra famiglia e società. Una tale politica, il cui presupposto essenziale è l'assunzione di piena responsabilità di ogni persona, esige, in una visione globale, una pluralità di interventi relativi alla previdenza, assistenza e sanità e ai relativi servizi, alla scuola e ai mezzi di informazione, all'assetto urbanistico-territoriale e alle abitazioni, al reddito di lavoro e assegni familiari, al lavoro extradomestico della donna, alla politica dei consumi e a quella fiscale nonché a una politica della emigrazione interna e internazionale che non isoli il lavoratore dalla sua famiglia.

Ritenuto che il divorzio, riducendo l'intervento dello Stato a dare una sanzione giuridica ad una rottura di rapporti realizzatasi nella famiglia, trascura di fatto l'intervento sulle cause; e preso atto che è ampiamente condivisa la necessità di ridurre gli interventi giudiziari ordinati a intervenire nei rapporti familiari.

Ritenuto inoltre che il divorzio si presenta come il maggiore ostacolo a una tale politica

sociale e familiare, impedendo di educare i giovani a una scelta matrimoniale responsabile di fronte alla non definitività del vincolo, e rendendo pressoché vana l'istituzione di consultori prematrimoniali e matrimoniali organizzati scientificamente nonché di una sana e completa educazione che consentano un'adeguata preparazione al matrimonio negli aspetti di ordine medico, giuridico, psicologico e morale.

Vano sarebbe l'impegno a rendere pienamente consapevole la scelta matrimoniale (la cui carenza è additata come una delle cause di fallimento di unioni coniugali), e vana la stessa proposta di una visita prematrimoniale che renda nota a coloro che intendano sposarsi l'eventuale esistenza di gravi fattori patologici che possano pregiudicare la serenità e la durata della vita familiare, nonché la salute dei figli, se i giovani non sanno di prepararsi a un vincolo irrevocabile, e gli sposi non sono spinti a cercare assistenza qualificata per superare ostacoli anche gravi alla loro serena convivenza; la possibilità di sciogliere il vincolo per non affrontare faticosi ostacoli rende infatti vana nella sostanza ogni attività di consulenza ed assistenza.

Considerato che lo stesso tribunale della famiglia verrebbe largamente svuotato dei suoi compiti essenziali se fosse introdotto lo istituto del divorzio: poiché compito del tribunale sarà quello di affiancare la famiglia in crisi, studiarne le difficoltà, seguirla nelle sue quotidiane fatiche, tutelare il rapporto di vita tra i coniugi, difendere e proteggere i diritti, gli interessi dei figli, prevenire, sostenere, superare con la famiglia fasi patologiche della sua vita, della sua unità, per il suo pieno sviluppo.

Afferma,

quindi, ribadendo nella umana sociale visione della famiglia il principio della indissolubilità del vincolo matrimoniale, di sostenere, con urgenza, che la superata attuale legislazione sulla famiglia richiede

un'aggiornata revisione dei motivi per dichiarazione di nullità preesistenti alla celebrazione del matrimonio, motivi che chiaramente confermino il principio della indissolubilità e in nessun modo ne determinino incrinatura né apparente né nascosta.

A tal fine e in questi chiari limiti meritano di essere affrontati i problemi relativi:

alla non sufficiente capacità di intendere e di volere in relazione ai diritti e ai doveri inerenti al matrimonio e tenuto conto della personalità dei contraenti,

alla impotenza, escludendone evidentemente l'ipotesi della sterilità,

ai vizi di consenso e specificamente: la violenza (ivi compreso il timore reverenziale); l'errore sia sull'identità della persona, che sulle qualità essenziali della persona a condizione che in questo caso le ipotesi siano esclusive, assolute e incidenti direttamente e chiaramente su quelle qualità, tanto da escluderne una o più di una, o tutte; il dolo, purché l'oggetto cui si riferisce sia chiaramente delimitato e coincida con le ipotesi previste nel caso dell'errore,

ai termini per iniziare la procedura per dichiarazione di nullità, termini che si ritiene di allargare in modo considerevole, poiché si tratta di tutelare diritti personali che devono essere difesi nella loro pienezza.

Afferma inoltre la necessità di rivedere l'istituto della separazione tra coniugi alla luce dei fini essenziali della famiglia e del particolare valore che deve essere riconosciuto ai diritti e agli interessi dei figli.

Occorre perciò mutare l'attuale legislazione allargando i motivi di separazione e comprendendovi, tra l'altro, quelli previsti per la dichiarazione di nullità se sopravvengono dopo il matrimonio.

È così indispensabile approvare delle norme che costringano il maggior numero di separazioni di fatto a ricondursi a separazioni legali nelle quali la presenza del tribunale della famiglia dà le garanzie necessarie per raggiungere e tutelare i fini suindicati.

Tra le norme idonee a questo scopo dovrà affermarsi che la separazione legale sospende la presunzione di paternità.

Afferma altresì che una sostanziale modifica della legislazione, in applicazione e nei limiti dell'articolo 30 della Costituzione, si imponga per i figli nati fuori del matrimonio, tenendo conto della prevalenza dei diritti e degli interessi del figlio su quelli del genitore.

Da questa doverosa impostazione discende:

1) che occorre ampliare i casi di riconoscimento e di dichiarazione giudiziale di paternità per ridurre il più possibile i casi di figli privi di ogni stato giuridico;

2) che la dizione costituzionale: « La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale » non può ridursi ai semplici alimenti, ma deve comprendere il diritto, e perciò il dovere del genitore, alla educazione, alla istruzione, e al mantenimento;

3) che, in applicazione di tale principio, per i figli adulterini il riconoscimento eventuale del diritto dell'esercizio della patria po-

testà deve essere deciso dal tribunale della famiglia;

4) che tale decisione del tribunale deve essere condizionata al consenso dell'altro coniuge qualora si tratti di riconoscere l'esercizio della patria potestà, mentre, se si tratta di introdurre il figlio adulterino nella famiglia legittima del genitore, oltre al consenso del coniuge è necessario il consenso dell'altro genitore naturale, sentiti i figli legittimi se hanno superato il 14° anno di età.

Ritiene

necessario di sottolineare come, anche su un piano puramente giuridico, la proposta di legge appare contraddittoria, erronea, lacunosa e capace di generare gravi ingiustizie, in quanto, tra l'altro:

1) ignora la stretta correlazione tra le norme sul vincolo e la disciplina del diritto di famiglia, lasciando in vigore norme (ad esempio quelle relative alla posizione della donna nella famiglia specie nei rapporti patrimoniali) che trasformeranno ogni scioglimento di matrimonio in irreparabile minorazione sociale della donna, contro lo stesso spirito della Costituzione italiana;

2) trascura sul piano processuale tutte le cautele (seri e ripetuti tentativi di conciliazione, sospensioni del processo quali pause di riflessione, conferimento di poteri di ufficio al giudice per la repressione delle frodi, possibilità di impugnazione del deliberato in appello e cassazione anche ad iniziativa del pubblico ministero con sospensione automatica dell'esecutività), adottate dalla maggior parte delle legislazioni divorziste ad evitare che il processo di divorzio manchi delle più elementari garanzie;

3) non detta adeguate norme a garanzia del coniuge incolpevole e dei figli, limitandosi a richiamare la legislazione vigente in materia di separazione senza rilevare come tale normativa sia considerata dalla dottrina largamente superata ed insufficiente e non sia ad ogni modo applicabile (essendo dettata per un istituto temporaneo e finalizzato alla riconciliazione) ad altro istituto irreversibile;

4) elenca confusamente casi di separazione per colpa e ipotesi di separazione per fatti incolpevoli, giungendo a prevedere un così scarso tempo di separazione di fatto come titolo per iniziare procedura di divorzio, da manifestare un senso di svalutazione del consenso matrimoniale e dello stesso istituto familiare in aperto contrasto con il dettato costituzionale (articoli 29, 30, 31) e lo spirito che lo informa.

Per tutte queste considerazioni decide di non passare all'esame degli articoli.

0. 1. Scalfaro, Andreotti, Forlani, Rumor, Zaccagnini, Alessi, Allegri, Allocca, Amadeo, Amodio, Andreoni, Anselmi Tina, Antoniozzi, Armani, Arnaud, Azimonti, Azzaro, Badaloni Maria, Balasso, Baldi, Barberi, Barbi, Bardotti, Baroni, Bartole, Beccaria, Belci, Bernardi, Bersani, Bertè, Biaggi, Biagioni, Bianchi Fortunato, Bianchi Gerardo, Bianco, Bima, Bisaglia, Bodrato, Boffardi Ines, Boldrin, Bologna, Bonomi, Borghi, Borra, Bosco, Botta, Bottari, Bova, Bressani, Bucciarelli Ducci, Buffone, Buzzi, Caiati, Caiazza, Calvetti, Calvi, Canestrari, Capra, Carenini, Caroli, Carra, Carta, Castelli, Castellucci, Cattanei, Cattaneo Petrini Giannina, Cavaliere, Cavallari, Ceruti, Cervone, Ciaffi, Ciccardini, Cocco Maria, Colleselli, Colombo Emilio, Colombo Vittorino, Corà, Cortese, Cossiga, Cristofori, Curti, Dagnino, Dall'Armellina, D'Antonio, D'Arezzo, Darida, de' Cocci, Degan, Del Duca, De Leonardi, Dell'Andro, De Maria, de Meo, De Mita, De Poli, De Ponti, de Stasio, Di Giannantonio, Di Leo, Di Lisa, Donat-Cattin, Drago, Elkan, Erminero, Evangelisti, Fabbri, Faneli, Felici, Ferrari Aggradi, Fiorot, Foderaro, Fornale, Foschi, Foschini, Francanzani, Fracassi, Fusaro, Galli, Galloni, Gaspari, Gerbino, Giglia, Gioia, Giordano, Girardin, Giraudi, Gitti, Gonella, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziosi, Greggi, Gui, Gullotti, Helfer, Ianniello, Imperiale, Iozzelli, Isgrò, Laforgia, La Loggia, Lattanzio, Lettieri, Lima, Lobianco, Longoni, Lospinoso, Lucchesi, Lucifredi, Maggioni, Magri, Malfatti Franco, Mancini Antonio, Mancini Vincenzo, Marchetti, Marocco, Marotta, Marraccini, Martini Maria Eletta, Mattarella, Mattarelli, Mazza, Mazzarino, Mengozzi, Merenda, Merli, Meucci, Micheli Filippo, Micheli Pietro, Miotti Carli Amalia, Miroglio, Misasi, Molè, Monti, Moro Aldo, Nannini, Napolitano Francesco, Natali, Nucci, Origlia, Padula, Palmitessa, Pandolfi, Patrini, Pavone, Pedini, Pennacchini, Perdonà, Pica, Piccinelli, Piccoli, Pintus, Piscicchio, Pisoni, Pitzalis, Prearo, Pucci, Racchetti, Radi, Rampa, Rausa, Reale Giuseppe, Restivo, Revelli, Riccio, Rognoni, Romanato, Rosati, Ruffini, Russo Carlo, Russo Ferdinando, Russo Vincenzo, Salizzoni, Salomone, Salvi, Sangalli, Sarti, Sartor, Savio Emanuela, Scaglia, Scarascia Mugnozza,

Scarlato, Schiavon, Scianatico, Scotti, Sedati, Semeraro, Senese, Sgarlata, Simonacci, Sinesio, Sisto, Sorgi, Spadola, Speranza, Spinelli, Spitella, Squicciarini, Stella, Storchi, Sullo, Tambroni, Tantalò, Tarabini, Taviani, Terranova, Toros, Tozzi Condivi, Traversa, Truzzi, Turnaturi, Urso, Vaghi, Vallengiani, Valiante, Vecchiarelli, Vedovato, Verga, Vetrone, Vicentini, Villa, Vincelli, Volpe, Zamberletti, Zanibelli.

L'onorevole Scalfaro ha facoltà di svolgerlo.

SCALFARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, presento a nome del mio gruppo un ordine del giorno su un tema che ci ha visti impegnati per mesi in discussione e in ricerca. Riconosco che, passati tanti anni (quando si comincia a citare i ricordi, si dice che è brutto segno, che è segno di vecchiezza), non posso fare a meno di rindare per un istante con il pensiero al primo giorno in cui sono entrato in quest'aula. Ieri, purtroppo, qualche impegno mi ha impedito di essere presente all'intera seduta, come avrei gradito; ma mentre ascoltavo le diverse voci, estremamente rispettose le une delle altre, estremamente impegnate in un dibattito molto serio ed elevato, degno del Parlamento, ho constatato che eravamo al 25 novembre, e che erano passati 23 anni e 5 mesi da quando eravamo entrati per la prima volta in questa aula e l'incandescente oratoria di Vittorio Emanuele Orlando ci aveva colpiti in modo particolare, specialmente noi giovani.

Da allora ad oggi, quante volte mi è capitato di importunare i colleghi con interventi ora brevi ora lunghi, ora da questi banchi ora da quelli del Governo, ora in un'aula tranquilla e distesa, ora in un'aula più agitata; ma sempre, devo dirlo, trovando da ogni parte rispetto e benevolenza.

Eppure, in tanti anni di esperienza di vita parlamentare, forse non ho mai preso la parola in uno stato di disagio e di fatica come quello di oggi: ma non solo, io penso, perché si toccano temi che ciascuno di noi, da qualunque parte li vediamo e qualsiasi soluzione ne prospettiamo, sente intimi, profondi, umani, cosa propria, questione propria, vita di ciascuno di noi; non tanto perché ciascuno di noi, da qualsiasi punto esamini il problema, conosce in modo così vivo situazioni umane penose, affaticate, dolorose, conosce vittime dell'una o dell'altra impostazione, conosce situazioni che in qualche modo atten-

dono; quanto perché, con tutto il riguardo e il rispetto per il pensiero di ciascuno, un senso quasi di noia, di fatica ci assale non per la lunghezza del dibattito — che poi non è stato lunghissimo, essendo stati i numerosi oratori saggiamente distribuiti nelle varie sedute — ma per il tema in sé.

Chissà perché, sembra a me, nella mia visione estremamente limitata, che dopo secoli che questo istituto del divorzio vige in altri Stati, dopo che studiosi sociologi avvocati giuristi medici psichiatri psicologi hanno studiato, discusso, lamentandone infinite volte le conseguenze, noi arriviamo un po' di corsa, un po' affannati, dopo lunghe tappe, a scoprire un istituto che sa di muffa, di naftalina.

È un'impressione personale. Se avessimo insieme cercato qualche soluzione più viva, vitale, si potrebbe dibatterne in difesa di opposti principi: dà invece una sensazione di qualcosa di stantio e superato un Parlamento che cerca di correre con la testa voltata all'indietro.

Sono convinto che chiunque abbia parlato — da qualunque sponda — in quest'aula, ha senz'altro avvertito questa sensazione di disagio.

Il nostro ordine del giorno vuol essere anzitutto un atto di coerenza, vuol essere l'esercizio di un diritto da parte di un gruppo di maggioranza relativa, ma soprattutto l'adempimento di un dovere.

Ciascuno di noi, e specie quelli che nel nostro gruppo hanno avuto incarico di seguire più da vicino questo problema, ha sentito che ad una richiesta avanzata più volte — e rinnovata in questa legislatura — non era e non è possibile rispondere con un semplice no, giungere alla votazione sulla base di apodittiche affermazioni di fede o di opposizione sul principio dell'indissolubilità. Questo sia che si abbia la speranza o la certezza di vincere, sia — a maggior ragione — quando la consistenza numerica delle forze parlamentari sembra parlare a favore dei divorzisti. Ciascuno di noi mortificherebbe il proprio sentimento e toglierebbe entusiasmo alla propria battaglia e forza alle proprie argomentazioni se desse per persa in partenza la lotta. L'uomo politico non deve arrendersi mai, ma sostenere fino in fondo i principi nei quali crede. A questo fine non contano le maggioranze e le minoranze: conta l'intensità della fede che si ripone nei propri convincimenti e con cui si adempie al dovere di difenderli.

Non basta dunque dire no: occorre motivarlo. Noi lo abbiamo motivato articolandone la motivazione. Una settantina di deputati

democristiani e anche altri parlamentari hanno parlato contro il divorzio. Le motivazioni sono state esaurienti; la maggior parte di esse, pur preparate e studiate con molta cura, verranno soltanto lette; ma in questo credo che possiamo ritenerci alla pari, perché nessuno, tranne in queste ultime giornate, ha avuto la gioia di parlare dinanzi ad un vasto pubblico di ascoltatori. Rimane la speranza che ciascuno, nelle pause domenicali, abbia letto con attenzione i discorsi degli altri colleghi per rendersi conto delle argomentazioni *hinc-inde* presentate.

Per questo il nostro ordine del giorno non vuole essere un no puro e semplice, ma è un no il quale, vorrei dire, si riempie di sì. È un no che si risolve in un coordinato sistema di sì, i quali partono dal riaffermato principio dell'indissolubilità, nel quale fermamente crediamo, e vogliono concretare il dovere di aggiornare la legislazione italiana in ordine al diritto di famiglia. Se casi penosi e umani, che vi sono e sono numerosi, se alcuni, se anche uno solo di essi, potranno trovare rimedio in nuove norme del diritto civile, pur, ripeto, nella riaffermata indissolubilità del vincolo, la nostra responsabilità, parlo di noi democratici cristiani, indiscutibilmente è enorme.

Ci è stato detto che avremmo dovuto provvedervi prima, dieci o quindici anni fa; l'ha detto ieri la onorevole Iotti in un discorso assai responsabile. Può darsi che la onorevole Iotti abbia ragione; di fronte a responsabilità così gravi, non desidero nascondere nulla, soprattutto a me stesso. Conducendo un'indagine dettagliata, può darsi che si possa dimostrare che io, che sono in quest'aula da molti anni, che altri colleghi ed il nostro gruppo in particolare si siano resi responsabili di questa omissione. Può darsi; posso anche accettare questa ipotesi. Non vi è dubbio, tuttavia, che vi sono problemi di natura giuridica che hanno bisogno di una lunga maturazione e che, affrontati in un dato momento, non riescono a trovare una confacente soluzione, mentre in un altro sì. Si tratta di problemi che hanno bisogno di tempo per maturare nelle coscienze, hanno bisogno di vedere approfondirsi e divenire più convincenti le motivazioni che sono a base delle diverse soluzioni. Ma anche se fosse troppo tardi, al di là delle innegabili responsabilità, quando si fosse convinti che ciò che proponiamo è giusto, sarebbe sufficiente l'obiezione del ritardo per impedire una sorta di rimessione in termini? O l'argomento del ritardo è tale da farvi dire: se dieci, quindici anni fa aveste provveduto ad

aggiornare il diritto di famiglia, nessuno oggi voterebbe il divorzio? In questo caso il discorso esprimerebbe una particolare responsabilità e gravità per voi che lo fate; se quella riforma rimane ancor oggi valida, che cosa impedisce di attuarla? Perché il divorzio deve essere idoneo a scavalcarla, a passarvi sopra, a disattenderla quella riforma? Se il vostro discorso fosse diverso, se cioè voi affermasteste che il progetto per l'introduzione del divorzio sarebbe stato presentato lo stesso anche qualora si fosse provveduto in tempo alla generale riforma del diritto di famiglia, allora la vostra critica sarebbe illegittima. Io personalmente non sono per inutili rinvii; se c'è un problema, va affrontato subito. O ci convinciamo o, in caso contrario, a che cosa serve vincere una battaglia tattica, ottenere un rinvio? Quale vantaggio trarrebbe un avvocato, che sapesse di non avere ragione, qualora ottenesse un primo, un secondo, un terzo, un quarto rinvio? Quale vantaggio, se non un'illusoria e disonesta speranza per il suo cliente, al quale regalerebbe gocce di ossigeno di volta in volta, senza però risolvere i suoi problemi? Mentre di quale utilità sarebbe per un avvocato, il quale sapesse di avere ragione, un procrastinarsi di rinvii che finirebbero solo col danneggiare la forza, la legittimità, la serietà e il peso delle tesi che egli deve sostenere?

Siamo dunque in ritardo, ma mi pare che possiamo essere ancora in tempo; è sufficiente la buona volontà.

Né qualcuno ci faccia un'altra obiezione dicendo: le tesi che voi presentate non sono altro che un diversivo, un espediente per uscirne, per rinviare. Dopo tanti anni che, specie con taluni colleghi di tutti i settori, siamo in questa aula, mi si consenta una frase che ci tocca personalmente. Io credo che nessuno di noi si sarebbe alzato in questo momento per proporre delle vuote formule a testimonianza di una povera ed inintelligente furbizia tattica; assolutamente no. Se vi è un ordine del giorno firmato da tutti i parlamentari democratici cristiani, è per una solenne assunzione di responsabilità, è per un impegno profondo, preciso, politico, umano, morale. È per un impegno solenne davanti al Parlamento e al Paese, non per cercare un ulteriore rinvio o per fare i furbi.

Il fare i furbi può garantire qualche piccola vittoria tattica, ma fa sempre perdere la strategia! E soprattutto fa perdere quella che, nel moderno linguaggio politico — che scopre ogni tanto dei termini, ma in questo caso mi

pare che ne abbia scoperto uno abbastanza valido — viene chiamata la credibilità. Che cosa staremmo a fare qui dentro, onorevoli colleghi, se, pur schierati in settori diversi, noi dovessimo pensare che quando uno si alza a parlare non è credibile in ciò che dice per ciò che ha fatto in passato? Sarebbe meglio rinunciare ad ogni discorso e passare immediatamente alle votazioni.

Non è questo ordine del giorno, dunque, un piccolo spiraglio di speranza che preluda alla solita finale delusione democristiana. No, non pretendiamo neanche che l'ordine del giorno, da chi ha avuto la benevolenza, da ieri sera a stamattina, di leggerlo e di esaminarlo, sia ritenuto un capolavoro, una scoperta del diritto, un punto di arrivo di scienza giustiniana. No, è soltanto, più modestamente, un contributo. Tanto meno può essere poi considerato la concessione di alcunché fatto a chicchessia. Non c'è alcuna concessione, perché, quando si crede in taluni principi, non se ne può fare oggetto di contrattazione, di concessioni.

È uno sforzo, uno sforzo faticoso che il nostro gruppo ha cercato di fare per spezzare un certo muro di incomprendimento. Chi di voi ha seguito anche soltanto qualche battuta di questo dibattito, chi ha cercato di ascoltare qualche discorso, ha avuto la sensazione — nella storia dei governi italiani si è parlato di convergenze parallele — che si trattasse, ecco, di parallele senza alcuna convergenza: è parso, a chi ascoltava, che ogni discorso si muovesse per una sua strada, senza alcun punto di contatto e di dialogo.

Eppure siamo in un'epoca in cui non si fa un discorso politico serio senza richiamare la necessità del dialogo! Si direbbe addirittura che il termine « dialogo » è una specie di timbro per legittimare ogni discorso politico: ma dialogo non vi è stato quasi mai, forse anche per la lentezza della discussione, il diluirsi dei discorsi. Ognuno ha parlato per conto suo.

Si vorrebbe tentare di abbattere questo muro del non intendere, si vorrebbe cercare di aprire un colloquio in profondità: si chiede, si cerca, si tenta di farsi ascoltare. Se è vero, come è vero, che esistono dei casi tragici, fuori della legge, vogliamo vedere fino a dove è possibile reinserirli nella legge, senza incrinare il principio fondamentale sul quale poggia da secoli l'istituto familiare in Italia?

L'ordine del giorno è espressione di questo desiderio, è un invito a ciascuno di noi (a cominciare da noi stessi, che lo abbiamo elaborato e studiato) ad una meditazione profonda, ad un ripensamento, ad una assunzione

di responsabilità, prima di mutare una tradizione secolare del diritto familiare in Italia. Ogni ripensamento non è un rinvio, ma una assunzione di responsabilità, di una maggiore e più motivata responsabilità. Per questo si è voluto un ordine del giorno così solenne, con un'assunzione di paternità da parte di un intero gruppo politico, che per altro non ha inteso con questo dare un marchio di politica al suo appello, ma ha voluto soltanto trovare un denominatore comune nella presenza di uomini che credono in questa affermazione e che soprattutto credono nell'urgente necessità di rinnovare norme non più giuste e non più appropriate.

Per questo abbiamo lavorato, studiato, pensato e discusso a lungo. Non era cosa facile e non è stata cosa facile per ciascuno di noi. Da una parte occorreva riconfermare il principio dell'indissolubilità del vincolo, dall'altra formulare proposte concrete di aggiornamento di norme, senza che ciò avesse alcun sapore di abdicazione ai principi. Questa è infatti un'accusa che molte volte viene mossa, se non ai democratici cristiani, al mondo cattolico, del quale facciamo parte, ed è un'accusa che a volte, dobbiamo riconoscere, è legittima: quella di assumere un tono gladiatorio nel difendere i sacri principi e poi, abbassando gli occhi e sottovoce, lasciar passare sottobanco e di contrabbando ciò che è contrario a quegli stessi principi, attraverso piccoli stratagemmi di furbizia negativa, deteriori e sporca. Ed è ciò che, quando avviene, si ritorce contro di noi in modo violento, ci mette sul banco degli imputati, dove stiamo benissimo e abbiamo diritto di stare...

Noi riaffermiamo il principio dell'indissolubilità e tentiamo di trovare e di enucleare norme che facciano fare passi in avanti alla nostra vita civile in questo settore, senza assolutamente dare a ciò il sapore di una palese od occulta forma di contrabbando dei principi.

È stato anche faticoso assumerci la paternità di una serie di emendamenti che abbiamo avuto l'onore di presentare alla Presidenza. Di fronte ad un fatto così doloroso e clamoroso insieme, è stata forte in noi la tentazione di disinteressarci della sorte di questa legge qualora si fosse passati agli articoli e fosse violato il principio dell'indissolubilità del matrimonio; era il desiderio di non contaminarci, il rispetto per un elettorato che potrebbe non capirci e accusarci di avere in qualche modo accolto il principio del divorzio acconsentendo a presentare emendamenti. È stata una tentazione anche spiegabile e,

penso, onesta, poiché il parlamentare ha il dovere, oltre che il diritto, di essere comprensibile ai suoi elettori. Era la tentazione di dire: la legge è passata, ma noi abbiamo le mani pulite, noi siamo stati sovrastati da un voto, non siamo stati ascoltati; siamo degli sconfitti ma siamo rimasti sulla barricata.

Abbiamo anche dovuto vincere la tentazione di augurarci una legge la peggiore possibile, perché ciò avrebbe reso più facile l'appello agli elettori, attraverso il *referendum*, così deprecato dall'onorevole Malagodi nel suo intervento di ieri, quasi che esso rappresentasse una diavoleria giuridica di una potenza inaudita... Poteva essere questa la tentazione più insinuante e forse più seducente, quella di dire agli elettori, qualora si fosse giunti al *referendum*: guardate questa legge, considerate quali enormi lacune essa presenta!

Questa sarebbe stata tuttavia, secondo noi, una fuga di fronte alle nostre responsabilità. Noi ci assumiamo la paternità degli emendamenti poiché, se passerà il principio, noi condurremo la nostra battaglia, come è nostro diritto ma soprattutto come è nostro dovere, per ridurre e per contenere quello che riteniamo sia un male per la società italiana; la condurremo sino in fondo, rispettando, com'è nostro dovere sacro, le maggioranze che si determineranno, ma non confondendo l'obbligo di rispettare la maggioranza con quello di accettarne le tesi di cui non siamo convinti.

La legge ha il diritto di piegarci in una esterna disciplina, ma non ha mai la potestà di entrare nella nostra coscienza e di costringerci a rinnegare un principio nel quale crediamo.

Occorre ed è occorso uno sforzo considerevole, che io chiedo ai colleghi di comprendere, per poter sostenere questi principi. Occorre un senso politico che non è in contrasto con i principi di fondo che animano la nostra coscienza, nei quali abbiamo sempre creduto e ai quali l'età, la maturità e l'esperienza della vita, anziché distaccarcene, ci hanno ulteriormente e più profondamente avvicinati. Ma non abbiamo scelto la strada più facile, almeno per noi; abbiamo scelto la più difficile, perché, se crediamo nel *referendum* come istituto costituzionale (e vi crediamo non strumentalizzandolo per questa circostanza, ma come principio), siamo coscienti prima di tutto di dover adempiere qui dentro il nostro compito di legislatori, per il quale siamo stati eletti dal popolo italiano.

Sappiamo per averlo provato che, per chi possiede una fede religiosa, è molto duro tro-

varsi in questa situazione a lottare su tali principi; duro e a volte amaro, certo, ma anche la libertà, anche la democrazia, anche il sistema parlamentare hanno il loro prezzo, che può consistere, per chi vi crede, nell'accettare decisioni assai pesanti da ingoiare, quando sia la maggioranza a volerle. Può capitare di volta in volta a tutti i settori, anche se ciascuno di noi dà una gradazione diversa di valori ai vari temi che vengono discussi.

Pensano forse gli onorevoli colleghi che abbiamo proprio il gusto del cercare divisioni? Mi consentano i più giovani parlamentari di dir loro che noi più anziani, che da tanti anni siamo qui dentro, abbiamo intrecciato rapporti umani — che riteniamo i più validi — con uomini di tutti i settori; al di là del pensiero politico, dell'atteggiamento e della battaglia, vi è un rispetto profondo, una stima reciproca, un affetto (mi consentano) che ci ha visto portare avanti per anni (più di un ventennio) lotte su schieramenti diversi e su posizioni diverse. Può qualcuno di voi pensare che, se avessimo avuto una via qualsiasi per non trovarci schierati in modo così diverso, difficile e radicale, non l'avremmo accolta con gioia per non trovare ragioni nuove di divisione (queste più profonde, perché umane ma con radici che si pongono anche al di là e al di sopra dei principi umani) ma anzi per cercare motivi di ravvicinamento, di aggancio, e non di separazione? I nostri colleghi hanno trattato a fondo il tema e ciascuno, di qualsiasi opinione sia, può valutare la varia serie di argomentazioni, ritenendole più o meno valide, capaci o vive; ma vi è stato rispetto, riguardo e delicatezza per impedire che vi fosse un qualsiasi sapore di guerra di religione. Se questo abbiamo fatto, lo abbiamo fatto proprio scegliendo la strada più difficile, come abbiamo ritenuto fosse nostro dovere. Il nostro dovere qui è di affermare i principi in cui crediamo, ma di accettare di perdere se la maggioranza ha un diverso avviso, non ponendoci in alcun modo su posizioni aventiniane: il nostro compito è qui dentro.

Se lo sfuggire la responsabilità è facile, l'assumerla è dovere. Compiere il proprio dovere, anche se duro, anche se ingrato, è certamente una espressione del servire con umiltà la propria fede religiosa, anche perdendo eventualmente una battaglia.

Il *referendum* viene dopo questa assunzione di responsabilità, dopo che si è fatto tutto per affermare un principio o, se non si è riusciti più ad affermarlo, per cercare di conte-

nere la breccia che si è aperta, anche se l'esperienza dei paesi che questa breccia hanno determinato ci dà ben poche speranze di contenimento.

Sul *referendum* dirò una parola sola, non riuscendo a capire la « intemerata » di ieri dell'onorevole Malagodi. Mi era parso di vedere il *referendum* sul banco degli imputati e di fronte un pubblico ministero che non lasciava spazio neppure per le attenuanti generiche: questo *referendum*, il quale mobilita soltanto mezzo milione di persone; poche, perché non c'è un rapporto col numero necessario per convocare l'Assemblea o per presentare la mozione di sfiducia al Governo... Ma sono sempre mezzo milione! Che cosa avrebbe detto l'onorevole Malagodi se si fossero mantenute le proporzioni da lui richieste, per cui soltanto il partito comunista e il democristiano avrebbero potuto mobilitare in qualche modo l'opinione pubblica per un *referendum*? Avrebbe detto che era un *referendum* bloccato in due settori radicali della politica italiana, lasciando tutti gli altri alla speranza che dei cittadini possano, *uti singuli*, muoversi senza l'incidenza di un partito politico numericamente idoneo a portarlo innanzi.

Sul *referendum* in ultimo si è anche detto (avrei preferito non fare questa citazione) che, se per caso dovesse abrogare la legge sarà per uno scarto di voti minimo. Questa possibilità profetica non l'ho: perciò metto tra le ipotesi anche quella che, se il *referendum* è usato, possa approvare il divorzio (dirò così per usare un termine più spiccio).

A questo punto si vedrà che il maggior numero dei cittadini che va a votare è di questo parere. In regime di democrazia si constata una realtà.

Ma si dice che si potrà vincere contro il divorzio con una piccola maggioranza e solo in quanto i comunisti voteranno in favore della tesi antidivorzista. E questo determinerebbe una incrinatura politica sul risultato di un *referendum* quando qua dentro, se il principio divorzista passa, passa proprio e soltanto per l'apporto liberissimo e responsabile ma determinante del partito comunista! Mi pare che se una qualificazione politica qualcuno vuol dare — e a me non piace farlo — sia più facile darla in un'aula parlamentare che in un *referendum* dove il cittadino va a votare come singolo su un tema così intimo, personale e umano che lo tocca nei suoi diritti personalissimi! Ma una parte del suo discorso, onorevole Malagodi, mi è parsa non motivata e anche disgustosa: quan-

do si è riferito a pontefici, cardinali e vescovi, verso i quali ciascuno è libero di esprimere con rispetto il proprio pensiero. Anche noi democristiani abbiamo i nostri gusti in materia, signor Presidente, anche se non riteniamo — non essendo questo un sinodo, e non essendo noi invitati al medesimo — di esprimerli in quest'aula. Ma se per caso se ne presentasse la necessità, come facciamo in discorsi pubblici, li manifesteremo qui, perché Domineddio ci ha creati liberi!

La libertà è un dono al quale non rinunziamo neppure di fronte alla porpora cardinalizia o al viola dei vari vescovi o alle tinte eventualmente aggiornate che qualche Vaticano III dovesse stabilire. Purtroppo alcune argomentazioni sono state mescolate, fra l'altro, a battute (non ho capito bene — in una piccola dialettica interna fra due colleghi liberali — se fossero partenopee o romanesche) che avrei gradito non fossero state fatte in questa sede poiché non mi sembrava che assurgessero a dignità parlamentare, specie per il *leader* di un partito che pare a volte essere l'esclusivo tutore delle istituzioni democratiche, per essere stato l'unico presente nel Risorgimento italiano, essendo tutti noi assenti giustificati. (*Applausi al centro*).

Vorrei allora dire che ci sarà il *referendum*, se il popolo italiano riterrà di servirne; io lo vedo soltanto come una assunzione di responsabilità di singoli i quali esercitano, prendendo noi la sovranità dal popolo, certamente un potere primario. Poiché noi abbiamo una delega di potere per la Costituzione, e il popolo italiano può riprenderlo come potere primario, e decidere su temi essenziali; non vedo in questo se non l'esercizio di un diritto.

Indicherò ora rapidamente i vari punti dell'ordine del giorno. Vi è, anzitutto, un richiamo alle battaglie che dal Parlamento sono state già affrontate e decise; tale richiamo non vuole riaprirle in nessun modo, poiché il Parlamento ha espresso in questo ramo il suo pensiero: mi riferisco alle incostituzionalità.

Ma poiché l'ordine del giorno — dato che l'iter parlamentare non si ferma a questo ramo del Parlamento — vuol richiamare ogni battaglia, anche per mantenerla, per così dire, viva ed accesa, ricordiamo questa battaglia sulle incostituzionalità, nelle varie espressioni che sono state sostenute nella passata e nella presente legislatura.

Ricordiamo — questo è il punto che ci ha lasciato più perplessi, e lo diciamo al Governo perché il guardasigilli ci dica qualcosa —

l'impegno che fu preso con la votazione di una mozione, fatta dalla maggioranza esattamente il 5 novembre 1967, relativa alla revisione del Concordato; la decisione che ne scaturì fu accolta dalla controparte e una certa correttezza e lealtà di rapporti dovrebbe consentire di portarla innanzi senza estrapolarne una parte fondamentale (ma su questo punto lasciamo che il Governo, se lo crede, ci dia poi qualche chiarimento).

Un altro richiamo facciamo anche al fatto, già sollevato altre volte, che mentre noi discutiamo in aula questo tema essenziale della famiglia, tutto il diritto di famiglia è pendente, sempre alla Camera, in una Commissione; e rileviamo anche che mai si è fatta una indagine seria ed approfondita sull'istituto familiare in Italia come è oggi, né sulle conseguenze del divorzio nei paesi laddove il divorzio è affermato da tempo.

Siccome ho visto che qualche giornale parla, anche in questo caso, di volontà di rinvio, di non voler discutere le cose, devo dire che non ho una conoscenza approfondita, come taluni colleghi delle varie parti qui hanno, su dati statistici relativi alla famiglia. Qualche collega però, giorni addietro, ha riletto dati statistici citati in discorsi di indiscutibile rilievo, dati tra se stessi talmente discordanti che non so come mai noi, indagatori solerti su una serie di problemi e, come parlamentari, sempre pronti alle inchieste — con una vocazione inquirente veramente formidabile — non abbiamo sentito il bisogno di approfondire questo tipo di indagine; e questo approfondimento è tuttora fattibile.

Vi è un punto di partenza, nell'ordine del giorno — fatte queste premesse — ed è la concezione della famiglia come centro, come punto vitale della società; di qui il carattere indispensabile di una politica sociale, globale, per la famiglia. Al centro vi è l'uomo, in quanto persona posta nella pienezza della sua dignità, capace di esercitare i suoi diritti e messa in condizione di esercitarli, idonea a rispettare i propri doveri, pronta al rispetto dei diritti altrui, consapevole di non dover impedire ad altri di esercitare i propri diritti e adempiere ai propri doveri. In questo quadro vi è già il primo elemento di rapporti tra componenti la stessa famiglia: coniugi e figli; di una famiglia, certo, impostata sull'amore.

La onorevole Iotti ha citato ieri una indiscutibile, splendida definizione di Gramsci, ricordandoci che il sentimento è la base della famiglia. Il sentimento. Io personalmente (qui non siamo tra filosofi o teologi e nulla viene detto di definitivo) non ho difficoltà ad

accettare questo principio, così umano, così vivo, che afferma che il sentimento è la base e la sostanza della famiglia. Guai se si spegnesse. Non vi è dubbio.

Ma c'è da chiedersi che cosa sia il sentimento. È uno stato d'animo che passa o un momento di euforia? Esso passa nelle zone cutanee dell'uomo, o lo avvince, lo prende fin nel più profondo, e quindi lo lega ad una persona?

Che cos'è il sentimento? Il sentimento è qualcosa che viene filtrato dall'intelletto e dalla volontà dell'uomo e da questi controllato? O è una cosa che non tocca intelletto e volontà, viene a bufera, riparte, passa dall'uno all'altro, può ritornare, può riprendere, e, appena è partito, l'uomo si sente acceso da un altro tipo di questo superficiale sentimento?

Mi pare che noi pretendiamo molto di più, in fondo, da un uomo politico che da un uomo puro e semplice, perché quando un uomo ha una certa instabilità nelle proprie idee politiche e passa da uno schieramento ad un altro (ed in genere difficilmente vi passa per soffrire, ma piuttosto per esercitare meglio il suo potere), noi ne facciamo un commento non sempre elegante e positivo. Quando l'uomo (in questo senso, parlo del sindacato uomini e chiedo scusa alle onorevoli colleghe, poiché molte volte è l'uomo che ha questa prerogativa di sentimento mobile) passa da un sentimento all'altro, anche in questo caso c'è un certo gusto di potere, perché non è difficile che passi da un sentimento vivissimo, profondo e delicato per una donna che ormai ha vivi e porta chiari i segni, pur solenni, di un tramonto regale, e si avvicini ad una altra che ha più sapore di primavera!! Il sentimento, anche qui, è conquista di potere, anche qui strana conquista.

È dunque il sentimento qualcosa di profondamente ragionato, di vissuto? Oppure è frivolezza, è capriccio, è avventura? O, invece, il sentimento è valido, onorevole Iotti, quando ha una moneta che lo paga, il sacrificio? Se questo è valido in qualche modo per un sentimento (chiedo scusa dell'improprio linguaggio) politico, di ideologia politica, per un aggancio a taluni principi sui quali un uomo ha trascorso una vita, ha pagato di persona, può tale sentimento non avere un gocciolo di questa pur pallida ma essenziale moneta che è il sacrificio, il dono di sé, la dedizione, il pagar di persona? Esiste forse un innamoramento senza il pagare qualcosa nella umana legge, esiste un rapporto di amore nella famiglia, può forse sorgere un nucleo familiare senza sacrificio?

Qui non è questione religiosa, o di principi, ma dell'uomo: se l'uomo non è capace di pagare, non esiste nulla di valido e di veramente umano. (*Applausi al centro*).

Il sentimento io lo accetto. Ma se io, uomo, questo sentimento lo uso per me, allora è meglio che lo chiami con altro termine, è meglio che io lo chiami calcolo o interesse o egoismo, poiché queste cose sono anche tipiche dell'uomo — e non ci debbono scandalizzare — ma dobbiamo pure diagnosticarle.

Ci si deve ricordare dell'uomo nella famiglia con i suoi diritti e doveri, con i rapporti tra singolo e famiglia, tra famiglia e famiglia, tra famiglia e società, collettività organizzata a Stato. Di qui una serie di interventi che io non rileggo, che sono a pagina 2 del testo stampato del nostro ordine del giorno, in quella prima parte dove si parla della famiglia. E io sono convinto che al massimo su questo tema da vari settori della Camera ancora una volta si potrà dire a noi — d'altra parte per tanti anni siamo stati maggioranza relativa, dobbiamo pur pagare anche noi qualche cosa — che è colpa nostra se certe cose non si sono fatte; ma non credo si sia in disaccordo su questa serie di interventi che rispondono ad esigenze intellettuali, ad esigenze morali, ad esigenze materiali del singolo e della comunità familiare.

E su un altro punto, onorevole Iotti, desidero darle atto che io almeno condivido totalmente ciò che ella ha detto: i figli, certo, sempre problema fondamentale, specie se minori, per mille ragioni che non sto qui a ricordare. Ella le ha citate quando ha parlato di figli legittimi in costanza di separazione o di divorzio, ne ha accennato quando ha parlato di figli nati fuori del matrimonio dicendo: hanno forse chiesto di nascere?

Io certo — ma credo anche molti altri — sottoscrivo questo; sono d'accordo che protagonisti sono i coniugi. Noi esaminiamo il tema dei figli per i riflessi che esso ha sui doveri dei genitori verso i figli, e sui diritti dei figli di avere una protezione così come la natura l'ha congegnata; e questa protezione non può essere sottratta loro per banalità e futilità di motivi.

Il tema certo viene in considerazione anche per la separazione. Ma il punto focale sono i protagonisti: i coniugi. Dopo, quando il figlio c'è, è chiaro che anch'egli partecipa in qualche modo; ma non v'è dubbio che la posizione primaria, specie quando si parla di questo vincolo, di questo comune affetto, di questo amore comune, è quella dei due protagonisti della scena della famiglia.

Se si introduce il divorzio, a che serve — ed è la seconda parte di questo punto dell'ordine del giorno — una politica che educi i giovani ad una scelta, quando questa scelta è una scelta a scadenza per una serie di ragioni che la rendono molto più lieve, meno motivata, meno responsabile? A che serve (quando dico: « a che serve » non voglio dire che non serva a nulla: dico che se ne riduce di molto l'importanza) l'istituzione di consultori prematrimoniali o matrimoniali, a che serve la stessa istituzione eventuale della visita prematrimoniale, che è fatta proprio per aiutare in ogni modo a ridurre al minimo quella parte di rischio, di errore che noi prendiamo in considerazione? A che serve soprattutto il tribunale della famiglia?

Mi dicono i colleghi democristiani della Commissione giustizia che vi è unanimità di intenti nel volere il tribunale della famiglia, nel desiderio di sottrarre la famiglia ad una visione giudiziaria (parlo contro interessi di categoria o in favore, a seconda che si pensi che io intenda difendere competenze o svenderle al fine di alleggerire la magistratura del troppo lavoro). Ma non vi è dubbio che, con tutto il rispetto per il magistrato in quanto tale — non parlo del singolo che può essere il migliore, il più capace, il più comprensivo, il più umano, il più idoneo: parlo del magistrato come istituto — il giudice è certamente il meno idoneo a mettere le mani nei rapporti familiari. Noi vogliamo passare da una visione giudiziaria della famiglia ad una visione umana e sociale. Di qui, allora, il tribunale della famiglia. Ma anche questo, se c'è il divorzio, *ad quid?*

Ed è qui la parte che noi riteniamo più importante di questo nostro ordine del giorno: quella che entra nel merito di taluni punti fondamentali. Cioè noi affermiamo l'indissolubilità e quindi l'aggiornamento del diritto di famiglia.

L'aggiornamento tocca tre punti essenziali. Anzitutto la revisione dei motivi di nullità, quindi la separazione tra coniugi, infine i figli nati fuori del matrimonio. L'ordine del giorno in questa parte è schematico il più possibile, nella speranza di essere anche il più possibile chiaro. Ed io farò pochi commenti a ciò che abbiamo scritto.

Per quanto riguarda innanzitutto i casi di nullità, è chiaro che essi devono essere preesistenti, poiché in nessun modo noi vogliamo determinare incrinatura, né palese né nascosta, al principio dell'indissolubilità. Per questo affermiamo che meritano di essere affrontati i problemi relativi: primo, alla non

sufficiente capacità di intendere e di volere in relazione ai diritti e doveri inerenti al matrimonio e tenuto conto della personalità dei contraenti. Cioè non si tratta in questo caso della comune incapacità di intendere e di volere, che attiene all'uomo come soggetto di diritti, ma si tratta di una incapacità di intendere e di volere correlata, in relazione alla responsabilità che l'uomo assume, all'istituto che sta costituendo, ai compiti e ai diritti che deve esercitare e ai doveri che deve portare sulle spalle e, per questo, in rapporto all'istituto e alla personalità dei contraenti.

In secondo luogo va valutato, agli effetti della dichiarazione di nullità, lo stato di impotenza, che abbiamo ritenuto qui di citare soltanto come punto estremo — credo si trovi anche nella legislazione comparata un'assonanza pressoché unanime — escludendo evidentemente l'ipotesi della sterilità. In terzo luogo i vizi di consenso, nella tradizionale tripla ipotesi di violenza, errore e dolo.

Per quanto riguarda il caso della violenza, abbiamo ritenuto, avendo esaminato anche la giurisprudenza, di inserire l'ipotesi del timore reverenziale, che rappresenta una conseguenza di un atto di violenza, il più insinuante, il più delicato, forse il più difficile a provarsi, ma che ancora oggi può capitare. Questo timore reverenziale, inficiando a sua volta in qualche modo il consenso, dovrebbe rendere nullo il matrimonio.

Per quanto riguarda poi l'errore, abbiamo qui preso in considerazione non soltanto quello che è stato sempre previsto dal codice, cioè l'errore sulla identità della persona, ma anche, ed è questo un tema che è stato molte volte discusso, l'errore sulle qualità essenziali della persona. Dirò alla Camera che nel gruppo di studio che ha affrontato il problema abbiamo anche cercato di esaminare in modo più approfondito delle ipotesi concrete. Non abbiamo ritenuto di indicarle sia perché l'ordine del giorno non si presta ad una articolazione di questo tipo, sia perché, probabilmente, avremmo inutilmente aperto discussioni più dettagliate quando volevamo soltanto individuare, mettere in luce un principio, cioè l'accettazione dell'errore sulle qualità essenziali della persona a condizione che in questo caso le ipotesi siano esclusive, non consentano cioè applicazione analogica, siano assolute e incidano direttamente su una, su più di una o su tutte le qualità essenziali, escludendole.

Per quanto riguarda infine il dolo dobbiamo dire che, indubbiamente, non poteva non essere preso in considerazione. Se

vi è un punto che preoccupa quando si cita il dolo è quello di conoscere qual è l'oggetto, il limite entro il quale esso può essere fatto valere come causa di nullità. Ed abbiamo ritenuto di far coincidere le ipotesi di errore con le ipotesi di dolo: nel senso che queste ultime ricorrono quando l'errore, anziché essere determinato da un fatto incolpevole, nasce da un comportamento colpevole, doloso altrui, della controparte.

Infine i termini per l'impugnativa, che oggi sono limitatissimi. I termini massimi, se non vado errato (e se erro chiedo scusa), sono indicati nella proposta di legge della onorevole Iotti che parla di un anno per la possibilità di impugnativa. Noi riteniamo che, trattandosi di tutelare dei diritti personali essenziali, questo termine possa anche essere considerevolmente allargato, portato a due, a tre, a quattro, forse anche a 5 anni. Cioè, una garanzia la più vasta possibile ci trova disponibili.

Per quanto riguarda l'istituto della separazione tra coniugi, bisogna prendere in esame l'istituto stesso in relazione alle finalità, e cioè ai fini essenziali della famiglia e ai diritti ed agli interessi dei figli. Noi oggi ci troviamo di fronte alla separazione consensuale, alla separazione per colpa e ad una massa indefinita (e qui le cifre sono *ad libitum*) di separazioni di fatto, le quali ultime determinano una grave preoccupazione perché molte volte tolgono, tra l'altro, ai figli le loro posizioni giuridiche, creano dei problemi umani di una gravità enorme, sfuggono al controllo di qualsiasi autorità (il magistrato oggi, il tribunale di famiglia domani) che possa in qualche modo positivamente intervenire.

Pensiamo che si debba affrontare l'istituto della separazione allargando i motivi di separazione, comprendendovi certamente quei motivi di nullità — almeno alcuni fra tutti quelli che abbiamo citato — che possono sopravvenire, e mutarsi da motivi di dichiarazione di nullità in motivi di separazione fra i coniugi. Riteniamo che si debba trovare una norma che consenta una certa costrizione — starei per dire — a che le separazioni di fatto divengano separazioni legali. E questo per quelle maggiori garanzie che abbiamo citato.

A tal fine abbiamo pensato di proporre eventualmente (lo indichiamo nell'ordine del giorno) il capovolgimento di una situazione che oggi determina una serie considerevole di conseguenze negative: cioè la presunzione di paternità, la quale finisce con l'affidare ad un coniuge dei figli nati fuori del matrimonio, durante una separazione. Nella sepa-

razione si richiede il mantenimento ad oltranza della fedeltà e poi ogni tanto nascono i figli... della fedeltà, che non si sa bene come individuare e raggruppare sindacalmente. E allora togliamo la presunzione di paternità capovolgendo la posizione: se cioè, anche in costanza di separazione, un padre ritiene di essere tale nei confronti di una creatura, deve lui muoversi ed agire. E ciò non soltanto per la ragione che ho detto prima, ma anche per la serie indiscriminata di ricatti alla quale molte volte questa presunzione di paternità si è prestata e si presta (qualche caso rimase famoso nella cronaca, ma ve ne sono moltissimi non conosciuti).

Per quanto riguarda la posizione dei figli nati fuori del matrimonio, l'articolo 30 della Costituzione fissa dei limiti essenziali, i quali portano a queste impostazioni: ampliare, anzitutto, i casi di riconoscimento e di dichiarazione giudiziale di paternità, per ridurre il più possibile i casi di figli i quali sono privi di uno stato giuridico; in secondo luogo, fare in modo che la dizione della Costituzione « La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale » non si riduca ai semplici alimenti: poiché « ogni tutela giuridica e sociale » comprende almeno il diritto del figlio, e perciò il dovere del genitore, all'educazione, all'istruzione e al mantenimento.

In applicazione di questo principio, per quanto riguarda i figli adulterini, noi siamo favorevoli a che vi sia un intervento diretto del tribunale della famiglia di volta in volta, caso per caso, al fine di riconoscere al genitore, nell'interesse del figlio adulterino, l'esercizio della patria potestà.

Il tribunale, nell'emettere questa decisione, la dovrebbe condizionare al consenso dell'altro coniuge se si tratta soltanto di esercizio di patria potestà; se si tratta di inserire il figlio adulterino nella famiglia, allora il tribunale dovrebbe condizionare questa decisione non solo al consenso dell'altro coniuge, ma anche al consenso del genitore naturale (che mantiene dei diritti naturali assolutamente imprescrittibili ed inalienabili), sentiti i figli legittimi — soltanto sentiti — qualora abbiano superato il 14° anno di età.

L'ordine del giorno termina con alcuni punti sui quali non mi soffermo, poiché saranno certamente argomento dello svolgimento della relazione di minoranza, relativi alle più gravi pecche del provvedimento in esame.

Desidero rivolgermi all'onorevole Presidente per una precisa osservazione: poiché

può darsi che l'ultima parte dell'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 84 del regolamento, possa costituire impedimento alla presentazione di emendamenti, dichiaro fin da questo momento di rinunciare ad ogni votazione su di essa, proprio per lasciare la possibilità al nostro gruppo di collaborare, articolo per articolo, alla formulazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole Scalfaro, la ringrazio perché ella mi ha preceduto. Infatti, avrei dovuto fare questa precisazione. Vorrei però far osservare che anche la parte precedente dell'ordine del giorno — quella compresa fra le parole: « Afferma, quindi » e « il 14° anno di età » — in caso di reiezione determinerebbe la conseguenza che per sei mesi la Camera non potrebbe più discutere, ai sensi dell'articolo 68 del regolamento, le leggi che vertono sugli argomenti elencati.

Mi si ricorda che all'Assemblea Costituente venne presentato un ordine del giorno dell'onorevole Nitti che riguardava le regioni. In seguito alla votazione su di esso, per sei mesi la Camera non poté trattare quell'argomento.

SCALFARO. Non fu l'unico errore dell'onorevole Nitti! Comunque, signor Presidente, per la parte dell'ordine del giorno cui ella ha fatto riferimento noi chiederemo la votazione.

È, a mio avviso, opinabile che l'eventuale reiezione di questa parte dell'ordine del giorno possa configurare una preclusione *ex* articolo 68; comunque, il gruppo democristiano si sente di correre anche tale rischio.

PRESIDENTE. Le potrei consigliare di far votare l'ordine del giorno per divisione.

SCALFARO. D'accordo: esamineremo questa eventualità, quando giungeremo alla votazione.

Chiudo il mio intervento, dopo questa parentesi di chiarimento. Ed ecco, a conclusione, le scelte che ci attendono. A nostro avviso, da una parte c'è l'indissolubilità, con sacrifici, con rinunzie, con dolori, con situazioni e casi umani decisamente penosi; con norme che, ortodosse nei principi, cerchino di interpretare queste tragedie e di ridurle il più possibile. Nessuno di noi si illude, con le norme che proponiamo, di riuscire a risolvere ogni caso penoso che v'è nella nostra patria; ma, certamente, molti casi penosi possono essere risolti correttamente, secondo giustizia e senza turbare i principi dell'istituto familiare

che rimane fermo, come perno della nostra società, integro, difeso, aiutato e proletto.

Dall'altro canto vi è il divorzio, pieno di comprensione per i casi umani penosi, liberatorio per chi soffre; ma idoneo a servire anche di frode al vincolo, quando movente sia l'egoismo, quando movente sia l'instabilità personale del sentimento, quando il sentimento sia superficiale, un sentimento che passa.

Da quest'altra parte, certo, si tolgono delle vittime di oggi; ma si apre (è stato detto molto bene ieri) una serie a catena di vittime, e prima fra tutte (diciamolo con assoluta constatazione del vero) la donna che è la prima vittima di questo istituto. Insieme con tanti altri dolori, con tante altre fatiche, si dà una ferita mortale al concetto fondamentale della famiglia, all'istituto familiare inteso, non secondo il diritto canonico o la religione cattolica, ma anche secondo il diritto naturale e civile; istituto difeso da Governi che non lasciavano dubbio sulla loro radice liberale nel senso più radicale pensabile e — mi si consenta — massonico, nel senso più ampio e comprensivo.

Tutto ciò nella illusoria speranza, ferendo la famiglia, di salvare i singoli. E dirò allora: solo qui, proprio solo qui il diritto del singolo prevale sul bene comune?

Questa è la scelta. La scelta non è rivolta ai democratici cristiani, non è rivolta ai comunisti, ai liberali, ai monarchici, ai missini, ai socialisti, ai repubblicani. No: noi ci rifiutiamo a questo, proprio perché non vogliamo assolutamente atteggiamenti che possano contaminare l'elemento politico con quello puramente umano. No, la scelta è dell'uomo, di ciascun uomo; la scelta pesa su ciascuno di noi come uomo. Poi sarà il democristiano, poi sarà il comunista, poi sarà il missino, cioè sarà l'uomo politicamente qualificato.

E scelta dell'uomo, nella sua visione, nella sua responsabilità politica: fatta per l'uomo, per la pienezza dei suoi valori umani morali sociali! Di qui la responsabilità umana, storica, nella vera storia. Storica! La seduta odierna ha questo peso storico: certo, perché è lo storia più vera, quella dell'uomo nella sua giornata terrena, nella sua esperienza, nei suoi diritti più intimi, più profondi, più veri, più intramontabili.

È per queste ragioni, onorevoli colleghi di qualunque settore — ma soprattutto quelli che come singoli sono convinti che il divorzio serva a questo nostro bene comune — che io, terminando, nel rispetto più profondo del

pensiero di tutti e di ciascuno, nel rispetto soprattutto della sensibilità della coscienza di ogni parlamentare, all'interno della quale nessuno ha il diritto di entrare, depongo le mie considerazioni alla soglia della coscienza di ciascuno, a cominciare dalla mia, senza alcuna pressione, senza un appello ai sentimenti, senza alcuna emozione. Le depongo con grande rispetto, l'uno dell'altro, l'uomo dell'uomo, con rispetto del vostro pensiero, della vostra coscienza di uomini e di politici.

Fuori di quest'aula, vi sono casi penosi che attendono; non sono quelli dei cartelli pagati ad ora, ma sono quelli ignoti, pieni a volte di pudore nel presentarsi, che forse accendono una speranza pensando che il divorzio possa dare loro pienezza di diritti. E noi per questi casi esprimiamo la più umana, profonda comprensione. Ma fuori di quest'aula vi è anche un intero popolo italiano il quale crede nell'istituto della famiglia, ed attende che esso esca da questa votazione ancora cristallino, rafforzato, vitale, più ancora di prima caro all'intramontabile tradizione del diritto civile dello Stato italiano. (*Vivi applausi al centro — Molte congratulazioni!*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Castelli, relatore di minoranza.

CASTELLI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, al termine di questa ampia discussione, che ha visto contributi altamente pregevoli, dall'una e dall'altra parte, debbo con franchezza, e senza ovattare l'enunciazione con eufemismi, riconoscere che la speranza espressa nella relazione di minoranza che il dibattito potesse svolgersi in modo aperto e costruttivo, è andata in larga misura delusa.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

CASTELLI, *Relatore di minoranza*. Spesso le argomentazioni di chi interveniva nel dibattito, fosse l'aula affollata o si parlasse solo per chi doveva restare, sono scorse come l'acqua sul cristallo per i contraddittori, ansiosi solo di ripetere le proprie tesi, senza fornire risposta, se non formale, alle obiezioni altrui. Il dialogo si è frequentemente trasformato in una serie di monologhi, e solo ieri ha assunto accenti diversi. Le aperture che erano state proposte dall'intervento dell'onorevole Maria Eletta Martini all'inizio della discussione e che costantemente sono state riconfermate dagli oppositori alla legge, hanno incontrato un *fin de non recevoir*.

Ed allora, a questo punto, mi trovo ad un bivio: o ripresentare organicamente l'alternativa degli antidivorzisti a questa legge, o limitarmi ad integrare il dibattito valutando gli aspetti della proposta che sono stati sorvoltati nella discussione.

Preferisco attenermi alla seconda soluzione, non solo per ragioni « temporali », ma anche perché mi pare di potere adempiere più esattamente ai miei compiti di semplice replica.

Non posso però esimermi da una premessa, che il molto detto sull'argomento non rende oziosa né ultronea. Avevamo affermato che intendevamo discutere esclusivamente il problema sociale e giuridico rappresentato dalla proposta di introduzione del divorzio nel nostro paese, senza apportare nel dibattito elementi eterogenei. Pur profondamente sensibili ai valori morali e religiosi, che rappresentano una componente essenziale della tradizione e della vita del popolo italiano, abbiamo escluso dal nostro argomentare ogni richiamo all'indissolubilità del sacramento per la Chiesa cattolica, considerandolo inconfidente in questa sede.

La nostra posizione, però, è stata, con insistenza degna di miglior causa, fraintesa. C'è stato chi con una interpretazione del tutto personale del codice di diritto canonico, alle cui norme parificava con estrema disinvoltura giuridica costituzioni apostoliche ed istruzioni pastorali, oppure con commenti, alquanto originali, al Vangelo secondo Matteo, ci ha richiamato ad una maggiore coerenza confessionale. Altri ci hanno rivolto un rimprovero opposto: le nostre tesi laiche sarebbero un fragile schermo di concezioni confessionali. L'onorevole Ballardini, con una impostazione, mi si consenta, alquanto fabulatoria, ha persino interpretato le proposte di ampliamento dei casi di nullità nella legislazione civile per il matrimonio civile come un tentativo di garantire il controllo della Chiesa sulle coscienze. Mi stupisce profondamente che un valoroso giurista quale l'onorevole Ballardini ignori come la Chiesa non abbia mai legato e non leghi l'indissolubilità alla tutela esclusiva del sacramento, e che appare contraddittorio immaginare una volontà di strumentalizzazione delle coscienze attraverso la difesa di una indissolubilità relativa anche al matrimonio degli infedeli.

Potrei leggere la recente comunicazione della conferenza episcopale italiana, ma preferisco richiamare documenti che non sono in alcun modo sospettabili di tatticismo. La costituzione conciliare *Gaudium et spes*, dedi-

cata alla Chiesa universale, non alle contingenze della politica italiana, considera il matrimonio, il matrimonio di tutti gli uomini credenti e no, indissolubile perché istituzione che sgorga come perenne dalla natura umana. Per tre volte al numero 47 e per due volte al numero 48 si afferma la stabilità della istituzione matrimoniale davanti alla società.

Quando si vuol definire il matrimonio con un termine diverso da quello di istituzione si ricorre al vocabolo *foedus*, non tanto connesso alla rivelazione cherigmatica del cristianesimo, quanto alla concezione veterotestamentaria della tradizione jahvista del Pentateuco.

Questa impostazione non è un'improvvisa apertura postconciliare, ma si pone in assoluta coerenza con gli insegnamenti dell'enciclica *Arcanum* di Leone XIII, che, richiamando i precedenti insegnamenti di Innocenzo III e Onorio, affermava l'indissolubilità del matrimonio *apud fideles et infideles*. Anche nell'oscuro medio evo, per ricorrere ad una espressione usata da un collega di gruppo dell'onorevole Ballardini, la Chiesa era su queste posizioni. Sarebbe bastato aprire — con il permesso dell'onorevole Carrara Sutour, che pare avere una particolare competenza in materia — lo *Scriptum super sententias magistris Petri Lombardi* di Tommaso d'Aquino per cogliere alcune tesi che poi riaffiorano nella *Summa theologiae* e nella *Summa contra gentiles*, per rilevare come per l'Aquinate il matrimonio fosse indissolubile in relazione al triplice bene, elencato nell'ordine, dell'umanità intera, dello Stato, della Chiesa. L'indissolubilità è fondata sulla legge naturale ritenuta, in polemica con le *Etimologie* di Isidoro da Siviglia, *aliquid per rationem constitutum*.

Certo il concetto di legge naturale in Tommaso è radicalmente diverso dall'elaborazione moderna del diritto naturale, fondato da Grozio sul presupposto che i suoi principi *locum aliquem haberent etiamsi daremus non esse Deum aut non curari ab Eo negotia humana*. Si avvicina piuttosto all'ordine cosmico del noto frammento di Eraclito o alle affermazioni di Cicerone...

È certo lecito discutere se tale concezione della legge naturale, che scandalizza profondamente la onorevole Iotti, sia o no accoglibile dalla mentalità moderna; è ancora più opinabile se da essa derivi necessariamente l'indissolubilità del matrimonio. Non è però ammissibile trasformare tale visione del mondo in una prospettiva di tipo confessionale inventata a difesa del sacramento.

Del resto, qualsiasi storico, per quanto modesto, sa che la Chiesa, mistica persona, con un suo processo di sviluppo, è giunta tardivamente alla presa di coscienza della natura sacramentale del matrimonio.

La prima enunciazione in tal senso si ha nel sinodo di Verona nel 1184, che prende posizione contro le tendenze dei Catari avverse all'unione coniugale; la proclamazione formale del matrimonio come sacramento sul piano del battesimo e della eucarestia si ha nel concilio di Lione del 1274, nella professione di fede che viene proposta da Gregorio X all'imperatore Paleologo.

Durante il primo millennio dell'era cristiana il matrimonio era considerato, nella esperienza dei fedeli e nella teologia occidentale, come una realtà secolare da sperimentare nel Signore. Nelle primitive comunità cristiane mai era stata richiesta una nuova celebrazione del matrimonio a chi si convertiva.

Paolo di Tarso, nell'epistola ai Corinti, riteneva che i cristiani avessero l'unico obbligo di vivere le loro nozze nel Signore. Il sinodo di Elvira del 306 ritiene pacifico che il matrimonio dei cristiani sia celebrato come quello dei pagani. L'epistola a Diogneto invita i cristiani a conformarsi per la celebrazione del matrimonio alle consuetudini dell'ambiente. Il sinodo di Laodicea e quello di Cartagine sono sulla stessa linea. Clemente Alessandrino, Gregorio Nazianzeno e sant'Agostino parlano di matrimonio come di contratto civile.

Persino l'intervento del sacerdote alle nozze è tardivo e, mentre le decretali di papa Siricio prescrivono la benedizione del sacerdote per le nozze degli appartenenti agli ordini minori, Innocenzo I vieta la benedizione delle nozze di persone dalla vita non esemplare. Quando i padri della Chiesa parlano di matrimonio come sacramento, lo intendono nel senso etimologico classico di giuramento, di impegno per la vita. Ebbene, sempre essi difendono l'indissolubilità del matrimonio, che non è ancora considerato sacramento.

Incmaro di Reims, nella famosa decisione sulla validità del matrimonio tra Lotario II e Teutberga, proclama l'indissolubilità del matrimonio civile con argomentazioni di diritto naturale. Papa Nicola, nel *Responsum ad Bulgaros*, afferma la validità dei matrimoni per mutuo consenso, per quanto la soluzione opposta possa essere un facile mezzo per acquistare quel controllo sulle coscienze che preoccupa l'onorevole Ballardini.

Non è lecito neppure immaginare che la « cupidigia di potere » sugli spiriti sia nata al

concilio di Trento. Nel suo discorso di lunedì, l'onorevole Bozzi ha sostenuto che anche nell'ambito della Chiesa esistono tesi differenti e ci ha parlato della presenza nel concilio di Trento di cento vescovi « dissolubilisti ». Qualche perplessità è nata in me nel sentire questa affermazione in un discorso che trasformava l'unica voce perplessa del Vaticano II — quella di monsignor Zoghbi — in una pluralità di voci dissenzienti. Poiché non amo i « sentito dire », ho voluto documentarmi.

Penso che l'onorevole Bozzi possa con facilità reperire in biblioteca l'opera fondamentale di Schillebeeckx sul matrimonio, dove troverà una bibliografia con l'indicazione di almeno una decina di studi storici sul concilio di Trento. Potrà apprendere che la proposta del patriarca di Aquileia — che fra l'altro proponeva l'obbligatorietà del rito religioso per evitare la piaga dei matrimoni di coscienza e la fondava sul potere della Chiesa di stabilire una *inhabilitatio personarum* per motivi di utilità sociale — fu approvata alla presenza di meno di cento vescovi. Attendo mi si chiarisca, poiché l'onorevole Bozzi ha detto di non amare le statistiche fasulle, come possa essere stata approvata una costituzione se, su 87 presenti, cento erano di parere contrario. (*Commenti — Interruzione all'estrema sinistra*).

Si ignora inoltre che il decreto *Ne temere* del 1907 ammette una forma eccezionale di matrimonio senza presenza del sacerdote, mantenuta dal canone 1906 tuttora vigente.

Dove è la bramosia di prepotere clericale nel difendere l'indissolubilità del matrimonio di un credente non celebrato *in conspectu Ecclesiae*? È lecito a chiunque discutere nel merito le tesi indissolubiliste della Chiesa cattolica; non è però corretto gareggiare con il protagonista di un noto capolavoro della letteratura spagnola combattendo contro i mulini a vento.

Ancor più grave è attribuire ai cattolici democratici presenti in questo Parlamento il proposito di mascherare sotto enunciazioni laiche impostazioni confessionali che non esistono neppure nella Chiesa. Se si comprende la logica rigorosa, la correttezza politica e giuridica del nostro atteggiamento, divengono del tutto inconferenti le argomentazioni di chi ricorre al Vangelo ed ai sacri canoni per giustificare l'introduzione del divorzio.

Abbiamo sentito esporre le vecchie tesi anticlericali dell'800. Da allora le scienze storiche hanno fatto progressi, il superamento della barriera masoretica ha permesso di scendere più a fondo nella ricerca delle fonti

scritturali; l'analisi delle forme ha fatto compiere notevoli passi all'ermeneutica.

È comunemente ammesso oggi che il passo contenuto nel Vangelo di Matteo debba essere interpretato in rapporto alla struttura tipicamente semitica del testo (*parentos logou porneias*) nel quadro della polemica tra le scuole di Rabbi Schammai e di Rabbi Hillel, viva ai tempi di Gesù, e come enunciazione dei casi di matrimonio nullo per impurità chiaramente risultanti dalla decisione apostolica del capo 15° degli *Atti*.

Ad ogni modo la questione non è questa.

Nel Parlamento della Repubblica si redigono le leggi per una società pluralista quale è quella italiana dell'anno 1969 e le disquisizioni teologico-morali, sempre gradite in altra sede, non hanno alcuna utilità su questo specifico argomento.

Eguale è superflua la dotta, se pur molto discutibile, esegesi canonistica dell'onorevole Luzzatto. In pratica i casi da lui enumerati, e non vorrei che la citazione dei testi latini sia stata strumentalizzata al fine di evitare la *reductio ad unum* delle diverse ipotesi, si limitano al privilegio paolino ed allo scioglimento del matrimonio rato e non consumato. Il privilegio paolino ha la sua logica nella visione della Chiesa.

Meriterebbe comunque una interpretazione di tipo psicanalitico l'atteggiamento di laicisti ad oltranza i quali si rifugiano sull'ultima Thule della proposta di trasposizione di istituti tipici del diritto canonico, come il privilegio paolino o come il « rato e non consumato », nella legislazione civile. Non vogliamo seguirli su questo piano. Per noi il discorso è esclusivamente giuridico e sociale, e deve fondarsi sull'esame concreto delle motivazioni che sono alla base della proposta di introduzione del divorzio — di questa proposta, non di formulazioni astratte — per valutarne la validità nella società italiana attuale.

Un argomento che merita una meditazione non superficiale per l'insistenza con cui è stato presentato da alcuni onorevoli colleghi è la presunta corrispondenza della normativa divorzista alle esigenze di una società pluralista. Esso si fonda sul presupposto indimostrabile che una legislazione che prevedesse lo scioglimento del matrimonio sarebbe meramente permissiva e compatibile con qualsiasi concezione religiosa e morale.

Abbiamo sentito ripetere con insistenza un elegante sofisma: l'indissolubilità è vincolante, la legislazione divorzista non impone il divorzio. L'enunciazione probabilmente non è frutto di un equivoco logico, ma rap-

presenta solo un espediente tattico; non è acritica, ma abile; tende a configurare la nostra opposizione non come una preoccupazione civile per la radicale modifica dell'istituto, ma come paura irrazionale del divorzio. L'allarme per il divorzio sarebbe artificiale; bisognerebbe « demitizzare » la questione e liberare dai complessi gli indissolubilisti, chiarire le idee ai fobici del divorzio, ristabilire il senso delle proporzioni. Il divorzio sarebbe un moderno, marginale, in una certa misura modesto utensile giuridico rigorosamente controllato dalla legge e del quale nessuno è obbligato a servirsi. Quindi, i timori sarebbero fuori posto, perché il divorzio — una volta introdotto — servirebbe solo a chi lo usa e, al limite, potrebbe restare inutilizzato.

Purtroppo, una impostazione di questo tipo è un *vulnus* alla logica formale. Essa si fonda su una confusione fra divorzio e legislazione divorzista, che non dovrebbe apparire in un tessuto argomentativo che abbia un minimo di rigore tecnico-giuridico.

Qualsiasi giurista sa che, introdotta la legislazione divorzista, è concessa a tutti la facoltà di divorziare. Non si può confondere il divorzio con la facoltà di divorziare. Anche nell'ipotesi astratta che nessuno usasse di tale facoltà, essa resta. Perché il divorzio sia possibile è necessario sia data a tutti la facoltà di divorziare; perché il divorzio sia facoltativo, occorre una legislazione cogente sul divorzio: perché qualcuno possa approfittare del divorzio viene modificata coattivamente, e per tutti, la legislazione sul matrimonio, cioè in sostanza la qualità giuridica del matrimonio.

L'introduzione della facoltà di divorzio implica l'alterazione sostanziale del vincolo matrimoniale per tutti e non solo per qualcuno. La legislazione non è meramente permissiva; impone tutto quello che vuole, impone cioè il matrimonio dissolubile.

L'equivoco dei divorzisti appare chiaro quando si considera la loro disinvoltura nell'usare il termine « dissolubilità » — che ha un significato che non può essere mutato nel diritto — come se significasse dissoluzione.

La presunta moderazione della legislazione divorzista è emblemizzata in un assioma: la legge sul divorzio non scioglie il matrimonio di alcuno. Si dimentica o si vuole dimenticare che ha la possibilità di sciogliere il matrimonio di chiunque, anche nolente. La legislazione divorzista introduce qualche cosa di più grave della semplice dissoluzione di uno o più matrimoni: propone non un fatto, ma un istituto giuridico, sopprimendone un altro.

Che il matrimonio si dissolva o no fa parte dei fatti; che sia dissolubile o no influisce sulla sua natura e sul suo essere. A meno che — e ciò non può verificarsi nel caso di specie — si possa introdurre una anomalia giuridica: la contemporanea esistenza di due istituti, uno dissolubile e uno indissolubile, naturalmente offerti a tutti e con pari dignità giuridica.

In questo caso il parificare la dissolubilità alla dissoluzione resterebbe sempre una inesattezza concettuale, ma avrebbe almeno un minimo di validità semantica. Al di fuori di questa ipotesi astratta l'introduzione del divorzio altera il matrimonio di tutti. Non è meno cogente della norma di indissolubilità che nega la dissolubilità a tutti.

Applicare oggi retroattivamente la norma « dissolubilista » ai matrimoni esistenti rappresenta un vero e proprio illecito giuridico nei riguardi di coloro che, avendo contratto in regime di indissolubilità una obbligazione irrevocabile, se la vedono trasformata *ope legis* in una obbligazione condizionata e revocabile. Per rispettare i diritti quesiti, i divorzisti dovrebbero almeno limitare la possibilità di scioglimento ai matrimoni contratti dopo l'entrata in vigore della legge. Anche con questa soluzione essi però limiterebbero lo spazio di libertà dei cittadini, perché vieterebbero a chiunque di contrarre vincolo irrevocabile. Al cittadino resterebbe la facoltà di acquistare in modo irrevocabile il frigorifero, ma non di offrirsi irrevocabilmente con una donazione perpetua di amore. In sostanza abbiamo il regresso a una struttura giuridica nella quale l'uomo è inabilitato a contrarre obbligazioni permanenti. Certo, anche con il divorzio ci saranno molti, forse la grande maggioranza dei cittadini, che continueranno a vivere nella « indissoluzione » del loro matrimonio; ma questa « indissoluzione », essendo puramente un fatto e non un diritto, non si distinguerà giuridicamente dalla « indissoluzione » di qualsiasi convivenza di fatto. Resterà una imposizione cogente per tutti: l'inabilitazione a stipulare un matrimonio indissolubile.

Con questa legge non si liquidano dei matrimoni, si liquida l'istituto del matrimonio indissolubile. E allora la valutazione conclusiva di questa parte è molto semplice: la legge divorzista è cogente quanto la legge di indissolubilità e i divorzisti pretendono assurdamente di configurare l'istituto del matrimonio sulla misura della minoranza. Vi è una sopraffazione dei dissolubilisti sugli indissolubilisti: affiora la tipica concezione giacobina, già denunciata dal Filangieri, della prevarica-

zione della minoranza sulla maggioranza in nome di una libertà interpretata in modo piuttosto stravagante.

Il giacobinismo dell'impostazione è evidente nella relazione Fortuna, che cita Vico in un testo decisamente reazionario per affermare la prevalenza dell'intelletto sulla ignoranza delle plebi degli iloti. Per verità, la citazione di Vico appare — mi scusi l'onorevole Fortuna, non presente — di seconda mano, ricavata dagli *Atti* della Camera dei deputati del 25 febbraio 1878, discorso dell'onorevole Morelli. È facile constatare la natura della citazione perché vi è un errore ripetuto e perché esso era già contenuto nel discorso dell'onorevole Morelli che ad un certo punto è stato censurato. Io penso che non sia discaro ad alcuno apprendere come l'onorevole Morelli completava il suo discorso dopo la citazione di Vico: « Ora l'intelletto delle nazioni, o signori, si condensa nel cervello dei parlamentari e dei pensatori più geniali ed illuminati cui è confidata ovunque la missione del pubblico reggimento. Le moltitudini non domandano, perché i popoli, o signori, sono sventuratamente ignoranti. Essi non sanno indicare la causa di questo loro strazio; e quando parlano le plebi o le moltitudini sapete, o signori, come parlano? Non lasciatele parlare mai perché esse parlano con il petrolio e la dinamite ».

Sarebbe estremamente interessante che l'*Unità* e l'*Avanti!* pubblicassero nell'integralità il discorso di questo sostenitore del divorzio, invocato frequentemente come maestro e donno nella relazione alla legge dello onorevole Fortuna.

Fatta questa precisazione un poco polemica, devo dare atto ai divorzisti più attenti e sensibili all'aspetto giuridico dei problemi, che essi hanno da tempo abbandonato la configurazione propagandistica e d'effetto della legge sul divorzio come norma meramente permissiva e l'hanno sostituita con una diversa concezione.

Il divorzio sarebbe un'eccezione alla regola, uno strumento che non contraddice ma conferma e salva il matrimonio e paradossalmente (lo abbiamo sentito ripetere parecchie volte in questa sede) lo rafforza.

L'affermazione è altrettanto assurda della precedente su un piano tecnico-giuridico: anche l'eccezione ad una regola, giuridicamente, è una regola. La legge non conosce eccezioni che non siano regolate per legge. In questo senso il divorzio è l'eccezione alla indissolubilità matrimoniale che viene codificata e diventa regola sotto la forma della dissolubilità matrimoniale, ed è tanto poco una eccezione

che nessuno può sottrarsi al suo potere normativo.

L'affermazione secondo cui l'eccezione del divorzio, la quale implica la dissolubilità di tutti i matrimoni, rafforza la indissolubilità del matrimonio è un mistero dialettico, da affidare ai tardi epigoni di Erasmo da Rotterdam.

L'indissolubilità del matrimonio non è un principio, ma un istituto: i principi saranno, semmai, le ragioni o gli imperativi morali da cui si fa discendere l'indissolubilità.

Quando si tratta di istituire o no il divorzio non si fa questione di principi, ma di istituti; ed è evidentemente assurdo pensare di configurare un istituto sotto la formula speciosa dell'eccezione alla regola, in modo che contenga in sé la dissolubilità e, contemporaneamente, la indissolubilità del vincolo coniugale.

L'inabilitazione giuridica a contrarre matrimonio indissolubile estesa a tutti toglie sul piano legale la possibilità di contrarre vero matrimonio a tutti coloro che non considerano valido quello che si esprime con un sì condizionato da un se. A chi chiede l'istituto del matrimonio indissolubile lo Stato offre, con la legislazione divorzista, un coniugio condizionato.

Per alcuni divorzisti, che respingono come sottigliezze giuridiche le argomentazioni logiche, è appunto questa soluzione anomala ad essere utile all'istituzione.

Secondo una frase di Goethe bisognerebbe abbandonare le teorie, sempre grigie, perché l'albero della vita rinverdisce continuamente. Il confinare il matrimonio più nei fatti che nella legge, il desiderare una durata che sia il meno possibile un bene giuridico ed il più possibile un bene reale, una realtà meritata giorno per giorno, non procurata o costruita dalla legge, rappresenterebbe l'ideale. È la tesi dell'onorevole Iotti.

Per l'onorevole collega non ha significato essere coniugi *ope legis*, in virtù di legge; è formalistico avere tanto culto del matrimonio norma e tanto poca considerazione per il matrimonio realtà; sarebbe un assurdo formalismo legale quello che porta gli antidivorzisti a sopravvalutare le definizioni giuridiche e a temere irragionevolmente, come incidenti sulla vita del matrimonio, delle configurazioni puramente formali.

Non so come l'onorevole Iotti non avverta a quali conclusioni porta il suo discorso di tipo notarile sulla famiglia, strano in un partito che vuole l'intervento dello Stato ovun-

que. Se in rapporto all'istituto del matrimonio si deve parlare di finzione giuridica e la finzione giuridica è tanto adiafora da non alterare né in bene né in male l'effettivo svolgimento della vita matrimoniale, non si riesce a comprendere l'insistenza nel pretendere di disciplinare normativamente certi fatti.

Se la legge non fa il costume, se è irrilevante *quoad rem* sulla effettiva vita matrimoniale, perché, animati da autentico furore giuridico, si vogliono trasfigurare i fatti con la legge, con una mentalità aurorale e (non vorrei che l'espressione sonasse offensiva), un poco magico-tribale? Se si considerano leciti determinati comportamenti; se si ritiene che lo Stato debba essere passivo spettatore del venir meno dell'armonia coniugale, non solo non si sottoscrive la casistica della proposta di legge Fortuna-Baslini, ma si rinuncia a disciplinare in alcun modo la materia matrimoniale.

È più coerente certa gioventù nordica che, rinnegando la morale comune, rifiuta il matrimonio, terrorizzando profondamente l'onorevole Bozzi, ma non meravigliando — anche se può spaventare — coloro che hanno rispetto della logica dei principi.

I pannicelli caldi dell'ipocrisia, del timore, dello scandalo vengono agitati con l'impostazione dell'onorevole Bozzi, non con la nostra. Noi tolleriamo, purché non si violi il codice penale, comportamenti di fatto contrari alla etica sociale; ammettiamo quella trascendenza che esiste sempre tra la norma e il comportamento pratico, ma non accettiamo che si elevino a regola vincolante per tutti alcuni comportamenti anomali. L'onorevole Bozzi pretende invece di introdurre una distinzione, non di tipo qualitativo ma quantitativo, legittimando alcuni comportamenti che ritiene un male, per evitarne altri che ritiene un male peggiore. Su questo piano non si salva né la morale né il costume, ma il perbenismo borghese, scaricando sullo Stato il tormento della coscienza tranquillizzata dalla legge che dichiara lecito ciò che non lo era. E non ci si accorge che si è su un terreno estremamente scivoloso, perché non si sa quando si toccherà il fondo nella legittimazione progressiva, forzata, coartata dalle contingenze, di ciò che in teoria si continua a considerare un male.

Non è lecito giustificare l'abdicazione alla difesa, non di una morale confessionale, ma del minimo etico di una determinata società con l'invocazione della libertà di coscienza. Nessun ordinamento giuridico ammette e può ammettere che si ponga la coscienza indivi-

duale dei cittadini come oggetto di tutela giuridica, indipendentemente dai suoi contenuti e da una loro verifica sul metro dei valori sociali obiettivamente accertabili o comunque delle esigenze del bene comune della società.

In nome della coscienza individuale i cittadini potrebbero presentare sul piano sociale le più svariate istanze, potrebbero esigere la legittimità del delitto d'onore, dell'aborto, della poligamia, della libertà sessuale, della pornografia, del rapporto omosessuale, del matrimonio di gruppo, dell'uso della droga, dell'eutanasia, della sterilizzazione, dell'evasione fiscale, dello sfruttamento della manodopera, del trafugamento dei capitali.

Se la coscienza individuale si imponesse per se stessa come valore sociale e quindi come oggetto di tutela giuridica, indipendentemente dai suoi contenuti, la legislazione dovrebbe a volta a volta legittimare ciascuno di questi comportamenti e qualsiasi altro che il singolo cittadino intendesse adottare. A questo punto, però, sarebbe lesa la libertà del cittadino che non vuole essere sfruttato, che non vuole circolare per la strada in compagnia di nudisti, che vuole evitare ai propri figli l'accesso alla droga, che non tollera l'eutanasia e la sterilizzazione, che non vuole pagare imposte per garantire ad altri facili evasioni.

È quindi inevitabile limitare la libertà di qualcuno. E per questo che il diritto, nel regolare le situazioni e i comportamenti umani, deve tener conto di quello che è bene per la generalità dei casi e delle istituzioni, anche se questo significa il sacrificio del vantaggio personale del singolo al bene comune di tutti.

Certo vi è un limite: il diritto non può sacrificare i beni fondamentali di una persona neppure per realizzare il bene di una più ampia generalità di consociati. Ma questo principio è valido solo per quei beni che sono essenziali alla persona e alla sua dignità umana, non per quei beni che possono, in quanto accessori, essere compresi per un bene più alto. Il divorzio non è riconosciuto diritto imprescrittibile ed incoercibile di libertà né dalla Carta dell'ONU, né dalla costituzione di alcun paese, né dalle legislazioni divorziste, che lo considerano invece costantemente rimedio o eccezione. Gli stessi divorzisti lo ritengono un disvalore, e l'onorevole Fortuna non ha avuto esitazioni ad ammettere in Commissione e sulla stampa che il divorzio non è un bene, ma un rimedio. Contraddittoriamente, però, dopo aver configurato il divorzio come un rimedio ed un disvalore, ritiene incoercibile la libertà del coniuge di ricorrere al rimedio.

L'impostazione avrebbe una parvenza almeno di fondamento giuridico se si ritenesse il matrimonio un semplice contratto da cui ciascuna delle parti ha il diritto di recedere. Già Salandra nel 1902 considerava tale dottrina come inferiore e pericolosa, accettabile solo dai commediografi, dai romanzieri, dai pubblicisti. Dopo 60 anni di evoluzione giuridica, dopo la generale affermazione della natura pubblicistica del vincolo matrimoniale, è grave restare ancorati a tale concezione medioevale del matrimonio. Il matrimonio non è soltanto un contratto inteso a realizzare interessi propri e tipici dei paciscenti. L'aspetto contrattuale illumina il movente assolutamente libero e volontario che spinge le parti a contrarre matrimonio. Il matrimonio, però, è un atto solenne del quale un predeterminato statuto rigido, elaborato dal costume e sanzionato dalla legge, disciplina contenuti, forme ed effetti. Con esso le parti assumono una investitura che le rende responsabili non solo nei confronti degli interessi del gruppo, ma anche nei confronti degli interessi della società generale, che è una società di famiglie e non di individui.

Dalla famiglia, certo, non esula un profilo volontaristico contrattuale, ma non è questo l'elemento rilevante. Ciò è pacifico per la dottrina moderna, che respinge l'impostazione contrattualista. La concezione contrattualista è la classica visione del liberalismo ottocentesco, che, con consequenzialità, ammetteva il diritto assoluto ed illimitato di libertà privata, lo sfruttamento dei lavoratori da parte del capitalista sufficientemente forte per imporre le sue regole al mercato di lavoro, ed il divorzio.

Non riteniamo che questa sia la concezione accolta dalla nostra Carta costituzionale. La Costituzione della Repubblica ci impone di pensare come realtà fondamentale la natura uguale di essere razionale e libero di ogni uomo, e di predisporre gli strumenti per garantire agli uomini, a tutti gli uomini, le condizioni per la piena estrinsecazione delle facoltà inerenti alla dignità della persona umana. Dobbiamo di conseguenza ammettere la compressione dei diritti non primari del singolo quando rappresentano ostacoli all'armonico sviluppo della società.

Ed allora il problema è molto semplice. La libertà di divorzio è incompatibile con la libertà sociale dal disvalore rappresentato dalla perdita irreparabile dell'istituto del matrimonio indissolubile. Nell'attuale Stato democratico e sociale la regola dell'indissolubilità è configurabile come diritto dei cittadini a

veder garantita dallo Stato, ad essi e alla loro famiglia, la libertà dal divorzio. È un diritto anche chiedere che lo Stato non offra un modello dell'istituto matrimoniale che sancirebbe la provvisorietà e la declinabilità dell'impegno.

Vi sono allora due diritti in contrasto, tra i quali è necessario decidere quale sacrificare. Nell'esame della questione noi ci siamo posti doverosamente dal punto di vista della Corte costituzionale, e siamo giunti alla conclusione che il diritto al divorzio, lungi dall'essere tutelato, contrasta con lo spirito informatore della Carta costituzionale, la quale ha una caratteristica tipica: il subordinare a priorità sociali gli interessi privati. Ciò si verifica, ed in modo macroscopico, nei campi della proprietà privata e della iniziativa economica, agli articoli 41 e 42. Non è certo legittimo, a nostro avviso, considerare la famiglia un valore inferiore all'iniziativa economica o un valore del quale lo Stato debba preoccuparsi con minor cura ed intensità. Già c'era stato insegnato da lungo tempo dalla dottrina pubblicistica come in questa visione potesse rientrare solo il matrimonio indissolubile. Sull'argomento si è svolto un ampio dibattito. L'eccezione di incostituzionalità è stata discussa ed io non posso rientrare nell'argomento: ella, signor Presidente, usufruendo legittimamente dei suoi poteri, me lo vieterebbe.

Mi è concesso però esporre una riflessione che sta a valle della decisione sull'incostituzionalità presa dalla Camera. La dottrina più autorevole è pressoché concorde nel ritenere incostituzionale una legge ordinaria che regoli il matrimonio concordatario. L'onorevole Andreotti ci ha ricordato ieri il parere quasi unanime dei costituenti. Il relatore per la maggioranza, nella disperata ricerca di testi a conforto della contraria tesi, ha citato il professor Jemolo, e poi ancora il professor Jemolo: che, per verità, pur sostenendo tesi diverse dalle nostre, ritiene incostituzionale il divorzio consensuale previsto da questa legge.

Lo stesso onorevole Bozzi, che ci ha illustrato lunedì la sua personale « strada di Damasco », non ha esplicitamente smentito la tesi della incostituzionalità della legge, da lui enunciata ancora nel 1967. Non ho letto la terza edizione del libro dell'onorevole Bozzi, ma spero fortemente, perché ho grande stima della coerenza e della onestà scientifica dell'onorevole Bozzi, che egli non abbia mutato opinione, oltre che sul merito, anche sulla costituzionalità della legge. Sarebbe grave sostenere su un piano tecnico e scientifico la incostituzionalità di una norma sgradita ed

affermarne poi la costituzionalità quando, folgorati da improvvisa illuminazione, si scopre che la legge è gradita.

Confido quindi che l'onorevole Bozzi, uomo di scienza, non segua nelle sue evoluzioni l'onorevole Natoli, il quale su *Rinascita* del 1959, a pag. 395, non aveva dubbi sulla incostituzionalità della legge ed invocava la modifica del Concordato al solo fine di ottenere dalle autorità religiose il « rispetto » per il matrimonio civile (eravamo ai tempi delle polemiche sui « concubini »).

Spero che l'onorevole Bozzi non voglia adeguarsi alle posizioni di Piccardi, che nel 1949 riteneva l'ipotesi di introduzione del divorzio con legge ordinaria « troppo bella per essere vera », che nel 1959, sul *Mondo* del 18 agosto, sollecitava la crociata contro il divorzio, concepita come unico mezzo « per evitare che il divorzio restasse tabù », e oggi improvvisamente ha scoperto di avere sempre sbagliato nell'interpretare la Costituzione, forse perché gli conviene interpretarla in modo diverso.

L'onorevole Bozzi non può dimenticare che la dottrina dal Del Giudice al Fedele, al Piola, al Gismondi, al D'Avack, al Bertola, all'Olivero è univoca, quant'altre mai, nel ritenere incostituzionale la norma divorzista, quanto meno in rapporto ai matrimoni concordatari.

L'Amorth ha giustamente fatto osservare come sia talmente pacifica la costituzionalizzazione del principio concordatario, che tutte le corti d'appello italiane delibano le pronunzie ecclesiastiche di annullamento senza porsi neppure il dubbio della compatibilità della giurisdizione esclusiva ecclesiastica con gli articoli 101 e 102 della Costituzione.

La Camera ha disatteso questo concorde indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, ma io vorrei ricordare un'affermazione dell'onorevole Morgana. Egli ci ha detto di aver sentito dire (la propaganda divorzista ha una notevole componente di « sentito dire ») che è scritto nella costituzione inglese come il Parlamento possa fare tutto fuorché trasformare un uomo in donna. Pur confondendo gli aforismi con una immaginaria costituzione inglese, perché probabilmente nella fretta della dichiarazione di voto il collega non ha avuto la possibilità di documentarsi sulla particolare natura del diritto inglese, l'affermazione dell'onorevole Morgana è sostanzialmente esatta. Ben altri limiti, però, ha il Parlamento italiano alla sua potestà legislativa. E l'esercizio dei poteri legislativi (l'ha richiamato con solennità ieri l'onorevole Andreotti) è rigorosamente controllato. È logico supporre che se questa norma divorzista sarà varata ed entrerà

in vigore, qualche autorità giudiziaria la riterrà incostituzionale e la rimetterà al vaglio della Corte.

FORTUNA. Non anticipate.

CASTELLI, *Relatore di minoranza*. Ho il diritto di esprimere le mie opinioni personali, onorevole Fortuna.

FORTUNA. Sue, non quelle della magistratura.

CASTELLI, *Relatore di minoranza*. Non esprimo opinioni di altri. Faccio una ipotesi legittima e fondata quanto e probabilmente più della sua.

Io credo — è una opinione personale che ho il diritto di esprimere — sia ipotizzabile — non dico probabile perché ho sommo rispetto per la Corte — il successo della eccezione di incostituzionalità per i matrimoni concordatari. E allora vorrei chiedere agli onorevoli colleghi se hanno valutato le conseguenze. Chi avrà avuto la fortuna di adire una autorità giudiziaria che non si pone problemi, otterrà il divorzio prima che la legge sia fulminata di incostituzionalità; chi capiterà davanti ad un magistrato preoccupato di non applicare una norma incostituzionale, non riuscirà a divorziare. Ed allora l'odio nei confronti della società, nei confronti del potere politico che ha fatto sorgere aspettative andate deluse, sarà irrefrenabile in chi vive in situazioni umanamente difficili.

Il peso della indissolubilità generalizzata è almeno uguale per tutti. Sarebbe tragico non poter risolvere la propria situazione solo perché si è capitati davanti ad un giudice piuttosto che innanzi ad un altro.

Gli onorevoli colleghi del gruppo comunista sono venuti altra volta in quest'aula a porci — e io dico a ragione — in stato di accusa perché avevamo votato, insieme a lei, onorevole Fortuna, una legge poi annullata dalla Corte costituzionale, e si trattava di argomento in certa misura marginale. È grave ci si assuma una responsabilità del genere in una materia di maggiore rilevanza.

Io affido questa riflessione agli onorevoli colleghi che forse affrettatamente, nel clima da sala della Pallacorda di quella riunione di maggio, valutando su un piano politico emotivo più che tecnico-giuridico, hanno respinto l'eccezione di incostituzionalità, perché si pongano davanti alla loro coscienza nel momento in cui dovranno decidere sul merito di questa legge.

Lascio senz'altro il terreno della incostituzionalità, che sarebbe particolarmente interessante ma di fronte al quale sta lo sbarramento del regolamento, per sottoporre alla Camera un'altra riflessione. Un problema che ci siamo posti di fronte al testo divorzista è stato quello di accertare se, prima di introdurre una normativa destinata ad incidere in modo radicale sulla cellula fondamentale della società, ci si fosse preoccupati di conoscere almeno la situazione sociologica su cui si operava. Io mi sono preoccupato di raccogliere dati, elementi sulla materia che non si potevano evincere dalle relazioni alle proposte di legge, che si riducevano alla elencazione storiografica di alcune normative e alla indicazione talvolta errata della legislazione di altri paesi.

Non voglio polemizzare con le relazioni alle proposte di legge che ci additano come legislazione da imitare, quella adottata dalla cattolicissima Austria, una norma nazista introdotta nel 1938 dopo la brutale annessione o che ci riportano dati non corrispondenti a quelli dell'Istituto centrale di statistica o fanno assurgere a dignità di argomentazione *slogans* della lega per il divorzio.

Preferisco osservare come, pur avendo esteso il nostro esame a studi più approfonditi delle relazioni presentate dai divorzisti in questa sede, abbiamo dovuto constatare come sia lacunosa e carente la presa di conoscenza degli elementi fondamentali di natura statistica che, seriamente elaborati, permettano di riscontrare l'ampiezza di alcuni fenomeni e le presumibili incidenze dei rimedi legislativi proposti.

Per quanto possa apparire paradossale, il nostro paese non riesce neppure a raccogliere, attraverso i censimenti, dati scientificamente esatti sulla famiglia naturale in quanto tale.

Ci dice il professore D'Agata, in uno studio pubblicato dalla Camera dei deputati, che le notizie sulla famiglia naturale così come desumibili dai censimenti generali della popolazione non possono in alcun modo appagare le esigenze di uno studio scientifico dell'istituto. Basti un esempio: « Non è neppure possibile accertare se la riduzione del numero dei componenti la famiglia evincentesi dalla elaborazione dei dati di censimento sia dovuta al fatto che nelle precedenti rilevazioni censuarie diversi nuclei familiari, per il fatto di coabitare sotto lo stesso tetto, fossero elencati in uno stesso foglio di famiglia o se influisca il fenomeno dello studente o dell'operaio costretto a vivere lontano dal luogo di nascita e censito come componente una

famiglia di un unico membro oppure la effettiva riduzione del numero dei figli ».

Se tanto rudimentali ed approssimative sono le nostre conoscenze della famiglia normale, ancora maggiore è la nostra ignoranza (in senso etimologico) della patologia della famiglia.

Si è favoleggiato di 5 milioni di forzati del matrimonio, giocando con le cifre in modo privo di ogni serietà scientifica. In realtà pur potendo supporre, sulla base di indagini campione aventi una attendibilità tecnico-scientifica superiore a quella delle inchieste della giornalista Gabriella Parca, che i dati forniti dalla lega del divorzio e recepiti da molti divorzisti intervenuti nel dibattito debbano essere divisi almeno per 5, dobbiamo riconoscere di ignorare tutti il numero e l'incidenza percentuale delle famiglie irregolari.

L'unico tentativo di rilevamento statistico era stato fatto nel nostro paese nel 1931 ma aveva dato risultati letteralmente paradossali. Gli studiosi dimostrarono facilmente che si era fatto il censimento delle famiglie unite da vincolo religioso non rilevante ai fini civili che non considerando irregolare la loro convivenza si erano tranquillamente denunciate mentre i concubini effettivi, dato il clima di disfavore nei confronti delle unioni illegittime, si erano censite come appartenenti a diverse famiglie composte di una sola persona, abitanti sotto lo stesso tetto.

Studiosi seri come il professor Barbieri ed il professor D'Agata ci dicono che non è possibile trarre conclusioni utili per lo studio del fenomeno della famiglia irregolare dagli elementi statistici di cui disponiamo.

Analoga situazione di sconoscenza pressoché completa si ha nel settore della filiazione illegittima od adulterina. I divorzisti tendono a presentare i poco più che 20 mila illegittimi annuali come frutto, in massima parte, della indissolubilità, equiparandoli tutti o quasi apoditticamente ad adulterini non riconoscibili.

L'impostazione, mi si consenta l'espressione, è romanzesca. Su 20.628 illegittimi nati nel 1963 solo 2.720 non erano stati riconosciuti da alcun coniuge. Il dato deve essere rettificato in meno tenuto conto del fenomeno dei figli denunciati come illegittimi alla nascita e legittimati con atto successivo.

In un quinquennio, dal 1962 al 1967, la differenza fra illegittimi non riconosciuti né dal padre né dalla madre al momento della nascita ed illegittimi denunciati come tali e riconosciuti o legittimati con atto successivo o matrimonio era di 371 all'anno. Anche am-

mettendo che tutti i non riconosciuti siano non riconoscibili perché adulterini solo una frazione largamente inferiore al millesimo della popolazione italiana sarebbe costituita da illegittimi non riconoscibili da alcun genitore in forza della norma indissolubilistica.

Nulla sappiamo sulla riconoscibilità da parte dell'altro genitore dei figli riconosciuti da uno solo di essi, e che, va detto per obiettività, sono il 78 per cento.

Nel momento in cui si propone di mutare essenzialmente il tradizionale concetto di vincolo matrimoniale anche per rimediare alla situazione degli illegittimi, pare azzardato procedere senza conoscere nulla né della struttura normale né della composizione né delle anomalie della famiglia italiana.

Non posso astenermi dall'aggiungere due precisazioni. La prima riguarda l'onorevole Fortuna, il quale ieri si è battuto da cavaliere antico per smentire le affermazioni dell'avvocato Ligi e dimostrare l'assurdità dell'enunciazione secondo la quale negli Stati Uniti un terzo dei matrimoni è sciolto dal divorzio. Per ottenere il risultato, l'onorevole Fortuna ha fatto ricorso all'autorità del professore De Castro, secondo il quale negli Stati Uniti ogni anno si dissolvono 9,6 matrimoni per mille.

Il giochetto - mi scusi l'espressione, onorevole Fortuna - è alquanto ingenuo. Si pongono a confronto tutti i matrimoni in vita con i divorzi che si verificano in un solo anno. Adottando analogo criterio, ha detto giustamente in un'interruzione l'onorevole Greggi, in Italia non esisterebbe assolutamente separazione personale. Sarebbero un fenomeno talmente marginale da non avere rilevanza nelle statistiche.

In realtà, per procedere in modo serio, bisogna calcolare che un matrimonio dura in media 40 anni, e quindi si rinnova per 40 anni la possibilità di divorzio. Non dico che i dati dell'onorevole Fortuna debbano essere moltiplicati per 40, cioè per la durata media della vita matrimoniale, perché questo sarebbe un metodo del tutto ascientifico, che mi porrebbe sullo stesso piano impressionistico e propagandistico delle enunciazioni fatte ieri sera. È evidente, infatti, che la spinta al divorzio non è uguale per tutta la vita. È però certo - e lo ammette il professor De Castro, proprio in quella comunicazione invocata dall'onorevole Fortuna - che i dati dell'avvocato Ligi sono molto più vicini alla realtà di quanto l'onorevole Fortuna voglia far credere. « È quasi impossibile - dice il professor De Castro - stabilire, persino nei paesi ove la

indagine statistica è più raffinata, l'esatta percentuale dei matrimoni che si concludono con un divorzio». Secondo il professor De Castro, si può però discutere se sono il 20, il 25, o il 30 per cento.

Nessuno osa sostenere che i divorzi siano il 9,6 per mille dei matrimoni. Questo è un dato che risulta dalla comparazione di entità non omogenee, come i matrimoni esistenti e i divorzi di un solo anno. Lascio giudicare a chiunque la serietà tecnico-scientifica di chi porta avanti alla Camera argomentazioni di questo tipo e, come aggravante, ripete gli stessi metodi, le stesse forme, la stessa comparazione di entità non omogenee, quando parla del problema dei suicidi fra le vedove e le separate italiane.

Una seconda precisazione si riferisce a studi che sono stati pubblicati da divorzisti in quest'ultimo periodo, e che non sono stati ancora letti da qualcuno in questa Camera (e spero nessuno li vorrà citare). Sono documenti che tendono a dimostrare una curva discendente nei divorzi in tutti i paesi del mondo. Si ottiene questo risultato prendendo in esame anni isolati, paragonando, per esempio, il 1967 con il 1946, dimenticando che esistono gli anni di magra e gli anni di piena anche nel campo dei divorzi.

È ovvio che, dopo rivolgimenti sociali, dopo le guerre, i divorzi aumentino di numero. Pertanto, per operare una comparazione, non si possono esaminare anni molto distanti tra di loro, ma bisogna fare l'elencazione dei dati di un decennio o di un ventennio, per identificare la linea di tendenza. Questo metodo dimostra in modo indubbio come vi sia una curva ascendente nei divorzi, nella quasi totalità dei paesi del mondo.

Dopo le osservazioni sull'inesattezza dei dati forniti, un giudizio sul modo con il quale si vuol operare. Non è logico, secondo noi, intervenire chirurgicamente nel più delicato dei settori, che investe la sfera più intima della vita umana, procedendo in forza di semplici ipotesi di lavoro, spesso elaborate sulla base di episodi emozionali o interpretazioni ascientifiche della realtà.

Quando si introduce un istituto destinato ad incidere sull'essenza stessa del matrimonio, è indispensabile ascoltare il richiamo accorato del professor Mortati che, su l'*Astrolabio* del 27 aprile 1969, lamentava la tendenza di molti a procedere senza una approfondita meditazione di tutti gli aspetti del complesso problema, senza una pratica conoscenza delle esperienze vissute da altri paesi, che non può esaurirsi nel puro e semplice riferi-

mento al numero di quelli che hanno adottato l'istituto del divorzio, ma si deve invece estendere alla valutazione dei risultati conseguiti.

Numerosi colleghi intervenuti in questo dibattito hanno cercato di illuminare l'Assemblea sulla gravità del problema. Abbiamo sentito argomentazioni cui è difficile contrapporre valide obiezioni, fondate sull'esame concreto della situazione dei paesi dove esiste da tempo il divorzio, dove il divorzio non ha eliminato le carenze e le deformazioni sociali che in Italia vengono addebitate alla indissolubilità: non ha eliminato l'adulterio, non ha eliminato la criminalità sessuale, non ha eliminato la nascita degli illegittimi, non ha eliminato neppure il coniugicidio. In nessun paese il divorzio ha ridotto alcuna delle piaghe sociali che in Italia ci si illude di eliminare con la legge Fortuna-Baslini; di fatto, coesiste accanto ad un rincrudimento delle stesse.

Molto è stato detto su questo argomento e ritengo superfluo ampliare ulteriormente il discorso. Vorrei limitarmi ad una riflessione su una concezione tenacemente portata avanti dal gruppo comunista. La visione dello Stato che resta, almeno sul piano legislativo, in posizione notarile nei confronti della famiglia, registrandone la costituzione e la rottura quando essa autonomamente ritiene di sciogliersi, trascurando ogni effetto sociale del venir meno della comunità familiare, ha mostrato nell'ampio dibattito svoltosi in questa sede, e malgrado la calorosa difesa dell'onorevole Iotti, tutta la sua debolezza. Non è possibile sostenere che il legislatore possa limitarsi a contenere entro schemi di norme giuridiche la realtà di fatto; deve orientarla nei suoi prevedibili sviluppi secondo criteri capaci di interpretare le esigenze che affiorano ed i problemi che sorgono.

Nessuno nega la profonda trasformazione della famiglia nella nostra epoca. In altri tempi la stabilità interna del matrimonio derivava in gran parte da situazioni oggettive e da fattori esterni al matrimonio stesso. Il matrimonio segnava l'ingresso in una società preconstituita. La vita sociale era fondata sul matrimonio, ma la vita coniugale era sostenuta a sua volta dalla società. L'aspetto soggettivo e personale del matrimonio era presente solo tacitamente e qualche volta era addirittura considerato un tabù. Le relazioni sociali oggettive avevano il sopravvento sulla vita personale.

Oggi le trasformazioni sociali offrono uno spazio maggiore all'aspetto personale e sog-

gettivo della vita matrimoniale. Il matrimonio però non ha cessato di rappresentare l'atto costitutivo di una comunità con effetti oltre l'ambito di coloro che lo pongono in essere e con un rapporto costante e continuo con la società. Quando la comunità si è costituita, lo Stato non può rimanere estraneo al fatto che se ne metta in pericolo l'esistenza, che se ne disconoscano i diritti e i doveri.

Certo la forza coesiva della comunità familiare — come ogni valore — non si crea esclusivamente con la legge; ma i valori riconosciuti dallo Stato come tali devono essere tutelati dalla legge, che ha anche un valore positivo e di indirizzo e non solo postumo e coercitivo rispetto ai fatti.

Nei rapporti fra diritto e costume vale il principio di reciproca influenza, di reazione a catena aperta. Introdurre una norma, onerosa, non è liquidare semplicisticamente il passato o constatare da notaio che l'irreparabile si è prodotto: è fissare un indirizzo per il futuro che influirà sulle decisioni di chiunque dovrà stipulare un matrimonio. Le conseguenze che si verificano sono state ampiamente illustrate. Io non voglio tornare sull'argomento e preferisco esaminare la questione del divorzio da una diversa angolazione, sorvolata — malgrado la sua rilevanza — nel dibattito.

Anche chi non accetta la nostra impostazione, anche chi crede nella utilità della introduzione del divorzio, deve a mio avviso, se vuole una legislazione coerente sotto un profilo logico giuridico, respingere la presente proposta.

Per chiarire l'enunciazione che potrebbe apparire un apoteigma, è indispensabile un esame di merito della proposta di legge Fortuna-Baslini, non tanto per precorrere una analisi dei singoli articoli, che potrà avvenire successivamente attraverso gli strumenti offerti dal regolamento parlamentare, ma per mettere in evidenza quanto lacunosa, contraddittoria, asistemica, priva di logica giuridica, sia la normativa sottoposta al nostro esame.

Vorrei dire — e spero che l'espressione non suoni offensiva per alcuno, perché non è offesa esprimere giudizi su un piano tecnico-giuridico — che i divorzisti dovrebbero sentire la necessità di respingere questa legge, per sostituirla, nell'ambito della loro impostazione, con altra dotata di un minimo di coerenza tecnico-giuridica. È motivo di meraviglia constatare come, dopo avere elencato diligentemente decine di legislazioni nella presentazione della proposta di legge, non

se ne sia presa in esame alcuna per usarla come modello, onde disciplinare in modo organico la materia, tenendo conto di tutte le connessioni e dei riflessi dell'introduzione del divorzio nell'ordinamento giuridico.

Ho davanti agli occhi la legislazione belga, e non intendo certo, ispirandomi a criteri di rapidità espositiva, leggere i settantadue articoli, ben diversi dalla striminzita normativa in esame, dedicati dal codice civile belga alla regolamentazione del divorzio. Ricordo solo che il legislatore ha sentito la necessità di completarli con la legge del 22 giugno 1959 sui poteri della moglie nell'amministrazione dei beni separati; con la legge del 27 giugno 1960 sui rapporti fra separati per colpa; con altra legge nella stessa data sulle conseguenze del divorzio con uno straniero e soprattutto con la legge organica dell'8 aprile 1965 sulla protezione della gioventù. È appena da osservare come accanto a tali norme esistesse già la legge 10 febbraio 1958 sul riconoscimento degli adulterini e come, appalesatasi la necessità di ampliare la normativa sulla legittimazione adottiva in rapporto alla condizione dei divorziati, sia stato proposto al Parlamento il progetto Harmel.

La stessa normativa giuridica dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in costanza di matrimonio e dopo lo scioglimento del matrimonio, minuziosa, particolareggiata, rigorosa all'estremo, è stata giudicata insufficiente, ed il Parlamento belga ha già affrontato il progetto Lilar, poi sostituito da altro progetto Merchiers sullo stesso argomento. È bene dare un sommario sguardo alla legislazione belga per un rapido raffronto con l'attuale proposta di legge. Il legislatore di quel paese si è preoccupato innanzi tutto di prevenire, ed a tal fine ha modificato radicalmente il diritto di famiglia, onde rendere meno frequenti le nozze avventate. Sino a 21 anni sono vietate le nozze senza consenso dei genitori e gli articoli 151 e seguenti richiedono ai minori di 25 anni il cosiddetto « atto rispettoso », cioè la notifica ai genitori perché gli stessi possano proporre una eventuale opposizione. È istituito un consiglio di famiglia che deve esprimere in alcuni casi l'assenso alle nozze, ed in difetto di assenso è concessa facoltà di opposizione ai parenti. Il giudizio sulla opposizione prevede due gradi e la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero con poteri di impugnativa.

Era difficile, ci pare, creare maggiori remore a quelle nozze precipitate, sotto l'impulso momentaneo dei sentimenti, che, come ci insegna il divorzista Leon Blum, sono l'ine-

vitabile anticamera del divorzio. Il legislatore belga non si è accontentato di tali disposizioni, ed ha stabilito rigorosi requisiti per la stipulazione di un matrimonio valido prevedendo ampi casi di nullità che coesistono con l'istituto del divorzio dimostrando solitamente quanto sia fabulatoria la tesi di coloro che interpretano le nostre proposte di ampliamento dei casi di nullità come espediente surrogatorio o vicario rispetto al divorzio.

Il codice belga estende l'opera di prevenzione ad una dettagliatissima disciplina contenuta negli articoli 212-226 del codice civile sulla gestione della famiglia, sui rapporti patrimoniali e coi figli, nel tentativo, forse inane ma indubbiamente apprezzabile, di evitare il contrasto fra i coniugi, fornendo per i casi che si possono presentare durante la vita matrimoniale un modello di soluzione già predisposto dalla norma legale.

Sul piano processuale, la preoccupazione di limitare il divorzio si estrinseca in una disciplina estremamente rigorosa tendente a creare continue pause di riflessione e ad offrire costantemente la collaborazione del magistrato per i tentativi seri e non formali di conciliazione o per persuadere i coniugi a trasformare l'irreparabile azione di divorzio in una richiesta di temporanea separazione.

Nei casi di divorzio per colpa è prevista, dopo l'esperimento del tentativo di conciliazione, una sospensione del giudizio per sei mesi, la decadenza dell'azione ogni qualvolta l'attore convocato non si presenti personalmente davanti al magistrato, la sospensione del giudizio fino al termine dell'istruttoria penale ogni qualvolta il pubblico ministero, la cui presenza è obbligatoria, ritenga i fatti penalmente rilevanti, la possibilità di indagine d'ufficio da parte del giudice per stroncare le frodi delle parti, l'appello ed il ricorso per cassazione, con efficacia sospensiva, anche da parte del pubblico ministero, la facoltà del tribunale di astenersi per un anno dalla sentenza dopo il completamento dell'istruttoria.

Ancora più complessa è la procedura di divorzio per mutuo consenso. Il divorzio non è concesso se il matrimonio non dura almeno tre anni (articolo 266); non può essere richiesto se il marito ha meno di 25 anni e la moglie meno di 21 (articolo 275); non può in alcun caso essere autorizzato trascorsi 20 anni dal matrimonio o se la donna ha superato i 45 anni (articolo 277).

È condizione pregiudiziale un accordo scritto sul mantenimento dei figli e sulla residenza nella quale i coniugi devono essere re-

peribili per essere chiamati all'adempimento dei loro obblighi in materia di alimenti.

Il tentativo di conciliazione proposto dall'articolo 282 è estremamente serio e deve svolgersi alla presenza di due notai che verbalizzano tutte le dichiarazioni delle parti. Il tentativo viene ripetuto quattro volte in dieci mesi. Solo decorsi tredici mesi si può chiedere al tribunale la sentenza, che è emessa solo dopo l'esperimento di un quinto tentativo di conciliazione. La sentenza può essere impugnata per appello e cassazione dal pubblico ministero, mentre il rifiuto di divorzio è impugnabile solo congiuntamente dalle parti.

Tale legislazione ha una sua indiscutibile logica in quanto considera il divorzio una sconfitta per la civiltà, un disvalore, e di conseguenza cerca di limitarne al massimo i casi. Se, malgrado tutto, si verifica la rottura della unità familiare, il legislatore cerca di renderne meno gravi le conseguenze per il coniuge incolpevole e per i figli. Detta quindi una disciplina ampia e completa, che i presentatori delle proposte di legge al nostro esame hanno completamente ignorato.

L'articolo 299 stabilisce la perdita di tutti i benefici derivanti dal matrimonio per il coniuge colpevole, mentre l'articolo 301 concede una pensione sino a un terzo dei redditi del colpevole a favore dell'innocente, che conserva ogni altro beneficio.

Norma importantissima è quella dell'articolo 204, la quale esprime una preoccupazione di fondo a favore dei figli, che sono le vere vittime di ogni e qualsiasi rottura del nucleo familiare. I figli devono conservare tutti i benefici che avrebbero avuto in costanza di matrimonio; non solo: metà dei beni deve essere a loro garantita a norma dell'articolo 305, senza che l'obbligo del trasferimento della metà dei beni possa eliminare gli eventuali maggiori benefici stabiliti nell'atto di matrimonio. A tutela dei figli è ammessa la possibilità per essi di essere adottati con larghezza maggiore di quanto previsto nei casi ordinari e, si noti, senza autorizzazione del coniuge colpevole cui sia stata tolta a norma dell'articolo 346 la patria potestà. Ci si preoccupa, è evidente, di ridare una nuova famiglia a chi si teme possa restare abbandonato. Per di più, si nutre sfiducia nei coniugi divorziati anche non colpevoli e li si sottopone al controllo del consiglio di famiglia. Non solo: vi è una disposizione di ordine generale, contenuta nell'articolo 477, ma che trova applicazione, secondo gli studiosi, particolarmente nei casi di figli di divorzisti. I minori supe-

riori ai 15 anni secondo tale norma possono chiedere una forma particolare di emancipazione e passare dal controllo del genitore a quello del consiglio di famiglia.

Si rimedia attraverso questa via alla situazione dei figli dei divorziati che, magari disputati ferocemente al momento della separazione, vengono dimenticati da colui che li ha avuti in custodia nel momento in cui, a seguito di nuove nozze ed alla sopravvenienza di altri figli, sorgono diversi interessi.

Il bene dei figli è assicurato anche attraverso il regime della comunione dei beni. Per l'articolo 1422 si può disporre di essi solo a vantaggio dei figli comuni; ogni divisione, lo stabilisce l'articolo 1447, non effettuata nelle forme giudiziali è nulla, perché si teme possa essere occasione di frode a danno dei figli. Quando, nella divisione post divorzio, la quota di un coniuge è completamente assorbita dai debiti, i figli non ne devono essere danneggiati e possono rifarsi sulla quota dell'altro coniuge. A questa norma, contenuta nell'articolo 1448, fa da *pendant* l'articolo 1471 che, considerando la donna la parte più debole nel rapporto stabilisce, subordinatamente agli interessi dei figli, la prelazione a favore della moglie nel prelievo dalla quota comune. Inoltre, con l'articolo 1496 si sanziona il diritto dei figli di primo letto ad impugnare le divisioni delle comunioni successive frutto di nuove nozze dei loro genitori.

La legge organica del 10 marzo 1963 autorizza, all'articolo 29, il tribunale della gioventù a far valere d'ufficio i diritti dei minori contro i genitori divorziati, a promuovere a norma dell'articolo 32, la decadenza della patria potestà quando un genitore divorziato sia semplicemente responsabile di « negligenza grave » nella tutela degli interessi dei figli ed a disporre l'affidamento del figlio di divorziati al comitato per la protezione della gioventù, quando lo stesso sia « trascurato » dai genitori.

Se i nostri divorzisti avessero proposto una legislazione analoga, probabilmente minori sarebbero le preoccupazioni gravissime che la sommaria, incompleta, insufficiente, confusa normativa della legge Fortuna-Baslini desta negli stessi divorzisti.

E non è vero che il caso belga sia un *unicum*, perché anche in Francia il divorzio è inquadrato in una normativa generale che contiene, nelle leggi del 7 febbraio e del 17 giugno 1938, temperamenti pesanti ai criteri individualisti, e crea una efficiente organizzazione dell'assistenza alla famiglia in genere ed ai minori in specie. Pure la Francia ha,

inoltre, una disciplina sui limiti di età, sui requisiti necessari per contrarre il matrimonio, sulle possibilità di opposizione da parte dei familiari, sui diversi gradi di giurisdizione, sulla partecipazione del pubblico ministero ai giudizi, sulle conseguenze del divorzio a carico del colpevole, disciplina che ripete la normativa belga e dà similari garanzie, come analogamente rigide sono le procedure.

Il divorzio deve essere domandato personalmente ed il giudice si reca al domicilio di chi sia nell'impossibilità di farlo (articolo 248), in modo da instaurare un rapporto diretto favorevole al tentativo di conciliazione.

In caso di fallimento, il giudice può vietare per sei mesi e successivamente per altri sei mesi il promuovimento del giudizio. Quando il processo si instaura nelle forme ordinarie, è facilitata in ogni momento la riduzione della domanda a semplice richiesta di separazione. Al termine del giudizio, lo dice l'articolo 246, se i fatti dedotti in causa non hanno già formato oggetto di pronuncia penale, il tribunale può sospendere per un anno la decisione e ogni sentenza è soggetta ad appello ed a cassazione.

Ancora più dure, rispetto alla legislazione belga, sono le conseguenze a carico del coniuge colpevole. Mentre costui perde, a norma dell'articolo 299, ogni beneficio, l'innocente li conserva tutti e, per di più, ha diritto al risarcimento dei danni che gli possono derivare dal cambiamento di stato arreatogli dalla pronuncia di divorzio.

A norma dell'articolo 304 i figli conservano gli stessi benefici che avevano in costanza di matrimonio e la loro tutela è particolarmente seria ed efficace. L'articolo 350 consente di considerare « pupilli dello Stato » i minori di cui i genitori si siano « disinteressati » da un anno e gli stessi possono essere adottati senza consenso dei genitori. L'amministrazione legale dei beni dei minori dei divorziati è sotto controllo giudiziale ed il giudice tutelare, a norma dell'articolo 391, può instaurare, a richiesta di parenti, del pubblico ministero o anche d'ufficio, la tutela; in relazione a ciò, l'articolo 395 autorizza il giudice tutelare non solo a controllare e vigilare ma ad impartire ordini per il mantenimento, l'allevamento, l'istruzione dei figli.

In sostanza, lo Stato parte dal presupposto, sempre negato dai nostri divorzisti, della tendenza dei genitori divorziati a disinteressarsi dei figli e si preoccupa di intervenire in via surrogatoria e vicaria.

Accanto all'azione degli organi giudiziali vi è quella del consiglio di famiglia, con po-

teri ancora più ampi di quelli previsti in Belgio. Le norme patrimoniali fissate negli articoli 1448, 1471, 1525 statuiscono che al momento del divorzio innanzi a tutto va la tutela degli interessi patrimoniali dei figli, in seconda linea sono i prelievi a favore della moglie; e solo se resta qualcosa, dedotti i debiti familiari e personali, il marito può acquistare il residuo, restando in ogni caso obbligato, se colpevole della separazione, al risarcimento dei danni nei confronti della moglie, ed al pagamento di un assegno alimentare che può giungere ad un terzo dei suoi redditi. Sembrerebbe già una garanzia notevole per le vittime del divorzio, ma al legislatore divorzista francese non è bastata.

Il codice della famiglia del 24 gennaio 1956 agli articoli 56 e seguenti regola una particolarissima forma di assistenza-vigilanza a favore dei pupilli dello Stato con una molteplicità di organi e con una completezza di servizi difficilmente immaginabili. Il prefetto è responsabile della tutela; ogni pupillo ha un tutore che può contare sulla collaborazione del consiglio di famiglia. In ogni dipartimento vi è l'associazione di mutuo soccorso; su piano nazionale è istituito un servizio di assistenza sociale ad esclusivo favore dei pupilli; le norme sulla adozione eliminano praticamente ogni limite all'accoglimento in una altra famiglia di chi sia stato abbandonato dai propri genitori.

La Germania federale ha adottato una regolamentazione particolare per rimediare a quelle conseguenze del divorzio che solo i proponenti della legge Fortuna-Baslini sembrano ignorare. Il legislatore tedesco si pone a valle della pronuncia divorzista: la legge fondamentale sul matrimonio del 20 febbraio 1946, di impostazione anglosassone, introdotta dal governo militare alleato, si preoccupa innanzi tutto del coniuge incolpevole. Egli ha diritto, a norma dell'articolo 58, al mantenimento in condizioni corrispondenti alla situazione al momento del divorzio; egli non deve essere danneggiato in alcun modo nel suo stato economico sociale dalla pronuncia di scioglimento. Può, a norma dell'articolo 62, esigere garanzie per il pagamento anche con iscrizione ipotecaria sui beni dell'altro coniuge. Gli obblighi nei confronti del coniuge sono di grado e posizione priorie rispetto allo stesso obbligo alimentare nei confronti degli ascendenti; le garanzie per il pagamento di quello che non è un assegno alimentare ma un congruo indennizzo, gravano anche sul patrimonio costituito dal coniuge divorziato a seguito di comunione di beni derivante da nuove

nozze. Per i figli invece si adotta un diverso concetto con intervento diretto dello Stato in base alla legge 11 agosto 1961 sulla protezione della gioventù.

In sostanza si condivide la diffidenza dei legislatori francese e belga nei confronti dei genitori divorziati, ma si preferisce ad un sistema di controlli e tutele il diretto intervento statale. L'articolo 1 della legge 11 agosto 1961 sancisce il diritto di tutti i nati in territorio tedesco di essere educati a cura dell'assistenza pubblica, quando non vi provveda la famiglia. L'assistenza, in forza dell'articolo 2, non si riduce al semplice mantenimento, ma comprende tutte le misure atte a promuovere il benessere. L'organismo per la protezione della gioventù ha la rappresentanza legale dei minori e può far valere i loro diritti nei confronti dei genitori.

Per valutare l'ampiezza dell'intervento statale a favore dei minori basta leggere l'articolo 5, che prevede l'assistenza per il tempo libero, l'educazione politica, gli scambi internazionali, la preparazione alla professione o all'apprendistato, l'assistenza nell'inizio di una professione, il collocamento - a richiesta - fuori dalla casa paterna anche per i maggiori dei ventuno anni, sovvenzioni a tutti i minori i quali abbiano chiesto di essere alloggiati fuori dalla casa paterna. Ci troviamo di fronte ad una impostazione che può essere opinabile, discutibile, soprattutto per noi, data la visione statalista, ma che indubbiamente è qualche cosa di sistematico, di coerente, ignoto alla proposta di legge Fortuna-Baslini.

Ma possiamo continuare con altri esempi, sia pure cercando di schematizzare, per ovvie esigenze di tempo: la Repubblica federale iugoslava, con la legge fondamentale sul matrimonio, la n. 12 del 1965, si uniforma sostanzialmente all'impostazione tedesca, garantendo la conservazione al coniuge incolpevole delle condizioni di cui fruiva in costanza di matrimonio, mentre il decreto 2273 del 1° dicembre 1947 e il decreto 249 del 4 aprile 1964 affidano allo Stato una assistenza a favore dei minori trascurati dai genitori divorziati, non meno incisiva di quella tedesca in quanto considera pressoché automatica, agli articoli 32 e seguenti, la istituzione della tutela a vantaggio dei figli di genitori separati.

Una posizione intermedia tra la tedesco-iugoslava e la franco-belga è quella svedese, che è in continua evoluzione in quanto la legge fondamentale dell'11 maggio 1920 ha già subito venticinque modifiche fino all'ul-

tima legge che risale al 13 dicembre 1968. In Svezia si cerca di esercitare una azione preventiva stabilendo elevati limiti di età per la contrazione delle nozze, fissando un fidanzamento obbligatorio che, va detto per obiettività, ha però scarso significato, sfociando spesso nella burletta del fidanzamento anteriore di ventiquattro ore alle nozze e disciplinando rigorosamente la visita prematrimoniale. Nel quadro di questa impostazione è la fissazione di ampi casi di nullità per ottebrazione di spirito, errore su qualità essenziali, dolo, timore reverenziale, esistenza di malattie veneree e contagiose. Le preoccupazioni profilattiche si accompagnano ad una drastica tutela del coniuge incolpevole il quale è legittimato al risarcimento di tutti i danni derivati dal divorzio e può chiedere che i beni destinati a garantire il mantenimento dell'obbligo siano affidati a terzi. I figli sono tutelati dalla legge fondamentale del 10 giugno 1949: essa prevede il prioritario obbligo di mantenimento a carico dei genitori che si estende — secondo la significativa norma dell'articolo 4 del capo settimo — anche al secondo coniuge e permette ai figli di richiedere un supplemento se la situazione economica del padre è migliorata, anche dopo il passaggio a seconde nozze. In ogni caso di divorzio, a semplice richiesta della commissione di vigilanza, e senza accertare se si verificano di fatto negligenze del genitore divorziato nei confronti dei figli, vi è l'affiancamento a questi di un assistente minorile (*barnavardsman*) che, in pratica, è un tutore del figlio nei confronti dei genitori divorziati. Egli deve prestare la sua assistenza perché siano incassati e tenuti a disposizione gli importi corrispondenti ai contributi per il mantenimento ed è autorizzato a chiedere il concorso dell'autorità di polizia per rintracciare colui che ha l'obbligo del mantenimento, per interrogarlo ed ottenere da lui informazioni; egli può anche promuovere azione giudiziale. Come se ciò non bastasse vi è in ogni comune un ispettore alla tutela che controlla il controllore.

Pure la libera e progressista Svezia, come si vede, condivide la nostra preoccupazione sul fatto che i genitori divorziati non sono i più idonei a tutelare e garantire gli interessi dei figli del primo matrimonio.

L'impostazione svedese non è molto difforme da quella olandese: anche qui vi è quella riduzione dei poteri dei genitori divorziati che appare la costante di tutte le legislazioni prese in esame; basta infatti la rottura dei rapporti con i figli perché si possa

dar corso a legittimazione adottiva da parte di terzi. Basta il disinteresse dei genitori divorziati nei confronti dei figli perché i consigli per la protezione dell'infanzia possano avocarli a se stessi. È sufficiente l'esistenza di fondati timori circa la sorte degli interessi del minore per la pronuncia di decadenza della patria potestà dei genitori divorziati.

La breve analisi di diritto comparato potrebbe arrestarsi qui. Mi pare però opportuno richiamare a questa Camera, a conclusione, la legislazione di un paese socialista: la Polonia. Là si è proceduto come sempre noi abbiamo chiesto di fare: la riforma del diritto di famiglia è stata il frutto di esami approfonditi della concreta vita collettiva. Nella sua elaborazione è confluita una ricca messe di dati e di giudizi forniti da una serie di sondaggi, che praticamente hanno toccato tutti gli strati sociali interessati alla disciplina dell'istituto familiare. I codificatori si sono largamente avvalsi di ricerche e di inchieste appositamente promosse e condotte con rigorosi strumenti di indagine forniti dalla moderna metodologia statistica e sociologica.

Basta esaminare i verbali della commissione giustizia della Dieta per rilevare con quanta attenzione siano stati valutati i risultati di questa complessa attività di inchiesta e di studio e quale approfondita analisi sia stata effettuata in rapporto ai fenomeni di sviluppo sociale, alla rapida e forzata industrializzazione, alla massiccia urbanizzazione, alla assunzione da parte dello Stato di una serie di nuovi compiti svolti in precedenza dalla famiglia. Ritenendo che le rilevanti trasformazioni strutturali avessero disgregato il tradizionale sistema di valori, si è considerato interesse dello Stato il potenziamento della famiglia per il corretto inserimento di un nuovo modello di vita nel mutato tessuto sociale. Si è battuta una duplice strada: l'aiuto massiccio sotto forma di servizi e contributi sociali alla famiglia; l'intervento legislativo a rimedio dei problemi insorgenti quando, in casi rigorosamente definiti, il nucleo familiare risulti incapace di adempiere i suoi compiti fondamentali. Si è introdotta tutta una serie di norme limitatrici, stabilendo che il divorzio non è ammesso se risulta di pregiudizio agli interessi dei figli minorenni, se la sentenza di divorzio è in contrasto con i principi della convivenza sociale (articolo 56, secondo comma), se viene richiesto dal coniuge esclusivamente responsabile della separazione coniugale, a meno che l'altro coniuge non conceda il consenso al divorzio ovvero il rifiuto del suo consenso risulti in date circostanze in contra-

sto con i principi della convivenza sociale (articolo 56, terzo comma).

La preoccupazione di assicurare la stabilità dell'istituto familiare e la durata del matrimonio si riflette in un gruppo di disposizioni che costituiscono significative innovazioni. È particolarmente interessante l'articolo 4 che stabilisce l'applicazione, in modo ben più serio, dell'istituto svedese del fidanzamento obbligatorio.

La posizione del coniuge incolpevole è garantita dalla comunione di tutte le acquisizioni fatte in costanza di matrimonio, ivi compreso quanto è acquistato con i redditi di lavoro.

La moglie priva di rapporto di impiego esterno alla famiglia, perché occupata nei lavori domestici e nell'educazione dei figli, si vede riconosciuta la propria attività come contribuito all'avere comune e ha diritto ad usufruire, per la parte legittimamente spettante, del reddito di lavoro del marito.

Particolarmente drastiche sono le disposizioni a tutela dei figli dopo il divorzio contenute negli articoli dal 97 al 113. Il tribunale può riconoscere il pieno esercizio della patria potestà ad un solo genitore; può toglierla ad ambedue nominando un tutore o può ancora, considerati solo gli interessi del figlio, disporre l'affidamento ad una famiglia adottiva o ad un istituto a spese della persona su cui grava l'obbligo di provvedere al mantenimento ed indipendentemente dall'assenso della stessa; può, in ogni caso, affidare l'amministrazione dei beni del figlio di separati a un curatore nominato dal tribunale. In ogni caso di divorzio il tribunale delle tutele può intervenire d'ufficio a salvaguardia degli interessi e del benessere dei figli.

Anche questo è un esempio che additiamo ai nostri divorzisti. Se i proponenti la legge si fossero analogamente preoccupati di ridurre le possibilità di rottura del nucleo familiare con un'azione di profilassi, se avessero limitato rigorosamente l'esercizio dell'azione di divorzio, se avessero adottato le cautele che le legislazioni divorziste più serie prevedono, per la tutela dei figli (gli eterni sacrificati!) e del coniuge incolpevole la pubblica opinione non sarebbe oggi così turbata.

Purtroppo la proposta di legge Fortuna-Baslini ignora radicalmente la necessità di porre ogni disposizione sul vincolo matrimoniale in un quadro più generale.

Persino i principi formulati nei diversi progetti di riforma del diritto di famiglia e pacificamente accolti dalla stragrande maggioranza delle forze rappresentate in Parlamen-

to sono stati ignorati dai presentatori di questo progetto.

Dopo aver respinto recisamente ogni ipotesi di priorità della riforma del diritto di famiglia rispetto all'introduzione del divorzio, non ci si è preoccupati di predisporre una legge organica che almeno modificasse gli istituti del diritto di famiglia strettamente connessi con il vincolo ed incompatibili con la introduzione del divorzio stesso.

Si vuole arrivare immediatamente al divorzio senza curarsi dell'effetto dirompente che esso ha su strutture inidonee a riceverlo. Ogni tentativo di far comprendere ai divorzisti un principio che dovrebbe apparire pacifico a chiunque, e cioè che non è possibile mettere vino nuovo in otri vecchi, ha incontrato un *fin de non recevoir* ed è stato considerato una mera operazione ostruzionistica e ritardatrice.

Si sa che il diritto di famiglia, ereditato attraverso la mediazione della legislazione fascista dall'autoritario *Code Napoléon*, è in stridente contrasto con ogni normativa divorzista. Ci si rifiuta però di affrontare globalmente il problema. *Divorce d'abord* potrebbe essere lo *slogan* dei divorzisti: prima rompiamo il principio dell'indissolubilità, poi agusteremo la legislazione. Nulla importa se per anni la popolazione italiana fruirà di un regime giuridico che rappresenterà un'autentica mostruosità giuridica. È la classica impostazione massimalista che Togliatti condannava su *Rinascita* nel 1957 con delle parole che è opportuno rileggere: « È una forma di disperazione politica, consegue allo stato d'animo di colui che non trova uscita alla situazione e si sente del tutto sopraffatto dal rapporto di uomini e cose che lo circondano e da cui è dominato e ossessionato, e cerca lo scampo in qualche cosa di straordinario e di eccezionale da cui dovrebbe scaturire un miracoloso, radicale rovesciamento. La via d'uscita che viene proposta non è però reale, non è una tappa che possa essere coperta con uno svolgimento razionale dell'azione adeguato alla realtà. Non è nemmeno un salto possibile di cui siano mature condizioni oggettive e soggettive. Non è una soluzione pensata, ma soltanto immaginata ». La proposta Fortuna-Baslini è, a nostro avviso, veramente una soluzione immaginaria per i problemi della vita italiana. I presentatori della proposta di legge trascurano non solo la realtà effettuale, ma persino la coerenza tecnico-giuridica delle norme. Diceva Marx, se non vado errato, citando Engels, che i personaggi si presentano due volte nella storia: una volta come trage-

dia un'altra come farsa; così Caussidierre dopo Danton, Louis Blanc dopo Robespierre.

Esaminando alcune disposizioni della legge, qualcuno potrebbe essere tentato di dire che talvolta la tragedia può coesistere con la farsa. Non sono incompatibili. L'impostazione *tranchant*, asistematica della legge appare evidente in alcune parti. Non vi è la minima traccia di quella preoccupazione che ispira la legislazione di altri paesi, dove il divorzio è stato a lungo sperimentato con le sue conseguenze negative, e dove si cerca di rendere il processo di divorzio un vero processo, con pause di meditazione per permettere un ripensamento e offrire la possibilità di ripiegare su una soluzione meno negativa per i figli, come la semplice separazione.

Si trascurano, sul piano processuale, tutte le cautele adottate dalla maggior parte delle legislazioni divorziste per evitare che il processo di divorzio si trasformi in un simulacro o in una parodia di giudizio. Alla impostazione di altri paesi che cercano di facilitare la rinuncia all'azione ad ogni momento del giudizio e la sua trasformazione in domanda di separazione, si contrappone un netto disfavore per l'istituto della separazione.

La proposta al nostro esame si preoccupa anzi di rendere facile, preferibile a ogni altra soluzione, l'accesso al divorzio. Basta leggere alcuni articoli. Al quarto si ammette la possibilità di adire il tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio.

Poiché — lo sa qualsiasi studente di diritto — la residenza è una *res facti* mentre il domicilio è una *res iuris*, appare evidente come la competenza deambulante scatenerà nel nostro paese la corsa alla ricerca della magistratura più corriva nel concedere il divorzio. Abbiamo già avuto un'esperienza di questo tipo quando pugliesi, siciliani e laziali con una *factio iuris* diventavano torinesi perché a Torino, fino alla modifica del codice di procedura civile, si delibavano con facilità pronunce straniere di divorzio.

L'esperienza è servita come insegnamento *a contrariis* per i presentatori della proposta di legge per introdurre non una norma che evitasse gli abusi, ma una che li rendesse più facili.

Ci rendiamo conto evidentemente che non è possibile non indicare un altro foro per il caso sia sconosciuta la residenza. È però evidente che, se non si vuole facilitare la ricerca dell'autorità giudiziaria più lassa, non si deve ricorrere all'indicazione del domicilio, bastando quella del luogo dove si è celebrato il ma-

trimonio o, nel caso di matrimoni celebrati all'estero, del luogo di nascita o di ultima residenza del coniuge irreperibile.

Vi è un altro rilievo di ordine procedurale: la proposta non solo non evita le frodi, ma allontana con cura ogni prospettiva di repressione, non conferendo alcun potere d'ufficio al giudice. Si desidera che quando le parti sono d'accordo la pronuncia di divorzio sia una semplice formalità, ottenibile sempre.

L'impostazione è estremamente pericolosa. Il fatto che i coniugi siano d'accordo non è una garanzia sufficiente. Essi spesso si trovano nelle condizioni psicologiche meno adatte per decidere il loro futuro, per tentare di curare la crisi, per lasciare almeno che il tempo suggerisca la soluzione migliore; possono facilmente commettere degli errori. Il lassismo della legge è pericoloso, anche in rapporto al problema della impugnazione del deliberato, sul quale la norma *glisse* con estrema disinvoltura, facendo sorgere perplessità.

Ci troviamo di fronte ad una *lex specialis* che deroga ad una *lex generalis* e manca la previsione di un potere di impugnazione del pubblico ministero a repressione delle frodi, non ricavabile *sic et simpliciter* dal codice di procedura civile.

Dirò di più: la posizione del pubblico ministero nel giudizio è del tutto incomprensibile. L'articolo 4 impone che gli sia comunicata l'ordinanza; non si sa però se debba essere ritenuto parte nel giudizio, come nelle normali controversie previste dal codice di procedura civile in materia di diritto di famiglia, e quali poteri possa in concreto esercitare.

E vi è un'osservazione più generale: non si riesce ad intuire a quali principi, a quale sistematica giuridica si ispiri la legge. Abbiamo una normativa della prima parte dell'articolo 3 che ipotizza un divorzio per colpa, un divorzio sanzionatorio secondo una concezione radicalmente opposta a quella sostenuta dal gruppo comunista. Il n. 2 dell'articolo 3 regola invece sia il divorzio consensuale sia il divorzio per fatti incolpevoli. Nella normativa relativa al divorzio per fatti incolpevoli si prendono in esame, con criteri di assoluta casualità, alcune ipotesi senza considerarne minimamente altre, di analoga o di maggiore rilevanza.

Il coniuge di chi sia ricoverato in un ospedale neuropsichiatrico a causa di malattia mentale di tale natura e gravità da non consentire il ritorno alla comunione familiare può richiedere il divorzio; non può invece doman-

darlo chi sia coniuge di persona affetta da malattia venerea o contagiosa o ripugnante, impedente quel rapporto di natura fisica che sembra essenziale, nella vita matrimoniale, ai presentatori della legge.

È questa, della malattia mentale, una ipotesi che, oltre ad essere assurda in sé, come ha documentato ieri l'onorevole Foschi, è anche gravida di conseguenze, perché si presenta come l'avallo giuridico a considerare in modo diverso dalle altre la malattia mentale, proprio quando si cerca in tutti modi di superare gli schemi del passato per ottenere la sua equiparazione alle altre infermità e considerarla aggredibile e guaribile.

Harens diceva che il colmo dell'iniquità sta nel disciplinare in modo difforme rapporti giuridici analoghi. I presentatori della proposta di legge dovrebbero accuratamente meditarlo e riesaminare la loro casistica.

Noi non comprendiamo quale sia il criterio discrezionale a cui essi si sono ispirati. La tentazione è quella di affermare che l'unica spiegazione sta nel caso: quando una ipotesi è caduta sotto gli occhi degli estensori della legge è stata introdotta nella proposta; presentando affrettatamente il testo per ottenere il numero 1, si è trascurato di considerare l'iniquità giuridica di includere alcuni casi ed escluderne altri.

I rilievi (chiedo venia) non sono esauriti.

La normativa diviene paradossale - chiedo scusa per l'aggettivo - quando passa a disciplinare le conseguenze. Vedremo tra un istante le norme di natura patrimoniale. Basta per ora chiarire come non sia prevista alcuna garanzia per l'effettivo mantenimento dell'obbligo alimentare. Chiunque, per ragioni professionali, abbia dovuto assistere dei coniugi separati ha sperimentato come la legislazione italiana riduca praticamente ad obbligo di costume il pagamento dell'assegno alimentare. Se un coniuge disonesto vuole esimersene, ha tali e tante scappatoie da poterlo quasi sempre evitare.

La normativa vigente, universalmente condannata dalla dottrina, viene ritenuta idonea a garantire la posizione del coniuge incolpevole che subisce il divorzio. Abbiamo esaminato i ben diversi criteri degli altri paesi divorzisti, che prevedono perfino l'iscrizione di ipoteca sui beni esistenti al momento della separazione e in alcuni casi l'affidamento del patrimonio del divorziato colpevole ad un terzo curatore. Ogni insistenza nel confronto sarebbe ultronea.

La proposta di legge Fortuna-Baslini dimentica i figli. Ciò è grave in quanto la mag-

gior parte del disadattamento dei minori deriva dall'inesistenza di una famiglia, di un padre, di una madre, di una coppia valida. Sarebbe stato quindi indispensabile impostare il problema del divorzio nel quadro di una prospettazione nuova, tecnica, profondamente viva, dell'opera da svolgere a favore dei figli.

È questo il campo in cui in Italia vi è quasi tutto da fare. Il progetto di legge sul divorzio non solo non si pone il problema di una politica per i figli, ma neppure detta una disciplina giuridica seria per i rapporti tra genitori e figli. Si accontenta di confermare con una norma del tutto pleonastica il permanere degli obblighi previsti dal codice civile. Non si ipotizza neppure una forma particolare di tutela per i figli trascurati dai genitori, prevista da quasi tutte le legislazioni europee, e non si prevedono garanzie serie per il mantenimento. Si manifesta, insomma, in modo macroscopico, un'approssimazione che ha provocato le critiche di ogni settore alla sommaria elaborazione di questa proposta di legge.

Perfino un divorzista come il professor Barile, che non dimentica di essere un giurista e non subordina alla politica, intesa in senso deteriore, le sue cognizioni scientifiche, giudica insufficiente e assai criticabile (lo dice nella prefazione al noto volume sul divorzio) la presente proposta di legge. Egli addita sei lacune che lo portano ad esprimere un giudizio negativo sulla proposta di legge e sulla relazione che l'accompagna, ridotta ad una semplice parafrasi degli articoli, mentre avrebbe dovuto illustrare la *ratio* e la metodologia della norma.

La prima assurdità denunciata dal professor Barile è l'inesistenza di qualsiasi norma che disciplini i rapporti patrimoniali dei coniugi o che preveda il regime della comunione dei beni in costanza di matrimonio come obbligatoria. Può di conseguenza accadere, e nella realtà accadrà che una moglie, dopo avere speso l'intera vita a fianco del coniuge, contribuendo magari alla creazione di un'azienda familiare, e non solo con il lavoro casalingo, si veda messa alla porta senza neppure quella indennità che non è possibile rifiutare ad alcuna lavorante a domicilio per un lavoro anche temporaneo.

La moglie che avrà allevato i figli, accudito alla casa, aiutato o sostituito il marito nel negozio, senza misurare i sacrifici e le ore di lavoro, potrà ottenere tutt'al più un assegno alimentare o di mantenimento. La ricchezza da lei prodotta andrà invece in grazioso omaggio a chi l'avrà sostituita nel cuore del marito.

Analogamente accadrà per i beni immobili acquistati al nome del marito, come spesso succede, anche se i mezzi necessari sono stati procurati dal lavoro di ambedue e, magari, dall'attività lavorativa extrafamiliare della donna.

Non riusciamo a comprendere come forze politiche che si battono per l'emancipazione della donna, per la tutela dei diritti della lavoratrice, possano aver dimenticato le conseguenze della legge sul piano patrimoniale e non abbiano proposto alcuno di quei rimedi che pure le leggi divorziste non solo dell'est, ma della capitalista Germania occidentale, prevedono.

Una seconda lacuna è il silenzio della legge sulle misure provvisorie in pendenza di procedura per divorzio.

Ci si accontenta di prevedere l'applicazione delle norme vigenti per i giudizi di separazione, trascurando di considerare non solo la sostanziale difformità delle due procedure, ma il fatto che l'unanime dottrina ritiene le norme stesse del tutto inadeguate, bisognevoli di aggiornamento e di adattamento alle attuali esigenze, ben diverse da quelle dell'epoca napoleonica alla quale risalgono nella loro sostanza le attuali disposizioni.

In Italia, purtroppo, i giudizi durano anni e, introducendo il divorzio senza aver istituito un apposito tribunale della famiglia, non è pensabile che le controversie del settore abbiano svolgimento meno farraginoso delle altre, naturalmente nei casi, dei quali la legge dovrebbe maggiormente preoccuparsi, in cui vi è dissenso tra i coniugi. La norma proposta al nostro esame si prefigge invece di rendere il divorzio facile, rapido, fulmineo nei casi di accordo e di connivenza tra i coniugi, e trascura in modo assoluto di considerare la situazione che si creerà quando uno dei coniugi non vorrà soggiacere alla pretesa dell'altro e quindi resisterà alla domanda di divorzio in un giudizio fatalmente lungo.

Io mi rifiuto di pensare, perché sarebbe enorme, che il non concedere tutela — perché il richiamare norme insufficienti e lacunose è in pratica rifiutare tutela — sia ispirato al desiderio di evitare opposizioni al divorzio quando uno dei coniugi lo richieda, anche pretestuosamente. Debbo però constatare che questo è il risultato della legge. Il coniuge che deve appagarsi dei provvedimenti provvisori, largamente discrezionali, emanati allo stato degli atti, senza effettiva conoscenza della situazione patrimoniale dei coniugi e quindi, come sempre accade, limitati al riconoscimento del minimo vitale, è alla mercé

del litigante economicamente più forte. Si aprirà una serie infinita di ricatti a carico del coniuge che avrebbe motivo per opporsi al divorzio. Egli, dopo anni di lite, per uscire dalla situazione tragica di chi può fruire, in pendenza di giudizio, solo di assegni di fame, soggiacerà alla pretesa altrui al divorzio.

Una terza incongruenza sta nel non ipotizzare il versamento al coniuge di una indennità proporzionata all'età, alle condizioni del nucleo familiare, agli obblighi di mantenimento dei figli, al contributo dato alla creazione del patrimonio dell'altro coniuge: tutto è ridotto agli alimenti. Mentre sembrerebbe ovvio — e la maggior parte delle legislazioni divorziste lo prevedono — che il divorzio non peggiori la situazione patrimoniale dei coniugi se non nei limiti dell'inevitabile, qui si ammette tranquillamente che la rottura del vincolo si risolva in un decentramento patrimoniale e sociale di uno dei coniugi; in ottemperanza al principio di alta moralità giuridica del « chi ha avuto, ha avuto », non si pone neppure il problema del risarcimento dei danni derivanti dalla rottura colpevole del vincolo. Si ammette che alla base della pronuncia possa, e in alcuni casi debba, esserci l'accertamento della colpa di uno dei coniugi, disattendendo quindi la tesi comunista della irrilevanza del fatto colposo o doloso di fronte ad uno Stato ridotto alla funzione di notaio delle vicende della famiglia. Non si trae, però, l'ovvia conseguenza dal principio secondo cui ogni fatto illecito lesivo, causa di danni di natura patrimoniale o extrapatrimoniale, crea un obbligo di risarcimento che la legge deve riconoscere indicando modi, forme, procedure con cui farlo valere. La proposta giunge all'assurdo dimenticando la sorte delle patruzioni matrimoniali di natura patrimoniale.

Evidentemente potevano essere battute tre strade: il mantenimento, considerandole irrevocabili; la decadenza per ambedue i coniugi; la perdita dei benefici previsti solo a carico del coniuge colpevole.

A nostro avviso, l'unica soluzione equa era la terza. Vi sono, ad ogni modo, legislazioni che adottano diversi principi; nessuna, però, a quanto mi consta, fino alla proposta Fortuna-Baslini, si dimentica di considerare gli aspetti più chiaramente patrimoniali dello scioglimento del vincolo, immaginando forse che siano regolati da alcune norme vigenti nel codice civile, inesattamente invocate.

Una quinta carenza, anche questa denunciata da una persona non animata da preconcetti confessionali, come il professor Barile,

è quella, già segnalata, relativa alla tutela dei figli. È normale, in quasi tutte le legislazioni divorziste, dalla polacca alla belga, dalla jugoslava alla tedesca, dalla svedese alla olandese, ritenere insufficienti le disposizioni generali sulla decadenza dalla patria potestà. Si considera frequente, sulla base dell'esperienza concreta, il verificarsi nei casi di divorzio di fenomeni di disinteresse e di trascuratezza nei confronti dei figli, che non assurgono a grado tale da giustificare la decadenza della patria potestà, ma che, ad ogni modo, sono pregiudizievoli per i figli.

Anche qui tre sono le soluzioni: l'intervento dello Stato a favore di ciascun figlio di divorziato che lo richieda, la nomina di un curatore speciale per i minori in ogni caso di divorzio, l'intervento del tribunale della famiglia, di un organismo di tutela, del pubblico ministero o del giudice tutelare, caso per caso, quando si accerti il disinteresse o la trascuratezza. La proposta Fortuna-Baslini non sceglie alcuna strada, si limita ad ignorare il problema, quasi che tutto si risolva invocando le norme sulla patria potestà ed il chiudere gli occhi sia sufficiente ad eliminare una realtà dolorosa.

Un ultimo rilievo è suggerito dal professor Barile. Nel nostro codice la comunione dei beni non è un regime patrimoniale obbligatorio, manca una riserva a favore dei figli. Introducendo il divorzio, nella impossibilità di modificare con norma retroattiva il regime patrimoniale di tutte le famiglie italiane, sarebbe stato necessario prevedere istituti surrogatori, quali l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni dei coniugi divorziati a garanzia dell'osservanza degli obblighi nei confronti dei figli e anche, sia detto per inciso, del coniuge incolpevole.

La proposta di legge ignora anche quest'ultima questione e si limita a richiamare puramente e semplicemente le norme dettate per la separazione. Si dimentica che col divorzio si creeranno conflitti di interesse con il secondo coniuge ed i figli sopravvenienti a seguito di seconde nozze. Si trascura per di più il rilievo costante della dottrina sulla assoluta insufficienza delle norme dettate a garanzia dei figli, anche per il semplice caso della separazione. Potremmo continuare a lungo nella disamina delle carenze e delle contraddizioni della legge. Riteniamo però che il quadro sia nelle sue linee essenziali completo.

Questa che abbiamo esaminato, onorevoli colleghi, con le sue discrasie, le sue lacune, i suoi equivoci, è la legge su cui siamo chiamati a pronunciarci. Non si può coltivare l'illusio-

ne di migliorarla adeguatamente e di conferirle rigore giuridico attraverso la correzione dei singoli articoli, anche se noi non rinunceremo neppure a questa arma per avere qualche cosa di « meno peggio » del testo odierno, qualora sventuratamente la Camera votasse il passaggio agli articoli. Ogni intervento sarà però insufficiente.

Al difetto di una sistematica, al mancato coordinamento con il codice civile, all'inesistenza assoluta di istituti essenziali, non si può porre riparo con casuali emendamenti dell'ultima ora. Persino i presentatori della proposta liberale avevano avvertito l'incompletezza della normativa e, con l'espedito di invocare « necessarie norme di attuazione », avevano introdotto una delega al governo della Repubblica, insufficiente per la verità perché manchevoli non sono tanto le norme di attuazione, quanto gli istituti che debbono essere disciplinati con legge. Quello dei liberali era un metodo un poco strano: per ripetere una frase icastica dell'onorevole Giolitti *senior*, si incaricava il Governo di adattare un abito alla gobba del bimbo, dopo averlo messo al mondo gobbo. Era però una preziosa ammissione delle paurose lacune della legge.

Il nuovo testo unificato ignora persino la necessità di norme di attuazione. Davanti ad esso ogni parlamentare è, come efficacemente ha affermato il senatore Galante Garrone, solo con la propria coscienza.

Noi sappiamo che l'atteggiamento dei vari parlamentari non è univoco. Alcuni — l'onorevole Fortuna, l'onorevole Lenoci, l'onorevole Andreotti, io — hanno convinzioni radicate e tranquille; altri coltivano dubbi, incertezze, esitazioni, avvertono le carenze, le insufficienze, le assurdità di questa legge ma nutrono viva comprensione per le situazioni difficili, subiscono la pressione di vivaci, seppur limitati, gruppi di opinioni, il condizionamento degli atteggiamenti politici. Noi ci appelliamo soprattutto a loro. Abbiamo profondo rispetto (lo ha già detto l'onorevole Scalfaro) per il dramma (perché ogni scelta dilemma per l'uomo è dramma) che essi vivono in questo momento. Vorremmo però ricordare a noi e a loro che la colpa più grave per un politico è la paura di avere coraggio, il timore di scegliere, se è necessario, contro il parere del gruppo al quale si appartiene, ciò che nel penetrare della coscienza si ritiene giusto.

Resta profondamente vera, dopo millenni, una affermazione di Pericle: « La libertà è il coraggio ». Noi ci affidiamo al coraggio dei liberi uomini di questo libero Parlamento perché, superando ogni condizionamento etero-

nomo di gruppo, scelgano con libera coscienza e dicano con noi « no » al passaggio agli articoli. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lenoci, relatore per la maggioranza.

LENOCI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ammissibilità costituzionale della proposta di legge in discussione è stata definitivamente stabilita con il voto espresso in quest'aula nella seduta del 29 maggio ultimo scorso, che ha confermato il parere della Commissione affari costituzionali del 5 febbraio 1969. Il discorso, per quel che ci riguarda, si chiude con quel voto che ha conferito autorevole riconoscimento alle impostazioni già assunte nella relazione e dalla quale non riteniamo di doverci discostare nonostante le critiche e gli apprezzamenti, a volte, addirittura gratuiti di cui è stata oggetto nel corso del presente dibattito. Ma la relazione va richiamata, sia pure incidentalmente, solo per chi l'abbia letta con tale disinvoltura da incorrere, come il collega Almirante, in un autentico infortunio, quando pretende di ironizzare piuttosto pesantemente su un passo, in essa richiamato, del Calamandrei, secondo cui un trattato fra due Stati non dovrebbe trovar posto in una Costituzione.

L'onorevole Almirante irride ad un tale richiamo, che gli pare quanto mai peregrino dopo l'approvazione dell'articolo 7 e non si accorge, neanche sulla scorta del titolo del paragrafo della relazione che aveva sottomano, che la tesi del Calamandrei era stata sostenuta nel corso del dibattito all'Assemblea costituente in opposizione alla originaria formulazione dell'articolo 5 del progetto (divenuto poi articolo 7 del testo definitivo) e prima che una tale disposizione venisse definitivamente approvata.

Il Calamandrei cioè paventava — secondo noi a torto, dobbiamo dirlo — che attraverso l'articolo 7 si operasse una recezione nella Costituzione del contenuto dei patti, una trasformazione in norme costituzionali delle singole loro disposizioni, e per tali considerazioni si opponeva alla stesura dell'articolo 7 che venne, suo malgrado, successivamente approvato.

Ma l'errore in cui l'onorevole Almirante incorre richiamando la nostra relazione ne coinvolge un altro, questa volta più grave, nel quale cade quando si riporta ai lavori della Assemblea Costituente per dimostrarci che esiste un Calamandrei numero uno, numero due o numero tre, e non si accorge invece che

il richiamo dell'illustre giurista da lui operato dimostra esattamente il contrario di quello che egli ci vuol far ritenere.

Infatti, in perfetta coerenza con la posizione sostenuta in sede di discussione dell'articolo 7, quando si passò a discutere l'articolo 29 della Costituzione, il 23 aprile 1947, il Calamandrei riaffermava, ormai con rassegnazione, il suo convincimento proprio nel passo citato dall'onorevole Almirante — non a caso richiamato ieri dall'onorevole Andreotti per trarne elementi a favore della tesi dell'incostituzionalità — e sostenendo che, al punto in cui si era, la materia matrimoniale doveva intendersi regolata pressoché integralmente dall'articolo 7 che richiamava nella Costituzione l'articolo 34 del Concordato e veniva, per rinvio, a dar carattere costituzionale a quest'ultima disposizione.

Non esiste, quindi, nella materia che ci occupa, un Calamandrei numero uno, numero due o numero tre. E a chi ci invita a leggere queste « vecchie cose » (per usare la sua stessa espressione) noi rispondiamo serenamente che avrebbe fatto bene a trarre egli stesso ammaestramento da un tale consiglio, prima di sollevare alcune critiche, che difettano di puntualità e di pertinenza, oltre che di cortesia.

Ma nondimeno, nonostante il contrario avviso dell'illustre giurista scomparso, si ribadisce a questo proposito che il principio contenuto nel capoverso dell'articolo 7 ha la mera portata di una norma sulla produzione giuridica, con cui si è inteso solo stabilire il modo attraverso il quale i Patti lateranensi possono essere modificati. Una siffatta interpretazione è perfettamente in linea con la tesi, ampiamente sostenuta, secondo cui l'introduzione del divorzio nella nostra legislazione non intacca minimamente l'articolo 34 del Concordato.

E ci sia consentito, infine, un ultimo chiarimento all'onorevole Almirante, su un punto della relazione in cui si afferma che il principio dell'articolo 7 non poteva, evidentemente, imporre limitazioni maggiori di quelle previste negli stessi Patti lateranensi.

L'affermazione, evidentemente, non ha un valore giuridico, bensì storico e politico, perché tende a dimostrare che lo stesso governo fascista, sebbene non avesse dato prova di aver a cuore la difesa della libertà di coscienza, cedendo nel Trattato e nel Concordato anche su punti che uno Stato democratico avrebbe senz'altro difeso, ciò non di meno, di fronte all'ultima richiesta avanzata nell'articolo 44 del progetto del Concordato, sentì la necessità

di opporsi, sostenendo che questa sarebbe stata una menomazione troppo grave, troppo penetrante e troppo profonda della sovranità dello Stato italiano.

Ebbene, senza preoccuparci di apparire ridicoli a qualcuno, noi riteniamo di non poter ammettere, con interpretazioni diverse da quelle che noi abbiamo dato all'articolo 7, che la Repubblica democratica italiana avesse potuto consentire una menomazione così grave e così penetrante della sovranità dello Stato sulla quale non aveva ceduto neanche il governo fascista.

Per il resto, non abbiamo altro da aggiungere. Se si tiene presente che all'Assemblea Costituente venne espressamente abrogata, dopo una dura battaglia, l'espressione « indissolubile » (che quindi non possiamo ammettere che sia tanto superflua come può apparire a qualcuno); se è stato chiarito l'esatto significato del termine « famiglia come società naturale », nel senso precisato ieri dall'onorevole Iotti; se è stato tenuto presente e dimostrato che con l'articolo 34 del Concordato lo Stato italiano si è limitato a riconoscere, con rinvio formale e non ricettizio, al sacramento del matrimonio « effetti civili », rifiutando la richiesta vaticana di inserire in qualsiasi disposizione, concernente il matrimonio, il principio dell'indissolubilità; se non può contestarsi, infine, che lo scioglimento del matrimonio attiene non alla genesi del vincolo ma alla sua vita, alla sua disciplina (e secondo le leggi vigenti quest'ultima appartiene allo Stato, mentre solo la prima è di competenza della Chiesa); si può e si deve ritenere che la questione di legittimità costituzionale sia stata fondatamente definita dall'autorevole voto di questa Assemblea.

Entrando nel merito, precisiamo subito che non svolgeremo alcuna considerazione d'ordine politico, come quella, che potrebbe sorgere spontanea a seguito di una richiesta così inopinatamente tardiva, di *referendum* abrogativo, alla quale in ogni caso siamo favorevoli; nello stesso modo in cui ci guarderemo bene (per usare un'espressione dell'onorevole Bozzi) di scendere e di approdare sul terreno di un rozzo e superato anticlericalismo.

Intendiamo, cioè, informare la replica allo stesso spirito di sereno rispetto per le tesi avverse che abbiamo posto a base della nostra relazione e non raccoglieremo pertanto quelle sollecitazioni polemiche, alle quali sarebbe estremamente agevole rispondere, per mantenere il dibattito al livello dell'importanza sociale, civile e storica del tema in discus-

sione. Lasciamo che siano altri ad assumersi la responsabilità d'un diverso comportamento quando, per i giudizi che trinciano, per il tono che tutti o quasi tutti li ispira, per le lesi che ci attribuiscono su misura al solo fine di poterle combattere con maggiore facilità, si uniformano ad un modo e ad uno stile completamente diversi da quella che era stata istituzionalmente la premessa morale del loro lavoro.

Tutte le tesi che nel dibattito in corso sono state condotte a sostegno della indissolubilità si accentrano prevalentemente sulla esperienza fallimentare che l'istituto del divorzio avrebbe avuto nei paesi in cui è stato sino ad oggi adottato. E' appena il caso di rilevare come quasi sempre si ponga l'accento sulla diversità delle nostre esperienze, delle nostre tradizioni, del nostro comune modo di pensare rispetto agli altri paesi europei con i quali per altro nel passato si era sempre vantata una comune cultura cristiana e occidentale; e alcuni di quei paesi che erano stati spesso innalzati a modello di civiltà vengono ora degradati in diversi interventi, come in quello dell'onorevole Greggi, addirittura (son sue parole) al « livello più basso di animalità », mentre l'Italia in questa materia viene relegata in un'isola privilegiata, in una fortezza assediata dove sono custoditi tutti i valori umani e sociali.

Sta di fatto in ogni caso che nessuna commissione parlamentare dei paesi divorzisti propone o ha proposto il ritorno alla indissolubilità. Coloro i quali hanno più volte citato la commissione reale inglese « sul matrimonio e divorzio » sono stati clamorosamente smentiti dai lavori di quella commissione, che hanno condotto al voto della Camera dei comuni del 12 giugno, con cui è stato introdotto addirittura il divorzio consensuale, dopo due anni di effettiva separazione dei coniugi, e il divorzio senza il consenso, dopo un'effettiva separazione di 5 anni.

Dopo tutto quello che si è sbandierato in quest'aula a proposito delle commissioni inglesi sul divorzio, questo potrebbe apparire quasi come un voto a sorpresa. Ma così non è. In verità, chi ha avuto modo di andare a consultare direttamente i documenti inglesi si è reso perfettamente conto che qualcuno li aveva interpretati e tradotti con la stessa diligente opera con cui un buon avvocato appronta la sua comparsa conclusionale, stralciando qua e là frasi e dichiarazioni, al solo scopo di indurre il lettore o l'ascoltatore ad un convincimento diverso da quello cui sono effettivamente pervenute le due commissioni

britanniche e fidando, cari colleghi, per il resto, un po' sulla provvidenza e molto sull'ignoranza del prossimo. Ma non ci si illuda di poter dimostrare, così, attraverso queste citazioni, che l'istituto del divorzio in Gran Bretagna è miseramente naufragato, perché la verità si pone in maniera completamente diversa.

La commissione reale inglese sul matrimonio e divorzio (1951-1955) non ha mai posto in dubbio la validità dell'istituto già introdotto, ma se mai ha discusso ed approfondito le modalità tecniche di nuove ipotesi e la modificazione, peraltro estensiva, di alcuni casi già esistenti.

Non entriamo, pur potendo, nel merito di quelle nuove ipotesi di previsione, ma affermiamo con estrema decisione che sia nei lavori di questa commissione, sia in quelli dell'altra, della quale ora parleremo, il divorzio come tale non è stato mai posto in discussione.

Al contrario, la relazione della II commissione, quella legislativa inglese, incaricata dal governo dell'indagine per la riforma dell'istituto del divorzio in Gran Bretagna, 1965-1966, a pagina 7, stabilisce testualmente questo dato di fondo, che costituisce la premessa ed anche la conclusione dei suoi lavori: « Le ricerche sociologiche hanno dimostrato — sono espressioni testuali tradotte dagli interpreti della Camera dei deputati — come il matrimonio in Inghilterra goda ottima salute, se rapportato ad un'epoca storica precedente, in cui non esisteva il divorzio ». A comprovare un tale assunto, la commissione cita, nella nota di quella stessa pagina 7 un'intera letteratura in proposito; ed io ne stralcio solo alcuni dati: si veda infatti tra l'altro McGregor, *Divorzio in Inghilterra* (1957), Rawntree, *Alcuni aspetti del fallimento del matrimonio in Gran Bretagna durante gli ultimi trenta anni* (1964).

Nello stesso senso la relazione della commissione speciale mista, incaricata di svolgere un'inchiesta sul divorzio in Canada, da cui stralciamo alcuni passi più salienti (vedi pagina 735, parte seconda, del volume *Ricerca sul diritto di famiglia*, del Servizio studi, legislazione e inchieste parlamentari della Camera dei deputati), afferma testualmente: « Il malcontento attuale che la Commissione constata risale a varie cause, ma la limitazione dei motivi per i quali i tribunali possono pronunciare lo scioglimento del matrimonio costituisce la ragione del più profondo e diffuso disagio ». « Esistono numerose altre mancanze ai doveri coniugali che minano profondamente la continuazione del rapporto

matrimoniale, ma delle quali la legge canadese non fa menzione alcuna. Inoltre si verificano nel matrimonio delle situazioni che non possono essere imputate né a colpa né ad atti delittuosi di un coniuge, ma nelle quali sarebbe opportuno, nell'interesse di tutti, ivi compresi i figli e la collettività, di risolvere il legame giuridico esistente ».

Non stiamo riportando le frasi di qualche acceso divorzista, ma stiamo riportando le espressioni testuali di una commissione di studio incaricata del problema del divorzio in Canada.

Ed ancora, a pagina 740 del volume citato, la relazione della commissione canadese aggiunge: « Le unioni irregolari sono il frutto inevitabile del carattere inutilmente restrittivo della nostra legislazione sul divorzio. Davanti a tali situazioni, senza uscita, molte mogli e mariti abbandonati sono indotti a contrarre ciò che si è convenuto di chiamare un matrimonio secondo la *common Law*. Si dice che vi siano migliaia di coppie viventi in ciò che giuridicamente costituisce adulterio, con figli che, agli occhi della legge, sono figli illegittimi. Ciò crea uno stato di cose di grande disagio per le stesse coppie e per la collettività ». La stessa commissione conclude: « Nell'interesse dei coniugi abbandonati, dei figli nati dai matrimoni spezzati dall'abbandono e nell'interesse della stessa collettività, l'abbandono che si protrae per lungo tempo dovrebbe costituire motivo di divorzio allorché risulta che non vi è alcuna ragionevole possibilità di ripresa della coabitazione ».

Dunque, egregi colleghi, il malcontento in quei paesi non è determinato dal divorzio, ma semmai dal suo carattere inutilmente restrittivo; e d'altra parte, gli interessi della collettività e quelli dei figli, che secondo alcuni di voi starebbero inducendo diverse legislazioni europee a rivedere l'opportunità di abolire questo istituto, sono in realtà diretti a mantenerlo in vita, a regolarlo più adeguatamente, se non addirittura ad allargarne le previsioni.

Si è affermata la difficoltà di contenere per legge il divorzio, una volta introdotto, e si sono richiamate al riguardo le statistiche dei paesi divorzisti. Dobbiamo preliminarmente osservare che l'aumento dei divorzi accordati non deve costituire motivo di preoccupazione perché il numero non è un elemento determinante di giudizio, se esso non fa che rispecchiare la regolarizzazione di situazioni illecite. Ma in verità uno studio delle esperienze degli altri paesi del mondo ci insegna esattamente il contrario di quello che

la tesi avversa vorrebbe sostenere. Non ricorremo ai parametri del professor De Castro, sui quali si è diffusamente soffermato ieri il collega Fortuna, per ritenere che, introdotto il divorzio in un dato paese o ampliatisi i motivi sui quali può reggersi, è inevitabile che si accresca contemporaneamente in una certa misura anche il ritmo e il numero dei divorzi. In realtà è così.

All'inizio, per qualche anno, si registra in effetti un più elevato carico di divorzi che corrisponde per altro — non ci vuole molto a comprenderlo — a un certo numero di matrimoni male riusciti, ai quali sino a quel momento non si era potuto porre rimedio. Ma in seguito, il ritmo rallenta quasi ovunque in quei paesi in cui questo istituto è stato introdotto e ampliato.

I dati riepilogativi, non di questo o di quello statistico, ma del Servizio studi, legislazione e inchieste parlamentari di questa Camera dei deputati, ci convincono dell'esattezza del nostro assunto. Perché non vi siano dubbi questi dati, che ho qui sul tavolo, vi preciso che mi sono stati forniti da detto Servizio e riguardano i cinque continenti ed oltre 60 Stati. Si riscontra in ciascuno di questi Stati, che dopo una breve curva ascendente che segue alla introduzione del divorzio o all'ampliamento dei suoi casi, si ha decisa inversione di tendenza che porta ad una progressiva diminuzione del tasso di divorzialità. Sono documenti ufficiali di questa Camera dei deputati e quindi la proposta, in verità tardiva, dell'onorevole Scalfaro, che vorrebbe sollecitarci ad una inchiesta su quelle legislazioni, trova una adeguata risposta negli studi che sono stati compiuti da questo ramo del Parlamento.

Questo è il tasso di divorzialità per mille abitanti nei vari continenti (per un complesso di più di 50 Stati):

1) Europa: In Albania il tasso di divorzialità passa dallo 0,79 per mille del 1961 allo 0,61 del 1964; nel Belgio dallo 0,81 del 1947 allo 0,59 del 1965; nella Danimarca dall'1,83 del 1946 all'1,40 del 1966; in Finlandia dall'1,06 del 1948 all'1,04 del 1966; nella Francia dall'1,41 del 1947 allo 0,71 del 1965 (sono esclusi i dipartimenti del basso Reno, dell'alto Reno e della Mosella; i dati si riferiscono pertanto ad 87 dipartimenti su 90; per gli anni 1943 e 1964 è escluso anche il dipartimento della Corsica); nella Germania dallo 0,75 del 1935 si passa allo 0,89 del 1939 per tornare allo 0,75 del 1940 (e successivamente non si hanno altri dati); nello Stato di Gibilterra dallo 0,37 del 1947 allo 0,04 del 1966; nella Grecia

dallo 0,41 del 1965 allo 0,40 del 1967 (per i dati antecedenti al 1958 non è compreso il Dodecanneso; in Inghilterra e nel Galles dall'1,36 del 1947 allo 0,78 del 1965; nell'Irlanda del Nord dallo 0,16 del 1946 allo 0,10 del 1966; nella Jugoslavia dall'1,55 del 1948 all'1,12 del 1966; a Monaco dall'1,63 del 1948 allo 0,64 del 1963; nell'Olanda dall'1,07 del 1946 allo 0,55 del 1966 (per i dati antecedenti al 1949, non sono compresi i distretti di Elten e di Tuddern); nel Portogallo dallo 0,15 del 1946 allo 0,08 del 1966; nella Repubblica federale tedesca dall'1,90 del 1948 allo 0,98 del 1966; nella Romania dal 2,04 del 1962 all'1,35 del 1966 (fino al 1939, i dati comprendono la Dobruvia meridionale, la Bessarabia e la Bucovina del nord. Dal 1940, i dati non comprendono la Transilvania del nord. Quelli del 1943 comprendono la Bessarabia e la Bucovina settentrionale); nella Svizzera dallo 0,96 del 1946 allo 0,84 del 1965; nell'Ungheria dal 2,20 del 1959 al 2,03 del 1967 (fino al 1946 i dati comprendono i territori ceduti nel 1947 alla Cecoslovacchia); nella Bulgaria dall'1,07 del 1961 all'1,04 del 1966; in Islanda dall'1,06 del 1963 allo 0,99 del 1966; nella Norvegia dallo 0,73 del 1949 allo 0,71 del 1966; nell'Austria dal 2,04 del 1948 all'1,20 del 1967.

2) America del nord: Nell'El Salvador dallo 0,23 del 1965 allo 0,22 del 1966; negli Stati Uniti dal 4,36 del 1946 al 2,18 del 1960 (i dati si riferiscono soltanto ad « un certo numero » di Stati campione. Detti Stati assunti ad indice variano di anno in anno); nel Nicaragua dallo 0,21 del 1946 allo 0,18 del 1965; nel Canada dallo 0,65 del 1947 allo 0,51 del 1966; nella Costa Rica dallo 0,27 del 1951 allo 0,12 del 1965.

3) Africa: Nell'Algeria dall'1,71 del 1951 allo 0,46 del 1963; nell'Egitto dal 3,63 del 1944 all'1,84 del 1967 (per la popolazione musulmana, il 95 per cento della popolazione totale, i dati includono i divorzi revocabili ed i matrimoni sospesi); nella Rhodesia del sud dal 2,94 del 1946 all'1,77 del 1963 (i dati si riferiscono esclusivamente agli europei); nella Tunisia dall'1,12 del 1963 allo 0,84 del 1967; nelle Isole Maurizio dallo 0,38 del 1955 allo 0,19 del 1966; nella Repubblica sud africana dal 2,20 del 1946 all'1,53 del 1965 (i dati si riferiscono esclusivamente alla popolazione bianca).

4) America del sud: Nel Trinidad e Tobago dallo 0,31 del 1964 allo 0,24 del 1965; nell'Uruguay dallo 0,75 del 1959 allo 0,49 del 1962; nell'Ecuador dallo 0,39 del 1939 allo 0,20 del 1966; nelle isole Falkland dall'1,66 del 1944 all'1,33 del 1952.

5) Asia: A Formosa dallo 0,54 del 1954 allo 0,38 del 1966; nell'Iraq dallo 0,46 del 1959 allo 0,31 del 1962; nello Stato d'Israele dall'1,70 del 1951 allo 0,85 del 1966 (i dati si riferiscono esclusivamente alla popolazione ebraica); nel Libano dallo 0,65 del 1955 allo 0,39 del 1967; nella Palestina dal 2,95 del 1937 all'1,61 del 1947 (sono escluse le popolazioni nomadi. I dati si riferiscono esclusivamente alle popolazioni musulmane, anche per il periodo di formale mandato britannico); nella Corea dallo 0,41 del 1939 allo 0,21 del 1961; nella Thailandia dallo 0,25 del 1943 allo 0,17 del 1965; nella Turchia dallo 0,43 del 1951 allo 0,39 del 1965.

6) Oceania: Nelle Hawaii dal 2,68 del 1948 all'1,91 del 1957; nell'Australia dall'1,15 del 1947 allo 0,85 del 1966; nelle isole Figi dallo 0,90 del 1946 allo 0,53 del 1955; nella Nuova Zelanda dall'1,28 del 1946 allo 0,77 del 1966 (i dati non comprendono Maoris).

Il collega Greggi contesta il metodo di elaborazione statistica che riferisce il numero dei divorzi alla popolazione e non a quello dei matrimoni. Prescindendo dall'ovvia considerazione che le statistiche che ci sono state fornite vengono sempre elaborate su questa base, noi non riteniamo che il risultato sarebbe stato diverso se fosse stato riferito al numero dei matrimoni.

È necessario tener presente che nel nostro secolo vi è stato un considerevole aumento del tasso dei matrimoni, come affermava ieri giustamente l'onorevole Malagodi; e nella maggior parte dei paesi europei il numero delle donne sposate si è pressoché raddoppiato. Ciò dipende non soltanto dall'aumento della popolazione ma anche dal fatto che le donne contraggono il matrimonio in età giovane e che è cambiata la proporzione tra donne sposate e donne nubili.

A questo aumento nel numero dei matrimoni corrisponde, ovviamente, in termini assoluti, un tasso più elevato di divorzi giustificato anche dal fatto che, per le trasformazioni sociali intervenute e per i sistemi educativi vigenti in quei paesi, coloro che in precedenza ricorrevano a unioni illecite, preferiscono ora, nella maggior parte dei casi, divorziare e contrarre nuove nozze.

Ma — aggiunge sempre la commissione canadese alla quale facevo prima riferimento — il fatto che, in conseguenza dei fenomeni ora accennati, si registri a volte un aumento del numero dei divorzi o della percentuale dei divorziati, non pare possa far prevedere un indebolimento dell'istituto del matrimonio e della famiglia.

In ogni caso noi abbiamo affermato nella nostra relazione il principio del peso relativo che hanno le statistiche in questo campo. Le statistiche dicono quello che si vuole fare dire loro. Una conferma ci viene dal modo con cui sono state elaborate, senza alcuna comparazione di dati, come già è stato rilevato in quest'aula, le statistiche per dimostrare ad esempio che il numero dei figli illegittimi esistente in Svezia è dovuto alla legislazione divorzista in atto in quel paese. Il collega Giorgio Guerrini ha trovato un'immagine particolarmente felice quando ha sostenuto che, seguendo questo criterio, poiché in Svezia si parla lo svedese e in Italia l'italiano, i figli illegittimi in Svezia possono nascere, con lo stesso modo di valutazione formulato per il divorzio, anche per colpa della lingua.

Lo stesso errore di impostazione si riscontra nel paradosso del collega Guerrini e in quello formulato con convinta serietà da molti colleghi antidivorzisti e in ambedue i casi si può riscontrare la stessa attendibilità scientifica.

Il fatto, poi, che il divorzio compaia nella storia dell'umanità quasi sempre in connessione col manifestarsi dei fenomeni di rilassamento dei costumi è vero nella maggior parte dei casi; ma bisogna stare attenti a non confondere gli effetti con le cause di certi fenomeni. Le cause della crisi dell'istituto familiare, delle quali ci occuperemo ampiamente in seguito, sono di ordine sociale e ad esse si riconnettono i fenomeni degenerativi da cui è investita la società del benessere, che porta spesso con sé i germi della corruzione, della degradazione morale, della violenta decomposizione, di processi di massificazione che annullano tutti i valori umani, come giustamente osservava il collega De Poli; e l'allarme più angosciato per una siffatta degenerazione ci viene appunto dai sintomi ormai diffusi che ne danno le nuove generazioni.

Ma con la crisi della famiglia, come vedremo, il divorzio non ha nulla a che vedere: è il manifestarsi di quella crisi che richiede l'intervento del divorzio, e non viceversa.

Alla medesima conclusione, che potrebbe sembrare affrettata, perviene in realtà la stessa commissione legislativa inglese, da voi, colleghi divorzisti, più volte citata, quando rileva testualmente che « non è il divorzio la causa del fallimento della famiglia, ma semplicemente una conseguenza, come la separazione legale e quella volontaria ». Così si legge a pagina 6 del rapporto della commissione legislativa per la riforma del divorzio in Inghilterra.

Le medesime considerazioni valgono del resto per i concubinati, per gli adulteri, per gli stessi coniugicidi, cui facevano riferimento oggi l'onorevole Castelli e ieri l'onorevole Andreotti quando hanno affermato che non sarebbero stati eliminati dal divorzio. Come se questo istituto si proponesse il compito di andare ad eliminare quei fenomeni! Come se questo istituto avesse la velleitaria ambizione di affrontarli e di risolverli! Come se questo istituto si presentasse come una medicina per i mali che tali fenomeni determinano o generano, quando invece è risaputo che un tale istituto opera a valle delle menzionate crisi e cerca soltanto di rimediare ai danni che queste producono.

Non è neanche vero che il divorzio si ponga ad uno stadio intermedio fra « la poligamia contemporanea e l'ideale monogamico ». È del pari inaccettabile l'artificiosa inconciliabilità, corollario dell'assunto precedente, che si vuole porre tra l'indissolubilità assoluta e la solubilità *ad nutum* (si tratta di una tesi sostenuta da Salandra nel 1902 nella ben nota relazione, là dove afferma che l'indissolubilità è un ideale che non ammette temperamenti, perché ogni temperamento la nega e la distrugge e l'eccezione non conferma, ma abbatte la regola).

A questo proposito, per altro, non ho che da richiamarmi a quanto ha giustamente ed esattamente osservato il collega Ballardini, quando ha sostenuto che « il divorzio, nella poligamia, non è ammissibile » e che esso, « è nato col matrimonio monogamico, di cui rappresenta il completamento necessario e indispensabile ». Il matrimonio monogamico presume la permanenza e la stabilità, come vedremo, ed è dominato dalla regola della indissolubilità. « Ma quale regola della condotta umana — aggiunge l'egregio collega — può essere assoluta, quando l'uomo è un essere perfettibile ma non perfetto, quando la realtà è varia, contraddittoria e imprevedibile, quando, in una parola, la natura stessa dell'uomo è tale da esigere che ogni regola di condotta umana porti l'impronta della dominante relatività di tutte le cose? » « Vi è una regola che potrebbe forse essere assoluta » — afferma sempre il collega Ballardini — « non uccidere, che è il comandamento più categorico di tutti. Tuttavia per legittima difesa o per stato di necessità è possibile uccidere ».

Non avrei fatto questo richiamo se non fosse stato confutato questa mattina con argomenti che non mi sono parsi convincenti. Anche il diritto alla vita credo sia previsto in un apposito istituto giuridico; credo che sia

regolato in un apposito istituto tutelato dalla legge. Onorevole collega Castelli, perché questo non dovrebbe valere anche per la famiglia?

E diciamo anche all'onorevole Andreotti che quando quelli che sono i valori della famiglia si trasformano nel loro contrario e diventano disvalori; quando, come giustamente osservava l'onorevole Ballardini, l'amore diventa odio; quando i presunti, apparenti e solo formali valori di una famiglia meramente legale costituiscono impedimento all'affermarsi dei valori reali e sostanziali di una famiglia effettiva, come può provvedere, in questi casi, il principio dell'indissolubilità?

Ma siamo noi a sostenere queste cose o non sono i paesi del mondo da voi ampiamente citati nel corso di questo dibattito? Non sono quei paesi che seguono le tradizioni della civiltà occidentale a cui noi affermiamo di ispirarci? Ebbene, questi paesi hanno sempre riconosciuto il matrimonio come monogamico e permanente e tuttavia hanno sempre praticato, in termini seri ed obiettivi, l'istituto del divorzio.

Afferma la commissione canadese per il divorzio (pagina 801 del volume citato) che « in virtù dei vincoli del matrimonio, due esseri umani si procurano reciproco aiuto e sostegno per arricchire e riempire la loro esistenza. Nell'ideale, la società ha un interesse primario alla conservazione dell'istituto del matrimonio, giacché, proteggendo questo, assicura la propria sopravvivenza. Tuttavia gli esseri umani non sono creature perfette — usa la sua stessa espressione, onorevole Ballardini — e bisogna riconoscere che certe unioni non durano per tutta la vita. In quasi tutte le società, in una forma o nell'altra, è stato riconosciuto il divorzio. Allorché un matrimonio fallisce, non è un buon servizio per la società né per gli stessi coniugi il voler conservare in piedi le apparenze giuridiche di una realtà che non esiste più. Non a caso la citata commissione legislativa inglese per la riforma del divorzio del 1965-66 aggiunge, come premessa istituzionale dei suoi lavori, che una buona legge sul divorzio deve tendere a rinforzare piuttosto che a indebolire la stabilità del matrimonio ».

Non abbiamo bisogno di ricorrere alla competenza canonistica del collega Castelli per registrare, solo per inciso, che diversi movimenti cattolici nel mondo confermano il principio ampiamente esposto nella relazione, secondo cui la Chiesa vanta nel campo matrimoniale numerosi secoli di tolleranza pastorale. La senatrice Falcucci, come vedremo

fra poco, ha posto tra i casi di nullità nella sua proposta di legge l'annullamento all'estero e il matrimonio non consumato, che sono vere e proprie ipotesi di divorzio, come il privilegio paolino, e sono, mi pare, le ultime due ipotesi del progetto Fortuna. E potremmo continuare col citare monsignor Zoghbi, monsignor Valsecchi, monsignor Pietro Parente o una recente dichiarazione della Lega delle donne cattoliche canadesi, e tante altre, senza preoccuparci che ci venga contestato, come più volte è avvenuto, un difetto di laicismo anche perché non abbiamo mai ritenuto di dover porre la bandiera del laicismo, almeno nel senso che si dà a questo termine, al servizio della battaglia del divorzio che, per quel che ci riguarda, è soprattutto una battaglia morale, sociale e civile.

Tali citazioni richiamiamo al solo scopo di rilevare che è ormai matura in ogni parte del mondo e nella coscienza di tutti i laici, religiosi, cattolici e acattolici, l'esigenza di non ritenere l'indissolubilità pari ad un dogma o ad una norma assoluta, che non possa, sia pure eccezionalmente, venire meno, subendo gli indispensabili temperamenti.

Ma soprattutto da quel che siamo venuti esponendo si evince chiaramente che, se è vero che il matrimonio deve costituire il fondamento della famiglia e della struttura sociale, se è vero che nell'interesse della collettività deve conservare, come noi riteniamo, la sua natura monogamica e stabile, non è men vero che questa concezione sia perfettamente compatibile con una legge sul divorzio che si ponga (come diceva la commissione inglese) come obiettivo primario quello di riaffermare, e non di distruggere, la stabilità del matrimonio stesso e quella più generale della famiglia.

D'altronde la riprova dell'esigenza di introdurre il divorzio la si può *aliunde* dedurre dalla proposta che l'onorevole Maria Eletta Martini avanza, di ampliare i casi di nullità previsti dal codice civile.

Negli altri paesi europei si ha una rigida distinzione tra i due istituti. Non è vero quello che ha affermato questa mattina il collega Castelli: non c'è alcuna confusione, c'è invece una netta, marcata distinzione. Tanto è vero che nella commissione più volte citata, del 1951-1955, si raccomandava come nuova ipotesi di divorzio quella del rifiuto violento di consumare il matrimonio, che prima erroneamente era stata ritenuta, dalla stessa legislazione inglese, come motivo di nullità.

D'altronde la stessa collega Maria Eletta Martini avverte il pericolo di incamminarsi

su un terreno minato, se ritiene di dover immediatamente precisare che non si tratta di introdurre per altra via il divorzio in Italia, senza avere il coraggio di dirlo.

Ma vediamo fino a qual punto queste sue buone intenzioni possano trovare rispondenza nel sistema processuale e, più in generale, nell'ordinamento giuridico vigente nel nostro paese.

La nostra esperienza professionale ci insegna che attraverso un simile ampliamento dei casi di nullità — e per alcuni di essi vedremo se sono veramente tali — sarà sempre più facile riportare al momento iniziale del matrimonio una situazione di rottura, una mancanza di consenso che allora non esisteva e che si è manifestata successivamente. Tale obiettivo lo si conseguirà con mille elementi prefabbricati e precostituiti e con numerose prove false o artificiosamente predisposte.

Ebbene, a questo punto è necessario che io richiami il Calamandrei, questa volta a nostro favore, e vi chiedo scusa, onorevoli colleghi antidivorzisti, se ve lo citiamo anche quando può arrecarvi qualche dispiacere. Nel suo intervento, reso il 17 aprile 1947 in sede di discussione dell'articolo 24 del progetto definitivo della Costituzione, afferma: « C'è un canone nel codice di diritto canonico che dice che se le parti, al momento in cui si celebra il matrimonio, escludono *positivo voluntatis actu*, con un atto positivo di volontà, che però può anche non essere espresso, talune delle proprietà essenziali del matrimonio, il vincolo non sussiste e può essere dichiarato nullo. Quando io vi dirò che le proprietà essenziali che il matrimonio deve avere per essere valido nel diritto canonico e che devono essere volute al momento della celebrazione attengono *ad coniugalem actum*, cioè alla intenzione reciproca di prestarsi ai rapporti sessuali, al *bonum prolis*, cioè alla intenzione reciproca che il matrimonio sia prolifico, al *bonum sacramenti*, cioè all'intenzione che il matrimonio sia indissolubile, al *bonum fidei*, cioè all'intenzione di serbarsi reciprocamente la fedeltà coniugale, voi comprendete con quale facilità il matrimonio può essere annullato per il semplice fatto che uno degli sposi escluda anche tacitamente una di queste qualità: E quindi voi capite come il matrimonio cattolico si presti, o attraverso l'esclusione di *aliquam qualitatem* o attraverso una condizione *de futuro contra matrimonii substantiam*, quando gli sposi vogliono, ad essere annullato. Agli sposi è data la possibilità, se vogliono, di celebrare un matrimonio, il quale ha in sé la chiave, il mezzo per essere annul-

lato il giorno in cui gli sposi si pentono di essersi sposati e decidono di fare risultare queste nullità, questa specie di nullità a scoppio ritardato, che essi al momento del matrimonio hanno nascosto nel vincolo da essi contratto ». Queste non sono mie considerazioni; ho solo citato considerazioni dell'onorevole Calamandrei. Ritengo tuttavia, correggendo ed emendando quel passo che avrei dovuto leggere, per non suscitare reazioni da parte di qualche collega, che se è vero che l'alto costo del giudizio presso i tribunali ecclesiastici non è poi tale quale, con una frase piuttosto temeraria, lo considera l'onorevole Calamandrei quando afferma, a proposito della Sacra Rota, che si tratta della giustizia dei ricchi e del divorzio dei ricchi, non è men vero però, egregi colleghi, che non possiamo accettare neanche per buona la precisazione che ci è venuta ieri sera dall'onorevole Andreotti, parlando della Sacra Rota come giustizia dei poveri. Ciò dal momento che è risaputo (e chi ha una esperienza professionale diretta o indiretta lo sa) che anche chi ha diritto al gratuito patrocinio deve sopportare in proprio alcune spese processuali, come quelle per le perizie (e ce ne sono molte); e a volte queste perizie possono essere molto onerose, e può accadere (e avremmo voluto che l'onorevole Andreotti ci avesse riportato questa statistica, perché ve ne sono moltissimi di casi) che un processo cosiddetto gratuito venga a costare in effetti diversi milioni, si da sconsigliare chi l'abbia intrapreso dal continuarlo.

ANDREOTTI. Se l'istante, l'attore o il convenuto, è povero, ha diritto a farsi rimborsare — cosa che avviene frequentissimamente — anche le spese delle perizie dall'amministrazione della Rota.

LENOCI, *Relatore per la maggioranza*. A me risulta esattamente il contrario, onorevole Andreotti. Mi risulta che le perizie, in ogni caso, sono a carico della parte attrice. Se il convenuto è povero, allora può farsele rimborsare dalla Sacra Rota, dopo che è stato esperito il giudizio di annullamento, purché abbia ragione. Ma prima, se il povero è parte attrice, deve di tasca propria sopportare il costo delle perizie, ed ella, onorevole Andreotti, sa meglio di me quanto questo costo sia alto.

In ogni caso, non ci si può contestare che il più delle volte i coniugi ricorrono a questi giudici avanzando ipotesi di annullamento che non sono assolutamente serie. Essi riescono, ciò nonostante, a conseguire alcune pronunce di nullità che sono veri e propri

equivalenti giuridici del divorzio, che sono concessi non di rado in casi che ad un approfondito esame non meriterebbero alcuna tutela.

Si veda in proposito il libro di Mauro Melini, *Così annulla la Sacra Rota*. Vi risparmio alcuni esempi citati in quel libro, che d'altronde tutti quanti voi conoscete. La corte d'appello ha in materia la mortificante funzione di una certificazione burocratica con cui, senza alcun controllo di merito, rende esecutive le sentenze dei tribunali ecclesiastici.

Ma noi riteniamo che la proposta avanzata di ampliamento delle nullità possa generare un sistema ben più grave di quello ora denunciato delle frodi processuali: il sistema delle frodi legislative.

La senatrice Falcucci, nell'organico progetto di legge sul diritto di famiglia presentato per conto della democrazia cristiana all'altro ramo del Parlamento, prevede, tra i casi di ampliamento delle nullità, il matrimonio non consumato e l'annullamento estero, che corrispondono, come dicevo prima, esattamente alle ultime due ipotesi del progetto di legge Fortuna-Baslini.

La senatrice Falcucci ha modo di affermare testualmente nella relazione che accompagna il suo progetto di legge che « nella sezione del codice civile relativa alla nullità del matrimonio si è ritenuto di introdurre inoltre due norme che, secondo un criterio rigoroso, non attengono ai vizi dell'atto, ma, entro certi limiti, ai modi di svolgimento del rapporto familiare. Premesso tuttavia che non è compito del legislatore adeguarsi ai criteri di classificazione che sono propri della scienza giuridica e che questa potrà adattare alla nuova realtà normativa, ci è sembrato indispensabile regolare nella legislazione civile due ipotesi che la comune sensibilità del nostro popolo sicuramente avverte ».

E dopo aver sostenuto, con dichiarazioni in verità piuttosto sconcertanti, la necessità di adeguare la legislazione civile a quella canonica per il primo di questi due casi, quello del matrimonio non consumato, afferma per il secondo, quello dell'annullamento estero, che « ripugna alla nostra sensibilità civile che il cittadino debba considerarsi vincolato ad una comunità che non esiste neppure come mero simulacro, mentre il cosiddetto coniuge può essersi altrove ricostruita una diversa famiglia ».

E allora, onorevole Castelli, l'incontro c'è nelle cose, ma chi vi pone preclusioni? Queste sono ipotesi lampanti, chiare, riconosciute, confessate, nelle quali non può parlarsi di

nullità; queste sono ipotesi vere e proprie di divorzio. Allora dobbiamo solo cambiare il nome per queste due ipotesi, per poter raggiungere l'incontro?

Io non voglio addentrarmi in quel terreno minato nel quale si è addentrato l'onorevole Ballardini. La mia qualità di relatore mi deve indurre ad una certa prudenza, anche se concordo con molte, se non con tutte, delle tesi da lui sostenute: non posso, ad esempio, non riconoscere con lui che è qui il campo delle frodi. Le frodi diventano necessarie: i giudici che avranno constatato certi fatti tali da distruggere l'esistenza del vincolo che si afferma essere stata turbata dopo la celebrazione del matrimonio, si sforzeranno per forza di cose, per poter rientrare nelle ipotesi previste dei casi di nullità, di trovare elementi in base ai quali poter provare l'esistenza del vizio del consenso prima della contrazione del vincolo. E sarà facile costruire una prova: cioè voi, che affermate di paventare le frodi processuali nel divorzio, in materia di divorzio, vorrete costruire un sistema che le renderà necessarie, nel campo delle nullità; ed è un sistema che costituisce di per sé una frode legislativa.

E allora, da quello che abbiamo detto si evince chiaramente — e di questo dobbiamo dare atto al collega Castelli — che si sta maturando tra i due schieramenti una convergenza di vedute che va molto al di là delle divisioni schematiche create dall'istituto del divorzio, e che tende ad assicurare una risposta al grido di dolore che proviene dall'innumerabile schiera dei « fuorilegge del matrimonio ». Ma si tratta di fare in modo che tale risposta non sia errata ed insufficiente e non dia luogo, con la complicità della legge, ad un campo di frodi processuali più vasto di quello attualmente praticato; ma sia soprattutto onesta, completa, chiara, e sia la sola possibile: quella che il divorzio può dare.

Ma vi sono altre esigenze che la proposta di legge in discussione intende soddisfare. Da un confronto tra la legislazione civile e quella canonica, appare chiaramente che il principio dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale è ben più rigoroso nel codice civile di quanto non sia in quello canonico. E da questa evidente disparità di trattamento, che compromette il principio costituzionale dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, risultano danneggiati da una parte coloro i quali, avendo contratto matrimonio canonico, non sono in grado di sobbarcarsi le spese di giudizio che questo comporta, e dall'altra gli acattolici e coloro i quali abbiano contratto il

matrimonio civile, per le restrizioni e i rigori previsti dalla legge italiana.

Questa diversità c'è, così come ve n'è un'altra, che è giustamente posta in rilievo nella relazione che accompagna il progetto di legge Fortuna. Il problema legislativo dello scioglimento del matrimonio non è più una questione interna di tre o quattro Stati che non lo ammettono, ma sta diventando un grave problema giuridico che si va rapidamente spostando dal piano nazionale a quello internazionale, per la facilità e la frequenza con cui nella società attuale si contraggono matrimoni fra cittadini di diversa nazionalità.

E allora, onorevoli colleghi, da quale legge sarà regolato, in questa situazione, il matrimonio che si vorrebbe basato dalla Costituzione, da voi tanto invocata, sul principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi? A questa domanda nessuna risposta è venuta nel presente dibattito da parte di chi si oppone al divorzio. Può accadere, infatti, che in questo caso il matrimonio indissolubile per il marito italiano sia dissolubile per la moglie straniera, e viceversa.

Quali possono essere in pratica le conseguenze non soltanto assurde, ma in qualche caso addirittura disumane, di questi divorzi unilaterali e di questi matrimoni validi per uno solo dei coniugi, è facile intuire.

Ed ella, onorevole Castelli, che bizantineggiando qua e là trova un modo veramente curioso di lamentarsi, laddove afferma che la nuova legge vieterebbe addirittura la possibilità di celebrare matrimoni irrevocabili, che cosa ha da dire di questi casi in cui, nella sprezzante indifferenza per la vita umana, il principio della indissolubilità finisce per fare del matrimonio un feticcio, una mostruosa costruzione giuridica che si mantiene in vita per mera ipocrisia, per pura finzione, e che imprigiona uno solo dei due coniugi? Per lo meno, la senatrice Falcucci ha risposto a questa esigenza ampliando i casi di nullità, anche se la sua è stata una risposta sbagliata.

Nella nostra relazione noi richiamiamo al riguardo la locuzione del Boggio, che ha suscitato in quest'aula reazioni che francamente non riesco a comprendere, se non sulla base di un freudiano complesso di colpa.

Ci corre l'obbligo quindi di precisare, e ci auguriamo definitivamente, che con quel richiamo non intendiamo coinvolgere in alcun modo la religione e la Chiesa, alla quale diamo atto, al contrario, di un'assoluta tolleranza in questa materia, ma riteniamo di criticare, come è nostro diritto, lo Stato e la legislazione italiana che hanno stabilito, au-

tonomamente e per proprio conto e prima ancora del Concordato, il principio della indissolubilità matrimoniale.

Mi avvio alla conclusione osservando, onorevoli colleghi, che nel corso di questo dibattito i figli dei divorziati sono stati trattati, a seconda dei casi, in maniera diversa: o quali vittime innocenti o nei panni di esseri antisociali che offrono alte percentuali alla delinquenza minorile o nei panni di disadattati alla vita familiare, come se il divorzio fosse una vera e propria tara ereditaria. E anche se in alcuni interventi particolarmente seri e sereni, come quelli dell'onorevole Bernardi, dell'onorevole Martini Maria Eletta, dell'onorevole Sangalli, si è tenuto conto che il loro stato è solo una conseguenza della frattura coniugale, non è mancato, purtroppo, in quest'aula, l'eco di una certa letteratura volgarizzata che doveva servire, attraverso qualche dato statistico, come « pezza d'appoggio » per sostenere le tesi di chi si oppone al divorzio.

Ma ci si è chiesti qual è la sorte dei figli dei separati, cioè di coloro che pagano innocentemente le conseguenze di un matrimonio fallito, e tuttavia indissolubile, dei loro genitori? Qual è la sorte dei figli di coloro che sono ancora costretti a vivere insieme ma in un ambiente carico di odio e di rancore, dal quale deriva una esperienza tremenda e incancellabile? Qual è, infine, la sorte ancora più drammatica dei figli nati dalle unioni illegittime?

È in questo ampio e desolante campo di ricerca che si deve fermare l'indagine del sociologo, dello studioso del diritto e del politico. Così hanno fatto anche altri paesi. La commissione legislativa inglese, da voi tante volte citata, indaga in proposito e, penetrando in tale campo, rileva: « Bisogna confutare gli elementi di coloro i quali sostengono che il divorzio abbia degli effetti psicologici negativi e specialmente di coloro i quali arguiscono che, quando i genitori si risposano l'atteggiamento del patrigno o della matrigna nei confronti dei figli nati dal primo matrimonio non è lo stesso di quello usato a vantaggio della prole del nuovo matrimonio, osservando come rifiutare un divorzio non significa rifiutare quella che è umanamente la possibilità agli scontenti di stabilire nuove relazioni, dalle quali potranno nascere dei figli che, a differenza del caso precedente, saranno dei figli illegittimi ».

Ma il nodo fondamentale che si trascura, come osserviamo nella relazione, è costituito dal fatto che il raffronto non va posto tra il matrimonio ideale indissolubile e il divorzio,

perché nel matrimonio ideale il divorzio è un'ipotesi che neanche si pone, bensì tra divorzio e matrimonio umanamente insostenibile. Per i figli il problema non consiste tanto nell'allontanamento di uno dei genitori, che avviene, nolenti o volenti, con il divorzio o con la separazione — e questi istituti sotto un tale punto di vista non ci paiono sostanzialmente diversi — quanto nell'atmosfera di tensione e di insicurezza che i figli respirano assistendo alle liti, subendo, umiliati, lo sforzo che ciascuno dei genitori compie per distruggere in loro l'immagine dell'altro e assorbendo in tal modo il lento veleno degli odii, dei vizi domestici che smorzano ogni idealità e sentimento della famiglia. « È appunto in conseguenza di un clima familiare così deleterio e in vista degli interessi dei figli che in Canada », afferma la commissione più volte richiamata, « i coniugi sono talvolta indotti a separarsi prima e a divorziare dopo, per evitare che quei contrasti esistenti in famiglia possano produrre effetti dannosi sulla loro prole » e aggiunge — e lo abbiamo rilevato nelle pagine precedenti — « che molto spesso anche un semplice abbandono o una separazione meramente consensuale possono rendere opportuno, per una tutela più adeguata dei figli e per quella generale della collettività, la risoluzione del legame giuridico esistente ».

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

LENOCI, *Relatore per la maggioranza*: È la verità è che non è una situazione legale di rottura di un matrimonio a far sì che un bambino cresca male, bensì il sano rapporto esistente tra i coniugi nei confronti del figlio a determinare il normale inserimento del ragazzo nella vita.

Ma questo tema, e l'altro del ruolo che deve occupare la donna — sul quale sono state abbondantemente elargite amene, stravaganti dichiarazioni nel corso del dibattito, che non è il caso di riprendere — si inquadrano nel problema più grande della famiglia, del quale è opportuno che ora si parli.

Onorevoli colleghi, il lungo, appassionato, a volte addirittura estenuante dibattito che si è avuto in questi mesi in Parlamento, ha avuto il merito di spostare i termini del confronto dal tema del divorzio a quello più generale del diritto di famiglia. Non siamo tra coloro che ritengono che questa più ampia prospettiva del dibattito sia stata avanzata per evadere il tema o costituisca soltanto un alibi o un falso obiettivo e accettiamo pertanto il

nuovo e più elevato confronto al quale siamo chiamati da alcuni autorevoli interlocutori. Ma certamente non avevamo bisogno che ce lo venisse a ricordare l'ordine del giorno democristiano questa mattina, per ritenere che la esigenza di una improrogabile, urgente e profonda riforma del diritto familiare era ormai matura da più di venti anni nella coscienza dell'opinione pubblica, che giustamente ne reclamava un nuovo e diverso ordinamento per adeguarlo ai principi posti dalla Costituzione e ai mutamenti successivamente intervenuti nell'ambito dei rapporti familiari e in quello più ampio della società e dello Stato.

Il presente dibattito indica che una tale consapevolezza incomincia ad emergere anche a livello parlamentare, sia pure con notevole ritardo rispetto ai tempi in cui tale esigenza ha cominciato a essere sentita.

Il discorso sulla crisi della famiglia esce così dalle generiche e superficiali indagini con cui era stato condotto fino ad oggi, per divenire oggetto di una attenta e profonda analisi da parte del Parlamento italiano.

Le numerose proposte di legge, presentate dalle varie parti politiche nelle precedenti legislature e in quella in corso, denunciano comunemente la struttura autoritaria della famiglia su cui si regge l'attuale legislazione ed affermano il principio dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, il rispetto pieno e integrale della loro personalità e di quella dei figli, l'esigenza di una congiunta funzione educativa che i genitori devono esplicare nei confronti della prole, l'elevazione del limite di età necessario per contrarre matrimonio, l'istituzione di un giudice della famiglia, il ruolo di emancipazione che alla donna deve essere assegnato in una nuova comunità familiare e sociale, un regime legale dei rapporti patrimoniali fondato sul comune diritto dei coniugi al godimento ed alla proprietà degli utili e degli acquisti realizzati in costanza del matrimonio e infine il principio dell'unità e della stabilità della famiglia, che, per quel che ci riguarda, nella sua accezione più vera e sentita, non può che fondarsi sulla libertà e sull'autonomia dei coniugi nel porre le regole a cui deve ispirarsi la loro vita coniugale.

Ciascuno di noi intende come di fronte a questa comune coscienza si opponga una legislazione familiare che è caratterizzata da inammissibili disuguaglianze umane, oltre che sociali, e articolata in una struttura autoritaria, patriarcale e verticale che si palesa, come è stato giustamente detto, ingiustamente vessatoria per la donna e assolutamente carente nella tutela dei figli.

Da questa comune consapevolezza sorge la esigenza ormai improcrastinabile di un serio discorso di rinnovamento dell'intera materia alla cui base sia posto rettamente, come è stato più volte affermato in quest'aula, il tema dell'unità e della stabilità della famiglia.

Ma se non si vuole che un tale discorso rimanga statico e astratto o non finisca, nella migliore delle ipotesi, per costituire una vera e propria fuga in avanti, è necessario che il problema dell'unità e della stabilità della famiglia non venga ricondotto alla permanenza o meno di una formula giuridica, di un divieto, di un intervento dello Stato, ma che si saldi, invece, su quelle basi più vere di autonomia e di consenso che solo possono garantire, attraverso una continua tensione morale, la permanenza del vincolo.

E giustamente è stato osservato nella relazione che accompagna il progetto presentato dal gruppo comunista che solo in tal modo si supera il diaframma e la frattura tra famiglia e società, dando veramente alla famiglia una funzione nella società di oggi, rispondendo ai problemi dell'uomo moderno, alla sua urgenza di vedere affermati i suoi sentimenti di libertà, di uguaglianza e di solidarietà.

Su questa nuova concezione della famiglia, che tenda al superamento degli attuali conflitti, ponendosi su basi morali più libere e più elevate, noi riteniamo debba fondarsi una nuova legislazione familiare.

Per questo noi respingiamo come inaccettabile, se non addirittura come pretestuosa, l'alternativa che è stata posta nel corso del presente dibattito tra la riforma del diritto di famiglia e l'introduzione del divorzio nella nostra legislazione, essendo questi due momenti strettamente connessi e ambedue necessari per il rinnovamento dell'istituto familiare.

Onorevoli colleghi, probabilmente ieri una società statica, meno attenta ai valori dell'individuo, con una morale tradizionale accolta acriticamente dall'esterno, favoriva l'indissolubilità del matrimonio, avvertita come il mezzo per garantire la stabilità sociale, l'accentramento economico o il predominio di classe (attraverso il diritto di maggiorasco), altrimenti compromessi nei loro aspetti economici e politici, anche se deve necessariamente aggiungersi che ciò avveniva non infrequentemente a prezzo di sofferenze gravi per i coniugi, e soprattutto per il più debole di essi, in mezzo a prepotenze e ad oppressioni subite e a metodi ipocriti di vita. Non sorgeva, così, o quanto meno non era impel-

lente, il problema di una previsione legislativa di scioglimento del matrimonio. Non credo vi sia necessità di illustrare quanto la situazione sia attualmente mutata! Nella trasformazione in atto della società e della cultura che la ispira, ambigua come tutte le trasformazioni, se da un lato osserviamo lo sfrenarsi della vita morale, una concezione dell'amore come un dato nettamente biologico o, come osserva acutamente Marcuse, come un dato più elevato di libertà sessuale che tende a trasformarsi in un valore di mercato e in un fattore di consumi sociali (fenomeni, questi, che generano un processo di crisi progressiva dell'unità familiare); assistiamo dall'altro ad un recupero dell'amore vero, quello liberamente scelto e non imposto o condizionato dall'ambiente o dalla legge, ad un ritorno all'unità matrimoniale intensamente vissuta da parte di coppie sempre più numerose di coniugi. « Un ritorno al sentimento », come affermava ieri, con accenti molto nobili, l'onorevole Iotti, e non a quello cui si è richiamato l'onorevole Scalfaro questa mattina, che spazia, con parallelismi veramente peregrini, sul fenomeno deterioro del trasformismo politico, dove giuoca, come è noto, non il sentimento ma il tornaconto.

Tipico, sotto questo aspetto, è il fenomeno sempre più largo delle adozioni di bambini abbandonati, spesso malati e scarsamente dotati, che dimostra un grado di maturità di coppie di coniugi per lo più giovani, in altri tempi inimmaginabile. Ora, per i coniugi per i quali è entrata inevitabilmente in crisi la famiglia secondo la concezione tradizionale, non sarà certo l'inesistenza di una previsione di legge che consenta il divorzio a rimediare alla mancanza di unità e allo sfaldamento della loro unione matrimoniale. Là dove il dissenso interviene, divide e lacera l'unità reale della famiglia, determinando la fine di tutti i motivi che possono spingere un uomo e una donna a tenere unite le proprie vite, la fine della stessa convivenza per un periodo tanto ampio da far considerare il processo di disunione assolutamente irreversibile, là non vi è più famiglia né matrimonio, e l'indissolubilità giuridica finisce con il fare del matrimonio un feticcio, come dicevamo prima, una mostruosa costruzione giuridica che si mantiene in vita per mera ipocrisia e per pura funzione.

Invece, i coniugi che credono all'unità del loro vincolo potranno realizzarlo in maniera sempre più profonda, nella misura in cui essa non sarà più l'effetto di una regola legale, ma sarà da loro liberamente vissuta e attua-

ta. In tal modo il valore dell'indissolubilità matrimoniale sarà realmente recuperato e verrà a costituire un momento esemplare per la vita di tutti i consociati, un fatto di stabilità e di crescita della stessa società civile.

Giustamente rilevava a questo proposito la rivista cattolica *Sette giorni*, che sottopongo all'attenzione dell'onorevole Andreotti, il quale a sua volta ieri sera ci aveva sottoposto un documento dell'UDI (certi riferimenti e certi scambi di credenziali credo siano quanto mai utili per rendere produttivo l'incontro che si afferma di voler realizzare); diceva quella rivista cattolica, nel numero dell'8 giugno 1969, che per i coniugi cristiani sarà pure recuperato e testimoniato nella libertà il valore di segno unitivo di una realtà trascendente che costituisce la sostanza stessa del matrimonio cristiano.

Questa rivista, nell'augurarsi che all'opposizione totale e indiscriminata che si stava conducendo in quest'aula nel mese di giugno si sostituisse un'altra opposizione, più libera e costruttiva, così aggiungeva: « Ci pare di poter affermare che un'opposizione al divorzio da un lato non otterrebbe il risultato di rinsaldare la famiglia per i settori e gli ambienti in cui la crisi di unità è ormai profonda, che poi è il risultato che effettivamente interessa al di là dell'esistenza di una previsione legislativa che impedisca lo scioglimento del vincolo, e dall'altro non contribuirebbe a far rinsaldare il valore della indissolubilità allorché questo fosse vissuto e testimoniato nella libertà ».

La libertà infatti — questo è il punto! — costituisce il presupposto naturale sul quale deve scaturire la nuova famiglia, che non può venire ricondotta — come sostiene la collega Martini — ad una nozione schematica e meccanicistica della comunità, per farne così discendere il carattere a lei tanto caro della indissolubilità. Ci sembra arbitraria e inammissibile l'equazione che è stata posta tra il termine della socialità e quello della insolubilità, quest'ultimo inteso in senso privatistico e individualista, perché non v'è chi non veda come la società, e quindi la socialità, sia soprattutto espressione del sentimento di libertà.

Respingiamo, quindi, l'accusa che ci è stata rivolta di aver posto a base della nostra impostazione una concezione individualistica della famiglia e del matrimonio. Al contrario, una società avanzata sul piano sociale e pubblico e ricca di contenuti democratici, al cui centro sia l'affermazione della personalità umana, non può che fondarsi sul consenso, sull'autonomia e sull'unione che tanto

più è effettiva e reale quanto più è libera e responsabile.

Solo una famiglia in tal modo intesa, che consenta il libero sviluppo della personalità umana e cementi la sua unità e la sua stabilità con il consenso, con il sentimento, con la partecipazione dei singoli componenti; solo un tipo di famiglia che si apra verso la società e alle lotte che vi si svolgono, agli ideali per cui gli uomini combattono, agli incontri e anche agli scontri in cui sono impegnate le nuove generazioni; solo un tipo di famiglia cui sia assicurato un intervento sempre più serio e penetrante del potere pubblico per la tutela dei suoi diritti, per un sistema più moderno di assistenza, per la fine di ogni discriminazione fra figli legittimi e illegittimi; solo questa famiglia può costituire, onorevole De Poli, una reale alternativa in termini di libertà al finalismo antiumano e all'etica, che ella giustamente definisce dissacrante, della società dei consumi.

Non può certo realizzare questa alternativa quel tipo di famiglia alla quale si è riferito qualcuno in quest'aula quando ha affermato che la indissolubilità del matrimonio è elemento sufficiente ad impedire almeno il 90 per cento dei naufragi delle nostre famiglie.

Emerge da quelle parole, e da altre udite in quest'aula, un quadro estremamente fragile della nostra società e un simile attestato di immaturità morale, affettiva e psicologica si pone in stridente contrasto con le dichiarazioni più volte ostentate di fiducia e di ottimismo nelle sorti della famiglia italiana.

Indubbiamente ben altra dovrebbe essere la tutela delle nostre famiglie che non quella della semplice affermazione del principio di indissolubilità. L'intervento dello Stato che si richiede per mantenere indissolubili i matrimoni irreversibilmente finiti avrebbe dovuto in realtà essere invocato ed attuato per affrontare la disumana e gigantesca lacerazione collettiva di milioni di famiglie determinata dall'emigrazione, tanto più dolorosa e drammatica se si considera che essa andava ad incidere su rapporti profondi, vivi e vitali, e non già su matrimoni senza vita. Che cosa c'è — si è chiesto l'onorevole Coccia — alla base della disgregazione dell'istituto familiare, se non in fondo il grosso processo di emigrazione interna ed estera? Chiedete al nord quali sono le esplosioni e le rotture determinate nelle famiglie da questa coatta e violenta sradicazione di singoli componenti della famiglia, o di famiglie intere, dal loro mondo e dal loro modo di vita. E ancora, esa-

minate più a fondo le ragioni vere di una crisi che vediamo sempre più profonda nei rapporti affettivi, che è determinata dal modo di organizzazione del lavoro nelle fabbriche e dalla organizzazione di città sviluppatesi in funzione delle esigenze di un certo tipo di società! Andate a vedere come lo stesso equilibrio psico-fisico della famiglia sia compromesso dal fatto che la fabbrica rimanda ogni giorno l'uomo e la donna che vi lavorano stremati e sfiniti alle loro case! Rendetevi conto di che cosa significhi per una comunità familiare, per la stabilità degli affetti, la vita nella grande città, sempre più disumana, l'assenza o la precarietà perfino di quel fattore determinante perché possa svolgersi la vita della famiglia: la casa. Leggete gli studi degli scienziati, le denunce che tutti i sindacati muovono in ordine alle condizioni di lavoro nelle fabbriche; leggete quali sono gli effetti deleteri che si producono sui lavoratori, sulle loro condizioni di salute, quali tensioni si determinano nel mondo e nell'ambiente familiare; cercate di conoscere questi problemi e affrontateli se veramente volete risolvere il problema della famiglia italiana!

Ma il fenomeno più preoccupante è quello dell'emigrazione: 1 milione 294 mila 470 italiani vivono nei paesi della Comunità economica europea, altri 170 mila connazionali vivono in Inghilterra, 643 mila 500 vivono in Svizzera, 62 mila 941 in diversi paesi europei. In complesso sono 2 milioni 169 mila 844 italiani che vivono nei diversi Stati europei. Per lo più resistono all'assalto dell'angosciosa solitudine provocata dalla lontananza dalla famiglia, ma vi sono quelli che la lontananza travolge, vi sono quelli che la solitudine non sopportano, e, vittime dell'una e dell'altra, ricercano e trovano un ambiente di comprensione, di calore umano, di sentimento di donna. E trovano una donna così diversa da quella che hanno lasciato nelle campagne del Mezzogiorno; ed allora, addio famiglia dell'emigrante! Laggiù, invano aspettano le mogli, invano aspettano i figli. Questo è l'angoscioso fenomeno delle vedove bianche per il quale ci siamo tirati addosso l'enfasi statistica dell'onorevole Greggi...

GREGGI. La vostra è enfasi statistica.

LENOCI, *Relatore per la maggioranza*. ... e la precisazione di tanti e tanti colleghi, intesi a dimostrare che i dati da noi forniti, di 500 mila unità, erano addirittura falsi.

Siamo pronti ad accettare qualsiasi precisazione. Noi ci eravamo soltanto limitati, ono-

revole Greggi - e non vogliamo cimentarci con lei in guerre di cifre o di statistiche - a recepire in buona fede, a credere in buona fede, ai dati forniti dall'Associazione cattolica nazionale famiglie emigrate, e non perché fosse una associazione di ispirazione governativa e neanche perché fosse un'associazione cattolica, ma perché tali cifre erano state elaborate in base ad un censimento diretto a fini di studio completamente diversi ed estranei alla *vexata quaestio* della proposta di legge in discussione. Non sono, quindi, cifre interessate, manipolate per amore di tesi, e come tali ci sono sembrate particolarmente attendibili.

GREGGI. Le cifre non sono esatte.

LENOCI, *Relatore per la maggioranza*. In ogni caso, non è un problema di numero, non è un problema, questo, che possa essere affrontato su basi statistiche, per le implicazioni di ordine sociale ed umano che presenta e che hanno richiamato, tra l'altro, anche l'attenzione della sezione internazionale per gli affari sociali dell'ONU (e l'onorevole Biondi, se non erro, ha detto che avrebbe costituito un problema per tutti, anche se avesse interessato una sola unità), senza che però si sia finora riusciti ad intervenire con efficaci misure di prevenzione. Si deve rilevare che spesso la moglie è una donna giovane, i figli sono piccoli e non si rassegnano alla perdita. Si scrive al console, si fa intervenire il ministro degli esteri italiano, ma le tracce dell'emigrante che ha abbandonato la famiglia sono perdute, e non vi sono strumenti giuridici idonei, sul piano internazionale, a salvare la famiglia, che così si spezza, si frantuma e finisce. Ma rimane comunque ferma la disperata volontà di quelle donne che ella, onorevole Andreotti, non vedrà passare dinanzi alle telecamere della televisione svedese e lei, onorevole Greggi, non vedrà mai agitarsi sulle piazze di Roma, perché preferiranno in ogni caso attendere in silenzio, nel chiuso delle loro case, sospinte da una indomita speranza, l'impossibile ritorno del loro lontano congiunto.

GREGGI. Sono poche perché non c'è il divorzio. (*Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, la prego di non interrompere; non mortifichiamo con inutili polemiche un dibattito così elevato!

GREGGI. Non è elevato ciò che non è chiaro.

PRESIDENTE. Devo dare atto alla Camera che, specialmente in questi ultimi giorni, il dibattito è stato elevato e nobile; questo torna ad onore di tutta l'Assemblea. (*Applausi*).

LENOCI, *Relatore per la maggioranza*. Da quello che abbiamo riferito emerge chiaramente che non possono lasciarci insensibili tutte le iniziative sociali intese ad operare nel vasto e, sinora, inesplorato campo della famiglia italiana.

Siamo, così, convinti della opportunità di istituire i consultori familiari, come propone la collega Martini, a similitudine delle esperienze maturatesi nei paesi più progrediti d'Europa e del mondo.

La collega Martini afferma rettamente: « Uno Stato moderno deve aiutare i cittadini a superare la triste piaga della superficialità e dell'ignoranza di molti che contraggono le nozze privi di idee chiare e precise sull'importanza del matrimonio, sugli orientamenti e i mezzi utili ad una sua impostazione armonica e durevole, sugli impegni giuridici, etici e sociali che del matrimonio sono propri ».

Siamo del pari convinti che debba essere posto allo studio il problema della visita prematrimoniale, avanzato nel progetto Ruffini, unitamente all'obbligo, a determinate condizioni, dell'educazione sessuale. Piuttosto, come ha affermato il collega Zappa (nella discussione in corso sul diritto di famiglia alla Commissione giustizia), siamo contrari ad eventuali restrizioni della libertà dei nubendi, quali potrebbero derivare dall'ultimo comma dell'articolo 5 della stessa proposta di legge, con cui si conferisce all'ufficiale dello stato civile il potere di sospendere la celebrazione del matrimonio e di ordinare una visita prematrimoniale supplementare.

Ma, soprattutto, da quel che siamo venuti esponendo si evince chiaramente che è ormai indispensabile approntare una nuova politica sociale per la famiglia e ogni genere di misure atte a salvaguardare le lacerazioni provocate dall'emigrazione, a favorire l'unità tra i coniugi a livello di orari di lavoro, come sostiene il collega De Ponti, e di legislazione urbanistica, come afferma l'onorevole Degan; e definire tutti gli opportuni interventi nel settore assistenziale e in quello della casa.

Quello che non riusciamo a comprendere è che cosa voglia dire l'onorevole Scalfaro quando afferma - illustrando l'ordine del giorno democristiano - che questi interventi non si renderebbero più opportuni e neces-

sari con la legge sul divorzio. Noi riteniamo al contrario che una buona legge sul divorzio, che tenda alla salvaguardia, e non alla distruzione, della famiglia, sia perfettamente compatibile con le menzionate proposte e iniziative sociali, le quali, come abbiamo visto, tendono al superamento degli attuali squilibri e si pongono su basi morali più libere ed elevate, che sono poi le sole sulle quali possa fondarsi una nuova legislazione familiare.

Considerato che anche il collega Castelli ha richiamato il contenuto del progetto di legge, mi sia permesso, a conclusione di questo mio intervento, di analizzare la proposta di legge sia pure in una rapida sintesi.

Nel farlo risponderò anche alle critiche di coloro i quali rilevano che il progetto in discussione non terrebbe nel debito conto l'elemento della colpa e quello del consenso del coniuge che non vuole divorziare e rappresenterebbe, in sostanza, un autentico ritorno a concezioni privatistiche e contrattuali del matrimonio. A quest'ultima obiezione, in verità, abbiamo già risposto. Le altre critiche non sono fondate. Tutti i casi esaminati al numero 1 dell'articolo 3 del presente progetto tengono presente l'elemento della colpa. Il caso previsto alla lettera a) del n. 2 costituisce un caso di colpa non punibile, stante l'incapacità di intendere e di volere, ma, come ha giustamente affermato l'onorevole Ballardini, il fatto colpevole esiste nella sua materialità.

Il divorzio viene pronunciato per fatti obiettivi incolpevoli nel caso previsto alla lettera c) del n. 2, quando l'altro coniuge sia ricoverato da almeno cinque anni in ospedale psichiatrico a causa di malattia mentale di tale natura e gravità da non consentire il ritorno alla comunione di vita familiare. Questo, sì, è effettivamente un problema angoscioso che è stato affrontato in tutte le legislazioni: anche se si è ritenuto che non possano stabilirsi con certezza, dati i progressi della scienza sanitaria e psichiatrica moderna, le possibilità di un ritorno alla normalità di un malato di mente, ciò non ha impedito alle altre legislazioni, nonostante queste osservazioni, di mantenere anche l'ipotesi ora contemplata. Si tratta, peraltro, di un'ipotesi di separazione personale prevista nello stesso disegno di legge Reale presentato dal Governo nella precedente legislatura per la riforma del diritto di famiglia.

Vi sono, ancora, le ipotesi previste al punto b) del numero 2) dello stesso articolo 3. In questi casi o si tratta di separazione consensuale (e allora vi è il consenso di entrambi i coniugi), oppure di separazione per colpa

(e quindi vi è un accertamento di questa). Quindi non si ferisce il diritto del coniuge non colpevole.

Solo l'ultima ipotesi di questa lettera non prevede la sussistenza della colpa o l'accertamento del consenso di entrambi i coniugi; ma si tratta di un'ipotesi che ha il carattere e la sostanza di una norma transitoria, dal momento che è applicabile soltanto a quelle situazioni di fatto che siano cominciate, come minimo, due anni prima dell'emanazione della legge. Giustamente è stato osservato che si tratta di una norma del tutto eccezionale, che si giustifica per l'eccezionalità della situazione che è venuta a crearsi in Italia in questi lunghi anni di regime indissolubile e quindi non ha bisogno di trovare una giustificazione sistematica.

Le ultime due ipotesi, infine — e cioè quella del matrimonio non consumato e del conseguito annullamento o scioglimento del vincolo in paese straniero — sono previste, come casi veramente anomali di nullità, nel più volte citato progetto di legge democristiano presentato dalla senatrice Falcucci.

Dall'esposizione analitica della nostra proposta di legge si evince chiaramente che nel nostro caso, se non si può parlare di piccolo divorzio (e ci si deve dare atto che non abbiamo mai adoperato questo aggettivo), si deve tuttavia parlare di divorzio serio e giusto.

Dice giustamente il collega Biondi, citando il Piccardi, che con il matrimonio, e con il vincolo che da esso deriva, i contraenti intendono che la loro unione sia riconosciuta nella società in cui vivono. La società, per concedere questo riconoscimento, pone determinate condizioni. Ma come può la stessa società non preoccuparsi di fornire un'adeguata regolamentazione quando, per casi determinati ed espressamente previsti, quelle condizioni siano venute a mancare e si sia verificata, quindi, la rottura irreparabile di una unione coniugale alla quale proprio la società ha fornito il suo riconoscimento? Lo Stato non può non farlo!

Il divorzio è, quindi, un atto di verità che cancella ipocrisie, menzogne, sotterfugi, ricatti, in quanto si palesa, nei casi rigorosamente previsti dalla presente proposta, come una pura e semplice constatazione formale, giuridicamente rilevante, di un definitivo ed irreversibile fallimento matrimoniale, senza più speranza, senza più appello; il matrimonio, in questo caso, secondo l'espressione alquanto cinica della commissione inglese di studio per la legge sul divorzio, è divenuto « un cadavere per il quale lo scopo della leg-

ge dovrebbe essere quello di procurargli una onorata sepoltura ».

Onorevoli colleghi, è stato detto che se il tema del divorzio non avesse altri meriti (e noi pensiamo che ne abbia) certamente ha quello di aver indotto la classe politica italiana, e i maggiori partiti al Governo e alla opposizione, a pensare, ad approfondire e, soprattutto, ad affrontare il tema della famiglia che, altrimenti, sarebbe rimasto nel libro delle buone intenzioni, dimenticato e negletto.

È chiaro, per quel che è emerso dal dibattito in corso, per le proposte che sono state avanzate, per le iniziative che si intendono prendere, per il modo spedito con cui si sta procedendo nei lavori della Commissione giustizia, che sui più disparati temi strettamente connessi al complesso problema della famiglia si potranno e si dovranno realizzare presto più vasti schieramenti di quelli che si sono venuti a determinare, schematicamente, sulla proposta di legge in discussione.

Dissolta la minaccia antistorica di una guerra di religione, alla quale non abbiamo mai creduto e non crediamo, fiduciosi come siamo nella maturità democratica del nostro popolo, spentasi l'eco delle polemiche e dei clamori, inevitabili in un argomento di così grande rilevanza, quelle proposte e quelle iniziative, che pure sono cominciate ad emergere nel corso di questo dibattito, potranno trovare sul tema più ampio della famiglia un terreno fertile d'incontro al quale siamo impegnati tutti, sin da ora, come legislatori e come politici, per collegare organicamente, nei futuri lavori, la previsione di scioglimento del vincolo matrimoniale con la riforma del diritto familiare e, più in generale, con quella strutturale dell'intera società. (*Vivi applausi a sinistra, all'estrema sinistra e dei deputati del gruppo liberale — Molte congratulazioni*).

Presentazione di un disegno di legge.

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi onoro presentare, a nome del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il seguente disegno di legge:

« Integrazione di fondi sugli stanziamenti previsti dalla legge 3 gennaio 1960, n. 15, sul

completamento e l'aggiornamento della carta geologica d'Italia ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli deputati, nelle dichiarazioni alla Camera per la presentazione del suo primo Governo, il Presidente del Consiglio onorevole Rumor precisava che sul principio dello scioglimento del matrimonio anche per cause diverse da quelle previste dal codice civile, il Governo come tale si sarebbe rimesso al Parlamento. La decisa volontà di costituire nell'interesse superiore del paese il Governo di centro-sinistra e le contrastanti posizioni dei partiti chiamati a formarlo sul tema del divorzio non consentivano un diverso atteggiamento, nonostante la comune consapevolezza, viva nella componente democristiana, del grande peso che un buon ordinamento della famiglia basata sul matrimonio esercita nella società.

Il secondo governo Rumor, monocoloro appoggiato dai partiti di centro-sinistra, confermava la medesima linea politica come elemento di continuità della politica di centro-sinistra ed espressione altresì della continuità dell'impegno delle forze che a quella politica si richiamano. Non si fece nessun richiamo al tema specifico del divorzio. Tuttavia, pur essendo il nuovo governo formato da parlamentari appartenenti a gruppi di cui è noto l'atteggiamento, è convinzione che esso, in osservanza scrupolosa dell'impegno di continuità politica assunto all'atto della sua formazione, non faccia pesare sull'argomento la sua volontà, in modo che il Parlamento sia libero di pronunciarsi senza ulteriori preoccupazioni. Ciò naturalmente non significa che il Governo non debba esprimere il suo pensiero su un argomento di tanta importanza. Questo dovere è tanto più evidente e pressante dopo la discussione ampia e le argomentazioni numerose e profonde svolte nel contrasto delle opposte tesi che durano ormai da mesi alla Camera. L'assenza del Governo di fronte alle scelte proposte potrebbe tra l'altro significare valutazione inadeguata di una discussione che, qualunque esito ci riservi, sarà definitiva

storica negli annali parlamentari ed essere quindi interpretata come condotta non riguardosa verso la Camera.

Mi propongo la massima brevità limitandomi a precisare alcuni principi e a presentare alcune considerazioni politiche senza diffondermi in analitiche dimostrazioni. Non si interpreti questa mia condotta come effetto di presunzione o di poco rispetto, che è invece grandissimo, verso l'Assemblea. Il fatto è che dopo i numerosi discorsi pronunciati *hic et inde*, taluni dotti e completi per dottrina morale, politica e giuridica e arricchiti da pertinenti richiami storici e sociologici, questi ultimi particolarmente significativi, mi parrebbe un fuor d'opera e davvero irraguardoso verso la Camera diffondermi in dimostrazioni d'analisi che nulla di sostanziale aggiungerebbero a quanto è stato già detto.

Il nostro non è uno Stato confessionale nel quale i diritti civili derivino da una certa professione di fede e debbano ad essa conformarsi; e non è quindi sulla base delle verità di fede che lo Stato deve necessariamente costruire l'ordinamento della famiglia e del matrimonio, anche se è ovvio che del fenomeno religioso, specialmente se quasi universalmente professato, esso, che è laico, ma non ateo, debba tener conto in quanto non leda in alcun modo la libertà e l'indipendenza di tutti i cittadini.

Il principio della indissolubilità noi lo deriviamo dalla natura stessa della famiglia fondata sul matrimonio e dalla nostra ininterrotta tradizione politica e giuridica, che ha trovato solenne conferma nell'articolo 29 della Costituzione repubblicana.

Si può ammettere che la rielezione dal testo costituzionale dell'aggettivo « indissolubile » consenta la via della semplice legge ordinaria per l'introduzione del divorzio nel matrimonio civile; ma non si può negare, al di là delle sottili interpretazioni giuridiche, che quel testo, riconoscendo come società naturale la famiglia fondata sul matrimonio, ha inteso richiamarsi alla essenza dell'istituto, che la concezione morale nostra, il nostro sentimento comune e la storia ha modellato e consolidato sul principio garantito della indissolubilità.

L'esperienza ha poi convalidato la giustezza della posizione italiana, se è vero che lo obiettivo delle leggi, negli Stati che vogliono ispirarsi ad una sana politica, è quello di promuovere il bene comune, nel rispetto delle libertà essenziali dei cittadini. È proprio sotto l'aspetto del bene comune che va considerato l'ordinamento della famiglia la quale, nella

concezione moderna, non è affatto o non è soltanto la sede di incontro di sentimenti, di affetti, di diritti e di doveri dei suoi componenti, concordanti o confliggenti tra loro, ma è in via principale una comunità autonoma che trascende e, in certa misura, condiziona la stessa condotta e gli stessi interessi personali dei suoi componenti.

Sono, queste, verità universalmente ammesse ed è appunto in ossequio ad esse che il divorzio fu presentato dai suoi massimi e più seri propugnatori, e continua ad esserlo (l'abbiamo sentito testè), come una medicina per l'istituto del matrimonio. Ma l'esperienza storica li ha smentiti: non solo il divorzio non si è rivelato quel grande antidoto contro i mali del matrimonio che a detta di taluni, una volta ammesso, sarebbero diventati rarissimi, e alla fine sarebbero scomparsi, ma ha fatto da moltiplicatore di se stesso, giungendo a livelli un tempo impensabili; ed anziché ridurre i casi infelici, li ha diffusi, fecondando inoltre, nel solco dei traumi psichici che produce, la crescita dei suicidi, delle follie, della delinquenza minorile, ossia aggravando tutti i mali che si proponeva di curare.

Il relatore onorevole Lenoci, che ha avuto la pazienza di leggere un mio opuscolo in materia (e di ciò lo ringrazio), dopo aver esposto le cifre attendibili (egli dice) degli infelici che la indissolubilità del matrimonio avrebbe prodotto in Italia, afferma di smentire a credere che il ministro di grazia e giustizia voglia mettere in quarantena una così larga schiera di infelici.

Per quanto sta in me — e ritengo in tutti gli antidivorzisti consapevoli della lacrimevole realtà di tanti casi infelici — non solo vi è il proposito di curarne le piaghe per quanto è possibile (accennerò più avanti come), ma vi è soprattutto la preoccupazione di non ingrossarne vieppiù la schiera, così come è avvenuto in tutti gli Stati che hanno aperto la porta al divorzio. Di fronte alla quale triste esperienza viene spontaneo domandare se la nostra coscienza di cittadini e di legislatori può essere tranquilla e se non debba, invece, profondamente turbarci la sola ipotesi che gli effetti negativi del divorzio, altrove puntualmente verificatisi, si possano ripetere anche da noi, causando guasti crescenti alla famiglia, che la nostra secolare ed altissima civiltà ha preservato e coltivato come la cellula più viva e fresca del nostro tessuto sociale.

Si sono mosse critiche, è vero, alle cifre che esprimono la preoccupante dimensione di tale esperienza, il che dimostra che i parla-

mentari divorzisti più pensosi si fanno carico della ragione ostativa all'accoglimento della loro tesi qualora le cifre esposte fossero esatte nel loro significato sostanziale. Quelle critiche sono apprezzabili e per qualche aspetto, molto marginale, sembrano anche esatte. Tuttavia non sono persuasive, perché non intaccano, come vorrebbero, il significato vero dei fenomeni denunciati, non solo quanto al tasso dei divorzi, ma anche quanto a quello dei figli illegittimi, della delinquenza minore, delle follie, dei suicidi.

Ed allora io mi domando: prima di decidere, perché non risolvere la controversia, il cui risultato ha tanta importanza per le tesi in campo, disponendo una seria indagine che accerti la verità, nell'interesse di tutti? Vi sono i casi infelici che travolgono coniugi e figli, e sarebbe disonesto negare che taluni di essi, anche quando i protagonisti siano sorretti da un'alta formazione morale, sboccano fatalmente nell'irreparabile fallimento del matrimonio. Questi casi devono richiamare, come dicevo sopra, l'attenzione consapevole del legislatore per l'apprestamento di tutti i rimedi che ne leniscano le dolorose conseguenze.

A questo proposito, bisogna distinguere tra rapporti fra coniugi e doveri loro verso i figli. Nel rapporto tra i coniugi sorge il problema della libertà personale. Ora, a me sembra che il problema sia in questo caso malamente posto. Nessuno afferma la costrizione al coniugio intollerabile o alla castità, ed è a mio parere sostenibile che, dichiarata definitiva la separazione personale, sia cancellata dal novero dei reati la coabitazione con altra persona, mentre niente vieta che siano legislativamente riconosciuti e regolati taluni interessi morali e materiali derivanti dalle unioni di fatto.

Ciò che si contesta, ciò che non può costituire un diritto della persona, un diritto di libertà, ciò che tornerebbe di danno al bene comune è la pretesa di porre sullo stesso piano, mediante il divorzio, la famiglia legittima e la seconda, la terza, la quarta unione. La famiglia legittima deve, in poche parole, conservare la sua posizione unica di dignità di fronte allo Stato, senza che ciò possa suonare in alcun modo offesa alle essenziali libertà di comportamento delle persone.

Quanto ai figli naturali (non mi piace chiamarli illegittimi), siamo d'accordo che le norme del nostro codice sono manchevoli. Sono frutto di una concezione chiusa ai doveri della morale cristiana, di una concezione che il nostro comune sentire va felicemente superando, come dimostrano le iniziative di legge pre-

sentate al Parlamento. Ma è certo che non è necessario il divorzio per rendere giustizia ai figli naturali, ed è anzi molto probabile che il divorzio opererebbe in senso negativo.

La giustizia si può rendere con una coraggiosa riforma del diritto di famiglia, secondo le direttive che, salvo particolari di cui non si sottovaluta l'importanza, sono ormai comuni alle ricordate proposte di legge.

Il relatore onorevole Lenoci, considerando la stretta connessione tra diritto di famiglia e regime del matrimonio, ha ammesso nella sua relazione « che non si può fare a meno di concordare con quanti hanno osservato correttamente, dal punto di vista metodologico, che prima di arrivare ad una discussione sul divorzio si dovevano risolvere gli altri e non meno importanti aspetti del diritto familiare ».

È una onesta ammissione che discende da esigenze metodologiche, ed io aggiungo sostanziali, indiscutibili, in ossequio alle quali appare ovvia, oltre che la necessità logica, l'opportunità politica di evitare ogni decisione sull'attuale proposta di legge per riportarne in discussione il principio nel più ampio dibattito del diritto di famiglia. È un disegno di grande respiro, quello che a tal proposito le Camere stanno elaborando e al quale il Governo si propone di collaborare attivamente indicando le sue scelte. Gli istituti del consenso, dei figli illegittimi e naturali, della patria potestà, del diritto successorio, ecc. sono inscindibilmente legati ad un regime del matrimonio, né si può in questa materia, che è di diritto sostanziale, operare riforme parziali ammissibili, anche se non raccomandabili, nel diritto processuale quando, come per la riforma relativa alle controversie del lavoro ricordata dall'onorevole relatore Lenoci, esse non si ripercuotano e condizionino l'intero sistema. Qui, invece, le ripercussioni sono evidenti ed inevitabili, e non si può comprendere come l'attività riformatrice limitata al solo aspetto della dissolubilità del vincolo possa essere isolata dalla disciplina del matrimonio di cui è un momento essenziale e fondamentale, mentre poi il regime matrimoniale è esso stesso un momento, del pari essenziale e fondamentale, del più vasto diritto di famiglia.

Se si vorrà procedere ad ogni costo in una riforma sporadica e frammentaria, sarà d'uopo fermare il lavoro intorno alla tanto attesa e necessaria riforma del diritto di famiglia, richiesta, questa riforma, dalla lettera e dallo spirito della Costituzione, mentre non può dirsi altrettanto per la innovazione del divorzio.

È intenzione del Governo concorrere con le Camere ad elaborare un diritto di famiglia che, pur nella salvaguardia della più sana tradizione, si ispiri alle moderne concezioni sociologiche, a più sviluppate concezioni morali, alle direttive della nostra Costituzione, e garantisca perciò una maggiore consapevolezza dei nubenti e una davvero libera e chiara manifestazione dei loro consensi; ponga su un piano di sostanziale parità i rapporti tra i coniugi ed i loro comuni doveri e diritti nell'educazione della prole, dando finalmente efficacia giuridica all'antica massima del matrimonio cristiano: *divina lex duos in matrimonio pari iure contingit*; regoli con più attento riguardo ai diritti dei figli il regime della separazione; consideri, nel quadro delle responsabilità dei genitori e dei doveri che ne conseguono verso persone che hanno dignità umana pari a tutte le altre, la posizione dei figli naturali, compresi gli adulterini.

Questa rielaborazione del diritto di famiglia, che, se ben condotta, segnerà davvero una data nella storia del nostro diritto e della nostra civiltà, non può essere compiuta che con un disegno organico completo, che risolve in una visione necessariamente d'insieme i vari aspetti del diritto di famiglia, compreso quello della indissolubilità o meno del matrimonio. Enucleare quest'ultimo aspetto ed isolarlo dal resto cui inerisce costringerà ad attendere la conclusione del suo lungo iter, se non si vorrà rischiare, rispetto agli altri istituti della famiglia, di compiere disarmonie e di cadere in contraddizioni che potrebbero finanche vanificare ogni più generoso e serio intendimento riformatore.

I problemi e i compiti che in tale campo stanno innanzi a noi sono così complessi e vasti, destinati a durare nel tempo e a ripercuotersi così profondamente nel costume dei cittadini e nel nostro tessuto sociale, che il richiedere che essi siano studiati, vagliati e decisi insieme con riguardo alle loro reciproche interferenze e ripercussioni sembra a me corrispondere non solo ad un comando di metodologia legislativa al quale aderisce l'onorevole Lenoci, ma anche, il che è più importante, ad una saggia linea di condotta politica.

Ci consigliamo ad andare molto cauti in materia tanto delicato come l'attuale proposta di legge altre due considerazioni, una di carattere costituzionale, l'altra inerente al comportamento nelle relazioni internazionali. La prima fa capo alla questione dell'illegittimità costituzionale di una legge ordinaria che ammetta il divorzio anche per i matrimoni concordatari.

So che la soluzione positiva è stata votata dalla Commissione affari costituzionali e che una pregiudiziale in senso contrario è stata respinta dalla Camera. Io rispetto, come è mio dovere, queste decisioni, ma non posso non osservare che, anche se fossero convalidate dal Senato, esse non costituirebbero mai giudicato e lascerebbero aperta la via al ricorso innanzi alla Corte costituzionale. Noi rischiamo di turbare la fondamentale e più delicata cellula della società, la più determinante nello sviluppo civile della nazione, senza sicurezza, anzi con grande incertezza sulla legittimità della riforma e con il fondato pericolo, pertanto, di provocare solo confusione e disordine.

Di fronte alla probabilità di conseguenze tanto negative, prudenza consiglierebbe di premettere all'approvazione di un disegno di legge così fortemente contestato iniziative idonee a rimuovere ogni dubbio sulla sua legittimità. La più ovvia, a prescindere da altre di carattere più complesso e non attuale, sarebbe il ricorso all'articolo 44 del concordato per una trattativa con la santa sede, allo scopo di accertare se l'espressione « effetti civili » dello articolo 34 del Concordato sia suscettibile, ed entro quali limiti, di interpretazione nel senso espresso dalla Camera.

Battere una tale via risponderebbe all'interesse di tutti, divorzisti e antidivorzisti, perché è nell'interesse di tutti assumere ogni iniziativa nell'intento di conoscere — e ciò non solo in relazione al voto della Camera, ma anche in relazione ad un eventuale referendum — se sia possibile dare efficacia stabile al proposto nuovo ordinamento matrimoniale, evitare che si creino situazioni giuridiche contraddittorie e false e, possibilmente, chiudere sul terreno costituzionale una controversia che, prolungandosi, minaccerebbe di inasprire dissensi e lotte.

A proposito dell'interpretazione dell'articolo 34 del Concordato, mi si presenta la seconda considerazione sul comportamento dello Stato nelle relazioni internazionali, nel caso nostro, nelle relazioni con la Santa sede.

Premetto a questo rapidissimo esame l'affermazione che lo Stato italiano non ha per nulla abdicato, con l'approvazione dell'articolo 7 della Costituzione, al suo diritto-dovere di disciplinare anche la materia matrimoniale. La può disciplinare con legge costituzionale, anche in difformità di quanto previsto dall'articolo 7. E la stessa questione della via da scegliere, se la procedura ordinaria o quella costituzionale, è indubbiamente una

nostra questione interna, del tutto estranea alla sfera di impegni definita dal Concordato.

Il problema è un altro: è se la nuova disciplina matrimoniale possa essere correttamente deliberata dallo Stato in un senso che l'altra parte contraente ritiene modificativo dell'articolo 34 del concordato senza una precedente trattativa chiarificatrice della portata e del significato dell'articolo medesimo. Ritorna così la procedura espressamente disposta dall'articolo 44 del concordato.

Nessuno può negare che esista quanto meno controversia e controversia grave sulla interpretazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, controversia, è vero, sorta di recente, perché ai tempi dell'elaborazione costituzionale, a proposito del dibattito sul famoso aggettivo « indissolubile », nessuno contestò, neanche l'onorevole Cevolotto, che anzi vi aderì espressamente, la interpretazione del grande giurista della sinistra laicista, onorevole Calamandrei, secondo cui il riconoscimento degli effetti civili del sacramento del matrimonio ne garantiva senza alcun dubbio la indissolubilità ove non fosse intervenuta in senso contrario una legge costituzionale.

Se controversia non vi fosse, dovrebbe dunque risultare pacifica questa interpretazione della Costituente; ma la controversia è invece sorta con il noto parere della Commissione per gli affari costituzionali e con la decisione della Camera. Che fare? L'articolo 44 del concordato indica la via da percorrere, tanto più ovvia dopo l'approvazione della nota mozione del novembre 1967. In base a tale mozione, il Governo si accinge ad aprire trattative con la santa sede per la revisione di alcune clausole del concordato, in ciò accompagnato dallo studio e dai consigli della commissione ministeriale di esperti di altissimo livello, che qui mi piace ringraziare collegialmente e singolarmente, a cominciare dal suo illustre presidente, onorevole Gonella, per il prezioso lavoro compiuto. A nessuno sfuggirebbe l'incongruenza di una nostra condotta non conforme, proprio in questo momento, alle previsioni procedurali dell'articolo 44 del concordato. L'Italia repubblicana ha dato esempio di scrupolosa correttezza nei rapporti internazionali osservando, come una regola morale e di onore prima ancora che come un imperativo giuridico, la norma *pacta sunt servanda*. Io amo credere che farà lo stesso anche rispetto all'articolo 44 del concordato.

Signor Presidente, onorevoli deputati, oggi non si tratta di decidere su una delle tante leggi spesso importanti e tuttavia dagli effetti

limitati; si tratta di deliberare su una legge contraria alla nostra secolare tradizione, destinata ad operare nel tessuto vivo della nostra società, alterando, se non sconvolgendo, mentalità, costumi, credenze secolarmente consolidate e, al confronto con gli effetti del divorzio certamente positive; una legge rispetto alla quale è difficile concepire altra più importante e più carica di gravi conseguenze, anche per le incertezze di validità e di applicazione che suscita. Il riflettervi sopra, prima di deciderne l'accoglimento, mi sembra che non sia mai troppo. (*Vivi applausi al centro — Congratulazioni*).

RUMOR, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUMOR, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa Assemblea è investita oggi, nella sua sovrana responsabilità, di un voto di eccezionale rilevanza su un tema, come quello del divorzio, che coinvolge rapporti intimamente collegati a valori, concezioni e sentimenti che hanno una immediata e profonda eco nella coscienza di ogni cittadino. È un tema che trova i gruppi parlamentari e le forze politiche su posizioni diverse, in base a una propria concezione della famiglia, della sua natura giuridica e istituzionale, del suo ruolo nella società, della incidenza e rilevanza rispetto ad essa dei rapporti interni ed esterni che il vincolo matrimoniale pone in essere.

Sul tema del divorzio il Governo precedente, come ha ricordato il ministro Gava, sulla base delle intese intercorse tra i partiti della coalizione, decise di rimettersi al Parlamento senza assumere atteggiamenti o iniziative proprie. Ciò rispondeva, in termini positivi, a ragioni politiche, ad una valutazione cioè della necessità di assicurare, attraverso il superamento del dissenso su questo pur fondamentale problema, la prosecuzione di una linea rispondente ai valori politici generali di progresso nella libertà e la tenuta di un quadro politico che risponde ad un tempo ad esigenze di movimento e di equilibrio democratico.

Devo dare atto (e credo che su questo gli altri partiti converranno con me) del senso di responsabilità della democrazia cristiana, che ha pur saputo rinunciare non ad un punto di vista profondamente legato alla sua visione politica, ma a farne un ostacolo insuperabile alla ripresa della collaborazione organica fra i partiti di centro-sinistra.

L'attuale Governo monocolore, al fine di assicurare la continuità del centro-sinistra, ribadisce l'impegno assunto di proseguire nella linea politica e programmatica allora concordata. Ciò che caratterizza il nostro atteggiamento è quindi il senso di responsabilità verso la situazione politica del paese.

Siamo ora giunti al termine della discussione generale. Credo che su questo tema, in questa sede, debba essere fatta un'ultima attenta riflessione. La posizione del Governo, che ho sopra accennato, non ci esime dal dovere di prospettare alla responsabile valutazione del Parlamento taluni aspetti obiettivi connessi al profilo costituzionale e internazionale che il tema del divorzio coinvolge, in particolare per quanto attiene al sistema del matrimonio concordatario. Su di esso, infatti, l'introduzione del divorzio, che sottrae al matrimonio canonico il riconoscimento della sua indissolubilità nell'ordinamento dello Stato, determina modificazioni tali da poter aprire problemi delicati nei confronti dei patti accolti nell'articolo 7 della Costituzione. Tutto questo, al di là di ogni divergenza interpretativa, non può non preoccupare il Governo.

È stato chiarito, dinanzi a talune interpretazioni restrittive e imperniate soprattutto sull'esigenza di risolvere casi particolarmente degni di considerazione, che in effetti il tema non è quello relativo all'introdurre o meno il divorzio nella legislazione italiana. Certo, nessuno nega l'estrema complessità, e talvolta contraddittorietà, del dover essere, rispetto alla realtà delle vicissitudini cui l'istituto familiare va incontro oggi, con tensioni più gravi, dinanzi ad una società caratterizzata dalle spinte e dai fermenti che la scuotono. Per questo sono stati indicati strumenti adeguati, pur senza inficiare il principio dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale.

Da queste considerazioni parte, del resto, anche l'esigenza, fatta propria dal Governo, di una sollecita riforma del diritto di famiglia, per adeguarne istituti e rapporti all'evoluzione della società e ad una più attenta e sensibile consapevolezza dei diritti dei suoi componenti, con particolare riguardo alla donna.

Già sotto il profilo dell'opportunità, dunque, è legittima la riserva del provvedimento in esame, le cui norme non appaiono collegate ad una riforma, la cui validità resta comunque inalterata.

Ma il problema, onorevoli colleghi — ne siamo tutti consapevoli — è di principio. Le valutazioni fortemente differenziate intorno al tema del divorzio sorgono da peculiari visioni

dei requisiti, della natura del matrimonio, di cui sottolineiamo con ferma convinzione il carattere costitutivo di una società naturale, rispetto alla quale l'indissolubilità del vincolo è elemento essenziale alla sua effettiva vitalità.

Si è detto che questa visione è influenzata da valori e sentimenti religiosi. Certo: qui siamo in sede politica e legislativa, siamo in sede di confronto civile e democratico, siamo in sede parlamentare, nella sede, cioè, dove si forma la volontà legislativa della maggioranza, dove trova espressione, sulla base del mandato parlamentare e nella fedeltà ad esso, la legge dello Stato. La discriminante non può passare e non passa per la valutazione di elementi di carattere confessionale, anche se non si possono non considerare le ragioni del sentimento religioso, che è componente tanto importante della realtà del nostro paese. Porre il tema del divorzio sul terreno politico e civile non è un'abdicazione a questa ispirazione ideale, ma significa che essa si traduce in atteggiamento politico e nella sfera propria delle nostre responsabilità.

È questo il nostro compito di legislatori: cogliere, attraverso il confronto dei diversi punti di vista, il reale stato della società nazionale in ordine alle sue obiettive linee evolutive, ma altresì nella comprensione aperta e penetrante delle sue componenti culturali e spirituali, delle sue più genuine espressioni popolari, dei valori espressivi della sua vita storica. Il tema è la difesa dell'istituto familiare, della sua unità, della sua stabilità, che sono inscindibili. La convinzione antidivorzista muove dalla persuasione che il divorzio, in quanto sopprime i requisiti della perennità e della costanza nelle promesse dei coniugi, incoraggia la formazione meno consapevole della famiglia, ne compromette la stabilità, indebolisce le condizioni nelle quali essa è, per sua natura, chiamata ad esercitare i suoi compiti anche in ordine ai figli. È in questo senso che il divorzio sconvolge la vera natura del matrimonio, e poiché l'istanza divorzista, esaltando la sfera dell'interesse individuale, pone in linea subordinata altri interessi, quale quello della famiglia intesa come comunità permanente di affetti e di vita, penso che la difesa della famiglia sia difesa di valori essenziali dell'intera comunità nazionale.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho ritenuto mio dovere riaffermare alla Camera che ferma è la nostra determinazione di non contribuire né alimentare, per parte nostra, situazioni che rinnovino incomprensione tra forze di diversa ispirazione, ma affini per

orientamento democratico e volontà di rinnovamento e di progresso. Ferma è altresì la nostra persuasione che la pace religiosa è elemento fondamentale per il sereno progresso del popolo italiano; ed altrettanto fermo è il nostro impegno di fare quanto sta in noi per garantirla, nell'auspicio che in questa direzione sarà l'impegno di tutti. Ma dinanzi ad un voto così grave e così impegnativo per le convinzioni di ognuno, non potevo mancare di esprimere queste meditate considerazioni.

Inalterata resta la posizione del Governo, indiscutibile l'impegno di accettare le regole della democrazia che sono alla base della nostra convivenza politica e civile. Ognuno di noi, nell'atto del voto, si assumerà, com'è suo diritto e dovere, la propria responsabilità di parlamentare. (*Vivissimi applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Informo che il deputato Scalfaro ha modificato il testo del suo ordine del giorno, sostituendo alle parole da « Afferma » fino a « che la superata attuale legislazione sulla famiglia richiede », le seguenti: « Considerata l'urgenza di superare — ribadito nella umana sociale visione della famiglia il principio dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale — l'attuale legislazione sulla famiglia attraverso: »; sostituendo, poi, alla parola « Afferma », l'altra: « Si aggiunge »; sostituendo, infine, alle parole: « Afferma altresì che una sostanziale modifica della legislazione, in applicazione e nei limiti dell'articolo 30 della Costituzione, si imponga », le seguenti: « Si aggiunge altresì una sostanziale modifica della legislazione, in applicazione e nei limiti dell'articolo 30 della Costituzione, ».

SCALFARO. Esatto, signor Presidente, e le confermo anche di non insistere per la votazione della seconda parte del mio ordine del giorno, dalla parola « Ritiene » fino alle parole: « e lo spirito che lo informa », conclusive del n. 4).

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Passiamo dunque alle dichiarazioni di voto.

DELFINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in merito allo schieramento parla-

mentare che si determinò lo scorso 28 maggio sulle pregiudiziali relative alla discussione delle proposte di legge Fortuna e Baslini, un quotidiano diretto da un ex deputato della democrazia cristiana affermò: « È verosimile che, ove il Governo si fosse impegnato a portare in Parlamento la legge finanziaria regionale, l'estrema destra non avrebbe per reazione fatto blocco con la democrazia cristiana nelle eccezioni politiche e costituzionali che furono invano sollevate contro il divorzio ». A disegno di legge sulla finanza regionale non solo presentato, ma in fase di avanzata discussione, il voto favorevole del gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano all'ordine del giorno di non passaggio agli articoli rappresenta innanzi tutto la più chiara risposta a quanti hanno potuto pensare o insinuare che noi fossimo capaci di legiferare e votare a dispetto.

I deputati del Movimento sociale italiano voteranno a favore dell'ordine del giorno della democrazia cristiana nella consapevolezza del fatto che, terminato l'esame di questo progetto di legge, si ritroveranno più o meno isolati nel contrastare l'approvazione di un disegno di legge sulla finanza regionale che, presentato da un Governo monocoloro democristiano, ha trovato sinora, nella discussione generale, più adesioni nel partito comunista che non nei partiti della stessa maggioranza governativa.

Questa nostra scelta conferma quindi innanzi tutto la nostra repulsione per quel deterioro machiavellismo che in questi tempi, fatti di meschine furberie e di truffaldini trasformismi, tanto contribuisce a determinare e ad alimentare il malcostume politico. Ad un motivo di costume e di stile noi dobbiamo anche aggiungere quello della coerenza con un atteggiamento assunto sin dalla scorsa legislatura per primo dall'onorevole Almirante in sede di Commissione affari costituzionali, e poi mantenuto in questa legislatura, prima in sede di pregiudiziali costituzionali, poi nel corso della discussione generale. Ritengo anche opportuno sottolineare, a smentita di gratuite illazioni di stampa, che il voto del nostro gruppo sarà compatto.

Ma, detto questo, i colleghi della democrazia cristiana — che senza i voti compatti del nostro gruppo non potrebbero nemmeno alimentare le speranze di un risultato positivo — ci consentiranno alcune considerazioni sulla absurdità della situazione politica e parlamentare in cui ci si è venuti a trovare.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

DELFINO. Ieri sera l'onorevole Andreotti ha rivendicato, a giustificazione e merito dell'opposizione parlamentare della democrazia cristiana all'approvazione del progetto di legge in esame, gli impegni elettorali assunti lo scorso anno dalla democrazia cristiana contro il divorzio, in difesa della famiglia. Tutti ricordiamo che si è trattato di uno degli impegni fondamentali della democrazia cristiana, di uno dei temi trattati con maggiore passione dalla classe dirigente democristiana e in particolare dall'onorevole Rumor che era allora segretario nazionale del partito.

Può veramente dire la democrazia cristiana, può dire col suo discorso odierno il Presidente del Consiglio di avere tenuto fede a quegli impegni assunti in qualità di segretario nazionale del partito democratico cristiano, lavandosi sostanzialmente le mani per quanto attiene a questo problema, in nome della solidarietà democratica e progressista del centro-sinistra? Veramente ritiene il Presidente del Consiglio di essere coerente nel suo discorso di oggi con gli impegni assunti in sede di campagna elettorale quale segretario della democrazia cristiana? E la democrazia cristiana crede veramente di avere assolto nel miglior dei modi a questi suoi impegni attraverso l'opposizione parlamentare al progetto di legge Fortuna-Baslini? O non era invece quello della famiglia, dei suoi valori, delle sue crisi, dei suoi problemi nel mondo moderno, della sua difesa e della sua funzione, nei suoi doveri e nei suoi diritti, nel campo morale e in quello giuridico, un argomento, un principio da discutere in sede di trattativa programmatica per la formazione della maggioranza e del Governo?

Ma che politica sociale può mai essere quella di una maggioranza e di un Governo che nella sua attuazione prescinda dal valore e dalla funzione della famiglia? La risposta ce la fornisce implicitamente proprio l'ordine del giorno di non passaggio agli articoli illustrato dall'onorevole Scalfaro. Si afferma in esso fra l'altro: « Premessa l'indispensabilità di una « politica sociale » per la famiglia, che la orienti a perseguire i fini che le sono propri, che tenga conto della vita dei singoli e della comunità familiare come tale, del ruolo che la famiglia ha nella società moderna, dei rapporti interdipendenti tra famiglia e società. Una tale politica, il cui presupposto essenziale è l'assunzione di piena responsabilità di ogni persona, esige, in una visione

globale, una pluralità di interventi relativi alla previdenza, assistenza e sanità e i relativi servizi, alla scuola e i mezzi di informazione, all'assetto urbanistico-territoriale e alle abitazioni, al reddito di lavoro e assegni familiari, al lavoro extradomestico della donna, alla politica dei consumi e a quella fiscale nonché a una politica della emigrazione interna e internazionale che non isoli il lavoratore dalla sua famiglia ».

Ma questo, onorevoli colleghi, è un programma di Governo, che interessa la vita degli italiani in tutti i suoi aspetti e ha persino riflessi sul piano internazionale. Come ha potuto la democrazia cristiana, all'atto della ricostituzione del centro-sinistra, consentire che l'istituto del divorzio che — sempre secondo l'ordine del giorno — « si presenta come il maggiore ostacolo ad una tale politica sociale e familiare », potesse essere tenuto fuori delle trattative con gli altri partiti di centro-sinistra?

Si dice che vi erano i motivi della « solidarietà democratica »; ma ovunque si forma un governo di coalizione, vi sono delle trattative. In Belgio all'origine dell'accordo passato tra cattolici e socialisti vi fu una pressione cattolica relativa alla scuola e una rinuncia socialista su certi temi attinenti alla scuola stessa. In Germania occidentale abbiamo seguito la recentissima esperienza di una coalizione fra socialdemocratici e liberali e nel programma del cancelliere Brandt vi è una notevole rinuncia a determinate impostazioni e a taluni assunti programmatici della socialdemocrazia.

In Italia, invece, accade il contrario, poiché il partito liberale pensa di potere ottenere il passaporto governativo del partito socialista, in un assurdo « fronte laico »; per questo cede ai suoi principi e ai suoi richiami ideali per realizzare una convergenza socialista liberale, appunto per ottenere quel passaporto governativo che evidentemente gli viene negato dalla democrazia cristiana.

L'atteggiamento assunto da quest'ultima appare tanto più sorprendente in quanto essa ha fatto della difesa della famiglia dall'insidia divorzista un principio fondamentale, forse l'unico punto sul quale riesce a trovare una sincera unità. Mai abbiamo visto, come su questo tema, la democrazia cristiana così unita e compatta; anche il giorno successivo alla riunione della direzione nazionale della democrazia cristiana ove l'« unanimità » si è spezzata, abbiamo ascoltato l'esponente di una corrente emarginata (o autoemarginatasi) dalla nuova direzione intervenire in questa

aula per esprimere il suo dissenso dalle impostazioni divorziste. Da tempo non si vedeva unita la democrazia cristiana come si è riscontrato appunto in ordine all'opposizione al divorzio.

Ebbene, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, se per voi quello del divorzio è un problema fondamentale, voi avete il dovere di discutere la questione sul tavolo delle trattative programmatiche senza affidarla alla cabala delle palline bianche e nere dello scrutinio segreto!

Ci sia consentito poi di rilevare quanto appaia incredibile la circostanza che, proprio in questo momento politico, la Camera dei deputati svolga un dibattito ed esprima un voto sullo scioglimento del matrimonio. Ci troviamo infatti davanti ad una richiesta del Presidente del Consiglio di verifica della maggioranza, determinata da un progressivo deterioramento della situazione politica, economica e sociale e da un ostentato, crescente disimpegno dei partiti di centro-sinistra dalla solidarietà governativa. In un Parlamento serio e in una democrazia vera, questo avrebbe dovuto essere l'oggetto del dibattito, in un confronto di tesi e posizioni e in un'assunzione chiara ed aperta di responsabilità. Il discorso del Presidente del Consiglio avrebbe dovuto essere il discorso in cui si chiedeva la chiarificazione politica, non il discorso col quale il Governo ribadiva la continuità del centro-sinistra. Se non vi è più un centro-sinistra che lo sostiene, se il Presidente del Consiglio non si sente sicuro del suo centro-sinistra e ne chiede la verifica, in nome di quale futuro centro-sinistra continua a tenere una posizione di disimpegno governativo su un problema così serio?

Per non parlare poi delle affermazioni fatte dal Presidente del Consiglio nel corso del suo intervento — che non possono passare inosservate — sui problemi relativi alla revisione del Concordato, sulle preoccupazioni di ordine costituzionale, che sono poi le stesse pregiudiziali costituzionali che furono avanzate dall'onorevole Almirante e discusse da questa Camera. Come può il Governo ignorare e non porre l'accento sul fatto che vi è stata una commissione per lo studio della revisione del Concordato? Si è saputo che esiste un volume dei risultati di questi studi, ma il Parlamento non ne è a conoscenza. Si sa però che il presidente di quella commissione, l'onorevole Gonella, a suo tempo ha affermato che indubbiamente la decisione sul divorzio non sarà positiva per le trattative con la Santa Sede. Tutte queste cose il Governo non le dice

con chiarezza e non le esprime con la necessaria responsabilità.

La verifica della maggioranza si svolgerà invece dopo questo voto e fuori di quest'aula in una serie di incontri a tavole separate, data l'impossibilità di un incontro allo stesso tavolo. Siamo certi che in tali incontri di tutto si parlerà tranne che dei problemi della famiglia espressi nell'ordine del giorno illustrato dall'onorevole Scalfaro. Perché, se di tali problemi i partiti del centro-sinistra fossero stati in grado di discutere, avrebbero almeno sospeso questo dibattito e rinviata questa votazione al momento del chiarimento politico.

E questa impossibilità è la più eloquente e la più reale delle verifiche di maggioranza. Il fallimento del centro-sinistra, la sterilità di quello che in altri tempi veniva chiamato dall'onorevole Andreotti l'« incauto connubio », è testimoniato dall'assurdità di questa giornata parlamentare, alla quale i partiti della maggioranza sono arrivati dopo circa otto anni di « svolta storica ». Pronti a tutte le aperture — anche le più avventurose e rovinose — sul piano del potere, siamo passati dal dialogo alla incomunicabilità sul piano dei principi.

Il centro-sinistra avrebbe veramente rappresentato una « svolta storica » se avesse compreso che i problemi che si pongono oggi all'uomo e alla società non possono essere affrontati con il peso della zavorra dottrinarie ottocentesca, ma richiedono analisi coraggiose e sintesi nuove.

L'umanità è oggi arrivata ad una svolta fondamentale. Un progresso scientifico e tecnologico senza precedenti determina nella società sconvolgimenti sempre più accelerati. L'uomo vede continuamente venir meno le certezze su cui poteva contare, e diventa per lui sempre più difficile riconoscersi, ritrovare la propria identità nello specchio opaco della società di massa.

L'angosciosa condizione in cui l'uomo si dibatte, l'ansia e l'insoddisfazione delle nuove generazioni pretendono risposte nuove ai problemi del nostro tempo. Delittuoso sarebbe spacciare per nuove ed originali soluzioni vecchie e superate. Nei paesi dove il divorzio esiste per tradizioni ed ispirazioni ideologiche estranee alla formazione della nostra comunità nazionale — cioè in virtù della riforma protestante e dell'illuminismo — la crisi della famiglia è esplosa in misura di gran lunga maggiore che nel nostro paese. La risposta divorzista è pertanto inutile e superflua nella realtà, oltre che dannosa per gli

equivoci e le illusioni che alimenterebbe in una società che si dibatte in profonda crisi morale e spirituale.

Giusto ci appare quindi l'ordine del giorno in difesa dell'ordine familiare, illustrato con parole nobili e argomenti convincenti dall'onorevole Scalfaro. Ma l'ordine è un principio che va difeso in tutti gli aspetti della vita sociale e in tutti i settori dell'ordinamento giuridico. Chi ha contribuito consciamente o inconsciamente a indebolire o a dissolvere l'ordine in tanti comparti della vita sociale, è fatale che si trovi in difficoltà nel difenderlo nei confronti dell'istituto familiare. Da anni assistiamo in Italia alla distruzione sistematica di ogni valore che renda la vita degna di essere vissuta. In un'orgia sistematica di svuotamento e di distruzione di valori, di miti, di funzioni e di ideali, la demagogia politica e sindacale, la letteratura, il cinematografo, la televisione, le aule scolastiche, gli atenei sono divenuti gli strumenti abituali e il campo di manovra di ogni sovversione e di tutte le eversioni, tese a travolgere pudore, senso di responsabilità, onore individuale, familiare e nazionale, coscienza del dovere, senso della misura nella valutazione della propria capacità, facoltà di credere e orgoglio di avere una fede religiosa.

A tutto questo si opponeva e si oppone, anche se in modo sempre meno adeguato, il baluardo elevato intorno all'uomo dalla famiglia. Minata la fiducia dei figli verso i genitori, svuotata l'autorità di questi per la stessa sfiducia inculcata loro circa le proprie capacità, la famiglia restava pur sempre l'ultimo ostacolo per la definitiva vittoria della astrazione illuministica e della demagogia materialistica: il divorzio deve servire a rimuovere quest'ultimo, ingombrante ostacolo.

Per questo il progetto di legge divorzista implica un discorso sui principi che la democrazia cristiana non può cercare di eludere affermando — come ha fatto oggi l'onorevole Scalfaro — che la scelta è affidata all'uomo e non ai partiti. In un regime fondato sui partiti, la scelta è ai partiti, al loro discorso ideologico sull'uomo e sulla società, al loro modo di porsi davanti alla concezione dell'uomo e dei problemi del suo tempo.

Per quel che ci riguarda, noi ribadiamo che proprio la crisi di umanità di cui soffre l'uomo nella civiltà delle macchine denuncia l'infondatezza dell'astrazione razionalistica dell'uomo-atomo e conferma invece, nella ricerca disperata di una condizione più umana, la sua propria immanente socialità. Una socialità che si concretizza nel tempo, attraverso

la continuità consapevole delle generazioni e non mediante le allucinanti rotture distruttive di certo anarchismo giovanile vezzeggiato, alimentato e finanziato; una socialità che deve realizzarsi nello spazio attraverso i cerchi concentrici della famiglia, della comunità, dello Stato.

E la famiglia è il primo di tutti i rapporti interumani in cui l'uomo prende coscienza del suo essere sociale. Quell'umanesimo di cui tanto oggi si riparla e che si vuole rilanciare è per ciò inconcepibile fuori di un concetto etico-giuridico della famiglia che risponda alla logica stessa della sua funzione.

L'indissolubilità del matrimonio nasce per noi dalla inscindibilità della famiglia. Per questi motivi noi voteremo a favore dell'ordine del giorno di non passaggio agli articoli, dando una risposta non solo come cattolici e come uomini, ma come partito, a questa che è la vera, reale verifica della volontà politica, in quanto riguarda i principi, senza i quali o ignorando i quali si è già dimostrata velleitaria ogni strategia ed è condannato al fallimento ogni schieramento politico. (*Applausi a destra*).

SPAGNOLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io annunzio il voto contrario del gruppo comunista all'ordine del giorno di non passaggio agli articoli proposto dall'onorevole Scalfaro a nome del suo gruppo. Questo nostro voto conferma tutta l'impostazione cosciente e responsabile che noi abbiamo assunto su questa importante questione, che ha visto e vede il nostro gruppo parte determinante dello schieramento che si è creato per l'introduzione del divorzio nella nostra legislazione.

Si è trattato di una scelta cosciente e responsabile, che abbiamo ampiamente dibattuto, valutato e discusso nel nostro partito e che ci ha portato, sia pure per motivazioni diverse da quelle degli altri gruppi dello schieramento divorzista, ad assumere una parte decisiva nella battaglia che oggi stiamo portando a termine e che si è sviluppata e svolta nel nostro Parlamento, oltre che nel paese, ormai da oltre tre anni.

La nostra, onorevoli colleghi, è una convinzione che sorge e scaturisce direttamente proprio dalla nostra concezione della famiglia: una famiglia che, come è stato detto ampiamente ed egregiamente dalla nostra

compagna Leonilde Iotti nel suo intervento di ieri, noi vogliamo fondare sui sentimenti, ma anche sulla permanenza del consenso, di un consenso che deve essere liberamente e responsabilmente dato al momento della stipulazione del matrimonio e della formazione della famiglia, ma che altrettanto liberamente e responsabilmente deve essere mantenuto per la permanenza dell'unione familiare.

Noi non vogliamo, in questo momento, in questa sede, ridiscutere sui temi generali trattati dall'onorevole Scalfaro e sulla concezione della famiglia su cui si è fondato il suo intervento. Noi riteniamo che la nostra dichiarazione di voto debba soprattutto incentrarsi su alcuni degli aspetti che sono contenuti nel lungo ordine del giorno espresso dal gruppo democratico cristiano.

Su un punto tuttavia ci preme soffermarci per quanto attiene alle concezioni generali che sono state esposte, là dove l'onorevole Scalfaro, e anche altri componenti del gruppo democristiano, in sede di discussione generale, hanno voluto criticare la nostra concezione della famiglia come manchevole, perché non sarebbe possibile fondare esclusivamente sui sentimenti una convivenza ed una unione familiare, essendo invece motivo ancora essenziale ed ultroneo rispetto al concetto della famiglia fondata sui sentimenti quello del sacrificio.

Ebbene, onorevoli colleghi, io penso che il problema non è questo. Intanto noi riteniamo che, là dove vi è sacrificio, vi sia anche sentimento, vi sia anche una posizione attiva e positiva che non è soltanto una posizione di freddezza e di distacco. Noi riteniamo soprattutto che il problema verta non tanto sul sacrificio che deve permanere, anche se imposto, quanto sulla sorte di determinate situazioni nelle quali nulla più, addirittura, vi è che possa anche lontanamente far pensare a sacrifici, quando ormai anche l'essenza del sacrificio è distrutta con la distruzione della convivenza familiare.

Là dove, onorevoli colleghi, onorevole Gava, questo avviene, là dove nulla più vi è che possa legare i coniugi che ormai da anni hanno rotto anche la principale essenza del matrimonio, là matrimonio non esiste più, non solo perché il consenso è cessato, ma perché, per il decorrere di così lungo periodo di tempo, questo consenso ormai è irreversibilmente negato.

Ecco perché ci pare inutile e superfluo parlare di situazioni di sacrificio là dove ormai il sacrificio appartiene ad una fase precedente e superata. Noi ci troviamo di fronte

a situazioni nelle quali il consenso non vi è più e non vi è più convivenza. A questo punto, dinanzi a queste situazioni, l'indissolubilità diventa solo una forma giuridica astratta, una vuota formula che copre puramente situazioni di ipocrisia, di odio, di tensione che la società non ha alcun motivo, alcun diritto e alcuna utilità a mantenere, così come oggi mantiene.

Questa è stata ed è la nostra concezione del divorzio, di certo non nuova, onorevoli colleghi. Si è polemizzato su certi nostri atteggiamenti o posizioni che possono aver avuto una giustificazione in un determinato periodo storico; ma questa nostra posizione, onorevole Andreotti, ci discende da ben lontano, perché già nei fondamenti della nostra dottrina politica, già nelle affermazioni di Marx e di Engels, il matrimonio, là dove ha abbandonato la sua ragione d'essere, nel momento in cui è svuotato del permanere dello stesso elemento della convivenza, non ha più alcuna ragione di esistere; e il divorzio interviene essenzialmente come un atto di registrazione di una situazione di fatto ormai irreversibilmente condannata, come la registrazione di una convivenza ormai finita, di un matrimonio che ormai nelle cose è già completamente distrutto.

Ecco il motivo di questa nostra concezione, onorevoli colleghi, che discende dal concetto di autonomia della famiglia, dal fatto che lo Stato non può mantenere in piedi con un comando repressivo e giuridico una situazione che ormai è completamente dissolta. Da questa nostra concezione della famiglia fondata sui sentimenti, sul consenso, sulla permanenza del consenso e sulla autonomia, deriva la posizione che noi abbiamo responsabilmente assunto sul tema del divorzio.

Ed è per questo che noi siamo contrari all'ordine del giorno presentato dal gruppo della democrazia cristiana. Che significa questo ordine del giorno? In questa strana ed ambigua posizione del Governo, di neutralità impegnata o di impegno neutralizzato (non si riesce esattamente a capire dalle dichiarazioni del ministro Gava e del Presidente del Consiglio che cosa possa essere ormai rimasto del primitivo impegno di mantenere una posizione neutrale e distaccata rispetto al problema del divorzio), il Parlamento dovrebbe rimeditare, ripensare su questa questione su cui ormai larghissimo è stato il dibattito nel Parlamento e nel paese? No, onorevoli colleghi, ormai questo nodo è stato posto, è stato ampiamente dibattuto, vi sono stati oltre sessanta interventi da parte della democrazia

cristiana, vi sono stati dibattiti nel paese: questo nodo deve essere sciolto. Il Parlamento nella sua responsabilità è chiamato a scioglierlo. È per questo che noi consapevolmente voteremo contro l'ordine del giorno di non passaggio agli articoli.

Ma il contenuto dell'ordine del giorno Scalfaro merita alcune considerazioni. Noi prendiamo atto, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, di questa autocritica che voi avete fatto e che era presente nelle parole dell'onorevole Scalfaro, della carenza fino ad oggi di una politica della famiglia; credo che la stessa onorevole Maria Eletta Martini abbia riconosciuto, sia pure cercando di estendere la responsabilità di ciò ad altri settori della Camera, la mancanza di una politica della famiglia.

Ma questa autocritica, onorevoli colleghi, e questa presa di coscienza ci sembrano davvero sospette perché sono intervenute proprio nel momento in cui si è aperto il problema del divorzio, contrastando, del resto, — si badi — anche con atteggiamenti lontani della vostra linea politica di netta ed assoluta opposizione anche alla più blanda delle riforme della più assurda delle legislazioni, quale è appunto la nostra in materia di diritto di famiglia. Io ho preso atto con piacere del fatto che si pone il problema della politica della famiglia, connesso, in uno dei capoversi dell'ordine del giorno Scalfaro, ai problemi sociali che sono alla base della famiglia stessa. Certo, onorevoli colleghi, ne siamo veramente felici perché tutta l'impostazione che noi abbiamo dato al problema della riforma del diritto di famiglia ha come sua piattaforma l'assunto che la crisi della famiglia va affrontata e risolta nel quadro della crisi delle strutture di questa nostra società. Si è compreso finalmente che anche il problema della famiglia è legato ad un certo tipo di sviluppo dell'economia del nostro paese, a certe scelte produttive, a certe scelte ideali, ad una politica che noi definiamo anticapitalistica e antimonopolistica, perché proprio dagli sviluppi di certe scelte che sono state fatte purtroppo dalle classi dirigenti del nostro paese in questi venti anni sono derivati gravi e forse irreparabili danni alla stessa concezione della vita familiare.

Però, onorevoli colleghi, quando dalle parole si scende ai fatti, io, francamente, non riesco a capire in che cosa poi quest'ordine del giorno si dovrebbe tradurre. Ecco: noi vi chiediamo le prove di questa reale volontà di affrontare i problemi di carattere sociale che sono alla base del superamento su questo ter-

reno della crisi della famiglia. Io porto soltanto un esempio. È giusto, onorevole Maria Eletta Martini, onorevole Scalfaro, che voi diciate che occorre modificare l'assetto urbanistico e territoriale, che occorre risolvere il problema dell'abitazione. Ma quando noi qui, non più di un mese fa, vi abbiamo chiamati a risolvere sull'argomento fitti un problema fondamentale che sta alla base della crisi della famiglia — perché uno problemi più gravi della famiglia è proprio quello della sicurezza dell'abitazione — quando vi abbiamo chiesto di votare per il blocco dei contratti e non solo per il blocco dei canoni, voi ci avete risposto di no. Ecco perché noi vi diciamo che concretamente le vostre sono posizioni strumentali che avete assunto in questo determinato momento, dietro le quali, però, non crediamo vi sia una volontà effettiva di andare avanti. Comunque, siamo in attesa di queste prove.

E siamo in attesa di prove anche per la questione del diritto di famiglia. L'onorevole Rumor si è degnato di parlarci del diritto di famiglia, ma fino adesso abbiamo visto che ci sono progetti di legge di parlamentari della democrazia cristiana, progetti di legge di parlamentari comunisti, mentre il Governo non ha neanche annunciato un disegno di legge proprio, è rimasto assolutamente staccato da questo problema.

ANDREOTTI. Onorevole Spagnoli, credo che sia meglio che la Commissione continui a lavorare sulla proposta di legge Maria Eletta Martini. A questo punto sarebbe una perdita di tempo se fosse presentato un progetto governativo.

POCHETTI. Per gli assegni familiari, però, vi siete regolati diversamente: li avete rinviiati all'anno prossimo !

SPAGNOLI. Onorevole Andreotti, noi prendiamo atto di quanto ella dice. Vogliamo solo ricordarle una cosa. Per quanto concerne il problema della nullità, su cui anche l'onorevole Rumor si è pronunciato, noi rimaniamo davvero allibiti.

Il problema della nullità l'abbiamo sollevato noi nel nostro primo progetto di legge della scorsa legislatura. Nel progetto di legge Reale — che era espressione non tanto dell'onorevole Reale quanto del Governo di centro-sinistra — non si parlava di nullità. Per voi della maggioranza andava bene la disciplina contenuta nel codice civile. Quando si è trat-

tato di votare sulle nostre proposte in tema di nullità, il gruppo della democrazia cristiana ha espresso voto contrario.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore di minoranza*. Abbiamo motivato il nostro voto contrario con la genericità delle vostre proposte.

SPAGNOLI. Onorevole Maria Eletta Martini, io faccio delle nette distinzioni, è logico. Io parlo della maggioranza: le darò poi atto di una sua diversità di posizione. E badi, onorevole Andreotti, che si è addirittura votato contro lo spostamento dei termini di impugnazione, dagli attuali tre mesi all'anno. Oggi l'onorevole Scalfaro, con una posizione veramente straordinaria, strabiliante, direi persino discutibile dal punto di vista della validità giuridica, ci dice: ma no, ma non basta l'anno, vi diamo anche i tre, i quattro, i cinque anni purché, ecco, tutto sommato, la questione della nullità assuma quel carattere di alternativa al divorzio che, onorevole Maria Eletta Martini, non risulta nella sua proposta di legge. Io le do atto di questo. Ciò che desta sospetto è il fatto che, accanto ad esso — che considera le nullità dal punto di vista, me lo consenta, laico, e, cosa giuridicamente giusta, non pone alternative al divorzio — è sorto poi il progetto di legge Franca Falcucci, il quale invece ha una posizione del tutto distinta. Ecco perché, onorevoli colleghi, anche se quello che voi dite nell'ordine del giorno ha certamente, necessariamente il suo valore, noi però non lo accettiamo così come è stato posto, cioè con una funzione e con un intento essenzialmente strumentali. Anche quello che ha detto il Ministro Gava non ci convince: e cioè che non potremo affrontare il problema del divorzio se non contemporaneamente a quello della riforma del diritto di famiglia. (*Interruzione del Ministro Gava*). Onorevole Gava, io, in linea di principio, l'ascolto sempre con molto interesse. Purtroppo, dalla casa alla famiglia, non riusciamo mai a trovarci d'accordo.

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Proprio mai no.

SPAGNOLI. Comunque, onorevole Gava, ella ci dice che il problema del divorzio va affrontato contemporaneamente a quello della riforma del diritto di famiglia, e questa affermazione, secondo noi, è discutibile. Intanto, perché il problema del divorzio oggi ha una funzione di rottura, e noi lo affermiamo e per questo lo sosteniamo, di tutta una serie di in-

crostazioni, di tabù, di pregiudizi che noi siamo ancora esistere in vasti strati non solo dell'opinione pubblica ma anche di vostri settori. E sono le stesse posizioni di pregiudizio che hanno impedito fino ad oggi che la stessa riforma del diritto di famiglia andasse avanti. Oggi posizioni nuove sono affiorate esclusivamente perché noi, anche attraverso la battaglia del divorzio, siamo riusciti a far progredire determinate posizioni, a rompere incrostazioni e tabù. Né ci spaventa, onorevole Gava, il fatto che il divorzio non crei felicità, come ella ha detto, o che non abbia creato felicità in altri paesi. Io per primo sono convinto che non solo non crei felicità, ma anche creerà dei problemi. Però, onorevole Gava, ci porti, se può, l'esempio di un progetto di legge uscito da un partito cattolico di una delle varie parti del mondo, di uno dei paesi in cui è ammesso il divorzio, per l'abolizione dello stesso. Le diremo di più: tra le inchieste le cui risultanze ci sono state qui fornite, non ve n'è alcuna, anche nelle voci che promanano dalle organizzazioni cattoliche, che abbia mai parlato di abolizione del divorzio; il che, evidentemente, contraddice con la esistenza di terribili conseguenze che deriverebbero dalla abolizione dell'indissolubilità matrimoniale paventata nel suo discorso.

Onorevoli colleghi, il divorzio presenta un aspetto di rottura di cui prendiamo atto. Noi abbiamo ascoltato con molto rispetto le vostre posizioni. Consentiteci di dire che consideriamo la vostra come una battaglia, che, pure nella legittimità dei vostri sentimenti, delle vostre posizioni e dei vostri convincimenti, è per noi una battaglia di retroguardia. Ormai il problema del divorzio è stato affrontato e risolto in tutti i paesi civili, anche se pone dei problemi che dovremo affrontare e regolamentare, anche se non è da ignorare che diventa necessaria una maggior responsabilità in chi decide di contrarre matrimonio.

Riprenderemo il discorso sul diritto di famiglia, con la convinzione che anche la battaglia che abbiamo affrontato qui sul terreno divorzista ci servirà per creare un diritto di famiglia che sia moderno, non moderno nel senso di civiltà consumistica o di civiltà di tipo scandinavo, né moderno nel senso di posizioni che risentano di aspetti di carattere confessionale, ma moderno nel senso che si attagli alla nostra società e al tipo di sviluppo che nella nostra società le forze progressiste intendono dare.

Su questi temi, quindi, onorevoli colleghi, noi ci potremo ritrovare e potremo predisporre davvero una soluzione più giusta e più equa

per tutti i problemi non solo della famiglia, da quello del diritto familiare a quello della casa, a quello della scuola, delle strutture sociali, dei servizi sociali, delle abitazioni, ecc. Ma non è certo in questa sede che potremo considerare e valutare in modo diverso il voto che ci avete chiamato a dare, solo per il fatto che nell'ordine del giorno vi sono determinati accenni a riforme che per loro stesse noi potremo riconsiderare. Noi consideriamo che questi accenni abbiano un carattere essenzialmente strumentale e come tali li respingiamo. Riprenderemo il discorso in seguito, ma oggi noi riteniamo che la Camera debba pronunciarsi su questo grande tema sul quale paese e Parlamento hanno dibattuto a lungo e in modo elevato, e debba farlo in modo cosciente responsabile dichiarandosi favorevole all'introduzione del divorzio nella nostra legislazione. (*Applausi all'estrema sinistra*).

BALLARDINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALLARDINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io desidero anzitutto prendere atto e sottolineare che le dichiarazioni pronunciate dal Presidente del Consiglio dei ministri stamane e dal ministro guardasigilli sono state fatte non direi proprio a titolo personale, ma comunque per esprimere l'opinione loro personale e dei parlamentari che compongono il Gabinetto, non già per far conoscere il parere del Governo della Repubblica, giacché costituzionalmente e politicamente il Governo, quando opera come tale, non può essere scisso dalla maggioranza che lo sostiene, ed è noto che su questo argomento le posizioni dei partiti che sostengono il Governo sono diverse. Quindi, sono rispettabili le opinioni che sono state pronunciate dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro guardasigilli, come lo sono tutte le opinioni che vengono espresse in questa Camera, ma non sarebbero accettabili come parere del Governo, dal momento che sull'argomento vi è una divergenza fra i partiti che ne costituiscono la maggioranza.

Io devo in proposito motivare brevemente, signor Presidente, la posizione del gruppo del partito socialista, contraria all'ordine del giorno che ci accingiamo a votare. Questo ordine del giorno propone di non passare all'esame degli articoli della proposta di legge sulla base di una motivazione che a me sembra profondamente contraddittoria.

In una lunghissima premessa si riflette, si documenta e si testimonia in maniera solenne la presa di coscienza da parte dei firmatari della profonda crisi in cui versa la famiglia italiana; si propone una serie di provvedimenti di politica sociale, di politica economica e di politica legislativa per risolvere questa crisi della famiglia e si dice: l'approvazione del divorzio oggi costituisce un impedimento, rende addirittura inutile, vanifica una nuova politica della famiglia che invece è necessaria.

Per questo motivo, arrestiamoci a questo punto, abbandoniamo la via del divorzio, cominciamo l'azione di risanamento profondo della crisi della famiglia.

Io penso che proprio queste motivazioni siano contraddittorie fra di loro, e che questa contraddizione sia dovuta ad una carenza di analisi della realtà e delle cause della crisi della famiglia. La crisi della famiglia è esplosa in questi ultimi anni, più che nel passato, proprio in coincidenza con il trasformarsi tumultuoso della società italiana, che si è avviata ad essere una società quasi opulenta; e in una società di questo genere le tentazioni che essa offre, la frustrazione e le alienazioni del lavoro industriale, lo stesso emanciparsi economico della donna, tutti questi elementi che sono affiorati negli ultimi anni, hanno determinato uno scontro, un impatto, tra le esigenze di questa nuova società e la concezione vecchia («napoleonica», diceva questa mattina il collega Castelli) della famiglia che ancora è calata nell'ordinamento giuridico del nostro paese.

Qual è, nell'essenza, il significato di questo scontro, di questa contraddizione, di questo impatto che ha creato tensioni nella famiglia italiana e la sua crisi? È questo anelito egualitario e libertario che è esploso nella società civile, che non può più essere contenuto nelle strutture giuridiche della nostra famiglia, che sono dominate da un carattere autoritario: la posizione del marito, l'autorità maritale, la supremazia del marito nella famiglia; l'ordinamento patrimoniale della famiglia, che emargina la donna; lo stesso regime giuridico dei figli nati fuori del matrimonio, che li configura quasi come dei paria, tutto ciò dimostra come la costruzione della nostra famiglia abbia proprio questo carattere dominante di gerarchicità, di autoritarità. Ed ecco quindi che lo schema giuridico non riesce più a contenere la realtà che si muove, determinando questa crisi dilagante.

È chiaro che è necessario fronteggiare le cause a questo livello della crisi della famiglia; e lo si può fare su quei due piani che

anche voi, democristiani, proponete. Innanzitutto, una politica sociale nuova della famiglia. È necessario assicurare un livello di reddito adeguato alle esigenze di una società industrializzata; è necessario assicurare una casa, che costituisce il nido dove la famiglia si raccoglie; è necessario assicurare ai componenti della famiglia sufficiente tempo libero per godere e coltivare i valori della famiglia medesima; è necessario, cioè, ridare una dimensione umana a coloro che sono stati travolti da questa società alienante e frustrante.

Ma queste sono, dobbiamo riconoscerlo, tutte misure che producono effetti a scadenza non immediata. Vi è l'altro piano che voi proponete nel vostro ordine del giorno, sul quale possiamo trovare punti di incontro: quello della riforma del diritto di famiglia. Ma questa riforma, se è vera l'analisi che ho compiuto e sulla quale penso si possa trovare tutti un accordo, deve essere ispirata proprio al proposito di demolire le strutture autoritarie e coattive della famiglia italiana. E allora, ci siamo, colleghi: ecco dove esiste la vostra contraddizione. Come credete voi che sia possibile inserire una riforma libertaria ed egualitaria della famiglia in una cornice caratterizzata dall'elemento più tipico in senso autoritario della nostra famiglia, cioè l'indissolubilità assoluta?

Se vi è veramente un carattere ed una natura autoritaria nella famiglia, questo carattere autoritario e coattivo trova la sua espressione emblematica, che forma di sé tutto l'ordinamento, proprio nel principio dell'indissolubilità assoluta. E non è possibile por mano alla riforma del diritto familiare che voi proponete, e sulla quale noi siamo largamente d'accordo, se non cominciando con il rimuovere questo principio di autoritarismo assoluto, in virtù del quale è affidata ai carabinieri la tutela della stabilità di un vincolo che noi invece riteniamo debba basarsi sul libero consenso di individui liberi. Questa è la ragione di logica sistematica per cui la vostra proposta di fare la riforma del diritto di famiglia e di accantonare il divorzio è contraddittoria; facciamo una riforma in senso libertario ed egualitario del diritto di famiglia, ma proprio per questo è necessario cominciare dal divorzio, che tende a demolire il seme e la radice di tutta l'ispirazione autoritaria del nostro ordinamento familiare. Ma vi è un'altra ragione per la quale, onorevoli colleghi, è necessario adottare subito questo provvedimento, urgente, del divorzio; ed è quella di soccorrere, con la massima urgenza, e di riparare ai molteplici, infiniti guasti

che questo ordinamento autoritario della famiglia ha provocato in questi ultimi anni di crescita civile della nostra società. Vi è una moltitudine di infelici, vi è una moltitudine di illegali, di irregolari della famiglia che aspettano questo provvedimento. E non vi è nessuno dei rimedi che voi proponete che possa risanare questa piaga sociale, che attualmente esiste: non una nuova politica sociale della famiglia, non una nuova politica economica della famiglia, non la riforma dell'ordinamento familiare oggi vigente sono mezzi adatti a rimediare ai guasti che attualmente noi possiamo constatare, con estrema larghezza, e che sono stati provocati dall'indeguatezza, in questi ultimi anni, dell'ordinamento familiare, rispetto alle esigenze nuove e moderne della nostra società.

Ecco perché, quindi, questo vostro ordine del giorno, indipendentemente dai punti sui quali potremmo anche concordare, così come è organicamente costruito, urta contro la realtà che noi conosciamo, ed anche contro alcune vostre argomentazioni. Ecco perché noi pensiamo che sia necessario procedere alla discussione ed all'approvazione di questo provvedimento, compiendo con ciò un atto di fiducia nei confronti del popolo italiano, un atto di fiducia nei confronti di stabili unioni basate sul libero consenso di individui liberi. (*Applausi a sinistra*).

BOZZI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non riprenderò il discorso di merito sul divorzio; gli argomenti portati dalla nostra parte politica sono stati esposti da molti colleghi e, in ultimo, dall'onorevole Malagodi e da me stesso. Desidero dire che abbiamo ascoltato con molta attenzione gli interventi dell'onorevole Scalfaro e dell'onorevole Castelli. Non condividiamo gli argomenti da essi adottati, che non ci convincono; tuttavia siamo rispettosi del loro modo di pensare. Se volessimo aprire una polemica, ma ne rifuggiamo, almeno in questo momento, potremmo dire che nei loro interventi abbiamo colto stati d'animo e toni che ci auguravamo fossero, non dirò sopiti, ma definitivamente spenti. Per quanto riguarda poi l'intervento del ministro di grazia e giustizia, devo dire che neanche il discorso del senatore Gava ci ha convinti: e sottolineo la parola « sena-

tore », per una considerazione che farò tra breve.

Vede, senatore Gava, non ci ha convinto nemmeno l'argomentazione dell'avvocato Gava. Il suo discorso era diretto a noi, ma aveva chiaramente come destinatario la Corte costituzionale. Non credo che gli argomenti da ella addotti potranno far breccia sulla Corte costituzionale, se per avventura essa dovesse essere investita del giudizio di legittimità costituzionale della legge.

Desidero soffermarmi per un momento su quanto ha detto il Presidente del Consiglio, onorevole Rumor. Noi credevamo — ma forse sbagliavamo, perché in questo paese non si capisce bene come vadano le cose — che il Governo avesse assunto un atteggiamento di neutralità sul problema del divorzio. Ritenevamo di sapere, per quelle poche nozioni che abbiamo, che credevamo e crediamo ancora sicure (a qualche cosa bisogna pure ancorarsi, altrimenti tutto va ad infrangersi sui muros di questa nostra vita politica), che un Governo si qualifichi per la maggioranza che lo appoggia e che questa maggioranza non muti se i rappresentanti dei gruppi parlamentari che la compongono entrano a far parte del Governo oppure se alcuni gruppi della maggioranza si limitano ad appoggiare il Governo dall'esterno, senza che i loro rappresentanti entrino a far parte della compagine governativa.

Questo aspetto è stato colto dall'onorevole Ballardini, con la sensibilità di cui gli do atto; egli ha creduto di metterci sopra una pezza, che però si è rivelata — me ne dispiace — una pezza a colori. Ora, il Presidente del Consiglio parla sempre come Presidente del Consiglio, e il ministro di grazia e giustizia, che è senatore, può parlare alla Camera dei deputati solo come ministro di grazia e giustizia.

PAJETTA GIAN CARLO. Il Presidente non avrebbe dovuto dargli la parola.

PRESIDENTE. Onorevole Pajetta, il ministro Gava ha parlato dai banchi del Governo, come era suo diritto. Continui, onorevole Bozzi.

BOZZI. Dicevo che il Presidente del Consiglio, parla sempre come Presidente del Consiglio. Evidentemente ci troviamo in presenza di mutamenti nei principi che reggono il diritto costituzionale e parlamentare! Mi permetta, signor Presidente, di richiamare la sua attenzione di studioso su tali mutamenti. da

cui deriva che il concetto di maggioranza assume un certo significato se i rappresentanti di tutti i gruppi che appoggiano il Governo entrano a far parte della compagine governativa in qualità di ministri e sottosegretari, mentre assume un altro significato se alcuni gruppi della maggioranza si limitano ad appoggiare il Governo dall'esterno.

Quanto all'ordine del giorno Scalfaro, il gruppo liberale voterà contro, per affermare così il diritto-dovere della Camera di entrare nel merito della proposta di legge.

Vorrei fare una sola considerazione. Non esiste un tipo astratto di divorzio. La posizione di coloro che dicono « sono a favore » o « sono contro » il divorzio, è una posizione di pregiudizialità sacramentale e fideistica. Io posso esprimere un giudizio anche in relazione al tipo concreto di divorzio che si vuole foggare. Potrei essere contrario ad un divorzio che si fondasse sul mutuo dissenso, posso essere favorevole viceversa a un divorzio che limita i casi di scioglimento del vincolo matrimoniale, ancorandoli a ipotesi obiettive da accertarsi con rigore dal giudice. Per questo, ritengo lesivo della funzione del Parlamento impedire allo stesso di esaminare nel merito la proposta di legge Fortuna-Baslini.

Dirò poi che la lunga motivazione dell'ordine del giorno Scalfaro, anche nella sua seconda edizione, ci trova (non ne farò un esame dettagliato, Dio me ne guardi!) in parte consenzienti, in parte dissenzienti.

Vi sono, in quell'ordine del giorno, considerazioni giuste, ed esso inizia un discorso che potremo portare avanti in altra sede; vi sono altri concetti che rispondono ad una visione della famiglia, e della società tutta intera nella quale essa si inserisce, diversa dalla nostra; ma non è questo il discorso specifico che noi stiamo conducendo, che è quello riguardante il tema del divorzio.

In ogni caso, tutte queste considerazioni, anche quelle sulle quali concordiamo, sono espresse in funzione del dispositivo, che tende ad impedire alla Camera l'esame di merito del progetto di legge; esse non hanno dunque una loro autonomia ed evidentemente non possono avere un valore preclusivo dell'esame di altri aspetti del diritto di famiglia diversi da quelli che formano oggetto di questo dibattito.

Per queste considerazioni annuncio il voto contrario del gruppo liberale all'ordine del giorno Scalfaro. (*Applausi*).

MATTALIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTALIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i deputati del movimento dei socialisti autonomi e gli indipendenti di sinistra hanno preso atto con soddisfazione dell'accordo intervenuto tra le parti per una rapida conclusione del dibattito sul divorzio.

Sia concesso ricordare, sommessamente, e a titolo puramente cronachistico, che già qualche tempo fa il nostro gruppo aveva richiamato l'attenzione della Camera sulla necessità di questo accordo, per evitare che il dibattito si vanificasse in una sua accademica inconcludenza; e il valore e anche l'eccellenza degli interventi, invece di inserirsi in un contesto realmente (e magari rissosamente) dialettico, si riducesse, in tanti casi, al malinconico e solipsistico piacere di averli pronunziati, in un'aula quasi costantemente vuota.

Il vuoto di quest'aula faceva misura e offriva i dati per la prognosi di un risultato facilmente prevedibile, e precisamente questo: che il dibattito non ha minimamente modificato la distanza fra le posizioni già pregiudizialmente definite e assunte dai vari gruppi. Rileviamo tuttavia il fatto che nel suo « tempo » finale il dibattito si è stretto in un contesto nel quale il raffronto, per così dire, speculare, fatto a distanza ravvicinata, delle posizioni delle varie parti definite al più alto livello di rappresentanza responsabile ha avuto qualche punta di vibrazione drammatica.

Ma ecco: al momento di venire finalmente al *quia*, e cioè alla discussione degli emendamenti, il gruppo della democrazia cristiana (dopo avere richiamato indietro i suoi valenti guerriglieri marcianti in linea di fila e disposti a morire, oratoralmente, uno per uno, pur di allontanare la data dello scontro finale e risolutivo con l'avversario), si è fatto avanti, per lo stesso fine, con un ordine del giorno preceduto da un singolare comunicato stampa che conteneva un ammonimento grave.

I deputati del movimento dei socialisti autonomi e gli indipendenti di sinistra respingono l'ordine del giorno democratico-cristiano non solo per la finalità evidentemente dilatoria che persegue e per l'azione disgregatrice che mira a svolgere (il che, del resto, è un diritto di guerra...), ma anche, e più, perché ritengono di non poterlo considerare nel chiuso circolo della sua articolata motivazione, e cioè avulso dal contesto in cui esso è direttamente collegato, dal discorso dell'onorevole Andreotti e, soprattutto, dal già citato e singolare comunicato-stampa del quale, con

il suo pubblicizzato appello alla « coscienza » dei parlamentari, si potrebbe dire che suona in modo vagamente lesivo (dispiace usare queste parole) della onorabilità etica e intellettuale di quanti qui dentro sono favorevoli al divorzio o hanno parlato in senso ad esso favorevole, e degli onorevoli colleghi che hanno firmato le due congiunte proposte di legge, ciascuno in rappresentanza della propria parte politica.

Come se, signor Presidente e onorevoli colleghi, i firmatari delle due proposte e i loro incauti e frettolosi seguaci, invitati perciò tutti a meditare ulteriormente per un adeguato lasso di tempo, non avessero compiutamente operato « secondo coscienza »; intesa — questa coscienza — come meditata sintesi attiva di meditazione etica e di valutazione intellettuale; ma avessero operato prevalentemente sotto lo stimolo di limitati e spiccioli interessi polemici o, peggio, nelle condizioni di una euforia spontaneistica e, nella sua finalità e nei suoi effetti, dissolvete, e cioè *ad litteram* « gravemente dannosa per le famiglie della società italiana ».

Alla presentazione dell'ordine del giorno han fatto concatenato preludio: l'altro ieri il già citato comunicato-stampa con cui si informava ufficialmente la nazione italiana che il gruppo democristiano avrebbe lanciato un appello alla « coscienza » dei parlamentari divorzisti per una pausa di meditazione prima di passare alla discussione degli emendamenti; ieri, il discorso dell'onorevole Andreotti, il quale, attraverso la sua brillante manipolazione politecnica degli argomenti (è un riconoscimento, onorevole Andreotti), scopriva una certa vocazione per l'applicazione di una metodologia pedagogica delicatamente correttiva e protettiva. Intesa, si vuol dire, oltre che a correggere dall'errore l'avversario-educando, a proteggerlo ad ogni costo dalla possibilità di sbagliare ulteriormente. Non so quale sia stata la reazione soggettiva degli altri colleghi divorzisti; personalmente (e mi conceda la battuta, onorevole Andreotti), per la parte che mi concerne, mi dichiaro quasi vinto e mi farò cultore di un santo che ho l'impressione le sia particolarmente simpatico o interessante: San Ginesio...

Ai fatti, è nel suo diretto collegamento col citato comunicato-stampa e col relativo appello alla « coscienza » dei parlamentari che l'ordine del giorno fa da copertura ad una notoria e per me deprecabile fattica polemica, che consiste nel trasvalutare i termini di un dissenso critico-intellettuale in termini di giudizio morale. Il quale sarà positivo se le tesi

dell'avversario arriveranno a mediarsi profondamente o, possibilmente, ad identificarsi con quelle di chi, facendo appello alla « coscienza » dell'altro, si assume *ipso facto* a giudice delle tesi dell'avversario. In caso contrario, la parola « coscienza », applicata all'avversario (gli onorevoli colleghi divorzisti, in questo caso), assumerà significati direttamente condizionati da quello che il vocabolo ha per il giudice o avversario-giudice, il quale, rivendicando effettivamente, se non in modo esplicito, il monopolio dell'etica e della verità, ne fa conseguire il diritto di chiedere all'avversario la sottomissione o la resa. Pena la condanna — è questo il punto della distorsione — a un giudizio che, in vario dosaggio, si può definire d'infamia: di scarsa o nulla coscienza, di scarsa o nulla moralità e senso di responsabilità, con aristotelicamente annesse deficienze nella parte intellettuale. Conosciamo purtroppo in quali termini, a certi livelli di cultura — non certo qui — si esprime giudizialmente e si conclude questa metodologia dialettica a carico dell'avversario: scarsa o nulla coscienza; nullo o scarso senso di responsabilità etica e intellettuale, scarsa onestà, e, magari, disonestà.

Una metodologia dialettica nella quale, a certi livelli di cultura, operano insieme, anzi direi si sposano, senza possibilità o con difficoltà gravi di divorzio, un orgoglioso illuminismo fideistico e un tenacemente sopravvivamente complesso persecutorio del « diabolico ». Quest'ultima determinazione, ma solo per incontro episodico, vada anche a giusta condensazione della qualifica di « magico-tribale » di cui questa mattina l'onorevole relatore di minoranza ha onorato un punto dell'intervento della onorevole Leonilde Iotti. Comunque, se riconciliate le parti e tornati gli erranti sulla giusta via, agli onorevoli colleghi già divorzisti sarà rilasciato un diploma di maturità di nuovo genere: per aver operato secondo coscienza dimenticando totalmente quanto da essi già proposto e detto e argomentato in precedenza.

Onorevoli colleghi — e mi avvio a chiudere — siamo disposti (e questo è detto in modo serio ed impegnativo) ad onorare della più alta considerazione le preoccupazioni di natura etico-sociale che in tema di divorzio ispirano la democrazia cristiana; ma respingiamo l'intimazione stile don Rodrigo (« questo divorzio non s'ha assolutamente da fare per ora, più in là si vedrà ») contenuta, in trasparente sostanza, nell'ordine del giorno. Che significa poi, semplicemente: il magistero cattolico deve continuare ad essere la regola condizionante

dei principi e poteri e istituzioni nei quali, e coi quali, nella dinamica della sua evoluzione, è venuta formandosi e si è organizzata la civiltà politica e sociale moderna.

Signor Presidente, per queste ragioni i colleghi del movimento socialisti autonomi e gli indipendenti di sinistra voteranno contro l'ordine del giorno presentato dal gruppo democristiano. (*Applausi all'estrema sinistra*).

COVELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVELLI. Voteremo contro il passaggio all'esame degli articoli, col manifesto, deliberato e leale proposito di bloccare, per quanto dipenderà da noi, una proposta di legge che consideriamo esiziale per la nostra società. Abbiamo seguito con interesse l'ampia discussione che su questa proposta di legge è stata svolta, una discussione lunga e articolata, ma non ne abbiamo ricavato elementi per modificare la nostra prima opinione, che cioè non fosse opportuno, direi anzi che non fosse onesto, dedicare tanto prezioso tempo ad un problema che, tra i tanti, moltissimi anzi, non è certamente né il più grave, né il più urgente. Non è il più grave e non è il più urgente dal punto di vista, come è ovvio, degli interessi concreti e vitali del paese: lo sarà semmai, o lo è diventato, dal punto di vista dell'egoismo di ciascun partito e delle molte strategie politiche. Ma è proprio e soprattutto in considerazione dell'egoismo di alcuni partiti, che si sono affermati con tanta arroganza contro la indissolubilità del vincolo matrimoniale, che noi intendiamo bloccare, per quanto dipenderà da noi, la proposta congiunta liberal-socialista.

Nella discussione generale, tutti i gruppi hanno avuto tempo e modo di chiarire il loro pensiero in materia, di esporre, con maggiore o minore dottrina, i loro argomenti, di manifestare, più o meno inconsapevolmente, i loro scopi politici e demagogici. Abbiamo preso atto che il partito liberale italiano ha finalmente trovato, nell'argomento del divorzio, un terreno di incontro con il partito socialista e con tutto lo schieramento marxista. Abbiamo appreso, insomma, in questa discussione generale, tutto quello che era necessario sapere per poterci formare un concetto definitivo, per poter interrogare, in piena responsabilità, il profondo della nostra coscienza di parlamentari e di cittadini.

La nostra coscienza ci risponde, senza la minima riserva, senza la minima sfumatura, senza la minima esitazione: no, al divorzio. E la nostra non è coscienza soltanto di cattolici, ma è coscienza laica e civile che mantiene fede intatta e immutata, e non interessatamente aggiornata, a tutti i valori e a tutti gli ideali del Risorgimento.

Vorrei ricordare a coloro i quali al Risorgimento si richiamano sempre, a proposito ed a sproposito, che i nostri padri risorgimentali, proprio al fine di evitare una troppo facile elasticità dell'interpretazione della norma sui casi di scioglimento del vincolo matrimoniale, formularono, per l'unità della famiglia dell'Italia unita, una legislazione molto più severa e coerente che non il diritto canonico.

A quella legislazione, liberale e laica, tuttora vigente, noi ci rifacciamo nel respingere questa proposta di legge, nel tentativo di bloccare l'*iter*. E riteniamo che le ragioni naturali che militano a favore della indissolubilità del vincolo matrimoniale e dell'unità della famiglia siano accresciute nel corso degli ultimi cinquant'anni, non diminuite. La famiglia, nei tempi moderni, in questa società tecnologica dei consumi che disgrega rapidamente ogni valore, ha bisogno di qualcosa che la rinsaldi, non di una grave provocazione di dissolvimento. Della stessa opinione cominciano ad essere molti paesi avanzati in cui il divorzio è più antico e diffuso. Possiamo citare gli Stati Uniti, dove si spendono cifre astronomiche per combattere il dilagare del divorzio. Possiamo citare la Svezia, dove si discute animatamente il problema, talvolta drammatico, degli abbandonati del divorzio. Possiamo citare persino l'Unione Sovietica, il paese che quarant'anni fa era detto del « libero amore », dove si studiano regolamenti severissimi per rendere il divorzio quasi impossibile. (*Commenti all'estrema sinistra*).

IOTTI LEONILDE. Li ha sempre avuti, questi regolamenti.

COVELLI. Sarebbe utile aggiornarsi.

Che la famiglia italiana sia in crisi, lo ammettiamo. È in crisi negli strati più alti della società, e in quelli meno alti, specialmente tra i moltissimi emigrati meridionali del nord e oltre frontiera. La crisi delle famiglie degli strati più alti della società deriva dalla dispersione delle coscienze e dal corrompimento dei costumi e non sarà certo il divorzio a porvi riparo.

FRASCA. Come l'ex famiglia reale !

COVELLI. L'interruzione è banale e volgare, non degna del clima che si è registrato in Parlamento in occasione di questo dibattito. La crisi degli strati umili deriva direttamente dalle avvilenti condizioni economico-sociali cui sono soggette le giovani coppie, dalla mancanza di alloggi decenti, talvolta persino del più misero tetto, dalla scarsità dei salari: e non è certamente il divorzio che può contribuire a sanare queste piaghe. A ben altri e a ben diversi problemi dunque, che interessano direttamente le famiglie dei più bisognosi, noi avremmo dovuto dedicare le decine di sedute che la Camera dei Deputati ha sperperato per questa proposta di legge. Per questa proposta che, se per demagogia e basso calcolo politico dovesse passare malauguratamente in questo, dovrà affrontare un successivo, lunghissimo e durissimo *iter* nell'altro ramo del Parlamento. E se dovesse malauguratamente passare anche in quello, tutto il Parlamento sarà subito dopo impegnato in un'altra dura battaglia per la legge sul *referendum* che, noi diciamo subito, non potrà non essere approvata, se non si vorrà violare platealmente la Costituzione. Non vi sono dubbi, naturalmente, sull'esito di un *referendum* a proposito del divorzio: questa legge sarebbe sicuramente e clamorosamente bocciata dalla stragrande maggioranza degli italiani. Quella stragrande maggioranza degli italiani cui non è stata detta neppure una parola sul divorzio durante la campagna elettorale. (*Proteste dei deputati del gruppo liberale*).

BIONDI. Non è vero !

COVELLI. È verissimo: non è stata detta neanche una parola !

BIONDI. Giri un po' di più e parli un po' di meno !

PRESIDENTE. Onorevole Biondi, la prego !

BIONDI. Ella mi prega, io anche !

PRESIDENTE. Onorevole Biondi, la sua risposta mi pare poco rispettosa. La prego di tenere un comportamento migliore e di non provocare incidenti. Ecco di quanto intendevo pregarla !

BIONDI. Ma non accetto una dichiarazione che ha un puro carattere politico !

PRESIDENTE. Non creda di avere il monopolio della verità, onorevole Biondi. Gli altri rispettano lei, ella deve rispettare gli altri.

COVELLI. Sicché tutto il tempo impiegato per discutere questa proposta di legge sarebbe stato buttato al vento.

Ebbene, dinanzi agli avvenimenti di questi ultimi tempi, di questi ultimi giorni, di cui alcuni drammatici, possiamo noi assumerci la responsabilità di buttare al vento altro tempo prezioso, nel momento cioè in cui urgono problemi la cui soluzione potrebbe costituire sostegno decisivo, o addirittura salvezza, per uno Stato che scricchiola da tutte le parti e minaccia di crollare rovinosamente? Riteniamo francamente di no: riteniamo assurdo, per non dire di peggio, assumersi questa responsabilità. E pertanto, oltre ogni altra ragione di principio, solo al fine di evitare pericolosi indugi all'adempimento di obblighi ben più gravi ed urgenti nei confronti della collettività nazionale, noi tenteremo di bloccare l'iter di questa proposta di legge, votando, come voteremo, contro il passaggio agli articoli, convinti di compiere così, in questo delicatissimo momento della situazione politica nazionale, per intero il nostro dovere di cittadini e di parlamentari. (*Applausi a destra*).

REALE ORONZO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REALE ORONZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esporrò assai brevemente e pacatamente le ragioni non tanto del voto favorevole che i repubblicani daranno alla proposta di legge sullo scioglimento del matrimonio, quanto le ragioni del voto contrario che essi sono costretti a dare, del voto favorevole che non possono dare, all'ordine del giorno di non passaggio agli articoli presentato dai colleghi della democrazia cristiana. Ho detto che non esporremo le ragioni per le quali la parte repubblicana è favorevole al principio, sia pure limitato nella sua estrinsecazione, dello scioglimento del matrimonio, sia perché queste ragioni sono state già enunciate qui dall'onorevole Gunnella a nome del nostro gruppo, sia perché da parte repubblicana a suo tempo, molti anni fa, fu presentata una proposta di legge su casi di scioglimento del matrimonio. E aggiungerò — senza togliere merito ad alcuno, né ai repubblicani né, soprattutto, ai colleghi di altre parti poli-

tiche che hanno dibattuto il tema del divorzio così accanitamente in questi anni — che se l'odierna proposta di legge probabilmente avrà una sorte migliore di quelle che la precedettero, questo fatto è dovuto, più ancora che all'opera di propaganda, di convincimento che è stata esplicita presso l'opinione pubblica, al fatto della trasformazione della società, che è sotto i nostri occhi, con i suoi aspetti positivi e con quelli negativi. Perché giustamente è stato qui osservato che gli aspetti negativi, qualche volta drammatici, di questa evoluzione della società sono essi la causa di quella disgregazione della famiglia che tutti ci impensierisce, e che non è il divorzio che crea questa disgregazione, tanto è vero che essa si è determinata in Italia, dove il divorzio non era ammesso e noi tutti lamentiamo lo scadimento del costume morale che ha alcune espressioni che talvolta destano in noi molta preoccupazione. E noi oggi, come facemmo anche allora (dico allora, quando quella proposta fu presentata tanti anni fa) partiamo naturalmente da certe preoccupazioni relative all'unità della famiglia, da certe preoccupazioni sul valore morale della famiglia. Non siamo favorevoli allo scioglimento del matrimonio perché teniamo in minor pregio, rispetto ad altre parti politiche, i valori morali della famiglia; al contrario, noi partiamo proprio da questa considerazione dell'immenso valore morale che l'istituto familiare ha nel paese, proprio per attingere una ragione di più del nostro consenso alle proposte di scioglimento.

Ma, dicevo, queste brevi considerazioni sono rivolte a illustrare specialmente le ragioni per le quali non possiamo dare il nostro voto favorevole all'ordine del giorno di non passaggio agli articoli.

Questo ordine del giorno, onorevoli colleghi, ancorché stilato con molta abilità, si fonda su due ragioni principali, la prima delle quali è un richiamo alla nota questione della costituzionalità. Do atto a coloro che lo hanno steso della prudenza, della cautela con la quale hanno praticamente riproposto, almeno innanzi alle nostre coscienze se non formalmente dinanzi alla Camera e al suo voto, il problema della costituzionalità delle deliberazioni che si vorrebbero prendere.

Devo osservare due cose. La prima è che il problema della costituzionalità, almeno in questo ramo del Parlamento, è un problema ormai chiuso, sul quale non si può ritornare né direttamente né indirettamente. E da questo punto di vista non ho neanche molto apprezzato il richiamo, che non soltanto da parte

di coloro che egregiamente hanno sostenuto la battaglia contro il divorzio, ma anche da parte di due egregi rappresentanti del Governo, è stato fatto a questo problema. Qui siamo di fronte a un giudicato formato in questa Camera; se ne riparlerà quando verrà il momento, al Senato o altrove; la questione (non c'è bisogno di dirlo e forse non è nemmeno elegante dirlo) potrà essere portata dinanzi alla Corte costituzionale, ma qui ci troviamo di fronte a un giudicato, perché la questione costituzionale fu affrontata con un voto specifico della Camera, la quale la risolse in un certo senso; e quindi da questo punto di vista l'ordine del giorno non può essere accettato perché tende a riaprire una discussione che è stata già chiusa con il voto parlamentare.

La seconda serie di argomenti su cui punta l'ordine del giorno è quella relativa ai rapporti del divorzio con la riforma del diritto di famiglia. Ebbene, a questo proposito devo fare brevemente due osservazioni. La prima che, come è stato già sostenuto egregiamente da altri oratori che sono intervenuti in questo dibattito, non esiste assolutamente incompatibilità in senso giuridico fra l'approvazione della proposta di legge sullo scioglimento del matrimonio e la riforma del diritto di famiglia.

Io ho sostenuto che la proposta di divorzio e la riforma del diritto di famiglia dovevano essere esaminate parallelamente perché nel diritto di famiglia ci sono problemi essenziali da esaminare e da risolvere, però giuridicamente non si configura alcuna incompatibilità.

Da questo punto di vista, quindi, dovremmo non dar credito all'ordine del giorno. Ma desidero inoltre osservare che, dal punto di vista politico, che potrebbe essere richiamato per dimostrare l'utilità di un esame parallelo, questa eccezione si presenta non voglio dire squalificata, ma scolorita, dati i precedenti della discussione sulla riforma del diritto di famiglia.

Molti colleghi — credo tutti coloro che seguono con attenzione i lavori parlamentari — sanno che un disegno di legge sulla riforma del diritto di famiglia nei suoi istituti meno tollerabili nella società moderna fu presentato al Parlamento ai primi di gennaio del 1967; tale progetto di riforma era stato lungamente elaborato anche dai partiti della maggioranza prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri. E noi (noi che credevamo in queste cose) avevamo il diritto di attenderci che esso fosse sollecitamente accolto, che ottenesse un appoggio solerte, poi-

ché costituiva il frutto di un lavoro comune, di un impegno comune. Non voglio entrare nei particolari, che del resto sono presenti alla memoria di coloro che componevano la Commissione giustizia; ma quel disegno di legge ebbe una vita tribolattissima in seno alla Commissione giustizia, e non sempre per opera dell'opposizione, perché i gruppi di opposizione, anzi, si inserirono agevolmente, utilizzando le esitazioni, le perplessità e contrarietà di appartenenti a quei partiti in nome dei quali era stato assunto l'impegno ed era stato presentato il provvedimento.

Quanto è scritto nell'ordine del giorno sulla riforma del diritto di famiglia, può essere accettato in quanto pone problemi che devono essere affrontati; purtroppo, però, tutto questo viene detto soltanto oggi. Comunque non si dà luogo ad alcuna incompatibilità giuridica o politica fra approvazione del progetto di legge sul divorzio e la successiva riforma del diritto di famiglia.

Non ritengo necessario aggiungere altro, dal momento che la discussione è stata molto ampia; vorrei dire, è stata anche più ampia di quanto l'argomento meritasse: non sempre l'ampiezza della discussione corrisponde ad un giudizio positivo su di essa. Concludo annunciando il voto contrario del gruppo repubblicano all'ordine del giorno Scalfaro di non passaggio agli articoli. (*Applausi a sinistra*).

ORLANDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo il punto di vista del gruppo del partito socialista unitario sull'ordine del giorno che è stato presentato e illustrato questa mattina con serena fermezza, con elevatezza di tono, ma anche con intransigenza fideistica dall'onorevole Scalfaro. Dico subito che mi appare strano che l'ordine del giorno sia stato fatto proprio dal relatore di minoranza; ed è ancora più strano che sostanzialmente, attraverso l'intervento del guardasigilli e del Presidente del Consiglio, esso sia stato fatto proprio dal Governo, il quale è parso presentarsi come protagonista nella questione sulla quale ci troviamo a decidere.

Ebbene, questo ordine del giorno si articola su cinque direttrici: 1) una eccezione di incostituzionalità; 2) una dichiarazione di irrazionalità; 3) una imputazione di trascurare l'intervento sulle cause riducendo l'apporto dello Stato alla sanzione giuridica di una rot-

tura di rapporti già in atto; 4) una richiesta di aggiornata revisione dei motivi per la dichiarazione di nullità; 5) una proposta di revisione dell'istituto della separazione.

Dire se questo ordine del giorno sia accettabile o no è cosa impossibile, perché nell'ordine del giorno sono espresse indicazioni ed istanze che possono essere recepite da tutti in questo ramo del Parlamento; ci sono tuttavia alcune preclusioni che, incontestabilmente, non sono accettabili.

Comincio dalla eccezione di incostituzionalità. Si tratta di una eccezione di incostituzionalità che, appena adombrata nell'ordine del giorno presentato ed illustrato dall'onorevole Scalfaro, è divenuta una specie di cavallo di battaglia nelle dichiarazioni che sono state rese dal ministro guardasigilli. Ritengo di poter affermare che i richiami alla Costituzione ed al concordato si siano rilevati labili ed incongruenti. Nella Costituzione, infatti il termine « indissolubilità » riferito al matrimonio non appare mai, non è stato recepito. L'articolo 29 della Costituzione sta a ricordare che « il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare ». Il diritto-dovere di legiferare spetta al Parlamento.

Per quanto riguarda il richiamo al concordato, ritengo non inutile citare un'affermazione dell'onorevole Gonella, presidente della commissione per la revisione paritetica del concordato, il quale ha dichiarato che, per quanto riguarda le norme relative al matrimonio, il concordato non ha bisogno di alcuna modifica.

Vengo al secondo punto, quello della dichiarazione di irrazionalità espressa nell'ordine del giorno; l'irrazionalità consisterebbe nel fatto che la riforma emergente dal divorzio dovrebbe armonizzarsi con la riforma generale del diritto di famiglia. In realtà, noi non potremo giungere mai ad una riforma vera, effettiva, civile, moderna del diritto di famiglia se non verrà introdotta la riforma del matrimonio su cui occorrerà plasmare, aggiornare il diritto di famiglia.

Per quanto riguarda il terzo punto, l'imputazione di trascurare l'intervento sulle cause, riducendo l'apporto dello Stato alla sanzione giuridica di una rottura di rapporti già in atto, dobbiamo dire che il divorzio viene, sì, a sanzionare, a legittimare, una rottura di rapporti preesistente; ma chi toglie a tutti noi, al Parlamento, il diritto di cercare di intervenire a monte ugualmente, come viene au-

spicato, per evitare che abbiano a registrarsi quelle fratture nell'unità familiare di cui tutti quanti ci rammarichiamo e che in genere costituiscono non un fatto endemico, ma un fatto eccezionale nell'istituto stesso del matrimonio, come ci confermano le cifre e le statistiche che qui sono state riportate?

Per quanto concerne il quarto punto, la richiesta di un'aggiornata revisione dei motivi di nullità preesistenti alla celebrazione del matrimonio, registriamo uno sforzo per l'adeguamento del nostro ordinamento legislativo: uno sforzo per l'adeguamento dell'ordinamento legislativo della Repubblica italiana alla realtà, in questo caso potremmo dire alle conquiste del diritto canonico. Tutti i punti che sono stati indicati, da quello riguardante la impotenza ai vizi di consenso, dall'incapacità di intendere o di volere alla violenza, sono già chiaramente definiti come cause di nullità dal diritto canonico. Non mi pare sia contestabile quindi che si tratta di un adeguamento della legislazione italiana al diritto canonico.

Per quanto riguarda il punto quinto, concernente la revisione dell'istituto della separazione l'intento, cioè di cercare di cautelare meglio l'istituto della famiglia, siamo tutti pronti a cercar di trovare — in un dialogo che auspichiamo non in una contrapposizione che ci preoccupa — la possibilità di salvaguardare, attraverso emendamenti che potremo cercare di elaborare e che in parte abbiamo presentato, il modo per salvaguardare i diritti della moglie abbandonata, anche in caso di premorienza del marito, e i diritti dei figli.

Quanto all'affermazione del Presidente del Consiglio, il quale ci ha ricordato che il matrimonio è una società naturale, dobbiamo ribadire che, in tal caso, l'esistenza o la continuazione della società naturale costituisce una premessa alla sua validità. Quanto alla altra affermazione del Presidente del Consiglio, secondo cui tutti quanti dobbiamo tutelare la pace religiosa perché il suo mantenimento è un elemento fondamentale della vita del paese, ritengo di poter affermare che, almeno da parte nostra, nulla è stato fatto e nulla sarà fatto per turbare quella pace religiosa che è stata una delle fortune o dei punti fermi nella recente storia del nostro paese. Non è attraverso una aggiornata disciplina del matrimonio, che apre uno spiraglio di risolubilità del vincolo in casi tassativamente previsti e limitati della legge, che si introduce il clima di una guerra religiosa, che mi pare potrebbe essere invece determinato da un ricorso all'istituto del *referendum*, attraverso cui si verrebbe a determinare una

turbativa di questa pace religiosa che tutti abbiamo il dovere di preservare.

Il relatore di minoranza, onorevole Castelli, e l'onorevole Scalfaro ci hanno ricordato che in questo Parlamento ognuno ha il dovere di assumersi la propria responsabilità e che la responsabilità è un dovere. Se la responsabilità è un dovere per i deputati di parte democristiana, lo è per tutti quanti noi. E tutti noi, in serena coscienza, consapevoli dell'importanza della scelta che ci accingiamo a compiere, diciamo di no all'ordine del giorno di non passaggio agli articoli.

Se l'onorevole Castelli, relatore di minoranza, ha ritenuto di poter concludere il suo intervento ricordando la famosa frase di Pericle « libertà significa coraggio », noi ci sentiamo in diritto di concludere che siamo convinti di poter affermare, con lo stesso diritto, che la libertà è coraggio. Riteniamo, anzi, di poterlo fare con miglior diritto. (*Applausi a sinistra*).

LUZZATTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Signor Presidente, per dichiarazione di voto sull'ordine del giorno Scalfaro ed altri, per il non passaggio agli articoli, vorrei limitarmi, a nome del gruppo del PSIUP di cui ho l'onore di far parte, a tre considerazioni d'insieme.

La prima si riferisce al testo dell'ordine del giorno che abbiamo di fronte. La mia considerazione al riguardo potrà essere brevissima, benché sia così lunga, così varia e molteplice la motivazione inconsueta nella formulazione di un simile ordine del giorno; sarà anzi tanto più breve quanto essa è lunga, perché degli argomenti in essa esposti non è ora il luogo di discutere.

Non è il luogo di discutere ora della questione di costituzionalità, che già è stata decisa dalla Camera con sua precedente deliberazione; non è il luogo di discutere circa la revisione del Concordato, questione che proprio il nostro gruppo ha portato dinanzi alla discussione del Parlamento e che in nessun modo può essere collegata alla continuità della discussione su questo argomento. Superata, infatti, la questione di costituzionalità con il precedente voto della Camera, è questione elementare di autonomia e di sovranità che il Parlamento possa e debba deliberare sulla materia in discussione senza dovere arrestare i propri

lavori per nessuna considerazione di ordine esterno.

Non occorre che ci fermiamo sulle argomentazioni qui diffusamente esposte e del tutto particolari sul diritto di famiglia, sull'annullamento del matrimonio, sulla separazione tra i coniugi, sulla posizione dei figli. Sono questioni che in parte andranno considerate a loro luogo, discutendosi dei disegni e delle proposte di legge che ad esse si possano riferire; in parte potranno essere discusse o no in un modo o nell'altro a seconda che la proposta di legge ora in discussione sia approvata o respinta e comunque in nessun modo possono precedere l'esame degli articoli; in parte sono, appunto, consequenziali.

Per quanto attiene poi al terzo ordine di considerazioni contenute nell'ordine del giorno che dobbiamo votare, relative alle procedure e ai casi di divorzio, si tratta proprio dell'esame di quegli articoli il cui esame l'ordine del giorno vorrebbe precludere. Perciò su queste motivazioni non credo ci si debba fermare in questa sede.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

LUZZATTO. Il dispositivo dell'ordine del giorno contrasta in gran parte con gli argomenti che lo precedono. Del resto, la proposta di non passaggio agli articoli non avrebbe neppure bisogno di tante vane circonlocuzioni preliminari; quando si vuole votare contro il passaggio agli articoli ci si può anche risparmiare di riempire cinque pagine a stampa di questioni varie non attinenti al tema: basta votare contro il passaggio agli articoli, quando esso venga posto in votazione, come il nostro regolamento prevede, poiché soltanto quando la Camera vi annuisca si passa all'esame degli articoli.

In realtà, con l'ordine del giorno si propone sostanzialmente di arrestare la discussione e l'esame degli articoli di questa proposta di legge. È questa una richiesta assai grave e pesante perché tende a impedire che si concluda con l'esame delle singole sue norme una proposta di legge di duplice iniziativa parlamentare, il cui *iter* già troppo a lungo è stato ritardato e ostacolato e della quale ormai, in ogni caso, è dovere della Camera procedere all'esame. Perciò noi ci opponiamo risolutamente all'ordine del giorno che questo esame concreto degli articoli intenderebbe precludere.

Un secondo ordine di considerazioni è doveroso qui fare: e mi rivolgo ai colleghi della

democrazia cristiana, perché sono stati essi soprattutto a condurre questa battaglia, sia pure con qualche appendice o concorrente di estrema destra che non credo valga neppure la pena di menzionare. Perché, colleghi della democrazia cristiana, di fronte alla questione del divorzio, in questo momento, nelle presenti condizioni di vita del nostro paese e del mondo, avete assunto una posizione di questa natura, che non è la stessa tenuta da partiti, gruppi, persone di ispirazione cattolica in altri paesi di fronte alla medesima questione? Dobbiamo pure formulare tale interrogativo, colleghi della democrazia cristiana, perché in questo modo voi date prova di voler fare del nostro paese una roccaforte conservatrice, per cui ciò che i cattolici possono accogliere in Canada o in altri paesi, qui, secondo voi — partito politico, non entità religiosa — non dovrebbe ammettersi, e si dovrebbe rimanere fermi e chiusi a strutture del passato. In questo modo, quando fate esplicitamente riferimento — oppure implicitamente lo fate, anche quando non volete farlo esplicitamente — ad una vostra ispirazione religiosa, onorevoli colleghi di parte democristiana, fate una questione essenzialmente e squisitamente politica, che non giova né in alcun modo può giovare alla religione e alla religiosità e che tende a fare di questi elementi, propri della coscienza di ciascuno, strumenti di conservazione, di chiusura, di divisione nel paese.

Vedete, è davvero strana la responsabilità che vi siete assunti e che vi state assumendo. Nelle trattative di Governo, nell'impostazione di una maggioranza attorno a questo vostro transeunte Governo, avete affermato che non si trattava di una questione discriminante o decisiva; ma ne avete fatto voi una questione discriminante e decisiva: non siamo stati noi a volere questo. Siete giunti non soltanto ad esasperare in ogni modo il contrasto, ma a minacciare il *referendum*; una minaccia che, come tale, non è a nostro avviso una minaccia. Noi siamo sempre pronti alla consultazione popolare la più larga e la più aperta, e non saremo certamente noi ad esaltare una specie di privilegio degli eletti del popolo nel detenere ed esercitare, essi soli e nell'interesse di tutti, la sovranità popolare. Non saremo certamente noi a ignorare che molto — e non solo in questo caso — dipende da quello che avviene nel paese, da quello che pensano i cittadini, o da quello che vogliono, o da quello che fanno. Ma siamo stati qui eletti per un compito che ci è stato demandato; dobbiamo assolvere alla funzione legislativa, e

non possiamo trincerarci dietro ipotetiche diverse maggioranze esistenti nel paese.

È strano questo continuo ricorrere, nei vostri discorsi, di una vostra opinione, secondo la quale voi — non maggioranza finora, su questo punto, nelle Commissioni della Camera e nel voto stesso sulla vostra pregiudiziale di incostituzionalità — avreste invece dietro di voi la maggioranza nel paese. Attenzione, onorevoli colleghi, perché si può andare molto lontano, su questioni di tutt'altra natura, in siffatta considerazione e in siffatte valutazioni.

Oggi siamo qui e verremmo meno al nostro compito se non esercitassimo le nostre funzioni nella loro interezza, e non assolvesimo alle responsabilità che ci sono state demandate. Sta a noi decidere, con i poteri che ci sono stati demandati; quel che accadrà poi, in avvenire, lo si vedrà. Ma se voi volete con questo inasprire il contrasto e lanciare una sfida, riflettete bene, perché questa sfida potrebbe anche essere accolta, ma non gioverebbe al paese, e non gioverebbe primi fra tutti, credo, a voi.

Consentitemi (poiché desidero contenere la mia dichiarazione di voto, soprattutto perché su questa materia già troppo a lungo in verità si è parlato) di passare subito al terzo punto, che non posso tacere. E si tratta di un punto sostanziale perché, votando contro il vostro ordine del giorno, e cioè votando per il passaggio agli articoli, noi votiamo nel tempo stesso perché questa proposta di legge sia portata avanti. Dopo le vostre diffuse argomentazioni contro l'introduzione del divorzio nel nostro paese, noi dobbiamo in questo momento, prima che si passi agli articoli, dirvi brevissimamente perché noi crediamo di dover votare a favore dell'introduzione del divorzio nella legislazione del nostro paese.

Riteniamo di doverlo fare, che lo debba fare il Parlamento, prima di tutto in ossequio alla realtà delle cose. Il diritto deve ricalcare i fatti e non pretendere di contraddirli, molto meno di modificarli, ché questo, tra l'altro, la legge formale non ha mai potuto e non potrebbe fare. La realtà di fatto è che l'unione matrimoniale non è perpetua, non è indissolubile, avviene che si sciogla, si scioglie in altri paesi, talora coinvolgendo in questo scioglimento cittadini del nostro paese. È dovere, noi crediamo, del legislatore fare in modo che la legge, nel caso la legge sul matrimonio e sul divorzio, corrisponda alla realtà delle cose. Riteniamo che si debba votare per il divorzio perché esso corrisponde alla dignità e alla uguaglianza della per-

sona umana, di entrambi i coniugi, checché voi diciate circa una parte che sarebbe ipoteticamente sempre la più debole. Riteniamo che lo si debba votare perché corrisponde al principio di libertà, a un principio che nella legislazione moderna, anche in quella del nostro paese, esclude ogni vincolo perpetuo per ciò che attiene all'attività del cittadino, vieta e dichiara nulla l'assunzione di vincoli che perpetuamente menomino e assoggettino la volontà e la disponibilità del singolo; e noi riteniamo che questo debba applicarsi anche al matrimonio e alla famiglia.

Riteniamo infine che per l'introduzione del divorzio si debba procedere e votare perché essa corrisponde all'elevamento dell'istituto del matrimonio e della famiglia, proprio al contrario di ciò che abbiamo sentito, assai avventatamente, affermare nei mesi trascorsi nella lettura dei discorsi di vostra parte: elevamento del matrimonio, restituendolo al suo naturale fondamento del consenso, dell'affetto, non come fatti iniziali, non come fatti di un momento, ma come fatti permanenti che in ogni momento in esso si debbano ritrovare e siano condizione della sua stessa validità, come sono di fatto condizione della sua esistenza; elevamento della famiglia altresì, proprio nell'interesse dei figli cui non giova il mantenimento di unioni che nei fatti non sussistano, negli affetti non vivono; cui non giova il vivere in condizioni legali non corrispondenti alla situazione di fatto.

Ma queste, signor Presidente, onorevoli colleghi, sono cose che sono state già dette e sono cose risapute, che comportano una posizione di principio, sul fondo della questione. Ho ritenuto soltanto mio dovere ora riassumerle; ma in questo momento si tratta di proseguire l'esame delle proposte che sono all'ordine del giorno.

Noi riteniamo che, se mai l'ordine del giorno Scalfaro ed altri dovesse passare, questo sarebbe un fatto di grave peso, di durevole gravame sulle condizioni della vita pubblica nel nostro paese. Ci opponiamo a che si arresti ora un dibattito che deve essere portato sul fondo della questione e che deve giungere al più presto al voto finale, che noi auspichiamo introduca in Italia, come in quasi tutti i paesi del mondo oramai, un istituto che si fonda sulla libertà e sulla dignità dell'uomo, nell'interesse del matrimonio e della famiglia. (*Applausi all'estrema sinistra*).

ANDREOTTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, un gruppo che ha firmato con tutti i suoi componenti un ordine del giorno, potrebbe anche rinunciare a fare la sua dichiarazione di voto; credo però che non si debba perdere l'occasione di rivolgere brevisimamente una ulteriore parola ai nostri colleghi che, a nome dei rispettivi gruppi, hanno manifestato parere contrario.

Non è poi nemmeno superfluo chiarire, per un gruppo come il nostro abituato a votare sempre contro gli ordini del giorno di non passaggio agli articoli, che questa volta votiamo invece a favore dell'ordine del giorno di non passaggio agli articoli.

Non è certamente però per questo fatto di ordine interno che io prendo la parola, a sostegno di un ordine del giorno che ella, onorevole Luzzatto — se me lo consente — con troppa sufficienza ha dichiarato contenere premesse inutili che si giustificano solo in rapporto al dispositivo. Fortunatamente molti gruppi della Camera non sono d'accordo con lei nel ritenere che si tratti di un'inutile elaborazione, anche se non ci daranno il loro voto.

Le mie parole si dirigono soprattutto ai deputati della maggioranza, i quali non possono non valutare come questo punto costituisca uno dei punti essenziali del nostro matrimonio ideologico e politico più geloso, mentre per loro — o almeno per alcuni di loro — non è che uno dei tanti argomenti di azione politica.

Una parola per i deputati liberali: noi non possiamo dimenticare, ed è per questo che abbiamo reagito all'accusa rivoltaci di non essere sufficientemente moderni, che non nella preistoria, non ai tempi del patto Gentiloni, ma all'Assemblea Costituente, insieme con voi e con uomini non certo di secondo piano, come Luigi Einaudi, votammo per consacrare in via definitiva il concetto della indissolubilità del matrimonio. Né, l'ho ricordato ieri, possiamo dimenticare che, con coraggio personale, un ministro guardasigilli di vostra parte presentò il disegno di legge per la riforma dell'articolo 72 del codice di procedura civile, al fine di frenare la scandalo della trascrizione dei facili divorzi ottenuti all'estero.

Vorremmo a tutti chiedere a chi giova, in questo momento, una mortificazione della democrazia cristiana. Ai colleghi di parte comunista ieri mi sono permesso di citare un testo, a proposito del quale stamane l'onorevole Spagnoli ha detto: « Sono lontane circostanze storiche ». No, onorevole Spagnoli, è un testo del ventennale della Resistenza; è un testo

pubblicato dall'*Unità* nel 1964. L'onorevole relatore per la maggioranza, per annullarne — posto che ne abbia — gli effetti, ha sottolineato che anche una rivista ispirata dai democristiani, la rivista *Sette giorni*, ha assunto in un articolo una posizione meno rigida della nostra in fatto di divorzio. Direi che sono due posizioni nettamente opposte. Spero che l'onorevole relatore per la maggioranza non si metta anche lui a dir male per forza dell'onorevole Donat-Cattin e della stampa che si ispira al suo *entourage*.

Ma qual è il senso del richiamo? Il senso del richiamo mi sembra proprio questo, onorevole Spagnoli: è inutile citare le origini remote, Marx e Lenin (non vorrei aver messo nei guai quella parte dell'UDI che a suo tempo prese quella posizione: sono tempi difficili per tutti e non vorrei fare del male ad alcuno!); noi abbiamo citato quel vostro testo per dirvi, in chiave di fedeltà all'elettorato, che dalla vostra stampa emergono certe posizioni e per rilevare che voi, dividendo in tre gruppi le opinioni delle iscritte all'UDI (favorevoli, contrarie o rassegnate al divorzio), ne traete conseguenze che non mi sembrano democraticamente ortodosse: cioè che tutti voteranno per il primo o il terzo gruppo di quelle opinioni. In effetti, almeno un terzo di voi (e sarebbe sufficiente) dovrebbe votare per la seconda di quelle opinioni, cioè quella a sfavore del divorzio. (*Commenti*).

Ma una quarta parte del documento dell'UDI, anche se espressa meglio di quanto non sappiamo fare noi nei nostri ordini del giorno, onorevole Luzzatto, viene a dare forza a quella gerarchia che noi riteniamo cronologicamente debba essere posta, per la quale la riforma del diritto di famiglia dovrebbe precedere la discussione sul divorzio. È esattamente — l'ho ricordato ieri — quello che è detto in questo comunicato dell'UDI pubblicato dall'*Unità*, nel quale si afferma: « Sono escluse dal dibattito » (cioè da queste tre posizioni) « le tesi: 1) che l'istituzione del divorzio sia la più urgente, necessaria e decisiva riforma dell'istituto familiare... ».

Aggiungerò, onorevoli colleghi, soltanto altre due citazioni, perché questa dichiarazione di voto deve rimanere nei suoi giusti termini: abbiamo registrato ieri delle reazioni alla tesi secondo cui sono necessarie un'ulteriore elaborazione delle nostre conoscenze e una maggiore maturità. Ebbene, mi riferisco a un recentissimo libro che qui è stato molto citato, *Così annulla la Sacra Rota*, di Mauro Mellini, la cui prefazione è stata scritta dal più insospettabile dei divorzisti, l'onorevole

Loris Fortuna, il quale così appunto scrive: « Così, mentre i cattolici producono in ogni direzione uno sforzo notevolissimo con riviste, articoli e pubblicazioni di ogni genere, la cultura laica è praticamente assente nella quasi totalità, anche nella disputa sulle questioni di contenuto più tecnico e tradizionale, sui temi giuridici e costituzionali circa la posizione dei patti lateranensi nell'ordinamento italiano, la rilevanza del richiamo costituzionale, le conseguenze rispetto agli effetti civili del matrimonio, eccetera. Ma soprattutto è mancato e manca un approfondimento sul piano più generale, non soltanto giuridico, ma sociologico e politico, degli aspetti più singolari e tipici della situazione ormai pressoché unica al mondo, degli sviluppi di fenomeni sociali e culturali della vita politica e religiosa collegati con le questioni venute alla ribalta del dibattito che si è acceso intorno al tema del divorzio ».

Noi avevamo chiesto e chiediamo che voi pensiate, prima di dare questo voto, all'opportunità di avere, non da parte nostra (forse ci sopravvalutate nel dire che abbiamo tanto elaborato il tema), ma da parte vostra, almeno dei dati sicuri, che non siano un articolo di giornale o questa o quella tesi corredata da statistiche, in modo da poter dire: abbiamo veramente una base sicura quale deriva da una indagine sociologica. Questa del resto è una delle cose che sono state chieste a questo Parlamento e che noi ci auguriamo possa essere conseguita.

Ma l'onorevole Fortuna scrive anche dell'altro. E dobbiamo essere chiari su questo benedetto tema del *referendum*.

L'onorevole Fortuna dice: « Approfondimento e divulgazione che sarebbero necessari anche in vista di un deprecato *referendum* sul divorzio o di un auspicabile sondaggio popolare sull'abolizione del regime concordatario ».

Qui dobbiamo proprio metterci in una posizione di chiarezza, perché altri cerca di introdurre questo fantasma della guerra di religione, che si vuole far quasi apparire come un fatto estraneo di cui noi ci vorremmo servire per minare la sanità del nostro corpo politico, sociale, democratico, come del resto qualcuno ha detto anche in quest'aula, senza mezzi termini.

Vorrei citare a questo proposito una fonte ineccepibile, l'onorevole Togliatti, il quale disse, con un'affermazione che non lascia dubbi: « consideriamo definitiva la soluzione della questione romana e non vogliamo in nessun modo riaprirla ».

Oggi, onorevoli colleghi - ed è l'ultima considerazione - abbiamo sentito, sia pure con toni diversi - un po' duro quello dell'onorevole Luzzatto, più flebile quello dell'onorevole Orlandi, gentilissimo infine quello dell'onorevole Oronzo Reale - opporre nella sostanza una specie di pregiudiziale al dubbio di incostituzionalità. Signori, la costituzionalità non è alla nostra mercé: ed io vorrei dirvi ancora, come già feci ieri: se i documenti sono lì; se dagli atti della Costituente emerge che Calamandrei, che Cevolotto, che Macrelli, che Mazzei, che Maria Maddalena Rossi, con chiarezza hanno dato l'interpretazione che il problema dell'indissolubilità per i matrimoni concordatari non si poneva in quanto era stato risolto con l'articolo 7; se ciò è vero, io credo che, sempre che non abbia difficoltà di partito, il primo coniuge resistente al divorzio, ove passasse la vostra legge, potrebbe chiedere di avere come avvocato il nostro collega onorevole Gullo che, come ieri ho letto, diceva alla Costituente: « è perfettamente inutile chiedere che si fissi il principio dell'indissolubilità del matrimonio, essendo già stato approvato l'articolo 7, con cui sono stati richiamati quei patti concordatari che fissano l'indissolubilità ». Onorevoli colleghi, pensate per un momento a che cosa ci accingiamo tutti insieme a porre in essere. Noi, molto probabilmente, daremo vita ad una creatura inutile e morta, perché su cento matrimoni celebrati in Italia dal 1929 in poi (non credo che tra quelli che attendono il divorzio ci siano molti che si sono sposati più di quarant'anni fa, prima del Concordato del 1929) uno si è celebrato con il rito civile, mentre 99 si sono celebrati con il rito concordatario. Così, se la Corte costituzionale dichiarerà incostituzionale (e non potrà non farlo) l'articolo 2 di questa proposta di legge, questa legge sarà inutile.

Allora noi non solo avremo fatto obiettivamente opera quasi vana in termini quantitativi, ma avremmo dato una profonda delusione: noi creeremo delle tragedie psicologiche in tutti coloro che giustamente voi avete sentito e di cui ci avete riecheggiato qui, come noi stessi abbiamo riecheggiato, le aspirazioni.

E badate, nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale potrà portarsi un'altra testimonianza di Togliatti. Mi si scusi, lo dico con tutta franchezza: noi abbiamo sentito oggi - noi reduci dalle battaglie costituzionali del 1946-1947 - la mancanza dell'onorevole Togliatti. Egli disse: « Riteniamo che il Concor-

dato sia uno strumento bilaterale e che solo bilateralmente potrà essere riveduto ». Quindi è inutile sottilizzare sul concetto più o meno ampio di effetti civili; è stata mera manifestazione di volontà politica, ma certamente priva di validità giuridica, quella che certamente in buona fede molti di voi hanno ritenuto di fare mettendo un argine a questa eccezione, che invece esiste e resta. Anche sotto questo profilo credo che non sarebbero concedersi ancora un momento di riflessione, e portare avanti nel frattempo la riforma del diritto di famiglia, tentando di raggiungere, anche bilateralmente, la revisione di qualche norma concordataria e procedendo in tal modo con diversa legittimità - anche se naturalmente con l'immutata opposizione di merito della democrazia cristiana - su questo terreno legislativo.

Onorevoli colleghi, noi non ignoravamo certamente all'inizio di questa battaglia che eravamo in numero insufficiente. Noi non abbiamo voluto e non vogliamo rinunciare alla possibilità di fare affidamento sulla convinzione individuale di altri colleghi su un tema così superiore a tutto ciò che nella vita e nella lotta politica quotidiana ci occupa e ci divide; e sappiamo che quando in Parlamento vi sono posizioni così tese e così divise non è facile per alcuno né perdere né vincere. Noi però sentiamo in questo momento di avere almeno un grande conforto per la nostra coscienza, quello di aver fatto tutto intero il nostro dovere. (*Vivissimi applausi al centro — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

Passiamo ai voti sull'ordine del giorno Scalfaro di non passaggio all'esame degli articoli.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Amadeo ed altri nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta sull'ordine del giorno Scalfaro.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1969

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	612
Maggioranza	307
Voti favorevoli	290
Voti contrari	322

(La Camera respinge).

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Bardotti	Botta	Ciaffi
Abelli	Baroni	Bottari	Ciampaglia
Achilli	Bartesaghi	Bova	Cianca
Alboni	Bartole	Bozzi	Ciccardini
Aldrovandi	Barzini	Brandi	Cicerone
Alesi	Baslini	Bressani	Cingari
Alessandrini	Basso	Brizioli	Cirillo
Alessi	Bastianelli	Bronzuto	Coccia
Alfano	Battistella	Bruni	Cocco Maria
Alini	Beccaria	Bucalossi	Colajanni
Allegri	Belci	Bucciarelli Ducci	Colleselli
Allera	Benedetti	Buffone	Colombo Emilio
Allocca	Benocci	Busetto	Colombo Vittorino
Almirante	Bensi	Buzzi	Compagna
Alpino	Beragnoli	Cacciatore	Conte
Amadei Giuseppe	Berlinguer	Caiati	Corà
Amadei Leonetto	Bernardi	Caiazza	Corghi
Amadeo	Bersani	Calvetti	Corona
Amasio	Bertè	Calvi	Cortese
Amendola	Bertoldi	Camba	Corti
Amodei	Biaggi	Canestrari	Cossiga
Amodio	Biagini	Canestri	Cottone
Andreoni	Biagioni	Cantalupo	Cottoni
Andreotti	Biamonte	Caponi	Covelli
Angrisani	Bianchi Fortunato	Capra	Craxi
Anselmi Tina	Bianchi Gerardo	Caprara	Cristofori
Antoniozzi	Bianco	Capua	Curti
Armani	Biasini	Caradonna	Cusumano
Arnaud	Bignardi	Cardia	Cuttitta
Arzilli	Bima	Carenini	Dagnino
Assante	Bini	Cariglia	D'Alema
Averardi	Biondi	Cárolì	D'Alessio
Avolio	Bisaglia	Carra	Dall'Armellina
Azimonti	Bo	Carrara Sutour	Damico
Azzaro	Bodrato	Carta	D'Angelo
Badaloni Maria	Boffardi Ines	Caruso	d'Aquino
Badini Confalonieri	Boiardi	Cascio	D'Arezzo
Balasso	Boldrin	Casola	Darida
Baldani Guerra	Boldrini	Cassandro	D'Auria
Baldi	Bologna	Castelli	de' Cocci
Ballardini	Bonomi	Castellucci	Degan
Ballarin	Borghì	Cataldo	De Laurentiis
Barberi	Borra	Catella	Del Duca
Barbi	Borraccino	Cattanei	De Leonardis
Barca	Bortot	Cattaneo Petrini	Delfino
Bardelli	Bosco	Giannina	Della Briotta
		Cattani	Dell'Andro
		Cavaliere	De Lorenzo Ferruccio
		Cavallari	De Lorenzo Giovanni
		Cebrelli	Demarchi
		Cecati	De Maria
		Ceccherini	De Martino
		Ceravolo Domenico	De Marzio
		Ceravolo Sergio	de Meo
		Ceruti	De Mita
		Cervone	De Poli
		Cesaroni	De Ponti
		Chinello	de Stasio

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1969

Di Benedetto	Giglia	Lobianco	Merenda
Di Giannantonio	Gioia	Lodi Adriana	Merli
Di Leo	Giolitti	Lombardi Mauro	Meucci
Di Lisa	Giomo	Silvano	Mezza Maria Vittoria
di Marino	Giordano	Lombardi Riccardo	Miceli
Di Mauro	Giovannini	Longo Luigi	Micheli Filippo
di Nardo Ferdinando	Girardin	Longo Pietro	Micheli Pietro
Di Nardo Raffaele	Giraudi	Longoni	Milani
D'Ippolito	Gitti	Loperfido	Milia
Di Primio	Giudiceandrea	Lospinoso Severini	Minasi
Di Puccio	Gonella	Luberti	Miotti Carli Amalia
Di Vagno	Gorreri	Lucchesi	Miroglio
Donat-Cattin	Gramegna	Lucifredi	Misasi
Drago	Granata	Lupis	Molè
Durand de la Penne	Granelli	Luzzatto	Monaco
Elkan	Granzotto	Macaluso	Monasterio
Erminero	Grassi Bertazzi	Macchiavelli	Monsellato
Esposito	Graziosi	Macciocchi Maria	Montanti
Evangelisti	Greggi	Antonietta	Monti
Fabbri	Grimaldi	Maggioni	Morelli
Fanelli	Guadalupi	Magliano	Morgana
Fasoli	Guarra	Magri	Moro Aldo
Felici	Guerrini Giorgio	Malagodi	Moro Dino
Feroli	Guerrini Rodolfo	Malagugini	Morvidi
Ferrari	Guglielmino	Malfatti Francesco	Mosca
Ferrari Aggradi	Gui	Malfatti Franco	Musotto
Ferretti	Guidi	Mammi	Mussa Ivaldi Vercelli
Ferri Giancarlo	Gullotti	Mancini Antonio	Nahoum
Fibbi Giulietta	Gunnella	Mancini Giacomo	Nannini
Finelli	Helfer	Mancini Vincenzo	Napolitano Francesco
Fiorot	Ianniello	Manco	Napolitano Giorgio
Fiumanò	Imperiale	Marchetti	Napolitano Luigi
Flamigni	Ingrao	Mariani	Natali
Foderaro	Iotti Leonilde	Marino	Natoli
Forlani	Iozzelli	Mariotti	Natta
Fornale	Isgrò	Marmugi	Nenni
Fortuna	Jacazzi	Marocco	Niccolai Cesarino
Foscarini	La Bella	Marotta	Niccolai Giuseppe
Foschi	Laforgia	Marraccini	Nicolazzi
Foschini	Lajolo	Marras	Nicosia
Fracanzani	La Loggia	Martelli	Nucci
Fracassi	La Malfa	Martini Maria Eletta	Ognibene
Franchi	Lamanna	Martoni	Olietti
Frasca	Lami	Marzotto	Olmini
Fregonese	Lattanzi	Maschiella	Origlia
Fulci	Lattanzio	Masciadri	Orilia
Fusaro	Lauricella	Mascolo	Orlandi
Galli	Lavagnoli	Mattalia	Padula
Galloni	Lenoci	Mattarella	Pagliarani
Galluzzi	Lenti	Mattarelli	Pajetta Gian Carlo
Gaspari	Leonardi	Matteotti	Pajetta Giuliano
Gastone	Lepre	Maulini	Palmiotti
Gatto	Lettieri	Mazza	Palmitessa
Gerbino	Levi Arian Giorgina	Mazzarino	Pandolfi
Gessi Nives	Lezzi	Mazzarrino	Papa
Giachini	Libertini	Mazzola	Pascariello
Giannantoni	Lima	Mengozzi	Passoni
Giannini	Lizzero	Menicacci	Patrini

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1969

Pazzaglia
Pedini
Pellegrino
Pellicani
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Pezzino
Pica
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pigni
Pintor
Pintus
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pistillo
Pitzalis
Pochetti
Polotti
Prearo
Preti
Principe
Protti
Pucci di Barsento
Pucci Ernesto
Quaranta
Querci
Quilleri
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Rampa
Raucci
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Reichlin
Restivo
Revelli
Riccio
Riz
Roberti
Rognoni
Romanato
Romita
Romualdi
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Rumor
Russo Carlo

Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Sabadini
Sacchi
Salizzoni
Salomone
Salvatore
Salvi
Sandri
Sangalli
Sanna
Santagati
Santi
Santoni
Sargentini
Sarti
Sartor
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia
Scaini
Scalfari
Scalfaro
Scarascia Mugnozza
Scardavilla
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scionti
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Semeraro
Senese
Sereni
Serrentino
Servadei
Servello
Sgarbi Bompani
Luciana
Sgarlata
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Spadola
Spagnoli
Specchio
Speciale
Speranza
Spinelli
Spitella
Sponziello
Squicciarini

Storchi
Sullo
Sulotto
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tanassi
Tantalo
Tarabini
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Terrana
Terranova
Terraroli
Tocco
Todros
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Traina
Traversa
Tremelloni
Tripodi Antonino
Tripodi Girolamo
Trombadori
Truzzi
Tuccari
Turchi
Turnaturi
Urso

Usvardi
Vaghi
Valeggiani
Valiante
Valori
Vassalli
Vecchi
Vecchiarelli
Vecchietti
Vedovato
Venturini
Venturoli
Verga
Vespignani
Vetrano
Vetrone
Vianello
Vicentini
Villa
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zaffanella
Zagari
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bonea
Napoli

Taormina

(concesso nella seduta odierna):

Ariosto
Bemporad
Bonifazi
Ferri Mauro

Massari
Pavone
Stella
Vergani

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

COMPAGNA: « Nuove norme in materia di edificabilità nella zona dei campi Flegrei » (2053);

SGARBI BOMPANI LUCIANA ed altri: « Corresponsione di un assegno di parto alle coltivatrici dirette » (2054);

MAGGIONI ed altri: « Norme a favore del personale " trentanovista " dello Stato » (2055);

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1969

IANNIELLO e PISICCHIO: « Inquadramento nei ruoli organici del personale fuori ruolo, comunque assunto e denominato, in servizio negli enti locali » (2056).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo l'onorevole proponente rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito — a norma dell'articolo 133 del regolamento — la data di svolgimento.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla X Commissione (Trasporti):

« Conferimento di posti in organico nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (1644), con modificazioni e con l'assorbimento delle proposte di legge: REALE GIUSEPPE ed altri: « Norme per l'assunzione degli idonei del concorso a 300 posti di ufficiale di terza classe nonché degli idonei di altri concorsi banditi dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (970) e MANCINI ANTONIO: « Conferimento dei posti di organico nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (1389), le quali, pertanto, saranno cancellate dall'ordine del giorno;

« Partecipazioni azionarie dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1863);

« Riscatto della ferrovia in regime di concessione Sondrio-Tirano » (approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1999);

dalla XII Commissione (Industria):

« Modifica alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare » (approvato dal Senato) (1898).

Sostituzione di un Commissario.

PRESIDENTE. Comunico che ho chiamato a far parte della Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio il deputato Manco, in sostituzione del deputato Tripodi Antonino.

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha informato che l'assemblea di quel consesso, nella seduta dell'11 novembre 1969, ha approvato un testo di osservazioni e proposte sul riordinamento del credito agrario.

Il documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

CARRA, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di giovedì 27 novembre 1969, alle 10:

1. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FORTUNA ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio (1);

BASLINI ed altri: Disciplina dei casi di divorzio (467);

— *Relatori:* Lenoci, per la maggioranza; Castelli e Martini Maria Eletta, di minoranza.

2. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato sui privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso a Roma il 20 luglio 1967 (Approvato dal Senato) (1496);

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alle misure di controllo della Convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, nonché del Protocollo per l'entrata in vigore delle proposte adottate dalla commissione prevista da detta Convenzione, datati da Washington il 29 novembre 1965 (Approvato dal Senato) (1630);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale con Allegato, adottata a Ginevra il 21 aprile 1961 (1660);

. Approvazione ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Francia per l'approvvigionamento idrico del comune di Mentone, conclusa a Parigi il 28 settembre 1967 (1715).

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (1807);

e della proposta di legge:

INGRAO ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario (*Urgenza*) (1342);

— *Relatori:* Tarabini, *per la maggioranza;* Delfino, *dà minoranza.*

4. — *Discussione delle proposte di legge:*

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza

mobile e alla imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivanti da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (505);

ABELLI ed altri: Modifiche alle disposizioni relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile (162);

ROBERTI ed altri: Regolamentazione della tassa dei redditi di lavoro per l'imposta complementare (358);

— *Relatore:* De Ponti.

La seduta termina alle 17,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

ZAFFANELLA. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere — richiamando gli accordi raggiunti in sede di Ministero del bilancio in occasione della ristrutturazione del settore saccarifero e gli impegni assunti dalla società per azioni Eridania di costruire nel comune di Casalmaggiore (Cremona) un mangimificio nel quale avrebbero trovato occupazione gli ex dipendenti del locale zuccherificio, nonché l'istituzione di un fondo a favore di tali dipendenti per il periodo di forzata disoccupazione —

quali iniziative intenda adottare ai fini dell'attuazione degli impegni per l'insediamento del nuovo complesso industriale e per l'assegnazione ai lavoratori delle somme stanziolate. (4-09279)

QUARANTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se intende disporre il non rinnovo dell'appalto provvisorio del servizio postale per la città di Avellino che scade il 30 novembre 1969.

I sindacati hanno già avuto modo di esprimere il loro dissenso sul perdurare di una situazione provvisoria che ebbe vita unicamente per la cessazione dei servizi dell'ASITA e che allo stato non troverebbe giustificazione.

È certamente noto che nell'ultimo congresso nazionale della SILP fu unanimemente stabilito che i servizi postali debbono essere gestiti dall'amministrazione postale per cui il procrastinarsi di una situazione anomala come quella esistente in Avellino potrebbe sfociare in un'azione sindacale rivendicativa.

Inoltre, il servizio di raccordo tra Avellino-capoluogo ed il capolinea dei servizi urbani attualmente è eseguito da dipendenti dell'amministrazione postale dimoranti in Avellino che, con la concessione del servizio a terzi, sarebbero trasferiti altrove.

Infine da un esame della materia non sembra economicamente valida la scelta operata circa l'affidamento in appalto del servizio postale del capoluogo. (4-09280)

ZAFFANELLA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se corrisponde al vero la notizia secondo la quale il comitato centrale della GESCAL in una recente seduta, avrebbe deliberato un piano di intervento straordinario di 400 miliardi da attuare oltre che a Milano, Torino, Roma e Napoli anche in altre trentanove province italiane escludendo tutte le altre, tra le quali, tanto per citare la Lombardia, quelle di Brescia, Pavia, Sondrio, Mantova e Cremona.

Poiché la legge 14 febbraio 1963, n. 60, fissa per la GESCAL i criteri di ripartizione degli stanziamenti che sono possibili utilizzando il gettito dei contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro di tutte le province italiane, l'interrogante chiede gli venga precisato quanto segue:

1) se l'esclusione dal finanziamento delle località di cui sopra possa considerarsi legittimo alla luce della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

2) in base a quali legittimi criteri il comitato centrale della GESCAL ha potuto operare le scelte delle località e delle entità degli stanziamenti straordinari e le relative esclusioni;

3) quali elementi hanno potuto convincere l'organo deliberante della GESCAL perché gli interventi fossero da eseguire a Matera e Nuoro, tanto per citare due province a puro titolo di esempio, e non in provincia di Cremona;

4) quale indagine è stata predisposta dalla GESCAL e con quali strumenti, prima di adottare una delibera di tale portata;

5) se la GESCAL ha preventivamente interpellato i comitati nazionale e regionali della programmazione economica.

Ciò premesso, chiede se i Ministri siano a conoscenza dell'assoluta necessità di alloggi economici nella notevolmente depressa provincia di Cremona e più specificatamente della esplosiva situazione alloggiativa della città di Crema (30 mila abitanti) nella quale un recente nuovo insediamento industriale della Olivetti, che sta assumendo 3.000 nuove unità lavorative, ha fatto saltare il già precario equilibrio fra domanda e offerta nel settore delle abitazioni per lavoratori e quali provvedimenti il Governo intende proporre per attuare un efficace ed adeguato intervento statale per la costruzione di alloggi popolari nella suddetta località. (4-09281)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1969

FERRARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quando intende promuovere il regolamento di esecuzione della legge 18 marzo 1968, onde poter avviare a soluzione il problema della istituzione di sezioni speciali presso le scuole materne.

Infatti, poiché nella sola provincia di Parma sono circa tremila i giovani subnormali, cioè il 6 per cento della popolazione fino a 21 anni, necessita intervenire fin dalla prima infanzia, per rieducare i bambini meno dotati.

A tal proposito si avverte ormai l'esigenza di istituire scuole materne speciali, con attrezzature adeguate e personale qualificato, onde sopperire, per mezzo di una assistenza multidisciplinare, le insufficienze mentali di tanti bambini che aspettano di essere curati, assistiti, educati e difesi dagli interventi speculativi di scuole private. (4-09282)

FERRARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della intollerabile ed iniqua situazione in cui versa il personale della esattoria delle imposte dirette di Parma (gestita dal locale Monte di credito su pegno) al momento di andare in pensione, a causa delle anacronistiche norme che attualmente regolano il trattamento pensionistico della categoria.

Infatti il fondo speciale dei lavoratori esattoriali, gestito dall'INPS, risulta costituito dall'8,90 per cento a carico del lavoratore e dal 16,75 per cento a carico dell'azienda per un totale del 25,65 per cento.

Tale contribuzione dopo 35, 36, 37, 38, 39, 40 anni di versamenti dà diritto ad un importo pensionabile pari al 63 per cento dello stipendio.

Se tali dati vengono confrontati con quelli di altre categorie di lavoratori (SIP, ENEL, INPS, ENPDEL), balzerà evidente l'ingiustizia di cui soffre il personale dell'esattoria delle imposte dirette di Parma.

L'interrogante chiede altresì di sapere quali urgenti provvedimenti si intendono adottare per porre rimedio alla insostenibile situazione sopra citata. (4-09283)

TOCCO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza del notevole ritardo col quale si provvede alla liquidazione ed al pagamento delle domande relative all'integrazione del prezzo dell'olio di oliva per la campagna 1968-69 — ammontanti, nelle tre

province sarde a circa 30.000 — delle quali, alla data odierna, ancora nessuna è stata pagata, con grave danno agli olivicoltori i quali si vedono costretti, per poter provvedere al raccolto di questo anno, a chiedere prestiti col pagamento di forti interessi, mentre nelle casse dell'Ente sono giacenti i fondi a tale scopo accreditati dall'Ispettorato provinciale dell'alimentazione fin dal mese di aprile 1969.

2) se è a conoscenza che tale situazione è dovuta all'iter burocratico e farraginoso, dettato dalle disposizioni legislative in materia, che possono in breve riassumersi:

a) presentazione delle domande agli Ispettorati provinciali dell'alimentazione competenti per territorio, i quali debbono provvedere a protocollare, abbinare e perfezionare le domande, compilare elenchi di trasmissione ai vari centri ETFAS — circa quindici — i quali distano mediamente dai capoluoghi circa 150 chilometri;

b) i centri provvedono alla liquidazione per quelle domande la cui produzione dichiarata rientri nella resa media stabilita dalle commissioni provinciali — compilando una prima nota — ed inviando il tutto, anche per le province di Nuoro e di Sassari, al centro direzionale di Cagliari (si noti che con lo stesso tempo occorrente per la compilazione della prima nota potrebbe avvenire *in loco* l'emissione dell'ordinativo di pagamento);

c) le domande che superano le rese medie — circa il 50-60 per cento — debbono essere restituite agli ispettorati di provenienza per essere esaminate dalle commissioni provinciali, ricompilando gli elenchi relativi e ripetendo lo stesso iter di cui alla lettera b);

3) se gli risulti che nel 1966, primo anno di applicazione delle discipline comunitarie in materia di integrazione di prezzo sull'olio e sul grano duro, il servizio affidato del tutto agli ispettorati provinciali dell'alimentazione ha dato risultati altamente soddisfacenti incontrando il pieno favore degli agricoltori per la rapidità e la tempestività con cui vennero effettuati i pagamenti (nel marzo 1967 erano state liquidate tutte le domande dell'olio 1966-67 e nel mese di novembre dello stesso anno, circa il 40 per cento delle pratiche del grano 1967);

4) se gli risulti che per l'espletamento di tali compiti l'IPAL di Cagliari, per il lavoro predetto, si è avvalso di solo quindici unità comandate dagli enti di sviluppo, essendo l'organico del predetto ufficio costituito di solo cinque elementi, mentre ora sono impegnate nei sette centri di sviluppo, circa

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1969

quaranta persone, esclusi gli addetti all'ufficio di riscontro ed al centro meccanografico;

5) se non ritenga opportuno, per le ragioni esposte ai punti che precedono, affidare definitivamente e completamente agli ispettorati provinciali della alimentazione i servizi relativi alle discipline comunitarie previo comando immediato di personale degli enti di sviluppo, giusto il disposto dell'articolo 3, comma secondo, del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, in numero sufficiente alle esigenze di servizio ed evitare che anche per la campagna 1969-70 per l'olio e 1968-69 per il grano, si verificino gli inconvenienti illustrati in precedenza, attuando, successivamente, l'ampliamento degli organici dell'IPAL, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 26 marzo 1968, n. 199.

Per sapere infine quali interventi rapidi e solleciti intenda adottare al fine di ottenere una pronta liquidazione della integrazione pendente agli olivicoltori e granicoltori.

(4-09284)

TOCCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che a monte di Dorgali (Nuoro) corre la strada di circonvallazione eseguita per i due tronchi di imbocco a cura e opera della Regione sarda, ma che permane tuttora non costruito il tratto centrale, il che rende inservibili anche i tratti realizzati; che la strada di circonvallazione a Dorgali assume una particolare importanza poiché consentirebbe il dirottamento su di essa delle auto in transito sulla statale, e che allo stato delle cose attraversano il centro abitato per due chilometri con grave disagio per la città, stante la limitatezza della strada e il continuo traffico interno; che il tratto della strada in questione da costruire, è senza alcun dubbio di competenza della ANAS, che peraltro non si è pronunciata sulla materia; che la Regione ha chiaramente espresso il suo parere sull'argomento, affermando che non intende, e giustamente, costruire un tratto di strada di competenza dello Stato —:

a) quali ragioni, a distanza di dieci anni dalla costruzione del primo tratto, abbiano impedito all'ANAS di affrontare e risolvere il problema;

b) che cosa il Ministro interrogato creda opportuno fare per rimuovere rapidamente gli ostacoli che finora si sono frapposti alla realizzazione dell'opera e perché l'ANAS affronti, e di conseguenza risolva sollecitamente il problema.

(4-09285)

BRIZIOLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per cui nonostante le molteplici richieste, la cooperativa agricola Cantina sociale colli del Trasimeno con sede in Magione (Perugia), non ha ancora ottenuto alcun contributo dello Stato per il finanziamento del relativo impianto.

Si chiede se non ritenga di intervenire per la concessione del richiesto contributo.

(4-09286)

D'AURIA. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere se è vero che giorni addietro allorché la commissione di scorporo si è recata per un sopralluogo all'ospedale Elena d'Aosta in Napoli, su richiesta del segretario generale e del sovrintendente del Pio Monte della Misericordia, la polizia è intervenuta per rimuovere e sequestrare alcuni cartelli esposti dal personale e che questi sono stati poi restituiti dopo la conclusione del sopralluogo in questione;

nel caso affermativo, se non ritengano abusivo l'intervento della polizia all'interno dell'ospedale, tendente soltanto a favorire l'amministrazione del Pio Monte della Misericordia desiderosa di evitare che alla commissione di scorporo pervenissero alcune espressioni del personale su questioni di fondo riguardanti le operazioni di scorporo come, ad esempio, la necessaria inclusione delle terme di Casamicciola nei beni da scorporare ai sensi della nota legge n. 132 del 1968, che pure vennero annoverate a suo tempo fra le attrezzature dell'Elena d'Aosta perché potesse essere classificato ospedale.

(4-09287)

D'AURIA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere se e come intendono intervenire nei confronti della banca Fabbrocino in Napoli affinché abbia fine l'indecoso trattamento economico e normativo imposto ai suoi dipendenti i quali percepiscono salari e stipendi che vanno dalle 40 alle 80.000 lire mensili, non godono di alcuna forma di assicurazione di malattia e d'invalidità e vecchiaia e, quindi, non usufruiscono di assegni familiari, lavorano per più ore settimanali di quelle previste e sono costretti a tenere sulla testa, continuamente, la spada di Damocle del licenziamento, magari soltanto perché « osano » chiedere un più civile trattamento economico e normativo;

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1969

per sapere, infine, se non ritengano che tale situazione sia da annoverarsi fra le cause che hanno determinato l'assorbimento da parte della banca Fabbrocino di una miriade di piccole banche e casse rurali ed artigianali precedentemente esistenti in molti comuni della provincia di Napoli e della Campania. (4-09288)

D'AURIA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se risultano loro le diffuse e gravi apprensioni esistenti fra gli abitanti di palazzo Bagnara sito in piazza Dante a Napoli e di quelli degli stabili siti alle spalle ed ai fianchi dello stesso palazzo Bagnara a causa del fatto che ripetutamente si verifica un tremolio degli stessi e se non ritengano di dover intervenire per accertare se tale tremolio sia dovuto a dissesti degli stabili oppure semplicemente al passaggio dei treni nel sottostante suolo e, infine, se tale passaggio comporti o meno alcun danno alla staticità degli stabili in questione. (4-09289)

D'AURIA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio ed artigianato e della sanità.* — Per sapere se risulta loro che, recentemente, un grave infortunio sul lavoro si è verificato nello stabilimento Di Donato, sito in via Pecchia ad Arzano (Napoli) a causa del quale un operaio ha perduto la vita ed un altro ha riportato gravissime ferite ed ha dovuto essere ricoverato in ospedale in pericolo di vita;

per sapere se risulta loro che il consiglio comunale di Arzano ha approvato alla unanimità un ordine del giorno col quale, fra l'altro, si denuncia come tale mortale infortunio sia da considerarsi dovuto al regime di intenso supersfruttamento imposto ai dipendenti dello stabilimento in questione costretti, come sono, a lavorare finanche 12 ore al giorno e, quindi, fino al limite delle proprie capacità fisiche e psichiche e senza la esistenza di appropriate misure antinfortunistiche, in ambienti malsani e nocivi alla salute;

per sapere, infine, se e cosa intendano fare sia perché siano accertate e punite severamente eventuali responsabilità dei dirigenti e proprietari dello stabilimento sia perché siano assicurate agli operai condizioni civili di lavoro nell'ambito del rispetto delle leggi e dei contratti di lavoro. (4-09290)

CINGARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza del vivo allarme degli abitanti delle contrade Galea, Circhetto, Lenza, Sant'Anna, Feudo, Francilli, Pontana, Possessione e Torre Galea del comune di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) per il ritardo dei lavori di sistemazione della sponda sinistra del torrente Torbido; e per conoscere quali urgenti provvedimenti intende adottare nei confronti della ditta assuntrice di detti lavori perché la stessa ottemperi agli impegni assunti, atteso che sono già eseguiti i lavori della parte alta e di quella bassa della sponda del torrente in questione, mentre procedono con eccezionale lentezza quelli relativi alla parte centrale e tenuto altresì conto che, con l'approssimarsi della stagione invernale, si teme fondatamente che il torrente, ingrossato dalle acque pluviali, possa aprirsi un varco e inondare i circa 280 ettari di terreno prospicienti, unica fonte di vita degli oltre 1000 abitanti delle ricordate contrade. (4-09291)

BIAGINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ravvisino opportuno intervenire per modificare le disposizioni in base alle quali attualmente si provvede alla cancellazione dai registri anagrafici dei cittadini italiani costretti, per ragioni di lavoro, ad emigrare all'estero.

Ciò in relazione alla circostanza della manifesta volontà degli interessati di non abbandonare domicilio e residenza nei comuni interessati al problema della emigrazione e che, conseguentemente, considerano arbitraria e ingiusta la loro cancellazione dall'anagrafe della popolazione;

che la conservazione della iscrizione nelle liste elettorali e la massiccia partecipazione alle elezioni, specie a quelle amministrative, confermano la manifestazione più volte ribadita, di voler continuare a ritenere il proprio comune come centro unico dei propri affetti e dei propri interessi familiari e sociali.

L'interrogante tiene a sottolineare che appare profondamente ingiusto procedere alla cancellazione dai registri anagrafici dei cittadini italiani che, costretti ad allontanarsi dai luoghi di residenza — anche se tale assenza si prolunga per diversi anni e non certamente per loro volontà ma per carenza di lavoro nei luoghi di origine — come del resto è stato riconosciuto dalla Corte di cassazione con sua sentenza n. 3536/1734/67 depositata in cancelleria il 26 ottobre 1968. (4-09292)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1969

BIAGINI E ALBONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non intenda sollecitamente intervenire nei confronti dell'INAIL affinché la legge 12 marzo 1968, n. 235, venga esattamente applicata secondo le intenzioni del legislatore.

Infatti il predetto istituto nell'applicare la legge 12 marzo 1968, n. 235, relativa al miglioramento del trattamento economico degli infortunati sul lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia considera, agli effetti del trattamento economico, esclusivamente il grado di invalidità iniziale anziché quello attuale creando una notevole insoddisfazione nella categoria che vede disattese le sue giuste aspettative. (4-09293)

BIAGINI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali idonee iniziative intendono assumere per realizzare la costruzione della strada che da Pracchia (Pistoia) porta alla borgata denominata Pianaccio, in considerazione che:

a) la mancanza della strada (un tratto di un chilometro e mezzo) porta al più completo isolamento i cittadini che ancora vi abitano;

b) che una petizione da tempo è stata inviata agli organi competenti ed è stata sottoscritta dagli abitanti delle borgate di Pianaccio, la Casetta e la Casa e soltanto a Pracchia sono state raccolte ben 800 firme di solidarietà;

c) che a Winterthur (Svizzera) ove si trova la maggioranza dei giovani di Pianaccio costretti ad emigrare è stato costituito un apposito comitato per popolarizzare la necessità dell'opera;

d) che oltre alla strada necessitano opere pubbliche di prima necessità come lavatoi, telefono, ecc.

Per conoscere, infine, lo stato attuale della pratica predisposta dal consorzio di bonifica montana dell'alto bacino del Reno con la previsione di un contributo di venti milioni da iscriversi nel programma delle opere pubbliche da attuarsi con la legge 614 sulle aree depresse. (4-09294)

LEZZI. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se risulta loro:

che la casa comunale di Saviano (Napoli), costruita limitatamente al progetto di primo stralcio, con i fondi della Cassa depositi e prestiti e con il contributo trentacin-

quennale da parte del Ministero dei lavori pubblici (legge 15 febbraio 1953, n. 184) è in completo stato di abbandono;

che l'amministrazione comunale non ha mai provveduto a trasferire gli uffici comunali nella nuova sede municipale, funzionale e già pronta da oltre un quinquennio; paga fitti a privati cittadini per le sedi: dell'ufficio sanitario, dell'ONMI, del collocamento a lavoro con notevole aggravio di spese del bilancio comunale; tiene allocati gli uffici comunali nel primo piano dell'edificio scolastico che ben potrebbe accogliere i bambini della scuola materna di cui alcune sezioni sono state ubicate in locali di proprietà privata;

che al sindaco, in data 13 luglio 1967 fu data comunicazione che da parte del Ministero dei lavori pubblici era stato concesso il contributo statale di lire 20 milioni per il secondo lotto dei lavori di costruzione della casa comunale e che, nonostante i reiterati solleciti dell'ufficio del genio civile di Napoli, le rinnovate istanze dei consiglieri comunali di opposizione, non è stato provveduto a dare incarico ai tecnici della progettazione del secondo lotto dei lavori stessi;

che al sindaco è stata data comunicazione con la nota n. 27778 del 26 giugno 1969 da parte del provveditore alle opere pubbliche della Campania, che la casa comunale, costruita limitatamente al progetto di primo stralcio con i fondi della Cassa depositi e prestiti e con il contributo dello Stato, non può essere venduta al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e che deve provvedere all'appalto del secondo lotto di lavoro della casa comunale secondo il progetto generale già approvato dal comitato tecnico-amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche della Campania;

che i consiglieri comunali in data 22 settembre 1969 hanno rivolto domanda al sindaco perché sia convocato il consiglio comunale per la discussione del problema della mancata costituzione del secondo lotto di lavoro della casa comunale alla luce della suaccennata nota del provveditore alle opere pubbliche di Napoli, in data 26 giugno 1969, n. 27778 e che finora non è stata indetta alcuna convocazione del consiglio.

Ed i provvedimenti che intendano adottare: perché gli uffici comunali di Saviano (Napoli) siano trasferiti dall'edificio scolastico alla nuova sede municipale;

perché sia data tempestiva esecuzione a quanto disposto con la nota n. 27778 del 26 giugno 1969 del provveditore alle opere pub-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1969

bliche in ordine al mancato appalto del secondo lotto dei lavori della casa comunale usufruendo del contributo dello Stato di lire 20 milioni dall'uopo e da oltre 2 anni già concesso. (4-09295)

CINGARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza della sconcertante vicenda istaurata dall'amministrazione comunale di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) attraverso la delibera 11 aprile 1969, n. 56 avente per oggetto: « Capitolato per il servizio di lettura dei contatori di acqua potabile e la riscossione dei relativi canoni », delibera vistata dalla prefettura in data 12 agosto 1969 con talune indicazioni relative all'aggio di riscossione e alla durata dell'incarico.

L'interrogante ricorda che detta delibera è stata adottata dalla giunta comunale surrogandosi al consiglio in dispregio delle disposizioni vigenti; che il giorno 19 agosto 1969 il signor Giovanni Polistena comunica le sue dimissioni da assessore e da consigliere comunale; che in quella stessa data il comune rivolge al signor Polistena l'invito a partecipare ad una sorta di gara per l'assegnazione del servizio, gara alla quale risultano invitati altri due cittadini; che il 20 agosto 1969 la giunta comunale adotta altresì le delibere numeri 173 e 174 aventi per oggetto rispettivamente: « Presa d'atto dimissioni da consigliere e da assessore comunale del signor Polistena Giovanni » e « Incarico al signor Polistena Giovanni servizio di lettura dei contatori di acqua potabile e riscossione dei relativi canoni ».

L'interrogante fa presente ancora che la lettera di dimissioni del signor Polistena, protocollata alle ore 14 del 20 agosto 1969, reca in calce la data del 20 agosto 1969 scritta a macchina e, con correzione a penna biro nera, la data del 19 agosto 1969; e che analoga correzione, sempre a penna biro nera, del 19 sul 20 scritto a macchina, si legge anche nell'originale e nelle copie della deliberazione n. 173.

Tutto ciò premesso, e ricordato infine che nell'ordine del giorno di convocazione della giunta comunale diramato il giorno 19 agosto 1969 si legge la voce « presa atto delle dimissioni dell'assessore Polistena », l'interrogante chiede al Ministro se non ritiene utile, attesa la gravità del denunciato atto amministrativo, promuovere una seria inchiesta per l'individuazione delle eventuali responsabilità, specie in ordine alla forma di gara seguita, all'invito di partecipazione a detta gara del si-

gnor Polistena quando lo stesso era ancora assessore, al fatto che il ribasso contenuto nelle offerte dei tre concorrenti è nei limiti dello 0,10 per cento, e alle correzioni apportate in calce alla delibera n. 173. (4-09296)

D'ANGELO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare perché la gestione case per lavoratori, in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 luglio 1966, n. 615, provveda al sollecito adeguamento degli impianti di riscaldamento domestici installati nei complessi edilizi realizzati nel secondo settennio INA-Casa e in quelli realizzati dal 1963 in poi.

Risulta all'interrogante che nessun provvedimento o iniziativa sia stata assunta dalla gestione, che, così agendo, costringe migliaia di famiglie ad esporsi ai rigori della stagione invernale per non incorrere in quelli della legge.

Per sapere inoltre, data l'urgenza, se non ritengano opportuno emanare apposite disposizioni straordinarie che consentano agli IACP o alle amministrazioni autonome laddove si sono costituite, a provvedere direttamente, e senza preventivo benessere della gestione, alle necessarie modifiche, con l'obbligo per la Gescal a rimborsare le spese relative entro trenta giorni dall'esecuzione delle modifiche stesse. (4-09297)

SERVADEI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere se non ritengano rispondente ad una inderogabile esigenza politica, morale ed amministrativa, l'assicurare che le operazioni pre-elettorali ed elettorali degli organi amministrativi centrali e periferici dell'ente pubblico ANMIC — che rappresenta e tutela per legge tutti gli invalidi civili — si svolgano con le più ampie garanzie, sotto ogni profilo, per la categoria e se non ritengano conseguentemente che si imponga di dare esecuzione al tassativo disposto dell'articolo 15 della legge 25 aprile 1965, n. 458, col nominare il commissario straordinario dell'ente predetto, tenuto conto che il suo attuale presidente (che ha sostituito il precedente, rinviato a giudizio per corruzione e interesse privato in atto d'ufficio) è esso pure stato rinviato a giudizio insieme con altri tre componenti il comitato centrale dell'ANMIC, per tentativo di truffa in danno degli invalidi civili. (4-09298)

IANNIELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se intende eliminare le particolari e stridenti sperequazioni verificatesi nell'inquadramento e svolgimento delle carriere del personale dipendente in seguito alla applicazione delle leggi 6 febbraio 1952, n. 67; 5 marzo 1961, n. 90; 18 novembre 1965, n. 1479, in base alle quali « ex operai » sono stati inquadrati nelle corrispondenti carriere del personale impiegatizio secondo il titolo di studio posseduto, mentre sono tuttora nella carriera esecutiva impiegati assunti originariamente nella seconda categoria e successivamente transitati nella categoria inferiore per ripianamento degli organici.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di esaminare e risolvere tale tormentato problema, provvedendo a dare pratica attuazione a quanto statuisce l'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479; bandendo, cioè, il concorso riservato ai dipendenti in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado, i quali esplicano, da molti anni, mansioni e funzioni superiori alla carriera di appartenenza, in considerazione anche del fatto che una eventuale sistemazione dei medesimi impiegati determinerebbe nell'amministrazione una migliore atmosfera e coesione a beneficio e vantaggio esclusivo del servizio. (4-09299)

IANNIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponde a verità che l'università di Roma, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758 (cumulo di stipendi e pensioni), assume con contratto a termine, a carico del bilancio universitario e a carico dei bilanci degli istituti e cliniche dipendenti, personale pensionato dello Stato. (4-09300)

IANNIELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per cui alcuni impiegati, assunti in base all'articolo 24 della legge n. 959 del 1962, sono stati inquadrati con l'articolo 21 della legge n. 249 del 1968, nella carriera di concetto ed altri nella carriera esecutiva, pur avendo svolto le stesse mansioni ed essendo in possesso di titoli di studio equipollenti.

L'interrogante chiede altresì di conoscere se per il predetto inquadramento si è considerato solo il titolo di studio - legge n. 100 del 1937 - oppure il titolo di studio e le mansioni. (4-09301)

CAVALIERE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere le ragioni secondo cui non vengono versati i contributi assicurativi ed assistenziali per i dipendenti del Commissariato Reintegra Tratturi di Foggia i quali figurano, dopo oltre dieci anni, ancora « cottimisti ».

Si fa presente che i versamenti furono effettuati fino al giugno 1960 e poi sospesi e che per altri dipendenti che si trovano nelle stesse condizioni (come quelli che lavorano presso l'ispettorato regionale dell'agricoltura di Bari) i contributi vengono versati.

Si richiama l'attenzione sulle gravi conseguenze di questa inconcepibile omissione che non consente di godere dell'assistenza in caso di malattie. (4-09302)

IANNIELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto l'Amministrazione della difesa a disattendere per circa quattro anni l'articolo 56 del decreto presidenziale 18 novembre 1965, n. 1479, bandendo ora il concorso a 289 posti di vice segretario in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della difesa di cui alla *Gazzetta ufficiale* n. 248 del 30 settembre 1969. (4-09303)

IANNIELLO. — *Al Ministro delle finanze e al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per conoscere come intendono sanare la grave situazione creata dall'articolo 21 della legge n. 249 del 18 marzo 1968, che dispone l'inquadramento con qualifica di diurnista del personale dell'amministrazione finanziaria comunque assunto e denominato, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, che al primo comma recita: « I ruoli aggiunti istituiti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono soppressi ». (4-09304)

IANNIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quali motivi è stata disattesa, per i funzionari della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1966, n. 438, concernente modifiche al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1524, sulla soppressione dei posti con

carattere di temporaneità istituiti con la legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Infatti con la legge n. 1264, furono istituiti posti in soprannumero, da riassorbirsi in un periodo massimo di dieci anni, nelle carriere direttive dell'amministrazione centrale, nella carriera speciale di ragioneria dell'amministrazione centrale, dei provveditorati agli studi ed in quella dei soprintendenti di prima classe nei tre distinti ruoli: archeologi (posti 4), storici dell'arte (posti 2), e architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti (posti 4).

La suddetta legge subì poi modifica con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1524, il quale fissava l'inizio del riassorbimento dei posti nei limiti di un decimo per ciascun anno a partire dal 1962 per tutti i posti in ruolo con carattere di temporaneità, istituiti appunto con la legge n. 1264 del 1961. Tale inizio di riassorbimento, con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1966, n. 438, venne spostato al 1969 per la carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi, mentre per i funzionari della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti nulla è stato ancora deciso.

Atteso che le ragioni che indussero a rinviare la soppressione dei posti per i ruoli innanzi citati sussistevano e sussistono anche per i ruoli della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, e ciò in piena aderenza alle conclusioni formulate dalla commissione parlamentare di indagine, di cui alla legge 26 aprile 1964, n. 310, la quale tra l'altro, rilevando l'assoluta inadeguatezza degli organici del personale della amministrazione delle antichità e belle arti, auspicava nella sua LXXVI dichiarazione la adozione di incentivi nello svolgimento delle carriere; e considerato altresì che la modesta entità dei posti istituiti con carattere di temporaneità nella carriera in questione consentirebbe il loro agevole riassorbimento in un triennio, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di promuovere le necessarie iniziative onde evitare che un provvedimento che ha avuto una unica origine e finalità, nella fase terminale discrimini una delle categorie interessate. (4-09305)

CICCARDINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per sapere se corrisponde a verità che l'avvocatura generale dello Stato dispone a suo beneplacito dei fondi posti in bilancio dal Go-

verno e rappresentanti l'economia di stipendi non pagati a causa di posti in organici scoperti;

nel caso affermativo, si chiede quali siano le modalità stabilite per l'erogazione di tali somme e il criterio adottato nella destinazione delle medesime;

di conoscere altresì se l'erogazione di tali fondi sia devoluta sotto forma di « premi in deroga » al personale e se sia devoluta al di fuori del personale;

se i sindacati, rappresentanti del personale costretto a effettuare un lavoro superiore a quello dovuto se l'organico fosse completo, siano informati e consultati sulla utilizzazione di detti fondi;

se risponde a verità inoltre che i fondi così costituiti vengano attribuiti al personale della sola avvocatura generale (con esclusione del personale delle avvocature distrettuali senza alcun riferimento alla produttività dei singoli impiegati);

se infine i provvedimenti mediante i quali questi fondi vengono erogati sono sottoposti al controllo della Corte dei conti.

(4-09306)

TAMBRONI ARMAROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti il Governo intende adottare in relazione alla gravissima situazione che si è determinata nel settore dell'industria a seguito delle restrizioni creditizie e del blocco, di fatto, dei finanziamenti agevolati previsti dalle leggi nn. 623 e 614.

In particolare, nel rilevare che specialmente le piccole imprese delle aree depresse del centro Italia — avendo assecondato con enormi sacrifici e rischi la politica di investimento più volte sollecitata dal Governo ed avendo provveduto a costruire nuovi impianti dopo l'approvazione dei finanziamenti da parte degli istituti regionali di credito a medio termine non tempestivamente avvertiti della mancanza dei fondi, — sono venute a trovarsi in condizioni di preoccupante difficoltà che rischiano di compromettere non solo lo sviluppo programmato delle aziende ma la loro stessa sopravvivenza, chiede di sapere se il Governo intende, e con quali solleciti interventi, provvedere a rimuovere la situazione di stallo creditizio.

Chiede, infine, di sapere se il Governo ritiene o meno di stabilire criteri di priorità, nella concessione dei contributi sulla legge n. 614, in favore delle iniziative che sorgono in quelle zone depresse dell'Italia centrale che, trovandosi ai confini con le aree nelle quali

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1969

operano i benefici della Cassa per il mezzogiorno, subiscono il fatale processo di attrazione di queste ultime degli investimenti industriali anche di modesto rilievo. (4-09307)

ASSANTE E PIETROBONO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative concrete ed urgenti intenda assumere per tutelare la salute e la vita dei circa 600 dipendenti che lavorano nelle cave di pietra esistenti nei comuni di Coreno Ausonio, Vallemaio, Belmonte Castello, Esperia e San Giorgio a Liri, ove sistematicamente, malgrado le ripetute proteste delle organizzazioni sindacali, vengono violate le norme di prevenzione infortuni, non solo per precise responsabilità dei gestori delle cave, ma anche per l'inefficienza degli organi statali preposti alla vigilanza.

Infatti in questi ultimi anni ben 10 lavoratori sono deceduti e molti altri risultano feriti, fra i quali alcuni gravemente, a seguito di infortuni sul lavoro. È del 25 novembre 1969 la notizia della morte di altri due lavoratori: Alberto Iannetta e Giuseppe Palazzo.

Di fronte agli eccezionali profitti realizzati dai gestori delle cave sta questa tragica catena di omicidi bianchi, che bisogna con ogni mezzo interrompere per la salvaguardia della vita dei lavoratori.

Se inoltre non intenda intervenire per ottenere, da parte dei datori di lavoro, il rispetto delle norme contrattuali e la giusta applicazione delle qualifiche dei lavoratori, che attualmente non sono corrispondenti alla qualità del lavoro compiuto. (4-09308)

PISICCHIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione in cui si trova la categoria dei dipendenti degli enti locali della provincia di Bari, in conseguenza alla drastica decisione dei farmacisti i quali hanno sospeso la erogazione dei medicinali a causa del mancato pagamento da parte dell'INADEL, delle somme arretrate ammontanti a duecentocinquanta milioni di lire. L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno disporre un tempestivo intervento onde evitare ulteriori disagi agli assistiti e una eventuale legittima azione sindacale. (4-09309)

BRIZIOLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere, anche in relazione alla precedente interrogazione rela-

tiva all'oggetto, i motivi per cui nonostante la recente sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato illegittimo lo scioglimento del consiglio di amministrazione del consorzio agrario di Perugia, con decreto ministeriale 30 settembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 31 ottobre 1969, n. 277, la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Perugia è stata prorogata sino al 31 dicembre 1969. (4-09310)

BARDELLI. — *Ai Ministri del tesoro e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza di quanto segue:

che in data 6 novembre 1969, con nota n. 118302 del Ministero del tesoro, è stato comunicato al consiglio di amministrazione dell'ospedale generale di zona « Santa Marta » di Rivolta d'Adda (Cremona) che il dottore Giovanni Tamborini, direttore di ragioneria di seconda classe presso la Ragioneria provinciale dello Stato di Cremona, era nominato presidente del collegio dei revisori dei conti dello stesso ospedale;

che il suddetto dottor Tamborini si è presentato in data 13 novembre 1969 alla amministrazione dell'ospedale in parola dichiarando che, a norma della circolare n. 147000 del Ministero del tesoro in data 1° luglio 1968, esigeva di essere ammesso a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione, a tutti gli atti amministrativi dell'ente (aste, stipula di contratti, ecc.) e alla supervisione di tutti i documenti contabili, precisando, altresì, che per tutte le presenze, trasferte ed altro le spese avrebbero fatto carico all'amministrazione dell'ospedale;

per conoscere, inoltre, se il Ministro del tesoro abbia veramente emanato le citate disposizioni in materia di funzioni e di poteri dei presidenti dei collegi dei sindaci revisori degli enti ospedalieri e, in caso affermativo, se lo stesso Ministro e quello della sanità le ritengono compatibili con le norme della legge ospedaliera relative alla costituzione e al funzionamento dei consigli di amministrazione, con i principi di autonomia degli enti locali e con la esigenza di non gravare gli enti ospedalieri, soprattutto i minori, delle rilevanti spese che comporterebbe la presenza di funzionari esterni a tutte le riunioni dei consigli di amministrazione e a tutti gli altri atti amministrativi. (4-09311)

MINASI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per conoscere, facendo seguito all'interrogazione n. 4-08423 del

17 ottobre 1969 a risposta scritta, l'elenco di tutte le ditte espropriate per la costruzione della variante compresa fra Belvedere Marittimo (chilometro 292) e Cittadella del Capo e degli svincoli per Cittadella e per la palazzina recentemente costruita dal geometra Santoro (il funzionario che avrebbe carpito la buona fede dei contadini espropriati di cui alla precedente interrogazione).

Per conoscere specificatamente per ogni espropriato il prezzo a metro quadrato dell'esproprio in quanto, se ai contadini più poveri fu carpita una dichiarazione di gratuità, ai più facoltosi degli espropriati fu concesso un indennizzo considerevole e vario.

Perché fu apportato al primitivo tracciato, che cadeva sul fondo degli eredi di Mario Dealoe (grosso proprietario) e che si snodava in rettilineo, la variante realizzata, certamente più disagiata, che determina una curva ove ad oggi si sono verificati diversi incidenti stradali, e che comportò l'esproprio delle terre di quei poveri contadini, che dovrebbero subirlo a titolo gratuito, mentre quasi tutti per l'acquisto di quella terra furono costretti ad emigrare in Argentina o altrove per lunghi anni. (4-09312)

DE LORENZO FERRUCCIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga opportuno ed urgente accogliere la giusta richiesta avanzata dal sindacato dei medici dipendenti dalla Cassa marittima meridionale di nominare nel consiglio di amministrazione di quell'istituto mutualistico, di prossima ricostituzione, un rappresentante della federazione nazionale degli ordini dei medici e del predetto sindacato di categoria, in conformità a quanto stabilito per i consigli di amministrazione degli altri enti mutualistici dei quali fanno parte anche i rappresentanti della categoria dei sanitari.

Ciò allo scopo di assicurare nell'organismo amministrativo della Cassa marittima meridionale, il cui fine istituzionale è l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai marittimi ed ai loro familiari, la presenza dei rappresentanti dei medici che sono gli artefici di tale assistenza e che meglio potranno così contribuire al miglioramento dell'attività dell'istituto, nel superiore interesse degli assistiti. (4-09313)

DE LORENZO FERRUCCIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, del tesoro, del bilancio e programmazione economica, dell'agricoltura e foreste, dell'in-*

dustria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero. — Per conoscere i motivi per i quali gli esportatori di prodotti ortofrutticoli italiani nei « paesi terzi » non ricevono da circa un anno il pagamento del premio di esportazione ad essi dovuto a carico della Comunità economica europea; e quali provvedimenti il Governo intende adottare per assicurare a detti esportatori il puntuale pagamento di quel premio, compensativo della differenza tra il maggior prezzo del prodotto pagato al produttore italiano ed il minor prezzo praticato all'acquirente straniero.

L'esportatore italiano che sul mercato italiano paga le arance a lire 40 al chilogrammo può venderle all'estero per lire 25 al chilogrammo soltanto perché ha diritto a 21 lire di premio su ogni chilogrammo esportato.

Ma il grande ritardo nel pagamento del premio e gli interessi passivi che ne derivano impediscono all'esportatore non soltanto di realizzare il previsto guadagno ma anche di rientrare in possesso della differenza di prezzo pagata in più al produttore italiano, col risultato che l'esportatore finisce col perdere invece di guadagnare, ed i prodotti italiani non trovano più collocazione all'estero. (4-09314)

FOSCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere se abbiano notizia della enorme dimensione assunta dal fenomeno della falsificazione dei dischi e nastri e del conseguente comune danno non solo per i compositori, parolieri, cantanti, editori ed imprenditori discografici, ma anche per l'erario dello Stato, che viene così frodato.

Secondo alcune stime attendibili sono almeno otto milioni i dischi falsi che sarebbero stati venduti nel 1968 in Italia, in violazione dell'articolo 473 del codice penale e della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, le quali per altro non risultano in alcun modo idonee e adeguate ad impedire il dilagante fenomeno, malgrado le numerose denunce pendenti presso l'autorità giudiziaria. (4-09315)

CEBRELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza che ancora una volta una sede del PCI di Vigevano è stata oggetto di un vile attentato. Infatti la notte tra il 25 e 26 novembre 1969 verso le ore due un ordigno esplosivo ha gravemente danneggiato la sezione Campeggi del PCI di

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1969

via Novara, scardinando la saracinesca di ingresso della sezione, frantumando mobili, vetri, ecc., e danneggiando contemporaneamente i vetri delle abitazioni vicine.

Gli attentati e gli atti teppistici che da qualche tempo si susseguono nella provincia di Pavia indignano i cittadini soprattutto perché i responsabili sono facilmente individuabili, cosa che però sinora non è avvenuto da parte dell'autorità preposta mentre invece è sollecita a denunciare gli studenti colpevoli di manifestare democraticamente le loro idee.

Per sapere quali misure si intendono assumere per impedire il ripetersi di tale grave teppismo e di tali attentati nei confronti delle sedi del PCI e delle organizzazioni democratiche e per addivenire alla sollecita individuazione dei colpevoli facilmente scopribili negli ambienti fascisti della zona. (4-09316)

GUERRINI RODOLFO, BONIFAZI, BENOCCHI E TOGNONI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti e aviazione civile, dell'industria, commercio e artigianato e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza del violentissimo nubifragio che, nella nottata di venerdì 21 e specialmente nella mattinata di sabato 22 novembre 1969, si è abbattuto nella città di Siena, in una parte della Val d'Elsa, nella Val di Merse, nella Val d'Arbia e nel Chianti fino alla Valle dell'Arno aretino, provocando danni ingentissimi valutabili secondo una prima stima a molte centinaia di milioni di lire.

La quantità e la violenza delle acque hanno causato crolli di ponti e di opere murarie, smottamenti di terreno e frane, straripamenti di torrenti ed allagamenti di terreni, di abitazioni e di negozi, di piccole industrie ed aziende artigiane, hanno provocato l'interruzione nel tratto ferroviario Siena-Castellina della linea Siena-Empoli-Firenze, nonché impedito il transito nella viabilità stradale sia maggiore sia minore; danni si sono verificati ad impianti telefonici ed elettrici, ad acquedotti, fognature ed altre opere e servizi pubblici. Maggiormente colpita è stata la città di Siena che è rimasta isolata per quasi una intera giornata e le cui antiche e monumentali mura di cinta, per un importante tratto, minacciano di rovinare irrimediabilmente. Altri comuni della provincia di Siena colpiti sono quelli di Gaiole in Chianti, Sovicille, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Poggibonsi, Colle Val d'Elsa, ecc. Per altro assai evidente si è rimmanifestato il pericolo di nuove alluvioni nella provincia di Grosseto.

Pertanto gli interroganti chiedono ai Ministri interessati:

1) se non ritengano di dover urgentemente intervenire e con quali provvedimenti straordinari per riparare e ripristinare prontamente le opere ed i servizi danneggiati, per la immediata riattazione delle abitazioni dichiarate inabitabili e per permettere subito la ripresa delle attività nelle aziende e negli esercizi colpiti, per la difesa del suolo e del patrimonio storico senese;

2) se non vogliano provvedere immediatamente ad indennizzare equamente enti pubblici e singoli privati rimasti danneggiati dalle calamità atmosferiche verificatesi. (4-09317)

MARINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se, dopo l'assoluzione per insufficienza di prove di taluni alti funzionari dell'INAIL coinvolti nel processo ENALC, non ritenga opportuno rimuovere la situazione di carenza decisiva ed organizzativa del massimo ente infortunistico, che si trascina ormai da anni per la vacanza prolungata nelle alte cariche.

Se all'uopo non ritenga, fra l'altro, di promuovere sollecitamente la nomina di un nuovo direttore generale, facendo cadere la scelta su un elemento tecnico di provata esperienza e competenza nel particolare settore, onde arginare le inframmettenze politiche e riportare il benemerito ente nel solco della sua attività istituzionale che interessa milioni di lavoratori. (4-09318)

SKERK, LIZZERO E SCAINI. — *Ai Ministri dell'interno, della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per venire incontro alla popolazione della zona rivierasca del golfo di Trieste gravemente colpita, la notte del 25 novembre 1969, dalla più grande mareggiata che si ricordi. Infatti tutte le parti più basse della città, cioè le vie adiacenti le rive, sono state invase dalle acque, che in certe zone raggiunsero un metro di altezza. Le acque sono penetrate in numerosi negozi, esercizi pubblici, botteghe artigianali, magazzini, abitazioni civili, scantinati ed altri locali, arrecando ingenti danni. Vi è stato persino un morto per annegamento. Gravissimi danni hanno subito le numerose e svariate imbarcazioni, nonché le moltissime automobili che si trovavano in sosta. Ugualmente elevati sono stati i danni subiti dalle varie

categorie di popolazione (pescatori, esercenti, artigiani, ed altri) nella zona bassa di Muglia, Barcola, Grignano, Villaggio del Pescatore, Duino e Sistiana. Pure le zone del monfalconese e di Grado non sono state risparmiate dall'eccezionale alta marea sospinta da un forte libeccio. Ingenti i danni agli stabilimenti balneari.

L'accertamento dei danni è appena in corso per cui è ancora ignota l'entità; comunque da valutazioni approssimative si può dedurre che gli stessi ammonterebbero a qualche decina di miliardi di lire.

Siccome i danni hanno colpito le categorie sociali tra le più disagiate (pescatori, operai, artigiani, ecc.) gli interroganti chiedono ai competenti Ministri se non ritengano opportuno ed umanamente doveroso intervenire concretamente con la massima sollecitudine per alleviare le conseguenze disastrose a tanti cittadini così gravemente colpiti nelle loro cose. (4-09319)

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere che cosa si intende fare al fine di assicurare anche all'Elba i servizi e le iniziative dell'ente di sviluppo, una volta che la competenza di questo è stata estesa all'intero territorio della regione Toscana.

L'interrogante ritiene doveroso far presente che l'Elba ha una sua tipica agricoltura, tormentata dal fenomeno dell'eccessivo frazionamento fondiario, mortificata nel suo isolamento e resa più grave dalla scarsità delle piogge e dalla mancanza di possibilità irrigue. (4-09320)

PISICCHIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere se sono a conoscenza della grave decisione assunta dal consiglio di amministrazione dell'ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise, di dimettersi in blocco nel caso non si provveda tempestivamente ad assicurare, in maniera organica e continuativa, i mezzi finanziari per lo svolgimento della normale attività dell'ente.

Se non ritengano opportuno provvedere concretamente e con la massima urgenza, al rifinanziamento degli enti, che come è noto, con il 1° luglio 1969, hanno esaurito gli stanziamenti previsti dalla legge n. 901 del 1965.

L'interrogante fa presente che la indisponibilità assoluta di fondi da parte dell'ente,

provoca la paralisi della sua vasta attività, con conseguenti gravi ripercussioni anche nei confronti dei produttori di grano e di olio, per il prevedibile ritardo che si avrebbe nell'approntamento delle pratiche per il pagamento delle integrazioni comunitarie dei prezzi; in mancanza di un intervento tempestivo e positivo, oltre alle preannunciate dimissioni del consiglio di amministrazione, è prevedibile il passaggio dall'attuale stato di agitazione del personale ad una massiccia azione di sciopero che potrebbe estendersi agli stessi produttori agricoli. (4-09321)

FLAMIGNI, BASTIANELLI E RAFFAELLI. — *Al Governo.* — Per sapere quale seguito hanno avuto le dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo alla Camera dei deputati oltre un anno fa, nella seduta del 14 ottobre 1968, nel corso della discussione che ha preceduto l'approvazione dell'articolo 20-bis del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato; per sapere, cioè, quale seguito ha avuto l'impegno del Governo di porre una particolare attenzione al riesame generale della situazione delle tariffe per l'energia elettrica, per giungere ad una nuova impostazione del sistema tariffario, di esaminare iniziative volte a favorire l'allargamento degli impianti, a ridurre i costi di allacciamento in modo da aiutare le piccole utenze industriali, artigianali, commerciali, agricole e da favorire i centri rurali;

per conoscere se intenda finalmente esaudire una delle rivendicazioni fondamentali che ispirò il movimento per la nazionalizzazione dell'industria elettrica: l'eliminazione delle ingiuste sperequazioni tariffarie in vigore ancora oggi, dopo sette anni dalla nazionalizzazione come dimostrano i seguenti prezzi medi delle tariffe praticati dall'ENEL: per le utenze fino a 30 chilowatt di potenza impegnata (artigiani, piccole industrie, esercenti, coltivatori diretti, piccole aziende agricole) lire 24,15 il chilowatt (lire 18,11 dopo la riduzione del 25,1 votata dal Parlamento ed in vigore fino al 1970); per le utenze oltre i 30 chilowatt e fino a 500 chilowatt di potenza impegnata (piccola industria e media industria) lire 14,24; per le utenze oltre i 500 chilowatt di potenza (grande industria) lire 8,27 il chilowatt;

per sapere se sono stati avviati gli opportuni colloqui con l'ENEL e a quali risultati sono approdati fino a questo momento;

infine per sapere quando riterrà di essere in grado di proporre al Parlamento i necessari provvedimenti tenendo conto che le attuali tariffe dell'energia elettrica per usi industriali, agricoli e commerciali con potenza fino a 30 chilowatt scadono alla lettura dei contatori relativa all'ultimo periodo di consumo del 1970 e si dovranno stabilire le nuove norme in tempo utile per evitare un automatico aumento del 25 per cento di tali tariffe e gravi ripercussioni sulla stabilità delle piccole aziende. (4-09322)

MONASTERIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere il numero dei lavoratori in possesso di laurea, di diploma di maturità di scuola media di secondo grado o di licenza rilasciata dagli istituti professionali di Stato che risultano disoccupati nei singoli comuni della provincia di Brindisi. (4-09323)

MONASTERIO, LA BELLA E ALBONI. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano informati del profondo malessere esistente tra gli ottici - di cui si sono fatti interpreti sindacati provinciali di categoria e l'assemblea annuale della Federoptica, riunita a Roma il 5 ottobre 1969 - per i casi, seppure non diffusi, di « comparaggio » tra oculisti, evidentemente non molto sensibili alle norme deontologiche della professione del medico, e ottici poco scrupolosi; e per conoscere se non reputino di dover disporre gli opportuni accertamenti al fine di adottare le iniziative che ne discendano anche alla luce delle conclusioni cui potrà pervenire la necessaria valutazione dell'applicabilità ai casi predetti, per analogia, delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 171 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265. (4-09324)

GUADALUPI E MONSELLATO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro, delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stata disposta con decreto ministeriale la concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione, per l'anno 1969, agli addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco della provincia di Brindisi.

In data 10 novembre 1969 sulla *Gazzetta ufficiale* n. 284, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 ottobre 1969 (pagina 6.961), con il quale, ritenuta l'opportunità di disporre la concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori involontariamente disoccupati, è stato disposto, in virtù della legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, la concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione, per la durata di giorni 90, ai lavoratori che si trovino nelle ricordate condizioni previste dalla legge, per le province di Avellino, Benevento, Caserta, Chieti, Lecce, Matera, Perugia, Pescara, Piacenza, Potenza, Taranto e Trieste, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Inspiegabilmente e senza alcuna motivata ragione e di ordine giuridico come di ordine socio-economico, da tale concessione è stata esclusa la provincia di Brindisi nella quale per i comuni di Mesagne, Latiano, Oria, San Vito dei Normanni, Francavilla Fontana, San Pietro Vernotico ed altri, vi sono centinaia di lavoratrici della foglia del tabacco addette alle lavorazioni industriali in possesso di tutte le condizioni previste dalla legge.

Se si rendono conto che tale discriminazione, immotivata ed ingiustificata, ha creato malumore e fermento sociale che ha spinto ancora una volta le organizzazioni sindacali a farsene interpreti per chiedere, attraverso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, un immediato provvedimento che, riparando a tale ingiustificata omissione, disponga per la concessione del beneficio previsto dal sopra ricordato decreto ministeriale, in favore delle lavoratrici addette alla lavorazione industriale della foglia del tabacco, anche nella provincia di Brindisi aventi gli stessi diritti di quelli di altre province interessate al problema. (4-09325)

MONASTERIO E FOSCARINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere i motivi per i quali i lavoratori della provincia di Brindisi addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco sono stati esclusi dalla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione previsto dal decreto ministeriale 23 ottobre 1969 (*Gazzetta ufficiale* 10 novembre 1969, n. 284), malgrado che nella provincia in parola - ove la coltura del tabacco ha una estensione sensibilmente superiore a quella di altre pro-

vince contemplate dal decreto stesso — la disoccupazione delle lavoratrici e dei lavoratori interessati sia stata seriamente aggravata, com'è noto, per effetto delle estese distruzioni di tabacco provocate dalla peronospora tabacina;

e per conoscere se non ritenga di dover investire della questione, con la necessaria urgenza, la « Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati » al fine di colmare, con apposito provvedimento, l'incresciosa omissione.

(4-09326)

MONASTERIO, LA BELLA E ALBONI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* — Per conoscere il numero dei corsi sperimentali già istituiti ed il numero di quelli programmati per il corrente anno scolastico, distinti per regioni, nelle sezioni sanitarie (per odontotecnici, ottici, tecnici di radiologia, ecc.) degli istituti professionali di Stato al fine di rendere prontamente operanti le disposizioni della legge 27 ottobre 1969, n. 754, che, seppure lacunosa e insufficiente, ha suscitato interesse ed attesa vivissimi nei giovani licenziati dagli istituti professionali, ai quali viene offerta la possibilità del « conseguimento di un diploma di maturità professionale equipollente a quello rilasciato dagli istituti tecnici, valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni nonché ai corsi di laurea universitari ».

Ogni indugio nell'adozione delle iniziative necessarie a rendere operanti le citate norme di legge si tradurrebbe, tra l'altro, per i giovani, nella perdita di un anno di studio e, per la qualificazione dei quadri sanitari intermedi, di cui si fa sempre più pressante l'esigenza — come ha messo in luce recentemente anche il dibattito in Parlamento sul bilancio del Ministero della sanità — in una ulteriore remora.

(4-09327)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere su quali elementi il comitato regionale toscano per la programmazione ospedaliera ha basato la sua decisione di negare il diritto all'ospedale civile di Campiglia Marittima (Livorno) di esistere come ospedale generale di zona;

per sapere se è esatto che, nella documentazione del CRPOT, si prevede, per lo ospedale di Piombino, ospedale che dovrebbe ospitare anche quello di Campiglia Marittima, una disponibilità di 210 posti contro gli attuali 400;

per conoscere i motivi per i quali quando la programmazione viene ad incidere nelle zone della Toscana, infierisce sempre e sistematicamente, nelle zone più deboli, là dove anche l'attività ospedaliera potenzia una economia localmente depressa.

(4-09328)

BIONDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali concrete iniziative intenda assumere per porre fine allo stato di profondo disagio in cui si trovano studenti e docenti del liceo scientifico Cassini di Genova per la mancata attrezzatura di una sede idonea e per la conseguente penosa situazione in cui la scuola è costretta ad operare (si tratta di cinquecento giovani costretti in locali inidonei, sottoposti a turni di lezione alternati, con rotazione di docenti nelle varie classi).

La gravità della situazione è stata sottolineata da una « lezione in piazza » che studenti e docenti hanno organizzato a dimostrazione pubblica ed aperta di un disagio non più sostenibile.

(4-09329)

BOZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se ha fondamento la voce secondo la quale l'Istituto poligrafico dello Stato si appresterebbe ad assumere in servizio, per motivi d'opportunità politica, con la qualifica di dirigente, un proprio consigliere di amministrazione, ed a promuovere, ancora per meriti politici, un suo dipendente in atto investito di carica pubblica elettiva.

Nel caso affermativo, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga doveroso intervenire per evitare che, con l'attuazione di siffatti provvedimenti, si dia corso ad una nuova grave ed intollerabile manifestazione di malcostume già presente nella gestione di taluni enti pubblici.

(4-09330)

ORLANDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — in considerazione del grave stato di disagio in cui vengono a trovarsi gli insegnanti, con particolare riferimento ai giovani docenti nelle scuole secondarie di secondo grado, per la mancata emanazione dei bandi di concorso a cattedre ed ancor più di quelli per le abilitazioni — se non ritenga, nelle more dell'approvazione da parte del Parlamento di provvedimenti il cui esame è ancora ben lungi dalla conclusione, di dover provvedere sollecitamente, ottemperando al disposto delle leggi in vigore.

(4-09331)

ALPINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se e quali prospettive di riapertura ci siano per il liceo artistico di Torino, la cui chiusura, dopo l'ispezione per il vero poco ardimentosa e tanto meno costruttiva del dottor Rotunno, è stata ritenuta inevitabile « a seguito di violenze tali da impedire le lezioni e mettere in pericolo l'incolumità delle persone e di preziose collezioni d'arte ».

Si chiede di conoscere quale considerazione abbia ottenuto la protesta firmata da numerosi genitori e inoltrata al preside, nella quale essi ribadiscono il diritto dei loro figli a fruire del regolare corso degli studi, senza dover superare assembramenti minacciosi, né subire insulti, sputi e percosse d'ogni sorta per entrare nella scuola, né trovarsi poi violentemente espulsi dalle aule ad opera di studenti facinorosi e di « picchiatori » estranei al mondo stesso della scuola.

Si chiede di conoscere se e come si intende procedere alla repressione dei numerosi reati, elencati nella protesta suddetta, e alla tutela di ben precisi diritti costituzionali degli studenti e delle loro famiglie, di fatto vanificati dalle colpevoli inazioni o tolleranze dei pubblici poteri responsabili. (4-09332)

BELCI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti essi intendano adottare a seguito dei gravi danni subiti dalla città di Trieste, investita da una violenta mareggiata nella notte tra il 25 e il 26 novembre 1969.

Come è noto, il maltempo — che ha provocato anche una vittima — ha causato l'allagamento di una vasta parte della città bassa, producendo ingenti danni a numerosissimi esercizi pubblici, negozi, alberghi e abitazioni, in particolare a quelli ubicati nella zona più vicina al mare.

Da un primo sommario calcolo i danni si aggirerebbero sui 700-800 milioni di lire.

Gravissime le conseguenze della mareggiata anche al teatro comunale Giuseppe Verdi, che ha visto irreparabilmente compromessi strumenti, costumi, scene e attrezzature.

L'interrogante chiede che i dicasteri interessati concertino con urgenza un complesso di interventi tali da favorire una immediata ripresa dell'attività degli esercizi pubblici e privati così duramente colpiti dall'alluvione.

(4-09333)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1969

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se non ravvisa ancora la necessità e l'urgenza di ristabilire la legalità e la tutela della libertà e incolumità personale in taluni settori della università di Torino, specie nel palazzo delle facoltà umanistiche, presidiato in permanenza da picchetti di estremisti di sinistra, che vi mantengono un clima di intimidazione e violenza.

« Ultimo significativo e gravissimo episodio, riferito da *La Stampa* del 25 novembre 1969, è l'aggressione, perpetrata da "una cinquantina di elementi del Movimento studentesco e di Potere operaio", contro lo studente Lala Riccardo, reo di essere un moderato ed esponente della confederazione studentesca. Entrato insieme con la propria madre nell'atrio del palazzo, il Lala è stato accerchiato e, per sfuggire a una sorte facilmente immaginabile, si è aperto la via con un colpo a salve in aria, riuscendo a barricarsi in un'aula fino all'arrivo della polizia.

« Si rileva che, essendo ben noti gli autori delle violenze e i loro mandanti, non è troppo difficile prevenire definitivamente siffatti episodi, che possono altrimenti divenire anche più gravi e drammatici.

(3-02432) « ALPINO, DEMARCHI, CATELLA,
MALAGODI, GIOMO, FERIOLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei lavori pubblici e della sanità e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord per sapere — poiché gli abitanti di Tratalias (Cagliari) hanno occupato la casa comunale, esasperati in quanto da alcuni anni protestano inutilmente per ottenere il trasferimento del centro abitato che cade in rovina a causa delle infiltrazioni delle acque sotterranee della vicina diga di Monte Pranu, costruita con i contributi ed il benessere dello Stato e dei suoi organi;

poiché il fenomeno ha toccato anche altri centri abitati che sono stati abbandonati già da anni, ed in loro sostituzione sono stati costruiti nuovi centri;

poiché d'altra parte il fenomeno a Tratalias tocca ormai punte insopportabili e pericolose, in quanto è posta a repentaglio

non solo la salute ma la stessa integrità fisica dei suoi abitanti — quali cause abbiano finora impedito di avviare a soluzione il problema in questione; quali misure essi intendono adottare che valgano, ridando speranza e fiducia alla popolazione di Tratalias, a risolvere nei tempi i più solleciti possibili il gravissimo problema denunciato.

(3-02433)

« TOCCO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia per sapere se sia a conoscenza dell'arresto del direttore responsabile del settimanale *Potere operaio*, avvenuto in esecuzione di ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Roma, pur essendo l'emissione di tale mandato facoltativa.

« Gli interroganti sottolineano il carattere obiettivamente repressivo ed intimidatorio di un provvedimento che appare assunto nei confronti del direttore del settimanale in ragione delle posizioni politiche ivi sostenute e che desta tanto maggiore preoccupazione in quanto avviene nel contesto di una campagna diretta a scatenare una repressione antipopolare.

(3-02434) « INGRAO, MALAGUGINI, COCCIA, SPAGNOLI, Busetto ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga di far presente al direttore dell'Istituto di clinica delle malattie nervose e mentali dell'università di Napoli quanto meno l'opportunità di rendere note le ragioni per le quali sono stati esclusi dall'ordine di servizio datato 10 novembre 1969 tre assistenti volontari, tutti addetti al reparto psichiatrico. Dei tre assistenti uno è stato vicepresidente dell'ANAU; un altro è membro del comitato direttivo dell'ANDS e membro della commissione paritetica per l'applicazione, al Policlinico di Napoli, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129;

se non ritenga di esaminare attentamente la situazione creatasi al citato istituto sicché siano ritirati i provvedimenti adottati dal direttore a carico degli assistenti in disprezzo delle elementari garanzie di democraticità conquistate dai docenti subalterni di tutta la facoltà con il ben noto sciopero di tre mesi.

(3-02435)

« LEZZI ».

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1969

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del tesoro e della sanità, per conoscere quanto si propongono di fare nei riguardi di un organismo di natura pubblica come la Croce rossa italiana con oltre 4 mila dipendenti che giorno per giorno precipita nella più grave disorganizzazione sì da perdere ogni reale ed efficiente funzione nel sistema sanitario nazionale;

e le indicazioni che intendano impartire per sbloccare i regolari aumenti salariali dei lavoratori ed eliminare per alcuni di questi condizioni di illiceità contrattuali.

(3-02436)

« LEZZI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro degli affari esteri per conoscere se è in grado di assicurare la Camera che nella riunione del Comitato dei ministri del Consiglio di Europa, convocata a Parigi il 12 dicembre 1969, il rappresentante italiano voterà per l'immediata esclusione della Grecia dal Consiglio di Europa; si adopererà per l'adozione di tale decisione; si opporrà a qualsiasi tentativo di rinviarla e di subordinarla a ipotesi di apparente democratizzazione dell'attuale regime greco, come è avvenuto in passato. Non si tratta infatti di richiedere singole misure, incompatibili in effetto con la natura, l'origine e gli scopi del regime dittatoriale che domina presentemente la Grecia, instaurato e appoggiato dalla NATO per la politica che le è propria, ma di una netta e immediata condanna di tale regime, compiendo un primo passo per l'affermazione del rifiuto di ogni collaborazione con regimi fascisti, che è doverosa da parte del Consiglio di Europa, stando alle sue enunciazioni programmatiche, e da parte del Governo italiano, anche se si tratti soltanto di un primo atto, che non adempie a tutto quanto esso deve fare, ma varrebbe intanto a incoraggiare la lotta del popolo greco per la propria libertà e indipendenza.

(3-02437) « LUZZATTO, CERAVOLO DOMENICO, LATTANZI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia per conoscere se corrisponde al vero che sia stata la questura di Roma a promuovere la denuncia contro il professor Francesco Tolin, direttore del periodico *Potere Operaio*, culminata con il suo arresto e processo per dirtissima.

« Se non ritengano che la denuncia, nonché l'arresto a seguito di mandato di cattura insolito data la facoltatività per tali reati, del suddetto direttore, oltre a configurare un aperto attentato alla libertà di stampa, si inquadri in una campagna repressiva antipopolare come per altro sottolineano chiaramente giornali, ad esempio *Il Tempo* di Roma, nel quale si può leggere testualmente: " la operazione condotta dall'ufficio politico della questura di Roma, rientra nel quadro di una vasta azione di repressione condotta con l'accordo della magistratura... ".

« Gli interroganti fanno presente che in tale quadro, si inserisce anche l'arresto di tipografi chiamati in causa per la pubblicazione materiale di volantini incriminati per analoghi reati di opinione.

« Gli interroganti chiedono di conoscere se il Governo non intenda por fine a questa ondata intimidatoria e repressiva che lungi dal difendere le libertà democratiche in realtà si inserisce nelle gravi lotte sociali in corso recando effettivo e valido appoggio all'intransigenza padronale sostenuta dalle violenze repressive.

« Gli interroganti chiedono infine che il Governo dia direttive precise alle questure perché non si ripetano ulteriori atti consimili, e nel caso particolare, prenda provvedimenti contro i responsabili della questura di Roma qualora la loro iniziativa in questione sia stata presa al di fuori delle istruzioni ministeriali.

(3-02438) « CERAVOLO DOMENICO, LUZZATTO, LATTANZI, PASSONI, PIGNI, ALINI, MAZZOLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del bilancio e programmazione economica e del lavoro e previdenza sociale per conoscere quale valutazione il Governo dia del fatto, indubbiamente grave dal punto di vista sociale e familiare, risultante da un esame dei dati forniti nella recente relazione sulla situazione economica del paese, secondo i quali dal 1963 al 1968 le cifre erogate per assegni familiari sono rimaste circa invariate, superando di poco nello scorso anno gli 800 miliardi.

« Considerato che, nel frattempo, il reddito nazionale a prezzi correnti è aumentato di oltre il 70 per cento, e che il monte salari e stipendi è passato da 12.884 miliardi a 21.429 miliardi (quasi raddoppiato), l'aumento delle somme erogate presenta una gravissima.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1969

ma diminuzione pratica di erogazione in relazione all'accresciuto costo della vita, ed una riduzione percentuale rispetto al forte aumento del monte salari e stipendi.

« Gli interroganti, osservando infine che la percentuale degli assegni familiari sul monte salari è discesa dal 1963 ad oggi dal 5,6 per cento al 3,8 per cento, e che in senso assoluto quest'ultima percentuale appare veramente irrisoria, chiedono di sapere se il Governo non ritenga doveroso, ai fini di una effettiva giustizia sociale, porsi il problema di un aumento piuttosto notevole del livello degli assegni familiari, che possono indubbiamente costituire la più rapida, la più economica e la più dignitosa delle vie per una equa redistribuzione del reddito, capace di permettere a tutte le famiglie italiane (anche a quelle dei disoccupati, degli invalidi, dei sottoccupati, dei pensionati e delle vedove con figli a carico) una "partecipazione" effettiva, e non a parole o con inutili e non apprezzati surrogati, ai frutti dello sviluppo economico del paese.

(3-02439) « GREGGI, TOZZI CONDIVI, CALVETTI, ALLOCCA, AMODIO, BARBERI, BIMA, BARTOLE, BOFFARDI INES, BOLDRIN, BOTTA, CERUTI, COCCO MARIA, DALL'ARMELLINA, FORNALE, GIRAUDI, HELFER, NAPOLITANO FRANCESCO, PISICCHIO, PITZALIS, PREARO, REALE GIUSEPPE, TRAVERSA, VEDOVATO, SORGI, PINTUS ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere:

1) se è a conoscenza della vertenza sindacale, ormai aperta da tempo (con oggi scade il diciottesimo giorno di lotta sindacale), fra il personale dell'ISTAT e l'amministrazione dello stesso istituto, in ordine alle note rivendicazioni;

2) se è a conoscenza che il personale dipendente dell'ISTAT guidato unitariamente dai sindacati aderenti alla CGIL, CISL e UIL e tramite organismi anche più ampi sorti nel corso stesso della lotta, è unito e fermo nel proprio proposito, tanto che recentemente (assemblea generale del 20 novembre 1969) ha respinto le controproposte dell'amministrazione, perché giudicate del tutto insufficienti e quindi inaccettabili;

3) se è a conoscenza che il personale dipendente, assieme alle rivendicazioni di carattere economico e sociale, nonché di de-

mocrazia sindacale, ha inteso porre all'attenzione dell'intero paese il valore dell'accertamento statistico e, di conseguenza, la necessità di una diversa strutturazione dell'istituto, giusto quanto previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 16 maggio 1945, n. 287, col quale, all'articolo 3, si disponeva che "entro sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra sarà provveduto alla riorganizzazione dell'Istituto centrale di statistica";

4) se è a conoscenza che il lavoro dell'ISTAT è scaduto per il livello tecnico e scientifico e non certamente per colpa del personale dipendente, laborioso e qualificato; che attualmente abbiamo una notevole confusione nell'accertamento statistico, anche perché enti pubblici e aziende private, di una certa importanza, provvedono a rilevazioni ed elaborazioni di dati statistici per conto proprio; che gli attuali istituti specializzati come l'ISCO, lo SVIMEZ, l'IRVAM e lo stesso ISPE sembrano più aumentare che diminuire l'attuale stato di confusione; che l'attuale consiglio superiore di statistica è tutt'altro che un organismo neutrale, per cui gravi dubbi sono ormai accreditati nel paese, specie fra i lavoratori, sia in ordine al calcolo dell'indice del costo della vita, sia in ordine alla rilevazione ed elaborazione di altri dati statistici, che poi hanno un peso notevole, e, a volte, anche determinante, nello stabilire indirizzi di politica economica (casa, sanità, occupazione, ecc.); che, in ordine a quest'ultima parte del presente punto, uno studio del professor Corrado Fiaccavento, sulla *Rivista di politica economica* del novembre 1968, sollevò un notevole scalpore, tanto che su un giornale governativo di allora si potettero leggere parole come queste: "Con l'avvio ed il progredire della programmazione economica — il nostro paese (deve) al più presto affrontare il problema della riforma di alcuni degli attuali sistemi di rilevazione statistica sui conti della nazione, dimostratosi esposto ad errori o carenze non certo trascurabili. Senza contare, poi, la necessità della riorganizzazione di altri servizi vitali forniti dall'ISTAT, quali quello delle statistiche sulle forze di lavoro e quello degli indici dei prezzi e del costo della vita, per i collegamenti che tali servizi hanno con fondamentali comparti della politica economica del paese, ove la 'perversità' delle statistiche potrebbe essere particolarmente pericolosa";

5) se non ritiene che il Governo, inadempiente per circa 25 anni, non debba tardare oltre nel mettere mano al superamento della

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1969

legge istitutiva dell'ISTAT del 9 luglio 1926, n. 1162, che metteva, fra l'altro, l'ISTAT alle dirette dipendenze del Capo del governo ed oggi della Presidenza del Consiglio dei ministri;

6) cosa intende fare subito perché l'attuale stato di grave agitazione, per i motivi anzidetti, trovi un'equa composizione, nell'interesse del personale e del paese (attualmente non esce il *Bollettino di statistica*, gravi ritardi subirà l'uscita dell'*Annuario*, grave ritardo ha già subito e subisce il lavoro per il nuovo censimento, ecc.).

(3-02440) « BARCA, MALFATTI FRANCESCO, POCCHETTI, FREGONESE, CARUSO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro di grazia e giustizia per conoscere se egli non ravvisi nell'arresto del direttore responsabile del giornale *Potere Operaio* avvenuto su ordine di cattura della Procura della Repubblica, e senza che tale ordine fosse obbligato dalla legge, un obiettivo sospetto di motivazione ideologica e di parte in avversione alle opinioni politiche sostenute da quel giornale.

(3-02441) « LOMBARDI RICCARDO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia per sapere come egli intenda contrastare l'orientamento repressivo e intimidatorio, spinto fino a minacciare la libertà di stampa, che si è manifestato con l'arresto, in forza di un mandato di cattura non obbligatorio, del direttore responsabile del settimanale *Potere operaio*, le cui posizioni estremiste possono e devono essere respinte con la forza delle idee e dell'azione politica democratica, non certo con la persecuzione per reato di stampa.

(3-02442) « GIOLITTI, DI PRIMIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per conoscere — in relazione alle notizie di stampa apparse su tutti i quotidiani il giorno 21 novembre 1969, dalle quali risulta che il CIPE ha approvato un piano relativo alla costruzione di tre nuovi aeroporti, tra i quali Firenze, per una spesa di 20 miliardi ed al potenziamento di 16 aeroporti, definiti minori, tra i quali Pisa San Giusto, per una spesa di 15 miliardi —:

1) se intenda ancora considerare l'aeroporto di Pisa come scalo principale della re-

gione in conformità a quanto stabilito dal comitato toscano per la programmazione. In caso affermativo, se non ritenga opportuno dichiararlo in forma chiara ed ufficiale, impegnando, quindi, in tal senso, anche gli organi ministeriali;

2) ove sia confermata la funzione primaria dello scalo di San Giusto, se non consideri necessario, nella scala di priorità, indirizzare gli interventi previsti nel settore per la regione toscana, assicurando con precedenza assoluta ed in misura adeguata i finanziamenti necessari ai lavori di completamento dell'aeroporto in parola;

3) se non ritenga che tale gradualità, oltre essere logica conseguenza di una politica di programmazione, sia anche consigliata dalla rilevanza economica della costruzione di un nuovo aeroporto a così breve distanza da Pisa ed ai relativi oneri di gestione che, in rapporto al traffico, i due scali verrebbero a sopportare;

4) se sia stato confermato che l'onere di spesa per l'adeguamento dell'aeroporto di Pisa sarà a totale carico dello Stato senza richiesta alcuna di partecipazione di enti locali che già, pur nelle difficili condizioni di bilancio, hanno sopportato ingenti sacrifici per la costruzione dell'aerostazione ed opere accessorie e non sarebbero, quindi in condizione di far fronte ad altre spese. Un'eventuale richiesta di intervento finanziario agli enti locali si ridurrebbe quindi ad una beffa e porterebbe all'assurdo di voler completare lo aeroporto principale della regione con finanziamenti in gran parte locali, mentre per altri scali, che non rivestono tale importanza, sarebbe provveduto a totale carico dello Stato.

(3-02443)

« MEUCCI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se risponde al vero la notizia riferita dalla *Gazzetta del Popolo* del 22 novembre 1969, secondo cui si sarebbe svolta una protesta delle forze di polizia anche in due caserme torinesi, nell'una rifiutando di prestare servizio esterno e nell'altra respingendo il pranzo. Ciò in evidente reazione alla disinvoltura con cui il Governo, a quanto pare preoccupato solo di salvaguardare la preziosa incolumità dei facinorosi che infrangono la legge e calpestano diritti e libertà della maggioranza osservante e pacifica dei cittadini, sacrifica e consuma un reparto dopo l'altro: sia moralmente, col costringere gli agenti a sopportare passivamente scherni,

sputi e altri insulti, e sia fisicamente, mandando i reparti allo sbaraglio, in inferiorità di numero e di mezzi, a fermare coi petti le masse soverchianti e pericolosamente armate dei facinorosi medesimi, col risultato di dover lamentare tra le forze di polizia, ammirevoli per la sopportazione e l'abnegazione, gran numero di feriti e persino, come purtroppo a Milano, il caduto.

« Alla luce della disinvoltura suddetta, non è infondato il rischio che suonino addirittura ironici gli atti di elogio ai feriti della forza pubblica e i telegrammi di condoglianze alle famiglie delle vittime.

« Con la grave debolezza dimostrata dal Governo si fomenta la tragica *escalation* della violenza e si apre ovviamente la via all'auto-difesa dei cittadini, ciò che segna la bancarotta della democrazia e suscita l'attesa dell'ordine, condizione prima della civile convivenza, da altri sistemi di reggimento politico.

(3-02444)

« ALPINO ».

INTERPELLANZE

« Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per sapere — premesso che il Gerrei ed il Sarrabus (Cagliari, Nuoro) sono caratterizzati da un eccezionale e pericoloso impoverimento dovuto oltreché al mancato sviluppo dell'industria estrattiva alla addirittura drastica diminuzione dei posti di lavoro già esistenti nell'industria mineraria durante gli ultimi anni, che a tale fenomeno di degradazione economico-sociale ha certamente contribuito anche la mancanza di iniziative economiche diverse da quella tradizionale (estrazione dei minerali di antimonio, piombo e zinco, fusione dell'antimonio); che uno degli aspetti più pericolosi di tale situazione è costituito dalla massiva emigrazione di operai già specializzati che denuncia la zona, con una conseguente dilapi-

dazione di prezioso materiale umano e con riflessi sociali di gravissima incidenza come in nessuna altra parte della Sardegna; poiché d'altra parte esistono nella zona in questione favorevoli e positive condizioni per un massiccio rilancio dell'attività estrattiva dei minerali di piombo, zinco, antimonio, fluorite, barite, ecc., premessa indispensabile per la creazione *in loco* delle industrie di seconda lavorazione a forte capacità occupativa; poiché nella zona la principale azienda che vi opera è l'AMMI, azienda di Stato, — se essi essendo a conoscenza di tutto ciò, non ritengano utile ed improcrastinabile disporre perché l'AMMI, col concorso della Regione sarda, predisponga ed attui, per tempi brevi, un vasto ed approfondito piano di ricerca in tutto il Gerrei e nel Sarrabus, atto ad accertare la effettiva consistenza delle mineralizzazioni ivi esistenti, predisponga altresì un piano per le necessarie preparazioni, coltivazioni ed arricchimento dei minerali. Il tutto onde dar vita ad un organico disegno industriale che dia garanzia di continuità all'iniziativa e perciò stesso ridia fiducia in un proprio avvenire alle popolazioni del Sarrabus e del Gerrei così duramente provate nell'ultimo decennio.

« Il tutto nel quadro degli impegni contratti dall'Italia col Trattato di Roma e successivi accordi sulla ristrutturazione dell'industria mineraria italiana.

(2-00407)

« TOCCO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri in ordine alla situazione venutasi a creare all'ISTAT (dove il personale dipendente è in lotta da 18 giorni per rivendicazioni sindacali e per la riforma dell'Istituto) ed alla politica che il Governo intende seguire verso il medesimo Istituto, nell'interesse generale del paese.

(2-00408) « BARCA, MALFATTI FRANCESCO, POCCHETTI, FREGONESE, CARUSO ».